CENTRO DI RICERCHE STORICHE - ROVIGNO

ATTI

VOLUME I

UNIONE DEGLI ITALIANI DELL'ISTRIA E DI FIUME
UNIVERSITÀ POPOLARE DI TRIESTE

1970

CENTRO DI RICERCHE STORICHE - ROVIGNO

ATTI

VOLUME I

UNIONE DEGLI ITALIANI DELL'ISTRIA E DI FIUME
UNIVERSITÀ POPOLARE DI TRIESTE

1970

ANTONIO BORME

PRESENTAZIONE DEL CENTRO DI RICERCHE STORICHE

La storia dell'Istria è senza dubbio una delle più complesse e delicate; la posizione geopolitica della penisola istriana, la sua struttura etnica, l'incontro e lo scontro dei più disparati interessi hanno favorito spesso la comparsa di analisi e interpretazioni storiografiche non solo gratuite e unilaterali, ma purtroppo dannose alle vitali aspirazioni delle genti che qui vivono da secoli e alle prospettive del loro indisturbato sviluppo.

Le vicende, attraverso le quali è passata l'Istria negli ultimi cento anni, sono state travagliate, soprattutto perchè le forze sociali dominanti, che si alternarono sul suo territorio, non erano riuscite o non avevano voluto capire la sua natura specifica, la mentalità delle popolazioni autoctone e la loro giustificata esigenza di una effettiva autonomia, che le sottraesse ai pericoli delle infiltrazioni più o meno concertate e miranti all'esercizio di supremazie politiche, sociali e nazionali.

E' ovvio che le considerazioni che sto facendo si riferiscono ad un periodo storico volutamente limitato e ciò per il fatto che noi stessi ne siamo stati in parte o protagonisti o spettatori e siamo convinti che occorra lumeggiarlo mediante ripensamenti e rivalutazioni, per farne il presupposto di un riesame sereno e obiettivo della storiografia istriana nel suo complesso.

Infatti anche a chi non è uno specialista risulta evidente l'inadeguata obiettività della trattazione di tutta una serie di questioni storiche riguardanti l'Istria sia da parte italiana che jugoslava; spesso sollecitazioni irrazionali e contingenze politiche hanno forzato la mano agli autori e li hanno fatti scivolare sulla via dell'indagine unilaterale, sorretta da orientamenti extrascientifici.

Non è questa la sede per argomentare tale affermazione con esempi di discutibilissime conclusioni tratte dalle pubblicazioni storiche sull'Istria sia italiane che jugoslave; comunque questa è la realtà, che ci parla di una situazione insoddisfacente della storiografia istriana, trattata e bistrattata spesso contro i veri interessi dei suoi protagonisti, con procedimento esegetico che ne travisa la sostanza e la presenta in una luce diversa da quella reale.

La civiltà moderna, che punta decisamente al potenziamento dei valori insiti nelle tradizioni e nella cultura di ogni popolo, sta gradualmente e con pazienza facendo piazza pulita delle concezioni anacronistiche pure nel campo della storiografia in genere, invitando gli studiosi ad un esame onesto e obiettivo delle vicende e degli avvenimenti per scoprire tutto ciò che può essere fonte di libertà, di giustizia, di tolleranza, di comprensione, di quei valori cioè che sono destinati a divenire l'unica garanzia dell'incontro fraterno di tutti i popoli, della loro collaborazione, del loro reciproco rispetto e del loro contributo alla vera storia dell'umanità.

Partendo da queste constatazioni, l'Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume ha ritenuto opportuno fondare un proprio Centro di ricerche storiche, incaricato di avviare, entro i limiti modesti del suo raggio d'azione regionale, nello spirito e nella prassi della funzione di ponte che il gruppo etnico italiano è chiamato a svolgere tra Italia e Jugoslavia, un processo di chiarificazioni e di precisazioni, le quali concorrano ad eliminare, per quanto concerne l'Istria, malintesi, pregiudizi e ombre atavici.

Il Centro è un ente autonomo con compiti di ricerca bene circoscritti; ciò del resto è comprensibile ed è la condizione della sua nascita e della sua esistenza; esso è aperto ad ogni forma di collaborazione con tutti coloro, singoli o istituzioni, che siano pronti a seguire la sua impostazione programmatica e le sue finalità, che sono quelle, lo ripeto, di facilitare il ritorno di un certo ordine nel campo della nostra storiografia regionale, degna di questo nome.

La costituzione del Centro ha fatto sorgere parecchie perplessità da ogni parte; noi le comprendiamo, ma non le giustifichiamo; anzi scorgiamo in esse un'ulteriore giustificazione della nostra nuova istituzione, che forse si è inserita con eccessivo ritardo nel dialogo, attualmente assai vivace e fecondo, della produzione storica sull'Istria.

Il Centro si articola organizzativamente in quattro sezioni specializzate incaricate di occuparsi della storia generale, dell'etnografia e del folclore, della storia del movimento operaio e di quella della Resistenza.

Ad accettare la nostra impostazione e quindi a divenire il nostro primo collaboratore ufficiale è stata l'Università Popolare di Trieste, sotto i cui auspici e quelli dell'Unione degli Italiani esce questo primo numero di una collana specifica intitolata «Atti del Centro di ricerche storiche»; oltre a questa serie saranno pubblicati pure i «Quaderni» e le «Monografie».

Mi è caro esprimere la gratitudine dell'Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume all'Ente morale triestino per la comprensione e la sensibilità dimostrate anche in questa circostanza, in cui, promuovendo una nuova iniziativa, viene ad arricchire il nostro vasto programma di collaborazione culturale in atto già da anni.

Contemporaneamente ringrazio l'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione del Friuli - Venezia Giulia per la prontezza con cui ha aderito alla nostra azione.

Sono convinto che la strada imboccata è quella giusta; un'inamovibile fedeltà ai principi del rispetto reciproco e della valorizzazione della personalità umana da realizzarsi alla luce della giustizia sociale, della libertà e della democrazia ne costituisce la piattaforma ideale, per cui il nostro apporto, per quanto modesto, favorirà certamente il consolidamento della pace e dell'amicizia tra le due sponde dell'Adriatico.

GIULIO CERVANI

PRESENTAZIONE DEL PRIMO VOLUME DEGLI «ATTI»

Felicissima iniziativa questa dell'Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume realizzata d'intesa con l'Università popolare di Trieste, e che qui si concreta nel primo numero degli *Atti* del «Centro di ricerche e di studi storici» di Rovigno.

E felicissima non già solamente perchè, come d'uso per le iniziative nel campo degli studi, si può — senza molto compromettersi — affermare, almeno in linea di partenza, che una certa iniziativa riveste un generico lodevole interesse culturale, ma proprio perchè ben fuori di ogni genericità essa segna un importante punto fermo, mi sembra, nel campo di una, essa sì lodevolissima, «politica» della cultura e della scienza del gruppo etnico italiano in Istria. E precisiamo: importanza culturale in quanto l'iniziativa sta a significare una vivacità di impegno e di pensiero degli italiani d'Istria, per molti probabilmente inaspettata nel campo degli studi; importanza, poi, per gli studi storici in particolare, in quanto l'impresa si pone come autonoma, e per questo estremamente significativa, accanto alla storiografia che sull'Istria si è venuta moltiplicando nelle riviste storiche ed anche in pubblicazioni di maggior mole editoriale in Italia come in Jugoslavia.

Si pensi — per fare qualche esempio — alla *Storia della Contea di Pisino* del defunto Camillo de Franceschi, edita qualche anno fa; o si pensi, per converso, agli studi sistematici e settoriali che uno studioso croato di valore come Danilo Klen va attualmente conducendo sul monachesimo benedettino in Istria *(Fratrija. Feud opatije sv. Mihovila nad Limon u Istri i njegova sela (XI-XVIII st.)* e sulle condizioni sociali ed etniche dei centri rurali dell'Istria sotto la dominazione veneziana: intendo i lavori su Barbana *(Barbanski Kapituli iz 1548 Godine),*

su Grisignana *(Statut Groznjana)* e sui contadini istriani tenuti al taglio ed al trasporto delle legna dei boschi ad uso dell'Arsenale di Venezia *(Mletačka eksploatacija istarkih šuma i obvezan prevoz drveta do luke kao specifičan državni porez u Istri od 15° do Kraja 18° stoljeća)*.

Significativo, ripeto, l'autonomo lavoro dei «rovignesi» perchè se è vero che molti e validi altri segni si danno a testimonianza della vitalità e della presenza civile dell'elemento italiano *in loco,* è da osservare peraltro che mentre sul piano, poniamo, della poesia e della narrativa le manifestazioni tendono a conservare — come, in genere, avviene per le espressioni artistiche — una loro fisionomia «individuale» (salvo il livello qualitativo e la validità poetica), la meditazione e la saggistica storica rappresentano l'espressione più compiuta della coscienza che una comunità etnica e culturale ha di sè, della propria fisionomia individuante e differenziante in un territorio di incontro e convivenza di cultura e civiltà diverse per lingua e peculiarità nazionali.

Una presa di coscienza, aggiungerei, che si trova — in quanto riflessione sulla propria storia, sul proprio passato e sul proprio presente — ad un altro polo sia in rapporto al fatto letterario sia in rapporto alla «coralità» irriflessa — ma significativa indubbiamente anche essa nella sua spontaneità — che è del folk e del folklore in senso stretto; fenomeno comunque quest'ultimo che, nel suo pittoresco, può essere, come sovente accade, non tanto «operativo» ed attualmente valido quanto piuttosto museale e commemorativo sul piano culturale e sociale.

*
* *

Il presente volume di *Atti,* per entrar nel dettaglio, comprende lo Statuto di Dignano, per la prima volta ora edito a cura di Giovanni Radossi. Il Radossi è pure l'autore del saggio introduttivo premesso al testo dello Statuto stesso. Segue un'introduzione di Domenico Cernecca a Pietro Stancovich, di cui si pubblica in questo volume di *Atti* il primo capitolo della *Biografia degli uomini distinti dell'Istria,* da troppo tempo introvabile per il gran pubblico e relegata ad uso degli studiosi specializzati in qualche biblioteca essa stessa specializzata. Molto significativa pure mi sembra debba essere considerata la lettera riportata nel volume (e che si può considerare quasi un inedito) indirizzata nel 1874 — l'anno stesso della morte — da Niccolò Tommaseo al giornale «Il Maestro

del Popolo» di Rovigno. Lettera importante, da far meditare molto un lettore di oggi e da valere con singolare incisività per qualificare, nel complesso, il tono e l'intenzione dell'attività promossa dal «Centro». Vorrei dire che essa può costituirne con rara felicità il motto ed il programma. In chiusa al volume un succoso e coloristico studio di Egidio Milinovich su *I nostri nonni in maschera* che è una carrellata gustosa ed a suo modo molto efficacemente documentativa dei carnevali di Fiume nel decennio e più che precede lo scoppio della Guerra 1914-1918.

*
* *

Dello Statuto di Dignano si può osservare che esso colma felicemente una mancanza. Dopo la ricca fioritura di studi che nel secolo scorso soprattutto aveva portato una generazione di studiosi (maestri ideali Kandler, Benussi, de Franceschi) a farsi parte diligente per la pubblicazione di statuti e di storie cittadine istriane, era seguita una relativa stasi nel periodo fra le due guerre. Ora, ad opera sia di studiosi italiani che croati il filone di ricerca è stato ripreso e ad iniziativa delle autorità jugoslave competenti i codici degli statuti delle città istriane sono stati riuniti in gran parte negli archivi storici di Fiume e di Pisino.

Non è qui il caso di addentrarsi in un'analisi approfondita del «tipo» di statuto dai quali derivano le disposizioni contenute nei quattro libri dello Statuto di Dignano. Si tratta indubbiamente di statuto tipico di una comunità rurale nel quale secondo i bisogni, gli usi e gli interessi da tutelare sono contenute disposizioni correnti nella concezione giuridica del tempo. Le magistrature, le attribuzioni degli ufficiali rivelano chiara la loro parentela con altri gruppi di statuti rurali, nei quali la proprietà della terra (boschi, terreni coltivati) e del bestiame, trova scrupolosa regolamentazione e gelosissima difesa; con le connesse prescrizioni circa alienazioni, debiti, pegni, obbligazioni, soccida, livelli, ecc. in gran parte derivate (o per lo meno ispirate) dai modelli statutari veneti.

Qualche singolarità, come avviene anche per altri statuti istriani, è riscontrabile in questo di Dignano e riguarda, ad esempio, la posizione giuridica della donna in tema di obbligazioni («è tenuta agli debiti del marito», Lib. I, cap. XVI) o l'istituto della «Dasion» (la «Datio», le «Dationes» del libro III dello Statuto di Pola del 1431 di cui costituisce il perfetto corrispondente in volgare) e che identifica, pur nella singolarità terminologica, il contratto di enfiteusi o livello.

Curioso altresì per uno statuto in volgare della fine del sec. XV (quello di Dignano è dell'anno 1492), il proemio: «Nel tempo della felice età primiera, per un certo natural instinto gli uomini si astenivano dalli vizi et imitavano le virtù. Di poi per certa malignantia del gener umano alla giornata furono mutate le condizioni dei tempi, cioè la virtù in malicia e li costumi voltati in vizi». Preambolo questo che, se anche non ha titolo per essere rammentato in particolare per uno sfoggio che vi si faccia di preziosa erudizione giuridica, diventa degno di menzione invece — nell'anno della scoperta dell'America! — per lo schietto candore così poco «notarile» di cui è pervaso e che lo qualifica, in effetti, come non toccato dall'accennata «malignantia» del genere umano. Tanto ne è il candore!

Perchè, se di società si tratta, nel caso della comunità dignanese, che non può non aver risentito anch'essa «delle mutate condizioni dei tempi», conviene anche riconoscere — e la pubblicazione che il Radossi fa dello statuto ne è testimonianza — che da parte del legislatore o dei legislatori veniva, nell'atto della redazione dello statuto provveduto con saggezza e buon senso «alli domestici bisogni» della terra di Dignano. E — aggiungeremmo — secondo un'etica nella quale *virtù, malicia* e *costumi* si fondevano in perfetta dosatura ed in piena rispondenza nel quadro di ordinata legalità che anche una piccola comunità come Dignano era in grado di schematizzare per se stessa e certo in più concreto calcolo di quanto la *petitio principii* del proemio non indichi.

Passando poi allo studio del Cernecca su Pietro Stancovich, è da osservare in primo luogo che esso ha il merito di mettere a fuoco, secondo una prospettiva in parte nuova, l'interessante figura del «Plutarco istriano» di Barbana. Figura singolare quella dello Stancovich, versato fin dalla più giovane età (nasce nel 1771) nella lingua italiana ed in quella «illirica».

Studente di teologia a Padova, ed uditore nello stesso tempo in quello «Studio» anche dei corsi di matematica e scienze naturali dello zaratino Simone Stratico, canonico dal 1797 e fortemente legato al luogo natio, lo Stancovich è seguito nel suo fervoroso, lungo itinerario di studioso con diligente annotazione da parte del Cernecca. Dello Stancovich egli evidenzia le amicizie (il Carli, il Biasoletto, Angelo Mai, il Tommaseo, il Mustoxidi) ed insieme la personalità del «ricercatore», non riducibile *sic et simpliciter,* come troppo spesso e troppo a lungo si è fatto, allo storico ed all'erudito.

Lo Stancovich è conosciuto principalmente perchè autore della «farraginosa ma provvidenziale» *Biografia degli uomini distinti dell'Istria* oltrechè dei saggi su *L'Anfiteatro di Pola,* sulle *Tre Emone* e su *Trieste non fu villaggio carnico;* viceversa, osserva giustamente il Cernecca, egli va considerato anche negli aspetti meno noti e tuttavia non meno significativi della sua infaticabile attività. Si allude agli studi sull'olivo, sulla tecnica per l'estrazione dell'olio *(Spolpoliva, Torchioliva)* o su *Il formento seminato senza aratura, zappatura, vangatura, erpicatura, e senza letame animale.* Ma dello Stancovich la *Biografia* è indubbiamente l'opera più importante ed il Cernecca ne ricorda con chiarezza la genesi, mettendo altresì in risalto gli influssi operanti già in gioventù nello Stancovich (l'ambiente dell'Accademia dei Risorti) e l'animo dell'uomo aperto e sgombro da pregiudizi. «Per lo Stancovich — scrive il Cernecca — non ha alcuna importanza che un personaggio appartenga ad una piuttosto che ad un'altra classe sociale, a una piuttosto che a un'altra nazione; gli importa bensì ciò che ha fatto e quanto ha contribuito al progresso e al buon nome dell'Istria. Per lui sono degni di vivere nella memoria dei posteri tanto il Carli, il Muzio, il Santorio, quanto il Vlacic (Flacio), il Glavinic, il Valtic».

Il Cernecca conclude nell'affermazione che il canonico di Barbana è stato oggetto da parte dei critici sia italiani che croati di giudizi poco sereni a causa del suo «chiuso regionalismo» e della sua imparzialità verso «tutti i figli dell'Istria».

Ma è discorso, questo, da approfondire ancora, dato che esso comporta l'accentuazione di una *istrianità* dello Stancovich, che, se pur vera e da riaccreditare doverosamente nel giudizio, non deve peraltro diventare a sua volta una categoria astratta entro la quale costringere la personalità dello Stancovich.

Di Niccolò Tommaseo questo volume ha la ventura di poter pubblicare (a rigore, *ripubblicare*) un pezzo rarissimo, una lettera che per un lettore di oggi non può non assumere una particolare significazione.

Scriveva adunque il Tommaseo — e l'anno è il 1874, quello della sua morte — che giunto via mare a Daila, dalla Dalmazia, rimase meravigliato «lui che aveva sin allora sentito la gente di campagna usare altra lingua bellissima ma diversa, parlare italiano». «E giacchè ho qui accennato a un'altra lingua — aggiungeva — pensando che anco l'Istria tutto dì si compone di genti, come la Dalmazia, parlanti due lingue io fo a voi la raccomandazione che agli abitanti della Dal-

mazia facevo... cioè che i parlanti le due lingue diverse vogliano intendersi insieme da buoni fratelli, e, per intendersi a dovere, comincino ad amarsi».

Sono parole da «manifesto» queste riportate dalla lettera del Tommaseo e parole che oggi acquistano maggior significato ove si pensi che esse venivano scritte negli anni di gestazione dell'irredentismo e della conseguente cancellazione della «vecchia» tradizione di simpatia (mazziniana) fra la causa nazionale italiana e quella slava nel montare di opposti nazionalismi.

Vivace quadro poi, in coda al volume e ricco, nella sua schiettezza, di serenità rievocativa, quello tracciato dal Milinovich che si rifà a tutta una tradizione di *morbin* che, per gli anni interessanti il suo articolo, riguarda Fiume non meno che Trieste e l'Istria; quadro che benchè sgombro da ogni preoccupazione storico-politica o di approfondimento sociale fa pur pensare, nella sua *verve* scorrevole e pervasa di ridanciana «popolanità», agli aspetti contradditori di una società cittadina sulla quale già balena lo spettro della guerra; aspetti godereccі, ma effimeri, di un «mondo di ieri» spiegabile — entro tutta l'area danubiano-balcanica — secondo i parametri dei quali lo storico deve avvalersi quando tratta dell'Austria-Ungheria cioè dell'Austria «dei popoli» alla vigilia della sua dissoluzione.

DOCUMENTI

GIOVANNI RADOSSI

INTRODUZIONE ALLO STATUTO DI DIGNANO

OPERE CONSULTATE

ATTI e MEMORIE (*): *Senato Mare: Cose dell'Istria* e *Senato Misti: Cose dell'Istria* in «Atti e Memorie della Società istriana di archeologia e storia patria» - voll. III, VI, VII, XV, XVI, XIX, XXVIII, XXXI, XXXVIII, XL, XLV, XLVI (1885-1934), Parenzo, Coana.

BENUSSI BERNARDO: *Storia documentata di Rovigno* - Trieste, Lloyd, 1888.

CAPRIN GIUSEPPE: *L'Istria Nobilissima* - Trieste, Caprin, 1907.

DE FRANCESCHI CAMILLO: *La popolazione di Pola nel secolo XV e nei seguenti* in «Archeografo Triestino» - vol. XXXI (1907), Trieste, Caprin (**).

KANDLER PIETRO: *Storia della legislazione civile nell'Istria* in «L'Istria» - vol. II (1847). - *Leggi municipali di Rovigno* in «L'Istria» - vol. V (1850).

MANZUOLI NICOLÒ: *Nova descrittione della provincia dell'Istria* - Venezia, Bizzardo, 1611.

PETRONIO PROSPERO: *Memorie sacre e profane dell'Istria* a cura di Giusto Borri - Trieste, Coana, 1968.

RISMONDO DOMENICO: *Dignano d'Istria nei ricordi* - Ravenna, S.T.E., 1937.

TAMARO MARCO: *Le città e le castella dell'Istria* - Parenzo, Coana, 1892.

VERGOTTINI (de) GIOVANNI: *La costituzione provinciale dell'Istria* in AMSI - voll. XXXVIII, XXXIX (1926, 1927).

ZJAČIĆ MIRKO: *Knjiga vizitacije feudalne Jurisikcije Barbana i Rakija iz godine 1767* in «Vjesnik Državnog Arhiva u Rijeci» - vol. II, Umago, «Tipografija», 1954.

ABBREVIAZIONI

(*) AMSI = «Atti e Memorie della Società istriana di archeologia e storia patria».

(**) A.T. = «Archeografo Triestino».

I

Dignano fu «nobile e ricca terra o castello non murato, come lo chiamavano gli antichi provveditori veneti»; [1] Luca da Linden (1655) dice che «è luogo d'aria ottima, ma non è cinto da mura, ancora che tenga titolo di città, avendo belle contrade et case, sì che pare una città di terraferma...».[2] Il Manzuoli (1611) aggiungeva: «Già era Villa sotto Puola, et hora è fatto nobilissimo Castello. Ha belle strade, ed un borgo così lungo, e largo, adornato da ambe le parti di buone case, che pare una strada della città di terra ferma... Nelle ultime guerre che ebbero i Veneziani con l'Imperatore, Dignano fu assalita da 200 fanti, e da 150 cavalli, ma si difese arditamente, e fu cacciato l'inimico...».[3] A dire del Tamaro il territorio circostante la città «ondulato, specie verso l'Arsa», sarebbe stato sede di numerosi castellieri che afferma di avere individuato sulla base del «prospetto» suggeritogli dal dott. A. Amoroso: Monte Ariol (Mandriol), Monte Molino, Monte Orcin, S. Severino (nelle prossimità del lago Sian), Monte Castellier, S. Giacomo del Monte, Stanzia Negrè (nei pressi del Monte Ariol), Stanzia Valmadorso, località sita tra il Monte Cajan e S. Martino (verso Valle), La Torre (Barbariga), Monforno (sopra Barbariga).

Il nome di Dignano (ATINIANUM, ALTININIANUM) è ricordato per la prima volta in una sentenza pronunciata da Bertoldo duca di Merania nell'anno 1194, quando già da tempo erano in corso dissensi tra i patriarchi di Aquileia e la repubblica di Venezia che si disputavano il possesso di quelle terre. Dignano dovette avere un rapido sviluppo, se già nel 1681 Prospero Petronio scriveva: «... Dignano è delle belle e popolate Terre della Polesana; d'aria perfetta posta nel

piano in un Territorio fertile e cresciuta da un secolo in quà con continua popolatione di gente e di Case ch'al presente si vede, se ben dicono, che dall'unione d'altre Ville sia à questo termine avanzata; che furono S. Lorenzo, Guran, S. Quirin, S. Michel, et Median, de quali se ne vedono ancora le rovine. E ciò per resistere con maggior forza all'incursioni de li nemici della repubblica Veneta da quali erano ogni giorno travagliati, per il che risolsero di ritirarsi ad habitar unitamente e di molte Ville farne una buona Terra... Abbandonate ciascuno le loro habitationi, à Dignano si ritirarono, fabricato per loro ritirata un Forte con un'alta Torre di grosse muraglie in mezzo l'habitato, nel quale, dal corpo delle megliori famiglie formato 'l lor Consiglio, fecero 'l Palazzo del Rettore...»; «... quello di Dignano, a cui avevano dato il guasto gli Ungheresi, rabberciato nel 1641, perdette tutti i suoi antichi ricordi architettonici; alla fine del secolo scorso presentava i raffazzonamenti dei racconciatori che v'aggiunsero le licenze barocche alla severità dei merli ghibellini. Era in origine una torre grossa; nel 1388 ai 4 marzo si ordina a Domenico Bon conte di Pola di consegnare *Turrim Adignani* al capitano del Pasenatico acciò la faccia ristaurare per abitazione del nuovo podestà».[4] E prosegue il Petronio: «... Ha inoltre questa / Terra / tre ben adornate Chiese, una antica, ch'è la Collegiata col titolo di S. Biasio, ricca di sacre supelletili; due altre ve ne sono di gran devotione chiamata la Madonna di Traverso con un hospitio della Religione Franciscana da pochi anni in quà di piciola fatta grande alla moderna, in vero riguardevole e bella; la terza pur novamente fabricata con moderna archittettura ad honor della B.V. dè 'l Carmine, ch'avanza tutte l'altre di bellezza; il tutto fatto dall'elemosine // de gl'habitanti... Comunemente qui, levati alcuni più civili, che vestono all'Italiana, il rimanente veste un particolar habito per il più nero, fatto dalle rasse delle lane con braghesse strette e lunghe sino passato mezza gamba, una Camisiola di panno rosso incrociata sopra la quale portano un Casachino curto senza bottoni, usano pure capel lungo e le scarpe serate alla spagnola. Le Donne vestono similmente le rassette pure del paese cinte con una cintura di cuoio; e quando escono a morto, con una Cappa di scotto negro in Capo, quest'anco vellano con binda e bavaro bianco à somiglianza delle monache mentre sono del sangue à restano vedove... Si dilettano quivi, in particolare li giovani, d'haver l'armi à canto sia ò pugnale ò stocco ò un'acetta nelle mani... Tolte le recreationi, s'applicano à far tutti qualche mestiero e specialmente alla coltura delle viti, olivi, terreni e bestiami».[5]

L'antica Dignano era ristretta, molto probabilmente, entro i limiti dell'odierna Piazza, al cui centro si ergeva il castello. Il luogo era irregolare nella forma; tre porte conducevano al castello ed alla piazza: una dalla cosidetta Merceria, la seconda dalla Contrada del Forno grande e la terza dal punto d'incontro delle due contrade Portarol e Duomo; si potrebbero, però, individuare ancora altre porte che un tempo avranno reso certamente meno difficile l'accesso al sito. «L'attuale piazza è ampia e ben costruita. La cordonata di pietra più larga e più esterna segna quasi esattamente l'ambito dell'antico castello, meno la torre quadrata che s'ergeva allo sbocco della Merceria e la grande scalinata esterna, per cui vi si accedeva, e per essa al palazzo; il circolo centrale tiene il posto della vecchia cisterna. Lo spianato fu eseguito nel 1826... L'interno del castello, demolito nel 1808, subì a mano a mano varie trasformazioni. Dentro vi erano le abitazioni del Rettore veneto, e del birro, relegato, quest'ultimo, in un canto del piano inferiore... c'era anche qui nell'abitazione del Rettore una sala, che dava con poggiuolo sulla piazza, e nella quale sala tenevansi le udienze pubbliche e radunavasi il Consiglio dei cittadini. Incastonato nel muro a mezzogiorno c'era l'oratorio ad uso della famiglia. La torre, coperta di lastre di pietra viva, era divisa in diversi piani con celle che servivano da prigioni, a seconda dell'entità del reato. Era posta nell'angolo boreale del castello di rimpetto la contrada di Merceria. Dalla parte di mezzodì su in alto scorgevasi il quadrante dell'orologio... Nè vi erano altre torri; solo nell'angolo verso scilocco ergevasi un bastioncello merlato sull'alto del muro, piantato a volta su tre modiglioni di pietra con due fori rotondi alla metà dell'altezza del bastione. Non vi era merlata che da questo bastioncello alla torre. All'esterno le muraglie erano dall'alto al basso di pietra lavorata. Da una camera del castello, con una specie di ponte in legno, passavasi ad altro poggiuolo con parapetto a colennette di quattro faccie, liscie, e di pietra lavorata, il quale stava nel muro in ponente, ma senza sporto e stipiti. Tre finestre quadrilatere di tutta grossezza dei muri in ostro trovavansi, le quali servivano per dar luce all'andito ed alla sala. Un secondo muro di pietra lavorata pure trovavasi nell'interno, il quale sosteneva il terrapieno tra l'uno e l'altro, ma l'esterno erigevasi più dell'interno. Sul retto di questo, ma internamente e più alto del terrapieno, correva uno spaldo senza balaustri su cui camminavasi, e la persona affaciantesi, per metà sporgeva dall'alto delle muraglie. Traccie del ponte levatojo al portone d'ingresso nell'interno si scorgevano, ma nell'esterno il fosso era stato colmato,

e formava l'ultimo pianerottolo della scala. Come tutti i nostri castelli, anche questo di Dignano aveva un'ampia cisterna, non scavata nel masso come le altre del luogo, ma elevata dal suolo, il di cui fondo corrispondeva ad un dipresso al sito in cui ora vedesi in piazza il circolo maggiore, che forma il centro del disegno a finto giardino di sopra accennato».[6]

Vicino al castello c'era il *Fondaco dell'orzo:* «... originariamente il pianoterra era costruito in forma di loggia, cioè aperto da tre lati, sostenuti da pilastri. Col progresso del tempo, peraltro, una parte di esso pianoterra venne murata, e divisa in due locali che servivano, uno ad uso della cancelleria del Rettore, l'altro di archivio. Nel mezzo restava la loggia — trasformata nel 1797 in corpo di guardia — e sugli archi della quale venne poi costruito (1814) l'alzato dove trovasi oggi l'orologio... Al principio della contrada Pian, dove c'è un campiello, esisteva un'antica chiesuola dedicata a S. Nicolò. Nel 1393, more solito, *voce preconis* e *ad sonum campane* furono in questa chiesa convocati *ad circa centum de hominibus habitatoribus et convicinis dicte terre Adignani, qui fuit (!) plures quam duo partes hominum et vicinorum dicte terre* allo scopo di eleggere tre eletti del Comune di Pola, dovessero stabilire i confini tra le otto ville della regalia attribuite a Pola e le quattro assegnate a Dignano *per capitaneos nostros (venetos) preteritor S. Laurentii et Grisignane.* Essendo cadente, venne demolita nella prima metà del secolo, facendo servire il materiale per la fabbrica del campanile. Di fronte al duomo,... v'era un sito recintato da muro, detto *Corte,* in cui tenevansi in ostaggio gli animali trovati a danneggiare i fondi di pubblica o privata ragione, fino a tanto che il rispettivo proprietario non pagava una determinata somma al danneggiato e alla cassa comunale. Anche il luogo, in parte oggi occupato dal campanile, era ingombro da una casa cadente, detta *ospizio.* Vuolsi che originariamente fosse abitato da frati;... Quasi contigua alla stessa c'era un'altra casa, detta anche *Ospitale,* perchè serviva di ricovero ai poveri forestieri, o del luogo, privi di tetto. I ricoverati, peraltro, dovevano sostenersi da sè, sia con la questua, sia con le oblazioni spontanee dei cittadini. Fu atterrata nel 1821... Ecco come si è ottenuto l'odierno sagrato...».[7]

II

Non staremo qui certamente a presentare nè la storia politica di Dignano nè quella generale dell'Istria. Tuttavia alcuni brevissimi accenni a fatti distaccati che ebbero possibile riflesso sulla concatenazione di tanti avvenimenti che più da vicino condizionarono il determinarsi di una particolare costituzione provinciale (giuridico-amministrativa) della penisola istriana e di Dignano, potrà senz'altro facilitare al lettore l'approccio ad una più serena valutazione e valorizzazione del testo medesimo dello Statuto che ora vede la luce.

Con il 1330 Dignano si erge a comune indipendente (senza Rettore), dopo che Pola, del cui comune era stata parte integrante, si era dedicata a Venezia (ora, dopo che il Governo veneto l'ha escorporata dal comune polese, paga per il paisanatico un quarto di quanto pagava Pola). La dedizione di Dignano alla Serenissima avvenne nello stesso anno; ma tale fatto rimase ancora per un certo tempo quasi «ignorato» al punto che il patriarca Pagano della Torre continuava nel 1331 a nominarvi i suoi gastaldioni. I patriarchi tentarono addirittura di restituire Dignano al proprio dominio usando la forza: «1335 - 9 marzo. - I cinque savii consigliano, ed il Senato approva, che, per le novità fatte dalle genti del patriarca nei luoghi di Valle e di Adignano, si mandino a quel patriarca due ambasciatori, che gli riferiscano, come alle richieste fatteci da Pietro di Baone, suo ambasciatore, *super facto pole, Regalie, valis et adignani et super alijs,* abbiano convenientemente risposto; e che per le cose controverse, se il patriarca volesse, *aliqui ex nostris deberent convenire et conferre cum aliquibus ex suis,* e il loro giudizio fosse da ambe le parti accettato. Ma, mentre speravamo che il patriarca fosse

contento di questa nostra risposta, egli invece non ci diede risposta alcuna, anzi ci siamo altamente meravigliati dell'invasioni fatte dalle sue genti nelle terre di Valle e di Adignano. Perciò noi gli domandiamo, *Pro honore sue paternitatis, ac pro debito et honesto, sibi placeat nostrorum dominium restituere in possessione locorum huiusmodi, in quo erat tempore premisse novitatis commisse, ad hoc ut cessent scandola* e noi come prima siamo contenti e preparati, quando a lui patriarca parerà *ex nostris aliquos cum suis deputare, per quos super hijs et alijs decidere*».[8] Alterne furono le vicende degli scontri tra Dignano ed i patriarchi e spesso dure le condizioni alle quali il Comune dovette sottostare onde rifondere a più riprese i danni causati al patriarca. Fu per questa situazione che Dignano chiese (1358) a Venezia l'esenzione temporanea dal pagamento di taluni obblighi finanziari alla Repubblica che, naturalmente, constatato il grave stato di dissesto di quella comunità, concesse ciò che le era stato richiesto «... *ita quod possint et debeant ire ad habitandum in dicta villa, et rehedifficandum domos suas*».[9] Il fatto, come si potrà constatare più avanti, troverà eco anche in un capitolo dello Statuto (Cap. XIX del I Libro) che contemplava quell'esenzione temporanea per tutti quelli che fossero venuti a dimorare nel castello.

Fu appena nel 1381 che Dignano inviò a Venezia i suoi «ambaxiadores» per chiedere un Rettore, offrendosi anche di sostenere le spese di quella carica. E così «... nel 1388 la terra di Dignano, cresciuta di popolo e di agiatezza, dopo lunghe pratiche, che avevano incontrato la più tenace opposizione da parte non soltanto del Consiglio dei nobili di Pola, ma pur anche della Signoria di Venezia, rigida conservatrice delle antiche consuetudini e distribuzioni territoriali dei Comuni e timorosa di suscitare il malcontento dei Polesi, ebbe finalmente appagato il suo voto di sottrarsi al Reggimento di Pola, da cui si considerava trascurata ed oppressa, per costituirsi in Comunità indipendente, con propri Statuti, Consiglio e podestà».[10] Ogni cosa in pendenza tra i due Comuni si risolse ben presto a grande vantaggio di Dignano che fu in grado, dieci anni più tardi, di sistemare ogni problema di confine con il Comune di Pola. «Delle otto ville appartenenti, con Dignano quale capoluogo, alla così detta *Regalia,* che pagavano cioè le loro prestazioni feudali alla Camera dello Stato anzichè a nobili privati, quattro (Bagnoli, Gurano, Midiano e Pudizano) furono aggiudicate a Dignano, e quattro (Gallesano, Lavarigo, Medolino e Sissano) rimasero a Pola».[11] Sta di fatto, però, che i Rettori veneti spesso non soddisfacevano alle

aspettative dei loro sudditi: nel 1398 il Comune mandò a Venezia suoi incaricati che accusarono i podestà di vari soprusi (la cosa, ovviamente, non cessò a quell'epoca, poichè ancora nel 1662 incontriamo una causa dell'ex podestà di Dignano, Girolamo Zorzi, che chiedeva il rimborso del salario a lui spettante per il tempo che era stato tenuto in prigione).[12] C'erano, purtroppo, ancora altri inconvenienti: di frequente i Comuni, e tra essi anche Dignano, non potevano far fronte ai loro impegni finanziari (nel 1659 veniva commesso al podestà di Capodistria di procurare che «la Comunità di Dignano paghi il suo Rettore Pasqualigo, prossimo ad uscire di carica, di quanto gli è dovuto, onde non segua il solito disordine che le cariche sono nell'impossibilità di pagare i loro doveri». Infatti il Senato aveva in precedenza assegnato al Rettore «le rendite dei datii del forno e dell'accuse della Com.tà loro debitrice di grossa summa di denaro, salari ed altro»; [13] oppure il caso del podestà Bernardino Premarin cui il Senato accordava di potersi compensare il credito di salari per la sua podestaria a Dignano con altro debito che aveva verso la Signoria).[14] Succedeva allora che la Serenissima modificasse o togliesse talune tasse, mentre ne manteneva, o magari ne incrementava di altre: «... si mantiene, p. e., una certa corrisponsione di frumento o di orzo per ogni paio di buoi; si assente, invece, di restituire al Comune il prodotto delle multe ricavate dalle alterate misure o pesi, onde stimolare una maggior sorveglianza in argomento; e del pari delle multe ricavate dagli animali trovati a pascolare in luoghi proibiti. Per incoraggiare la viticultura si permette di proibire la vendita del vino *ad spinam;* ma non si assente ad abolire il dazio di due soldi per moggio sul frumento che si comperava per esser trasportato in altri luoghi del dominio, sapendosi, contrariamente alla loro asserzione, che fu sempre pagato. Si ordina però al rettore di prestare a questi terrazzani 300 lire delle rendite locali, da restituirsi in rate eguali in 5 anni, per erigere un torchio. Viceversa non si acconsente di abolire il dazio di 4 soldi per capo sugli animali grossi che si esportavano da questo territorio».[15] Così anche nel 1414 il Comune di Dignano si lamentava «... che il capitano di Raspo esigeva lire 240 *pro resto pagarum quatuor* dell'anno precedente per il paisanatico, ed essendosi dimostrata l'insussistenza di tale pretesa, perchè *omni anno in festo dedicationis S. Michaelis Arde mense septembris dare et solvere* (quegli abitanti) *tenentur nostro rectore, recipienti nomine nostri domini libras CCCXXVII,* la Serenissima ordinava al capitano stesso di desistere dalle sue esigenze».[16]

Con l'acquisto dell'agognata autonomia, Dignano andò progredendo notevolmente, nonostante i gravi danni che patì negli anni successivi, in particolare nel 1412, durante la guerra degli Ungheresi, quando rimase quasi distrutta e gli abitanti dovettero cercare riparo nei paesi vicini o nascondersi nei boschi. «... A quel tempo deve rimontare l'abbandono delle principali sue ville e il concentramento della popolazione campagnuola entro le mura della terra. La quale, mentre Pola e le altre città istriane andavano sempre più decadendo, divenne una borgata delle più grosse e floride della provincia e fu tenuta in pregio per la mitezza e la salubrità dell'aria».[17] Naturalmente questa ascesa ebbe anche le sue difficoltà iniziali: nel 1413 il Senato aveva deliberato di non costruire più a Dignano delle fortificazioni, anzi optò per la demolizione delle antiche. Tuttavia, sembra che la cosa non abbia avuto pieno esito, se già poco dopo si è in grado di ritrovare testimonianza dell'esistenza continuata di Rettori veneti nella comunità (1422, Lodovico Badoer - podestà). Comunque molto ancora restava da sistemare nella pubblica amministrazione di Dignano, se il 19 settembre 1445 il Senato della Serenissima scriveva:

«Capitula Ser Jeronimus de molino, ser Leo venerio, sapientes ordinum.

Quod capitulis nostro dominio porrectis pro parte fidelis Comunitatis nostre Adignani, Respondeatur in hac forma.

Ad primum huius continentie videlicet. Et primo Cum solitum sit quemlibet Capitaneum iuxta consuetudinem paysanaticum visitare, neque opportunum sit hunc vestrum locum Adignanj, quod est comune vestrum visitare, Et presertim quia talis visitatio redundat in maximum damnum expensarum istius Comunitatis decernetur, quod in qualibet visitatione ipsa Comunitatis expendit plusquam libras LXXX.

Preterea, quod talis visitatio de cetero fieri non debeat presertim in isto loco, cum non sit neccessaria, et si fieri debet, quod saltem fiat hominibus et gentibus dicti Capitanei sumptibus et expensis, prout fit Justinopoli, Grisignane et alijs locis, ubi est vestrum comune sicut hic.

Respondeatur, quod volumus ut quando Capitaneus Raspurch ibit ad visitationem locorum, vadat solummodo cum XV usque XX equos, et non pluribus, Et ista scribatur et mandetur Capitaneo predicto.

Ad secundum. Item Cum alias supplicatum fuisset, quod ipsa Comunitas non angarizaretur ad conducendum ligna ad naves armatas, que capitant annuatim in campo polle, vestra dominatio id concessit

liberaliter oretenus, sed non per litteras Set ut vestri Rectores hoc observent de speciali gratia, Supplicatur, quod vestra dominatio dignetur talem concessionem includi facere in literis vestris dirrecturis tam presenti Rectori, quam futuris Successoribus suis.

Respondeatur, quid volumus et intendimus ut nullo modo ad hanc angariam astringantur.

Ad tercium. Item ipsa Comunitas expendit hactenus multas quantitates denariorum propter confines et differentias eorum, que diu cum illis de Santo Vincenti, prout vobis satis notum est, Ea propter, quod talis diffinitio confinium committatur expeditioni mandari, Eo, quod illi de Sancto Vincenti quotidie se extendum inferius super vestro territorio, Et vobis vestroque dominio redundat in maximum damnum, et preiudicium. Decernentes, quod si possideretur per vestrum dominium prefatum totum territorium, per illos occupatum de jure istis confinibus pertinentem esset vobis utile annuatim in ducatis centum pro herbaticis, qui venirent, Sed non possunt, quod deficiente causa deficit effectus.

Respondeatur, quod quando pro alijs locis nostre Jstrie, qui in simili differentia sunt providebimus etiam pro illis de Adignano provisionem faciemus.

Ad quartum. Item quod Macelatores vel ij qui emunt datium vestrum macelli, non audeant, neque possint pasculare cum suis animalibus inter confines vinearum, sicut omnes alij faciunt vicinj propter damnum non modicum, quod inferunt in ipsis vineis, et sicut alijs per vestrum dominium concessum fuit et est vestris patentibus literis, Verum quia ipse litere ut plurinum non obediuntur, neque executioni mandantur per Rectores, ideo, quod talis concessio gratia saltem confirmetur in vestro Magnificio consilio Rogatorum, ne de cetero Rectores futuri audeant non nisi inviolabiliter observari.

Respondeatur, Quod fiat ut petitur.

Ad quintum. Item cum per Circumvicinos huius vestri loci inferratur maximum damnum in certis nostris pascuis custoditis et reservatis pro nostri animalibus tempore hiemali, sine quibus esset necesse fere omnia dicta nostra animalia excoriare, Et ubi nostri vicini proprij solvunt pro quolibet capite grosso invento in illis pasculari soldos quatuor, et qualibet vice, Illi Circumvicini non solvunt misi soldum unum, Sed ut materiam habeant ipsi circumvicini se abstinere, a tali damno quotidiano, Ideo quod vestrum dominium concedat nos posse

illis accipere pro pena, tantum, quantum fit nobis met ipsis videlicet soldos quatuor pro quolibet capite.

Respondeatur, quod fiat ut petitur, salvis capitulis, et pactis, que haberent cum circumvicinis suis.

Ad sextum. Item quod cum plurimum accidit annuatim neccessarium esse isti vestre Cominitati emere illam quantitatem frumenti, quam vestra dominatio Serenissima habet ab ea de Regalia, pro usu sui fontici, pro quo opportunum est mittere annuatim unum nuntium vestre dominationi ad supplicandum de concessione fienda illiusmodi quantitatem frumenti, quod nequit fiere absque expensa non modica, Ea propter, quod vestra dominatio dignetur expresse suis literis, Rectori vestro, et successoribus eius mandare ut quandocunque ipsa vestra fidelis Cumunitas habere voluerit dictam quantitatem frumenti, quod sibi concedatur, pro eo precio, pro quo valebit in loco proprio, prout hactenus per vestram dominationem consuetum est.

Respondeatur, quod volumus, ut hoc sit in arbitrio dominationis nostre dandi vel non dandi eius singulis annis frumentum predictum, Et quod iuxta consuetudinem mittant ad supplicandum dominio quandocunque emere voluerint frumentum predictum. Pro anno presenti vero contenti sumus, ut ipsum frumentum habeant eo precio, quod in loco ipso Adignani ad presens venditur...».[18]

Indicativa anche la seguente aggiunta alle Commissioni di tutti i podestà veneti dell'Istria del 24 settembre 1470: [19] «Necessarium est providere, Quod pecunie fonticorum terrarum Istrie, bene et cum utilitate et commodo universitatum gubernentur, Et non expendantur ad aliud, quam in emendis frumentis et alijs rebus necessarijs huiusmodi fonticis, Sicuti deputatum fuit. Et non malo modo dispensentur per Camerarios Comunitatum ipsarum. Qui multotiens remanent debitores, et in consilijs suis fieri faciunt sibi gratias, uni hodie et cras alteri. Et totum hoc damnum revertitur ad pauperes fonticos, cum interesse pauperum populorum, qui sine fonticis stare non possent. Et proinde Vadit pars Quod omnes rectores nostri Jstrie, presentes et futuri ex Mugla usque Polam, sub penam ducatorum V centum non audeant, nec presumant expendere, aut consentiant, ut ut expendatur aliquis denarius de ratione dicti fontici, excepto quam in frumenis et alijs rebus necessarijs pro dictis fonticis, Item quod omnes fonticarij dictorum fonticorum octo diebus postquam compleverint officium, debeant solidare capsam suam, et consignare successori suo omnes rationes fontici

Dignano: Palazzo gotico con bifora e stemma gentilizio della famiglia Manzoni - XV sec.

Dignano: Edificio del XVI sec.

per eum administratas, Sub pena soldorum quatuor pro libra, que pena sit Rectorum nostrorum, et privatione perpetua omnium officiorum, et beneficiorum, que contribuuntur per Consilia dictorum locorum...».

Nel XVI e XVII secolo le condizioni generali di prosperità della vita comunale migliorarono e Dignano potè così affermarsi «Castello florido e popolatissimo di tutta l'Istria» (Relazioni Senato, Marin Malipiero, 1583).[20] Quasi un secolo più tardi (1669) il Doge Agostin Barbarigo scriveva: «Dignan... è soli 7 miglia lontano da Puola è luogo bellissimo posto in un piano il più fertile di tutta la Provintia e ripieno di habitanti, con gente civile, et ha qualche somiglianza con le terre della Lombardia; produce il territorio gran quantità di vini, di biave, d'ogli e d'altri frutti che servono al sostenimento dei Popoli...». E fu allora tanto florida la situazione economica della comunità, che nel 1680 (21 settembre) il Senato confermava la parte del Consiglio di Dignano dell'anno precedente per l'elezione di un maestro pubblico che istruisse i «giovani abitanti di quella città»,[21] e nel 1733 si approvava l'elezione di Gasparo Birettari a scrivano in vita delle scuole laiche della città.[22]

***

Tra il 1411 ed il 1421 Venezia aveva completato la conquista dell'Istria (rimanendone escluse Trieste e la Contea di Pisino). Fu questo il momento in cui la Serenissima pensò alla necessità di dare alla provincia un carattere unitario in senso amministrativo, abrogando i provvedimenti che ancora spaccavano in due le terre istriane: già dal 1394 i due «paisenatici» di Grisignana (per le città e terre *citra aquam Quieti*) e di S. Lorenzo (per quelle *ultra aquam Quieti*) erano stati fusi in quello unico di Raspo («*clavis totius Istriae*»). Però nemmeno le competenze che a quel capitano erano state assegnate riuscirono a dare quell'autorità alla carica di cui senza dubbio essa avrebbe dovuto disporre; accanto alle innumerevoli ragioni che qui si potrebbero addurre, una che ha certamente avuto gran peso nelle decisioni prese dal Senato fu la constatazione che la sede del capitano (Raspo prima, Pinguente poi, dal 1511) si «prestava sì alla difesa della provincia in tempo di guerra, ma non certo per la sua amministrazione in tempo di pace».[23] «La repubblica deve essersi quindi accorta ben presto che la provincia non poteva essere governata da una piccola borgata sperduta tra i monti. D'altro canto il podestà-capitano di Capodistria era fuor di dubbio il rettore dell'Istria più indicato per assumere nella provincia

funzion direttive di carattere non militare, ma civile».[24] E così dal 1430 al 1580 il podestà-capitano si ebbe l'incarico anche di giurisdizione d'appello per le sentenze civili e penali di molti rettori istriani (non di tutti!). Fu proprio questa situazione che portò a frequenti disordini nei rapporti tra quella sede ed i rettori dell'Istria: comunque nel 1584 veniva istituito il *Magistrato di Capodistria* (specie di tribunale d'appello composto dal podestà-capitano e da due assessori, pure essi patrizi veneziani) con cui «l'unità giurisdizionale della provincia» diventava un fatto compiuto, poichè ad esso veniva definitivamente assegnato il governo dell'Istria veneziana. Tuttavia quest'ordine apparente non ci deve far supporre che tutto funzionasse a perfezione: anche se nel suo insieme le cose migliorarono, rimasero pur sempre frequenti i casi di dissidio non solo tra Rettori, ma ora anche tra i rettori istriani ed il podestà-capitano. Ecco qui un caso riferito dal Tamaro: [25] «Nel mese di settembre dell'anno 1633, mentre ser Iseppo Balbi podestà di Dignano si trovava a Venezia, certo Attilio, assistito dal figlio del podestà, di nome Pietro Pasqual, si pensò di porre i sigilli ai granai d'alcuni mercatanti di Dignano e particolarmente a quello di Giov. Alberto Moscheni capo delle Ordinanze della terra di Dignano, e quindi impiegato dello Stato. Non si dimentichi che la vendita delle granaglie era monopolio del Fontico; però sembra che i detti commercianti di Dignano avessero ottenuto l'autorizzazione di vendere grani alla loro volta, sotto certe riserve e cautele. Sicchè la misura su detta di porre i sigilli o, come dicevasi allora, di bollare i granai, vestiva nel caso concreto il carattere di sopruso, precisamente allo scopo di trarre un qualche utile dalle multe immancabili che il podestà avrebbe poi inflitte. Per di più i sequestranti si dissero autorizzati nel loro atto dallo stesso podestà, esibendone la firma, che non poteva essere autentica, perchè il podestà, come si disse, era assente. Però, ritornato che fu da Venezia, il Balbi approvò il procedere del Cancelliere, e procedè contro il Moscheni, il quale, intanto, aveva interposto ricorso alla Carica di Capodistria, presieduta allora da Lorenzo Contarini. Ora il Balbi sosteneva, che la predetta Carica, quantunque da qualche centinajo d'anni avesse il giudizio in appellazione di tutti gli atti e sentenze, tanto civili che criminali, sugli atti dei rettori di Portole, Grisignana e Buje, la stessa giurisdizione non spettasse a lei sugli atti di altri rettori compreso quello di Dignano, il quale, in fatto di appellazioni, pretendeva dipendere onninamente dal Senato di Venezia. Perciò, quando il podestà-capitano di Capodistria reclamò gli atti relativi al pro-

cesso Moscheni, il Balbi si rifiutò di spedirli. Anzi, indispettito del ricorso, pronunciò il bando contro Moscheni stesso.

Se non che, dato anche che il Balbi si comportasse correttamente nell'interpretazione generale della procedura, il podestà-capitano di Capodistria, Marco Valier, che successe al Contarini, dimostrò chiaramente, che a quella Carica spettò sempre il giudizio sugli stipendiati dallo Stato: e questo era il caso del Moscheni. Ma, indipendentemente anche da questo, dimostrò ancora, che non soltanto Portole, Grisignana e Buje dipendevano da quella Carica, ma anche Cittanova, Valle ed Umago e tutti gli altri luoghi soggetti a quel reggimento *(Quae quidem Appellationes Grisignanae, Portularum, Bulearum, Emoniae, et aliorum locorum huic Regimini subjectorum a die concessionum suarum usque ad praesentem continuis temporibus deciduntur, et definiuntur per hunc Magistratum Justinopolis absque aliqua contradictione, 1553).* Il fatto sta che Francesco Minotto e Gasparo Zane, consiglieri del podestà Contarini, tagliarono il bando pronunciato dal Balbi contro il Moscheni. Ma il Balbi si rifiutò di intimare l'atto al Mascheni... Visto, dunque, che il Balbi non si acconciava alla legge, fu mandato a Dignano il sopraddetto consigliere Gasparo Zane ad istruire un processo, insieme al vice-cancelliere Bevilaqua e l'ufficiale Trombetta. Siccome, peraltro, temevano di non essere accolti a Dignano dal podestà, la commissione, che erasi portata a Fasana con una barca armata, per poi proseguire a cavallo verso Dignano, si fece accompagnare da alcuni soldati della barca stessa.

Giunto che fu lo Zane a Dignano, promulgò subito le sentenze e i proclami che il Balbi aveva rifiutati. Ma il Balbi non s'intimorì per questo, anzi si fece lecito di pubblicare alla sua volta nuovi proclami in contraddizione ai primi, confermando le proprie decisioni e ingiungendo *che alcuno non ardisse lasciarsi esaminare avanti il Clarissimo Zane.* Questi, tuttavia, riuscì ad istruire il processo, dal quale apparve; che tutti gli atti fatti sotto il nome del podestà erano falsi; che il Cancelliere già bandito da Umago per altri abusi, aveva commesso anche a Dignano diverse estorsioni nei pagamenti, per cui veniva diffidato di comparire dinanzi alla Giustizia. E siccome egli non aveva ottemperato all'ingiunzione, fu spiccato contro di lui mandato di arresto. Il Cancelliere ricorse all'Avogador Gradenigo, non riconoscendo alla sua volta lo Zane / ? / per autorità competente. Apparve poi dal processo, *che il Signor Podestà Balbi abbia richiesto quei Mercanti di Dignano a non*

dar Grani ad alcuno, per saldar i debiti col Fontico di quella Terra, perchè tanto maggiore era il suo utile delle pene, e vien da molti detto, che il Bollo, posto dal Cavallier alli Granari delli Mercanti di Dignano fosse seguito con questo oggetto ad oppressione di que' poveri. Visto il Balbi che la cosa prendeva una cattiva piega, si affrettò anche lui, allora di spiccare un proclama, *contro il Cancellier Bevilaqua per imputazione di perturbata Giurisdizione.* Ma, contemporaneamente, si dolse colla Carica di Capodistria per il fatto che lo Zane era entrato a Dignano senza produrre *la Fede di Sanità,* e conducendo seco il Moscheni che era bandito. La Carica di Capodistria non se ne dette per intesa di queste rimostranze, anzi reclamò dal Senato di Venezia un'*opportuna risoluzione, che fermi così rilasciato corso di innobedienza, con esempio universale,* perchè altrimenti, *giacerà il Magistrato nello sprezzo, et languirà la miserabile Provincia nell'estorsione, et nei mali trattamenti, con desolazione dei Sudditi, i quali finalmente saranno astratti in diffetto di Giudice vicino a suffragargli, elegger altra Patria, contro la mente dell'E.E.V.V., che profondono pietosamente tanto oro a sollievo loro».*

III

«Gli statuti municipali sono materiali per la storia preziosi, perchè oltre darci conoscenza dell'antica corografia che attraverso il medio evo ci guida sicuramente all'antichità, ci dànno conoscenza dei costumi dell'età passata, delle pratiche nella vita civile, di avvenimenti che, sebbene parziali e non clamorosi, guidano a spiegazione di parecchie cose che altrimenti ci sarebbero ignote per l'origine. Gli statuti sono testimoni della lingua usata dal popolo, dello stato delle arti, dei mestieri, dei pesi, delle misure, delle monete, degli ordinamenti di guerra, delle condizioni legali delle diverse classi di uomini». Così il Kandler ne *L'Istria*.[26]

Due sono le radici da cui traggono origine gli Statuti comunali. La prima fu il diritto civile e generale formatosi con la fusione di varie nazioni e dei loro diritti e che si tramandava di padre in figlio senza stesione scritta; la seconda furono le nuove condizioni politiche in cui si trovarono le città con la conquista della loro autonomia ed il conseguente bisogno di tutelare la tranquillità, assicurare la libertà, fissare i doveri dei cittadini. Questa doppia fonte si riflette negli Statuti municipali dell'Istria che, con soluzioni spesso diverse, rispettano tuttavia la parte che nella loro formazione ebbero le consuetudini, talvolta tenute anche distinte dall'altra componente, detta appunto *statuti* o *constituti*. Le leggi municipali di tutte le città istriane appartengono nella loro forma primitiva alla seconda metà del XIII secolo, quando le comunità, spezzato o rallentato il governo patriarcale, si assicurarono vita autonoma. Ebbero i loro Statuti dapprima Trieste, Muggia, Capodistria, Isola, Pirano, Umago, Cittanova, Parenzo, Rovigno, Pola, Valle; segui-

rono quindi Albona, Montona, *Dignano,* S. Lorenzo, Pinguente, Buie, Grisignana, Docastelli, Portole.

La compilazione degli Statuti veniva affidata dal Consiglio della comunità talvolta ad una sola persona, ma più spesso ad una «giunta» composta da cittadini ed esperti giureconsulti. Altrove, quando le città o terre erano soggette a principi o monarchi, questi ultimi si riservarono il diritto di esaminare e poi approvare quegli autoctoni, con facoltà di introdurvi tutte quelle modifiche che avesse ritenuto opportune.

I patriarchi aquileiesi favorirono una certa «autonomia» nella compilazione degli Statuti istriani. Ma venuta la Serenissima, «il principe veneto procedette ancor più severamente. Degli statuti in vigore prima che le città dell'Istria venissero in potere della Repubblica, quelli soltanto si ritennero legittimi che ebbero conferma dal principe veneto; di quelli stessi che ebbero conferma non poteva farsene aggiunta o modificazione; il principe poi riteneva leso il suo diritto di legislazione, e pensava poter a beneplacito cangiarli, comunque si fosse accinto a farlo soltanto negli ultimi tempi di esistenza della Repubblica».[27]

«Composto e pubblicato, lo Statuto doveva venir rispettato e obbedito da tutti, date gravi pene a coloro che lo disprezzassero. Così... tanto il podestà quanto le altre cariche erano tenute a giurare di reggere la Comunità secondo il rispettivo Statuto. Questa norma era generale per tutte le città e castella nostre. Perchè poi nessuno potesse accampare ignoranza dello Statuto, una volta pubblicato, si voleva che venisse riletto di tempo in tempo nel Consiglio del Comune o nella concione popolare; e, a comodo di coloro che avevano bisogno di consultarlo, se ne teneva continuamente esposto nel palazzo del Comune o in altro pubblico luogo un esemplare, che solevasi raccomandare ad una catena, onde lo si domandò anche il codice della catena. Un altro esemplare se ne depositava nella sacristia di una chiesa, o in un monastero, o presso qualche privato, affinchè col riscontro di esso si potessero sciogliere dubbi che insorgessero circa la lettera della legge. Le copie dello Statuto che era stato esautorato da una nuova compilazione o revisione si davano a custodire a qualche monastero».[28]

I primi Statuti non erano che semplici giuramenti prestati dai consoli nell'assumere il governo della cosa pubblica, e pertanto introducevano quasi sempre le varie disposizioni con la formula del *juro.* Questa costruzione si mantenne anche quando fu introdotta la carica del podestà, ma solo per un certo tempo; difatti già a partire dal XIII

secolo incontriamo le formule *statuimus, statuimus et ordinamus, statutum est quod,* ecc., ad indicare appunto il trapasso del «commando» dal singolo alla cittadinanza (o al Consiglio). Logicamente con l'arricchimento materiale e spirituale della vita dei nostri comuni, si andò ampliando anche la materia degli Statuti; fu perciò necessario, già a partire dalla seconda metà del XIII secolo raccoglierla e distribuirla con ordine, dividendola in libri (comunemente 3, ma talvolta anche 8; le Terre più piccole si limitavano ad uno soltanto, ad es. Valle, Buie, Portole, Pinguente ed altri; quello di Pirano (1274) nell'edizione del 1606, è diviso in 10 libri con 297 capitoli).

Gli Statuti furono dapprima scritti in latino, quel latino intaccato da voci locali con desinanza latina, per venir poi «tradotti» in volgare italiano, spesso senza effettuare alcuna modifica al testo precedente; per le città minori (è anche il caso di Dignano!) possediamo però soltanto la versione italiana con il testo fatto o rifatto dopo la caduta del dominio dei patriarchi (1420) e nei primi decenni della dedizione a Venezia. Non ci sono testimonianze dell'esistenza di altro Statuto di Dignano precedente a quello ricordato nel *Proemio* del testo che riportiamo (1492).

Le fonti cui gli Statuti istriani attinsero sono la legislazione romana, il diritto canonico e per il diritto privato e penale si rifecero al corpo degli editti ed a qualche altra legge barbarica. Più tardi, con il mutarsi dei costumi e con la venuta dei podestà veneti (e soprattutto in forza del diritto che ai Rettori veniva accordato dalle *Commissio* di giudicare anche in modo diverso dallo Statuto, quando in coscienza lo credessero opportuno) molte disposizioni caddero in «disuso o furono omesse inutili, e vennero sostituite dalle nuove entrate già negli usi della legge e della vita del popolo». Tra i diversi statuti istriani si notano molte somiglianze, ciò che significa che l'uno attinse all'altro: nè poteva avvenire diversamente, in ispecie tra città e terre vicine con uguali usi ed istituzioni e sottomesse alla medesima signoria.

In Istria gli statuti veneti durarono fino alla caduta della Serenissima (1797) e durante il primo Governo austriaco dal 10 giugno 1797 al dicembre 1805 e per qualche mese durante il Governo napoleonico. Vennero abrogati dal Codice Napoleone (1° maggio 1806). La Commissione provinciale dell'Istria li rimetteva in vigore con il 1° ottobre 1813 e durarono fino al 1° ottobre 1815, quando entrò in attività il Codice generale austriaco.

La pubblicazione degli statuti istriani ebbe inizio ancora quando essi erano leggi vere e proprie dell'uso quotidiano (Pirano 1606, Capodistria 1668, Pinguente 1776). Tra quelli rimasti però ancora inediti si annovera anche questo di Dignano, di cui alcuni capitoli (il I del I Libro, il LV del IV Libro e parte del LIV del IV Libro) erano stati pubblicati dal Tamaro nelle sue *Città e Castella dell'Istria.*[29]

Come si potrà constatare, lo Statuto di Dignano è del 1492, ed un'antica tradizione vuole che esso sia stato dettato nella chiesa di S. Giacomo delle Trisiere, nei pressi della città medesima, ove era esistito anche un castello.[30] Il manoscritto dal quale è stato trascritto il testo che segue, è proprietà del Civico Museo di Rovigno d'Istria (n. inv. 2792, sezione MS, Istria), ed è molto probabilmente copia dell'originale o di altra copia (la trascrizione potrebbe essere avvenuta tra la fine del XVII e gli inizi del XVIII secolo). Si conoscono altri tre esemplari: uno presso l'Archivio storico di Pisino d'Istria, il secondo presso l'Archivio storico di Fiume, il terzo presso la Biblioteca civica di Trieste.

Il nostro manoscritto contiene un totale di 120 fogli di carta: 8 dedicate all'indice delle materie, 1 per il titolo STATUTO DI DIGNANO, 2 bianche (una prima del titolo, l'altra tra le pagg. 77 e 78), 97 di testo, 12 bianche in fine del testo (2 sono state strappate dopo le dodici testè ricordate, ma erano certamente bianche). La copertina è di cartone bianco-giallastro (con la dicitura in fronte e sul torso «STATUTO DI DIGNANO»).

Il testo è ben conservato e facilmente leggibile (se si eccettuano pochi passi). La dimensione dei fogli è di 14 x 19,5 cm, quella della copertina 15 x 21 cm. La materia è disposta in modo disorganico.

Lo Statuto di Dignano è diviso in 4 Libri e 173 capitoli (due mancanti integralmente, uno solo parzialmente).

Il Primo Libro che consta del *proemio* e di 45 capitoli, comprende le norme per l'elezione delle cariche pubbliche (Rettore, Giudici, Sindici, Fonticaro, Cassiere del Comune, Stimatori, Giustizieri, Sacrestano, Avvocati, ecc.): i rapporti giuridici tra familiari, coniugi e con i forestieri; alcune disposizioni sanitarie, di pulizia; della vendita del vino, carni, ecc. Parecchio spazio è dedicato alle misure di ordine sanitario: così lo Statuto proibiva «la vendita di *carne morte,* di mescolare in una pesata due qualità di carni; le carni stesse dovevano previamente esser stimate, e quindi poste in vendita secondo il loro valore, e la loro

posizione; dopo la metà maggio gli agnelli dovevano essere venduti ad un prezzo non superiore ad un soldo la libra. Vigeva quì l'uso inoltre di vendere le carni cotte, allessate od arrostite, forse per ovviare che deperissero. Anche quì regole speciali disponevano della vendita del vino nelle taverne, e *ad removendum Iuvenes Adignani a mala vita* proibivasi agli osti ed a qualsiasi persona, sotto pene pecuniarie e perdita del vino, di vendere e di dare *a credenza il vino ai figli di famiglia*».[30]

Nel Secondo Libro di 31 capitoli si leggono disposizioni di procedura civile; quindi tratta la materia testamentaria; i diritti di successione, di possesso, di divisione; poi delle ferie, dei debiti, dei compromessi; dei tutori, del permesso di passaggio attraverso il podere degli altri, ecc.

Il Terzo Libro di 41 capitoli (39 effettivi) parla della divisione dei beni, dei contratti di società (soçeda), dei danni arrecati alla proprietà d'altri, della vendita della proprietà, degli obblighi finanziari ad altri, ecc. Qui la numerazione dei capitoli con cifre arabe si alterna a quella con cifre romane, e così dopo il cap. 39, segue il cap. XXXVIII, ciò che determina a fine libro un errore nella numerazione pari a due capitoli (il XXXIX è l'ultimo, mentre avrebbe dovuto essere il XLI!).

Il Libro Quarto conta 55 capitoli e può essere ben definito il codice penale e di procedura penale; tratta dei bestemmiatori, dei falsificatori di documenti e di testimonianze, degli insulti e violenze arrecate a donne, degli omicidi; degli imbrogli nella vendita della merce, dell'uso di pesi e misure, del gioco dei dadi, ecc. Insolita in questa sede la presenza del cap. 51 che parla dell'elezione dei Salteri, poichè la materia si addice piuttosto al Libro Primo. I capitoli 52-55 espongono alcune disposizioni conclusive sul modo di interpretare e di applicare il nuovo Statuto. Mancano integralmente i capitoli XXXIII e XXXIV, mentre il capitolo XXXV è soltanto incompleto nella sua parte iniziale (elenco delle festività); le pagine non sono mancanti nel manoscritto che qui trascrivo: difatti a pag. 89 il copista amanuense scrive testualmente: «Nel d.to Statuto sono state tagliate carte, e nella carta seg.te è...», e quindi continua dandoci il resto del testo.

La copia che si conserva presso l'Archivio Storico di Pisino è registrata nel suo inventario generale con il n. 3; la prima pagina porta la seguente dicitura: «DELLO STATUTO DELLA TERRA DI DIGNANO. LIBRI QUATTRO. MCCCCXCII». Purtroppo non ci è dato

definire più da vicino la data del manoscritto (rilegato in cuoio e con copertine in cartone duro).

Il Libro Primo conta 45 capitoli, poichè è stato tralasciato nella numerazione il Proemio; il Libro Secondo consta di 31 capitoli. Il Libro Terzo ne ha 43, ma l'indicazione dei capitoli non è eguale nè a quella dell'esemplare di Rovigno nè a quella della copia di Fiume. Nel testo di Rovigno manca il cap. XIX, che a Pisino, Fiume e Trieste suona «Se alcuno confratto vorrà vender la possession della dasion». Qui ci sono i capitoli XL «Di non comprar alcun debito d'alcun forastiero» (a Fiume cap. XXXVIII), e XLI «Delle Cession, che non si possino tor dalli forastieri» (a Fiume cap. XXXIX). Il Libro Quarto presenta 52 capitoli; anche questo esemplare manca delle carte come al foglio n. 89 dell'esemplare rovignese; qui, dopo il cap. XXXII segue il XXXIII, mentre nel testo di Rovigno dopo il XXXII segue il XXXVI. Purtroppo i fogli (2) che avrebbero dovuto riportare i capitoli XLI-XLVIII sono mancanti.

Dopo lo Statuto segue una serie di ducali, di aggiunte e di terminazioni del Consiglio che vanno dal 1499 al 1730 e riguardano spesso casi speciali, in generale non contemplati nello Statuto medesimo. La scrittura è propria della fine del XVII, con le relative abbreviazioni facili a rilevarsi. Il suddetto manoscritto comprende in tutto 125 carte, quasi tutte ben conservate, meno alcune rovinate in parte dal tempo e dall'uso (mancano le pagg. 27, 60, 61, 100, 101 e 102; il testo del solo Statuto comprende 63 pagine). Non ha nè miniature nè segni particolari; è scritto in corsivo facilmente leggibile. E' sconosciuta la sua provenienza nell'Archivio Storico di Pisino. Formato: 22 x 16 cm.

L'esemplare depositato sotto il n. 14 dell'inventario presso l'Archivio Storico di Fiume (94 fogli, dim. 16 x 21,5 cm) porta in copertina il nome del suo proprietario: ANTONIO MARCHESI (ed altro testo ancora, difficilmente decifrabile). La copertina è in cuoio, e sulla pagina di fronte all'indicazione dell'anno (1685) si legge la seguente dicitura in corsivo: «Mi sono arbitrato di prenderlo dall'Archivio comunale di Barbana dove sarebbe certamente andato perduto, come perduto ormai è il primo volume della presente raccolta (sic!?), e di affidarlo per l'ultima conservazione all'archivio provinciale. Ho fatto male? Parenzo, 7 maggio 1897. dr. Cleva». Sulla pagina che precede l'indice: «MDCLXXXV, Die XIX Mensis Maij Dignani Mei Antonij Marchesi ad usum, nunc huius veri possessoris» (in fondo pagina è ripetuto il

medesimo testo, mancante però della data). Dopo l'indice (prima del testo dello Statuto), a pag. 5, c'è una «Tavola del p.nte Statuto per Alfabetto» (tentativo rimasto incompiuto, poichè interrotto dopo la lettera B. - N.B.: la detta *Tavola* non si trova in alcuna delle tre restanti copie dello Statuto di Dignano). I primi 65 fogli contengono il testo dello Statuto; le carte 66-71 raccolgono le modifiche, terminazioni e disposizioni varie (dal 1690 al 1708); i fogli 72-88 sono privi di testo; quelli 89-94 comprendono le tariffe dei *Notari* dell'Istria. Lievi le differenze che lo contraddistinguono dagli altri esemplari (ad es. «Cap. XL» invece delle varianti di Rovigno e Pisino «Cap. XXXX»; a Fiume: «soldi quaranta», a Rovigno «soldi 40», ecc.).

Il Libro I comprende 46 capitoli (incluso il Proemio); il Libro II ne ha 30; il Libro III consta di 42 capitoli: il cap. XXXV («Di quelli che faranno danno con la persona in horti e vigne»), a differenza dagli altri tre esemplari, presenta qui anche due sottocapitoli:

— «Di quelli che faranno danno con bestie»

— «De quelli che voranno accusar».

Il detto capitolo è seguito dal XXXVI che suona «De pomi et frutti, che cascheranno in un Terren d'un altro». Il Libro IV (di 55 capitoli) manca del testo dei medesimi capitoli (XXXII-XXXVI) ricordati negli appunti agli esemplari di Rovigno e Pisino.

La Biblioteca Civica di Trieste registra al n. progr. 84 un manoscritto dello Statuto di Dignano del 1651 (in 8°) membranaceo, con la segnatura BEE 18 (fogli dim. 19 x 24,5 cm), rivestito in copertine di cuoio bianco. Vi è un totale di 74 fogli, senza miniature. Il testo è ben conservato e facilmente leggibile. Questo il titolo del manoscritto: «Legge Statutaria di Dignano di me Francesco Maria Bombrda Conservatore alle Leggi Contraditore alle Parti, Nodaro di Veneta Autorità e Ragionato di Communità Fontici e Scuole». La datazione, come risulta dalla schedina della Biblioteca Civica di Trieste (ex proprietà dell'Archivio Diplomatico), non è certa (ma molto probabile), poichè l'anno è stato definito sulla base di alcune terminazioni, decreti ed aggiunte (6 in totale) che portano la data del 1651 (qui la scrittura è la medesima di quella del testo dello Statuto!).

Il Libro I consta del Proemio e di 45 capitoli (totale 46); i titoli dei capitoli I-XXVIII sono scritti in lettere stampatello in inchiostro rosso. Il Libro II conta 31 capitoli. Il Libro III ne ha 42: ne risultano però solo 41, mancando il cap. XXXIX («Delle Cession, che si possino

tor dalli forastier»); mancano alcuni fogli (e quindi parte del XXVII, tutto il XXVIII, il XXIX e la prima parte del XXX capitolo!); la numerazione dei capitoli è diversa da quella dell'esemplare di Rovigno (il cap. XXXV è «Di quelli che faranno danno con bestie», e qui non ha sottocapitoli, come è il caso di Fiume; infatti il cap. XXXVI è «De quelli che voranno accusar», il sottocapitolo del XXXV capitolo del Libro III dell'esemplare fiumano!). Il Libro IV consta di 55 capitoli; manca, secondo la numerazione dell'esemplare rovignese, il cap. IV («Di quelli che producessero davanti la rason un'instrumento falso»), ciò che determina un errore di numerazione che si perde, però, con i capitoli XXXII-XXXVI mancanti in tutti e quattro gli esemplari dello Statuto di Dignano (il XXXII avrebbe dovuto essere il XXXIII!).

Secondo il *Libro visita di Barbana e Castelnuovo* del giudice e consigliere Michiel Angelo Barbini (1767), capitolo 164 [31] «... Dignano conserva il proprio (Statuto) del 1492 nell'archivio comunale. Uno del 1608 in pergamena esiste nell'archivio diplomatico di Trieste». Con sopraluogo compiuto alla Biblioteca Civica di Trieste, al n. progr. 64, collocazione BAA 3, trovo un manoscritto membranaceo (in 8°) del 1608 «Commissione ducale di Leonardo Donà (1606-12) a Zan Batista Zorzi podestà di Dignano». Sul torso del volume è erroneamente apposta l'indicazione STATUTO DI DIGNANO 1608 (e credo sia appunto questo il documento cui si riferisce la testimonianza del *Libro visita di Barbana e Castelnuovo* del 1767, anche perchè il volume era effettivamente dell'Archivio diplomatico di Trieste, come risulta dal timbro!). Il manoscritto consta di 80 fogli (dim. 15 x 21,5 cm), facilmente leggibile; non ha miniature. La prima pagina del testo porta in stampatello dorato questo testo: «NOS LEONARDUS DONATO DEI GRA. DUX VENETIARU. ET. C. COMMETTEMO A' tè Nobel Homo ZAN BATISTA ZORZI...». Una nota di Giovanni Barsan su foglio aggiunto (e che precede il testo) dice «Provvisto in Pola da una donna svizzera rigattiera nell'Ottobre 1856». E' ancora inedito.

Lo Statuto che pubblichiamo ci sembra interessante soprattutto se preso in esame dal punto di vista linguistico: non siamo in grado di asserire con certezza se il testo originale del 1492 fosse già in volgare italiano (è un fatto, però, che un altro Statuto è esistito prima del presente, come si accenna al cap. 55 del Libro IV); comunque le copie che si conservano a Trieste (del 1651?), a Fiume (del 1685?), a Pisino ed a Rovigno, non fanno alcun cenno a traduzioni dal latino; da notare

ancora che tutti e quattro gli esemplari mancano dei capitoli XXXII-XXXV del Libro IV, ed è interessante sottolineare che in tutti i testi questo vuoto viene indicato con la medesima formula: «Nel d.to Statuto sono state tagliate carte, e nella carta seg.te è...».

Il testo è stato trascritto integralmente premettendo ad esso, per comodità del lettore, uno specchietto delle abbreviazioni ricorrenti e del loro significato.

Curioso il fenomeno, già ricordato, delle *grafie diverse per la medesima voce,* non solo se si confrontano i quattro testi, bensì anche nell'ambito di un testo medesimo:

obligo - obbligo	lincin - linzin
Regimento - Reggimento	doppo - dapoi - dopo - dappoi
precio - prezzo	officj - offizi
dazi - dacj	condizion - condicion
elettion - elezion - eletion	giudicio - giudizio
Comun - Commun	Venezia - Venetia
negocio - negozio	segrestano - sacrestano
abitante - abbitante	

Molti i *venezianismi:*

osto - oste	cargo - carico
mezarin (mis.)	erbadego - uso del pascolo
brazzoler (mis.)	descazar - scacciare
astrenza - costringa	aldir - udire
loza - loggia	galder - trar frutto, possedere
tior - togliere, prendere	cavedal - capitale
custion - contesa, lite	tansar - tassare
contragier, contrazer - contrarre	Comandaor (carica)
lavorier - lavoro	Barban - zio
soceda - sòccida	brusar - bruciare
becher - macellaio	nevodo - nipote
scoder - riscuotere	megiorar - migliorare

I latinismi e le voci latine:

operario	obtenese - ottenesse
giusta	sub rubrica
inventor (chi sorprende qualcuno in reato)	tamen
	item

etiam	Christo
sive	et
iuxta	ita
habitante	exception
absente	ut supra
debente (colui che è in dovere di...)	in solidum
non obstante	tantum

Difficile dire quali *le forme prettamente dignanesi, autoctone;* per esempio:

tegnuto - tenuto	zoso - giù
doi - due (ven. do)	saltèr - guardiaboschi (ven. saltàro)

sunar le olive - raccogliere le bacche d'olivo percuotendo la pianta.

Comunque, se si escludono le lievi differenze di grafia, ovvero talune differenze formali, l'uso delle cifre arabe o romane, mancanza di qualche capitolo, come si è già visto, i quattro testi risultano pressochè identici.

Le terminazioni, note, ducali, ecc. in appendice ai testi di Pisino, Fiume e Trieste sono già oggetto di studio da parte di specialisti che intendono preparare il materiale per la pubblicazione e che speriamo di poter ospitare in questa sede editoriale.

La datazione dei quattro testi, nonchè il confronto di taluni elementi formali e contenutistici sono stati resi possibili grazie alla gentile collaborazione dei proff. Marino de Szombathely e Giulio Cervani dell'Università degli Studi di Trieste, Iginio Moncalvo, Danilo Klen dell'Archivio storico di Fiume e Jakov Jelinčić dell'Archivio storico di Pisino, ai quali esprimo per codesto tramite i sensi della mia gratitudine per l'insostituibile aiuto che hanno voluto prestarmi, aiuto che mi ha incoraggiato a continuare nelle ricerche onde dar loro il giusto orientamento e fissarne un adeguato traguardo.

Rovigno, aprile 1970

NOTE

[1] TAMARO, *Le città e le castella dell'Istria,* citato, p. 540.

[2] A. T., II (1830).

[3] MANZUOLI, *Nova descrittione della Provincia dell'Istria,* citato, pp. 45-46.

[4] CAPRIN, *L'Istria nobilissima,* citato, vol. I, p. 235.

[5] PETRONIO, *Memorie sacre e profane dell'Istria,* citato, pp. 294-298.

[6] TAMARO, *op. cit.,* pp. 550-551.

[7] TAMARO, *op. cit.,* pp. 552-553.

[8] AMSI, III (1887), pp. 240-241.

[9] AMSI, III (1887), p. 229.

[10] DE FRANCESCHI, *La popolazione di Pola nel sec. XV e seguenti,* in A. T., vol. XXXI (1907), p. 241.

[11] DE FRANCESCHI, *op. cit.,* ibidem.

[12] *Senato Mare: Cose dell'Istria,* in AMSI, XVI, 1900, p. 39.

[13] *Senato Mare: Cose dell'Istria,* in AMSI, XVI, 1900, pp. 25, 28.

[14] *Senato Mare: Cose dell'Istria,* in AMSI, XVI, 1900, p. 60.

[15] TAMARO, *op. cit.,* p. 565.

[16] *Senato Misti: Cose dell'Istria,* in AMSI, VI, 1890, p. 8.

[17] DE FRANCESCHI, *op. cit.,* pp. 241-242.

[18] *Senato Mare: Cose dell'Istria,* in AMSI, VII, 1891, pp. 237-239.

[19] *Senato Mare: Cose dell'Istria,* in AMSI, VII, 1891, p. 269.

[20] «Nel 1554, in un'epoca di maggior squallore per l'Istria, Dignano contava, col suo territorio, 1845 abitanti, circa altrettanti che Rovigno; e pochi decenni dopo, cioè nel 1590, il loro numero era salito a 2987. G. F. Tommasini scriveva di Dignano circa il 1650: "Consiste la terra in 350 case ed eccede il numero di tremila persone". Ma questi suoi dati approssimativi sono poco attendibili in considerazione alla peste del 1631, che imperversò in tutta la regione. Difatti da alcune indicazioni statistiche... rilevo che la borgata contava nel 1680 soltanto 1965 abitanti, nel 1718 2031 e nel 1751 2258». DE FRANCESCHI, *op. cit.,* p. 242.

[21] *Senato Mare: Cose dell'Istria,* in AMSI, XVI, 1900, p. 84.

[22] *Senato Mare: Cose dell'Istria,* in AMSI, XVII, 1901, p. 29.

[23] VERGOTTINI (de), *La Costituzione provinciale dell'Istria nel tardo medioevo,* in AMSI, XXXIX, 1927, p. 27.

[24] VERGOTTINI (de), *op. cit.,* ibidem.

[25] TAMARO, *op. cit.,* pp. 567-571.

[26] KANDLER, *L'Istria,* V (1850), p. 304.

[27] KANDLER, *L'Istria,* II (1847), p. 256.

[28] TAMARO, *op. cit.,* p. 143.

[29] TAMARO, *op. cit.,* p. 571.

[30] TAMARO, *op. cit.,* pp. 576-577.

[31] M. ZJAČIĆ, *Knjiga vizitacije feudalne jurisdikcije Barbana i Raklja iz godine 1767,* in «Vjesnik Državnog Arhiva u Rijeci», II, 1954, p. 486.

Dignano: Via Castello: Palazzo del XV sec.

Dignano: Via Castello: Vera di pozzo datata 1520; stemma gentilizio con le iniziali «J. B.».

DOCUMENTI

STATUTO DI DIGNANO

ABBREVIAZIONI RICORRENTI NEL MANOSCRITTO

alc.n - alc.na = alcuno - alcuna
alienaz.n = alienazione

e similmente: **benediz.n** = benedizione
dispensaz.n = dispensazione
permutaz.n = permutazione
prescriz.n = prescrizione

cad.n = cadaun
canc.re = cancellare
canc.r - Canc.r = Cancelliere
clement.mo = clementissimo

e similmente: **ser.mo** = serenissimo

cons.o = consiglio, conseglio
deb.o = debito
deb.r = debitor
X.ma = decima
d.to = detto
X.bre = dicembre
Dig.no = Dignano
diligentem.te = diligentemente

e similmente: **espressam.te** = espressamente
fedelm.te = fedelmente
legittimam.te = legittimamente
pacificam.te = pacificamente
prim.te = primamente
salubrem.te = salubremente
similem.te = similmente
veram.te = veramente

fig.o - fig.a = figlio - figlia
ind.e = indizione
instrum.to = instrumento

e similmente: **mom.to** = momento
sagram.to = sacramento

g.no - g.ni = giorno - giorni
leg.mo = legittimo
Mag.r = maggior
Mag.co = Magnifico
n. = non
Nod.o = Nodaro
N.ro = Nostro
O.bre = Ottobre
Pad.e = Padre
P.n - Pron - P.ron = Padron
p.li = piccoli
Pod.tà = Podestà
p.nte - pnt.e = presente
pred.to = predetto
p.messe = promesse
pub.o = pubblico
q.l = qual
q.to = questo
s.a = sopra
seg.te = seguente
sen.za = sentenza
7.bre = settembre
sud.o = suddetto
3.ne - t.ne = termine
ut s.a. = ut supra
ven.r = venditor
Ven.a = Venezia
Xti = Christi

TAVOLA DEL STATUTO DEL COMUN DI DIGNANO

Libro Primo

(*) *A partire dal cap. XX manca l'ulteriore numerazione dei capitoli corrispondenti.*

Libro Secondo

Libro Terzo

Libro Quarto

Libro I

[1 a]

1492 — Ind.e X.ma
In Nomine X.ti Amen.

INCOMINCIA IL P.MO LIBRO DE' STATUTI DEL COMUN DI DIGNANO

Proemio[1]

Nel tempo della felice età primiera p(er) un certo natural instinto li uomini si astenivano dalli vizi, et imitavano le virtù. Di poi per certa malignantia del gener umano alla giornata furono mutate le condiz.ni de' tempi, cioè la virtù in malicia, e li costumi voltati in vizj. Per la qual cosa al giudicio de' maggiori ha parso opra[2] il Comun a cadaun Populo ordinar la propria rason p(er) [3] li premj de Buoni, e per reprimer le malicie de' cattivi, et acciò più perfettam.te alli domestici bisogni fuse provisto, queste cose veram.te considerando il clariss.mo m.er Bernardin Minio de mandato dell'Ill.mo, e Feliciss.mo Ducal dominio de Ven.a del Castel di Dignano digniss.mo Pod.tà; e vedendo che questo feliciss.mo loco di Dignan era governato d'alcune impertinenti, et corrotte Leggi talchè veram.te se poteva dir esso loco al tutto mancar de Legge, et vigilando alle cose comode del loco, et de abbitanti di quello alla cura

[1] Così il testo di Trieste: «In Christi Nomine Amen. Incipit Liber Stattuti Adignani. Proemio Cap. I».

[2] Nel testo riportato dal TAMARO (op. cit., pag. 572) questa voce non esiste.

[3] Nel manoscritto c'è uno spazio in bianco; il TAMARO (op. cit., pag. 573) legge «innalzar».

[1 b]

sua comessi con la sua solita deligenza, et affetto paterno nel Conseglio Maggior di uomini di Dignano convensentem.te, et comandam.te hanno proposto alli astanti persuadendoli a far le cose infrascritte; il qual veram.te Conseglio adherendosi alle persuasioni d'esso suo Rettor, eseguendo ancora il Decreto altre volte per l'istesso Conseglio sopra ciò fatto de tutte le balotte ha ordinato quello far, ellegendo, et deputando savj del numero d'esso Conseglio li infranotandosi, comandando a quelli con amplissimo, et omnimodo libertà che diligentem.te, et fe-

delm.te esaminassero il volume vecchio di Statuti di Dignan, et che removessero le cose superflue d'esso, a quelle mancassero suplissero, le corrotte corregessero, le utili comprobassero, le additioni aggiungessero, et finalm.te facessero novi Statuti, come a loro più meglio, più utile, et più conveniente paresse esser espediente per onor del stato del antedetto Ill.mo Dominio, et utile del d.to Popolo, et loco de Dignano, ottenuta adunque l'au.ttà del d.to Conseglio li prefati Savj, et deputati come di sopra a onor, et gloria della SS.ma Trinità

[2 a]

et a onor, et esaltaz.ne del prelibato ser.mo Dominio, et a conservaz.ne, et utile del Castello, et Popolo di Dignano questo nuovo statuto favorizante la grazia del Regnante in secula con non pocca fatica hanno fatto dell'anno della salute mille quattrocento, e novantadue indizion X.ma del mese di 7.bre stando l'inclito Agostin Barbarigo di Ven.a Prencipe clement.mo

A laude di Dio

li savj sono veram.te questi

Domenico de Topho
Michiel de Lio
Bortolelo de Macario
Antonicho [1] de Domenigo
Antonio d'Honorà
Giacomo de Nadal
Toffo Tromba
Lorenzo Trilissa [2]
Antonio de Macario
Martin Bonassin
Antonio Malusà
Damian Cessigna
Antonio de Fin
Domenigo Spela

---

1 Antonielo (?) - TAMARO, op. cit., 574.

2 Tulissa (?) - TAMARO, op. cit., 574.

[2 b]

Antonio de Damian
Nicolò de Rottia [1]
Domenigo Trombolin
Andrea, et Biasio Tromba
Lorenzo Cissigna
Mattio de Bettol
Lunardo de Marco
Domenigo Cerlotto [2]

---

[1] Rotta (?) - TAMARO, op. cit., 574.
[2] Cerlon (?) - TAMARO, op. cit., 574.

[3 a]

Della elettion de Giudici

Cap. II

Statuimo, et ordinemo, che nel Maggior Consiglio di uomini di Dignano convocado presente continuam.te il Sig.r Pod.tà N.ro de Dignano de mesi sei in mesi sei siano eletti dai Giudici del d.to Conseglio buoni, e sufficienti di maggior età d'anni et d'officio de' quali duoi per mesi sei solam.te, quali per usanza elegendo a questo modo, cioè il Sig.r Pod.tà n'ellegi doi, et li Giudici che allora saranno in officio n'ellegino altri doi, li quali quattro così elletti siano ballotati in esso Conseglio, et due di loro, che avrano più balote in favore rimanghino, ovvero restarano Giudici elletti, et confirmati per sei mesi, come di sopra facendosi detta elez.n giorni quindici avanti che compirano li suoi precessori; li quali doi giudici debbino esser ogni giorno in compagnia del Sig.r Pod.tà di Dignano, et inquerir, procurar, et defender de raggion, et utilità dell'ill.mo Dominio N.ro di Venezia, et del Comune di Dignano; li quali Giudici siano obbligati giurar nelle mani del Sig.r Pod.tà di far giustam.te

[3 b]

e rettam.te il suo officio a buona fede, et senza fraude, et che tali Giudici così eletti, et confirmati non possino refudar sotto pena di lire cinque de' piccoli da esser partide tra il pred.to Ill.mo Dominio, et il

Commun di Dignano, et abbino di salario lire dodici de' piccoli per cadaun de danari del Commun, li quali Giudici siano obbligati in le cose, che occorrerà per li servici del Commun di Dignano cavalcar per tutti i luochi dell'Istria quando che farà bisogno; avendo solam.te dal Commun pred.to il cavalo ogni giorno con le spese de bocca per loro, et per il cavalo che starano fuori per dette cause per esso Commun.

De Sindici di Commun d'esser eletti

Cap. III

Volemo, et ordinemo, che nel d.to Conseglio, come di sopra convocado siano elletti due sindici di Commun delli uomini del detto Conseglio sufficienti, et idonei di mag.r età d'anni et d'officio de' quali duoi per un anno, cominciando il p.mo giorno del mese di Gennaro, quelli similm.te d'essi elletti secondo l'usanza, cioè che il Sig.r Pod.tà con li suoi Giudici n'ellegino due

[4 a]

et li Sindici che allora saranno in officio altri due, li quali quattro così elletti siano ballotati, et doi di quelli, che avrano più balote s'intendino esser rimasi, come di sopra, li quali Sindici non meno diligentem.te, quanto che fedelm.te siano obbligati sotto debito di sacram.to inquerir per possession, ragion, et strade del Commun di Dignan, che sono nel Castello, et fuora d'esse possession, et intrade, cercar, et scader a buona fede, et senza fraude. Item siano obbligati a dimandar, e ricuperar tutti li beni del detto Commun, che per qualch'uno fossero detenuti in suo uso, et aver debbino per suo salario soldi doi de' piccoli per lira di tutto quello che acquistarano al Commun delle possession occupade, et per alcun detenute, et di danari, li quali non fussero scritti nelli Libri de Commun item siano obbligati inquerir, et dimandar tutte le raggion, et iurisdiz.n del Commun de Dignan da qualunque Persona, et quelle siano obbligati a domandar sotto pena de lire cinq. de' piccoli quanto più presto che potrano da poi che li sarà stà denunciato. Item che similm.te aver debbino per sua mercede soldi doi per lira

TAV. III

Dignano: Palazzo gotico del XV-XVI sec. adiacente al vecchio Castello.

[4 b]

di tutte le cose per loro placitade, ancorchè nel suo litigar per nome del Commun pred.to soccombessero in le cause, purchè non intrino in alcuna causa, et lite senza il Decreto, et deliberaz.ne del Conseglio privato.

Del Fonticaro de Commun d'esser elletto

Cap. IV

Ordinemo che nel d.to Conseglio sia elletto un Fonticaro de Commun del numero de detti del Conseglio, il quale sia uomo da bene, et sufficiente, quindeci giorni avanti la Festa di S. Pietro del mese di Giugno, il qual sia balotado, et confirmato secondo il consueto, et come nelli superiori p.nti cap.ti si lege, il qual abbia a durare per un anno il qual Fontegher abbia ad aver per suo salario due per cento de tutto il form.to, il qual pervegnirà, et passerà per le sue mani nel tempo del suo officio, et non più, et che in termine de giorni otto doppo compito il suo officio davanti il Reggim.to de Dignan sia obbligato, et debba mostrar conto della sua administraz.n, et saldar al suo successor il suo conto integralm.te sotto la pena, e pene

[5 a]

contenute nella Parte presa sopra di ciò nell'ecc.mo Conseglio di Pregadi del prelibato Dominio N.ro.

Del Cassier del Commun da esser eletto

Cap. V

Statuimo ancora che nel d.to Conseglio sia eletto, et ballotato un Cassier del Comun de Dignan d'officio del quale abbia a durar mesi sie solam.te, il qual Cassier sotto debito de Sacram.to sia vigilante, et sollecito in far notar in suo Libreto distintam.te tutte l'accuse, che a lui saranno date, et debba aver cura delli anemali, che saranno condotti nella corte, lasciando quelli partirsi della corte pred.ta senza il debito, et consueto pagam.to di danni da loro fatti, et debbano tener giusto, et vero conto de tutte l'intrade, et spese del d.to Commun, che veniranno nelle sue man, et non possi disponer cosa alcuna delle cose, et

danari del d.to Commun senza special licenza del Regim.to sotto pena di riffar del suo proprio tutto quello che senza licenza così avessero speso, et aver debba de salario XX de' piccoli al mese di danari del

[5 b]

d.to Commun, et passato in tempo del suo officio debba avanti il Regim.to render, et saldar le rason della sua administracion sotto pena di lire cinque de' piccoli, qual vadi al Commun di Dignano.

Del Sagrestan di S. Biasio da esser eletto

Cap. VI

Ordinemo che giorni quindeci avanti la Festa della Circoncis.ne del N.ro Sig.r Gesù Cristo sia eletto nel d.to Conseglio secondo il solito un Sagrestan della chiesa di S. Biasio delli Uomini del d.to Conseg.o, Uomo da ben, et sufficiente, il qual abbia cura de tutte le robbe della Sagrastia, quelle fedelm.te tenendo in custodia administrandole, et governandole a buona fede, et senza ingano sotto debito di Sagram.to, il qual Sagrestan compindo il suo officio sia obbligato mostrar, et saldar de raggion della sua amministracion avanti il Regim.to in term.e di giorni otto sotto pena di L. X de' piccoli, qual vada al Commun, et alla Sagrastia per mettà, et duri il suo officio per un anno cominciando adi p.mo Gennaro, et pro suo salario

[6 a]

sia esente per tutto il tempo del suo officio di cavezi de Commun, che gli toccassero iusta il consueto.

Delli Stimadori di Commun

Cap. VII

Imperochè l'officio delli stimadori assai importa, statuimo che nel d.to Cons.o siano eletti quattro stimadori di Commun Uomini da ben, et sufficienti, l'officio de' quali debba durar per un anno cominciando adi p.mo Gen.o, et tali stimadori siano eletti secondo la Parte presa in esso Cons.o a q.to modo; cioè che il Sig.r. Pod.tà con li suoi Giudici

n'elega quattro, et li stimadori, ch'allora sarano in officio ne debbano eleger altri quattro, et quelli quattro che avranno più balotte in favor rimanghino, et siano confirmadi nel d.to officio quali stimadori sotto debito di Sacram.to, et buona fede, et senza fraude debbino stimar tutti li danni, possession, et altre cose tanto di dentro, quanto di fuora del Castello di Dignano, secondo l'occorrenze de' negotii, et requisition delle Persone, avendo per sua mercede

[6 b]

soldi tre de' piccoli per cadauna stima, per cadaun di loro ch'auderà a stimar, come fin adesso è sta' usanza, et non più, che per il manco doi d'essi stimadori debbino esser presenti a cadauna stima.

Delli Giustizieri di Commun

Cap. VIII

Ordinemo che nel d.to Cons.o similm.te siano eletti doi Giustizieri de Commun idonei, et sufficienti da esserne eletti quattro, cioè che per il S. Pod.tà et li altri due per li Giustizieri che allora sarano in officio, et due di loro, quali avrano più balotte siano confermati, et l'officio loro debba durar per un anno, cominciando il p.mo giorno di Gen.o, et così successivam.te sia osservado de anno in anno, li quali Giustizieri debbano tenir le misure, et stadiere del Commun, et in compagnia del Kvalier (!) del Sig.r Pod.tà di Dignano, bolar, et giustiziar con la bolla d'esso Sig.r Pod.tà de Dignano tutti li moza, starioli, bagli, stadiere, balanze, et altre misure de qualunque sorte, et abbino per la bollatura, et Giustitiatura un soldo

[7 a]

per cadaun suo bolado, et giustitiado ut sup.a spartendo essa utilità tra essi Giustizieri, et Kvalier (!), siccome al p.nte s'osserva, et abbiano d.ti Giustizieri la mettà di tutto quello, che ritrovassero per il suo officio in ritrovar mali pesi, et le cattive misure, le quali siano obbligati cercar sotto debito di Sacram.to.

Di quelli che possono esser di Conseglio

Cap. IX

Non possi esser alcun del Cons.o di Dignano se suo Padre, over Avi paterno non sarà del Cons.o pred.to, et che sia chiaram.te provado, et di quelli li quali posson esser di Cons.o nessuno sia ricevuto al d.to Cons.o se non sarà d'età d'anni venti, et cadauno di Cons.o il quale non venirà a Cons.o quando si sonerà la campana di Cons.o caschi in pena di soldi XX de' piccoli d'esser data al Commun di Dignano, se sarano stati chiamati, et approntati, ecceto se fossero fora del Castello, overo amalati, overo ch'avessero avuta qualche altra giusta causa, overo escusation.

[7 b]

Che non si possa tor pegno del Mercenario

Cap. X

Volemo che niuna persona possa tor pegno over altre robe dal Mercenario, overo Famegli d'alcun di Dignano, le quali siano de' suoi Patroni, et se le torrano le debba restituir al Pron' del Fameglio, overo Mercenario dovesse dar qualche cosa ad esso suo Pron' Fameg.o over Mercenario, che il sia obligato a pagar il creditor di quello, che gli dovesse dar per sue mercedi. Giurando il Pron' de qualche cosa restasse ad esso Fameg.o over Mercenario, eccetto se legitimam.te avesse provado, altram.te sia data fede al Patron.

Che non si possa desviar li Famegli

Cap. XI

Cadauna Persona che desviarà, over farà desviar per alcun modo alcun Fameglio, Massara, Mercenario, over Mercenaria d'alcun fin che sono obbligati a star con quelli

[8 a]

paghi lire sei de' piccoli al Commun di Dignan et se il Pron', overo Prona', con il qual, overo con la quale il Famiglio, over Massara,

Mercenario, over Mercenaria starà, overo che fosse stato obbligato a star, cercarà allora quello che li averà desviati sia obligato vender quelli, et cazarli via, et tornarli al Pron' sotto la pena d.ta.

Che niuno ardisca desviar alcun Fameglio

Cap. XII

Volemo, et ordinemo, che da quì inanzi niuna Persona ardisca, overo presumi per alcun modo con loro, overo ingegnio desviar alcun Fameglio d'alcun Pron' per causa di quello accordai, overo con altri accordarlo senza licenza del Pron', con il qual abita sotto pena di L. V de' piccoli d'esser applicata al Commun di Dignano, et niente di meno sia obbligato d.to Desviante refar integralm.te al d.to Pron' tutte, et cadaune robbe, che avesse avuto del d.to suo Pron'.

[8 b]

Che non si possa impegnorar senza licenza del Sig.r Pod.tà

Cap. XIII

Che niuno di Dignano ardisca far alcuna pegnoracion con forestieri, overo con quelli andar ad impegnorar senza licenza del Sig.r Pod.tà sotto pena di L. V de' piccoli d'esser applicada al Commun, et restituir li pegni quali avesse tolti.

Che quelli si maritaran siano a Frà, e Suor

Cap. XIV

Volemo che cadaun matrimonio fatto, e che si farà da qui inanti nel Castello di Dignano, overo nel suo Distretto, cadaun d'essi singoli esser debba a Frà, e Suor, cioè comuni in tutti gli loro beni immobili tanto dotali, quanto adventicj, e per qualunque modo acquistati, et che s'acquistarano durante il matrimonio fra loro, salvo se il matrimonio fosse fatto sotto altri patti, over con condizioni, over sotto altra

[9 a]

usanza, la qual apparer debba per pub.o instrumento, li quali patti allora stiano, et che se alcuno così Uomo, come Donna d'essi singoli

averà li suoi beni condicionadi, d'essi beni condicionadi non debbino esser a Frà. De quelli veram.te beni, li quali non sarano condicionadi siano a Frà, et Suor.

Che alcuna Division, over assignaz.n de' Beni non sii fatta tra il Marito, e la Moglie

Cap. XV

Che alcuna Division, ovvero assignaz.n da quì inanti non debba, nè possa per modo alcuno esser fatta tra marito, et moglie delli loro Beni, salvo che per divorcio della Chiesa, et etiam s'accadesse ch'alcuno d'essi singoli non potesse conversar insieme per qualche modo, et che questo fusse chiaro, et manifesto al Regim.to di Dignano, allora esso Regim.to astringa il Marito dar alla Moglie, se per essa sarà fatta la lamentaz.n avanti il Regim.to per il viver, et vestir quella

[9 b]

quantità maggior, et minor, come apparerà convegnir al Reggim.to vista la qualità del negocio, et la condiz.n d'essi singoli. Rimanendo tutti li loro Beni a utilità propria del Marito fino che la Moglie tornerà a casa con suo marito in concordia con essi.

Come la Moglie sia tenuta alli debiti del Marito

Cap. XVI

Volemo che la Moglie sia obbligata, et tenuta alli debiti del Marito fatti nel tempo del Matrimonio, che saranno insieme cioè per robbe, mercancie, over possession comprate, ovvero anemali, overo per li alimenti de' Figliuoli, et della sua Famiglia fatti per ben, et utilità della casa sua, over d'essi, cavati fuora li debiti, li quali avesse fatti per occasion de furto, robbaria, over giuoco, alli quali in cosa alcuna non sia obbligata.

[10 a]

Che la Donna maritata, et consensiente il marito non possi niun suo ben alienar, ecceto sotto certa forma

Cap. XVII

Ordinemo che il Marito, et la Moglie maritati non possano vender, alienar, over dar in pegno niun suo ben immobile del matrimonio loro senza mutuo consenso d'essi singoli e senza licenza, et autorità del Sig.r Pod.tà di Dignano, et se altram.te sarà alienato, overo obbligato, tal alienaz.n, overo obbligaz.n non vaglia, nè tenga, come se fatte non fossero, eccetto che per testam.to, et disposiz.n d'ultima volontà, et anco dotaz.n di proprj suoi Figliuoli, overo Figliuole.

Che il contratto tra il Marito, e la Moglie sia nullo

Cap. XVIII

Niun contratto di debito, overo obbligaz.n, over donaz.n fatto, et che si farà da quì inanti

[10 b]

dopoi il contrato del matrimonio tra il marito, et la moglie vaglia, overo tenga eccetto la disposiz.n dell'ultima volontà.

Che li Forestieri che venirano ad abitar in Dignano siano esenti per un anno

Cap. XIX

Acciò che li Forestieri d'aliene parti abbino causa di venir a Dignan per causa d'abitar, et il Castel sia ampliado, ordinemo che s'alcun Forestier venirà ad abitar nel Castello di Dignano a luogo, e fuoco con la sua Famiglia sia, et esser debba absente di tutte le funcion, e carighi tanto reali, quanto personali, et colte per un anno, pur che il dia una idonea pieggiaria di star, et abitar almeno anni cinque, et ancora li sia assegnato tanto terren del Commun di Dignan de fuora, acciocchè il possa pastenar, et piantar vide alla summa d'opere sei, la qual terra così dessegnata sia, et esser debba de' detti

[11 a]

che venirano ad abitar, et de suoi eredi, se farano, et abitarano, com'è detto di sopra le qual veram.te terre debbino pastenar fin ad anni cinq. immediate che vegnirano dapoi chel ghe sarà stato dissegnato, et se fra detto tempo d'anni cinq. non compirano di pastenar il d.to terren, ch'il d.o terren non pastenato ritorni nel Commun di Dignan come prima era, et che tali vicini che venirano debbano star, et abitar ut supra anni cinq. continui sotto pena di L. 100 de' piccoli, qual vadi al Commun di Dignan al pagam.to della qual pena li piezi siano obbligati.

Delle robbe da non esser comprate salvo che in Piazza di Commun

Cap. XX

Che niuna Persona di che condiz.n se sia, tanto Terrier, quanto Forestier, over per alcun di loro non ardisca, over presuma comprar merce d'alcuna sorte per causa di revender quelle, salvo che nella Piazza del Commun

[11 b]

di Dignano per tre giorni doppo che le d.te robbe sarano state portate nella d.ta piazza sotto pena di L. 5 de' piccoli, et perder le robbe comprate, overo il valor d'esse, et sel sarà accusator, per il qual si abbia la verità abbia la mettà della pena, et l'altra mettà sia del Commun, et le pred.te cose s'intendino delle robe portade di fuori del Castello di Dignano. Dichiarando, che se alcuno, over alcuni comprassero delle soprad.te robbe per causa di rivender le siano obbligati, et debbano in quel giorno, nel qual comprarà et comprarano delle soprad.te robbe così portade dar a cadaun della Terra per il prezzo comprado quella quantità, la qual vorà per uso di casa sua, et non altrim.te sotto pena di L. X de' piccoli per cad.no contrafaciente, et par cad.na robba, la mettà della pena sia dell'Accusator, per il qual s'avrà la verità, et l'altra mettà del Commun, et passato il d.to giorno il d.to Comprator non sia obbligato alle pred.te cose.

[12 a]

Di quelli che estirparano la via publica, over consorcio

Cap. XXI

Ciascheduno, il qual estirparà la strada publica, over consorcio comun dentro, overo fuora del Castello di Dignan, cavarà, overo lavorarà, overo la farà più stretta de quel ch'el debba paghi L. 3 de' piccoli al Commun di Dignano, refando il danno dato a quelli, che avessero patito, et essa strada nel pristino stato reducendo, eccetto se non avrà licenza dal Patron, over Patroni intervenienti.

Di quelli mandarano Trasmessi

Cap. XXII

Se alcuno mandasse danari over altre robbe ad alcuna Persona per alcuno, sia obbligato quello le portarà in termine di giorni tre dapoi che sarà arrivato al luoco darle, et presentarle a quello le sarano mandate sotto pena del dopio.

[12 b]

De quelli che se intrometterano overo usurparano del Territ.o di Commun

Cap. XXIII

Ordinemo che cadauno che s'avrà usurpato del Territ.o del Commun di Dignano senza licenza del Sig.r Pod.tà caschi alla pena de L. X de' piccoli, la qual vadi al Commun di Dignano, et all'Accusator per mettà, et perdi la intromission.

Delle alienaz.n del Territ.o de Commun et altri Patroni senza licenza non valida

Cap. XXIV

Niuna alienaz.n delle possession del Commun volemo che vaglia senza licenza del Sig.r Pod.tà, over d'altri Patroni, alli quali per alcun modo respondessero, et se il Patron della proprietà vorà ricuperar fra un mese dapoi che l'avrà saputo recuperi per quel med.mo precio, che sarà sta venduta.

[13 a]

Di quelli che butarano acqua over alcuna sporchezia sopra alcuna strada

Cap. XXV

Che niuno ardisca buttar acqua immonda, overo sporca de alto in zoso sotto pena di soldi 10 per cad.no, che contrafarà, per cad.na volta, et più ad arbitrio del S. Pod.tà secondo la qualità dell'ingiuria, et cad.no possi accusar, avendo la mettà della pena.

Che non se possa buttar ledame over altra sporchezza nelle vie pubbliche

Cap. XXVI

Item che niuna Persona debbi buttar ledame, over sporchezze nelle strade pubbliche, et ciaschedun, che avrà messo d.to letame, over sporchezze nelle d.te vie sia obbligato quello levar via, overo farlo levar in termine di giorni otto, et tutto questo sotto pena di soldi 10 de' piccoli per cad.na

[13 b]

volta, qual pena vadi al Commun, et all'Accusator per mettà.

Che li osti non debbin dar vino in credenza alli Figliuoli di Famiglia

Cap. XXVII

A rimover li Gioveni di Dignan dalla mala via ordinemo, che alcun Osto, Tavernar, over qualunque altra Persona non ardisca, nè debba vender, overo a dar vino a bever ad alcun di Dignano Figliuolo di Famiglia in credenza sotto pena di L. 5 de' piccoli, et perder il vino, che così avesse dato da esser tolta da cadaun contrafaciente, et per cadauna volta, qual pena vadi al Commun, et all'Accusator per mettà.

Del prezzo del vino, et delle carni nelli tempi delle Franchisie

Cap. XXVIII

[14 a]

Volendo proveder alla comune utilità de tutti, ordiniamo che nelli tempi delle Franchisie, le quali, secondo l'usanza sono solite di farsi nel Castello di Dignano e nel suo Destretto; come son le Feste di S. Guerino, et di S. Lorenzo, li Osti, Taverneri, over altre persone così terriere come forestiere, non possano, nè debbano vender vino al mag.r prezzo d'un mezarin per cad.na copa, et le carni a mag.r prezzo di sei soldi de' piccoli per cadaun quarto d'agnello, overo capretto, sotto pena di L. 3 de' piccoli da esser tolta al contrafaciente, et applicata al Commun di Dignano, et all'Accusator per mettà et che in d.e Feste di Franchisie cad.n Osto, over Tavernier sia obbligato a dar al Contestabil all'ora deputata, et alla sua compagnia un quarto d'agnello overo capretto rosto, et una copa di vino senza niente.

[14 b]

Di operarj che prometterano andar in lavoro ad alcuno

Cap. XXIX

S'alcun operario promettarà ad alcuna Persona andarli a lavorar, et non andarà secondo la sua promessa sia condanado in soldi dieci da esser partiti tra il Commun, e quello al qual avesse promesso, et sia obligato pagar l'opera.

Di quelli che torano danari imprestito per causa d'opera

Cap. XXX

E' ordinato che s'alcuno così Uomo, come Donna ricevarà alcuna quantità di danari da alcuna Persona per causa di qualche opera, et quello che torà li danari non mandasse con quelli, dal qual avrà ricevuto essi danari, quando, et ogni volta che da esso sarà richiesto

[15 a]

fin tanto durerà li danari imprestati per d.ta causa, allora quel ch'averà ricevudo d.ti danari sia astretto per il S.r Pod.tà a pagar quelli a tal suo creditor in ogni tempo, cioè de Ferie, et che non sian Ferie alcun

Statuto non essendo in contrario, cazendo appresso tal Deb.o alla pena nel superior capitolo contenuta.

Delli operarj dimandanti il prezzo fra certo termine

Cap. XXXI

Che cad.na persona che andarà in servicj d'altri, overo quello che avesse fatto ad alcun qualche lavorier di qualunque condicion dimandi il prezzo, overo la mercede sua a quello, al quale averà servido dal giorno che averà servido sino ad un mese; la qual cosa se fra il tempo d.to non avrà dimandato si abbia il danno, giurando il Pron aver

[15 b]

pagato all'operario. Dichiarando ancora per il p.nte Statuto, che da qui innanzi li Famegli, Pastori che pascolarano, et governarano anemali nel Terit.o di Dignano, li quali suogliono tor per salario, e sua mercedi anemali in pagam.to, non possino per alcun tempo dimandar dalli suoi Patroni alcuna cosa di frutti, over utilità di tali anemali, fin tanto che li anemali pred.ti non sarano stati per li P.roni di quelli consegnati a essi Famigli, et siano stati a rischio, e pericolo di d.ti Patroni.

Che tutti quelli avrano stanzia facciano le angarie

Cap. XXXII

Volemo che cad.na persona, la qual avrà Stantia, overo abbitaz.n nel Castello, overo nel Destreto di Dignan, overo quello che sarà vicino, over abbitante

[16 a]

del Castello, et del suo Destretto sia obbligato far le Guardie, Piovegi (?), et angarie, et pagar le colte, et giornalm.te far tutte le facioni reali, et personali a loro imposte, et che se metterano ogni volta, et quando che toccarà, overo quando che gli sarà comandato, et ordinato, come fanno li altri vicini, et abitanti del Castello nel Commun pred.to. Et questo tanto quelle se farà in el Castello, quanto fuori del Castello, et quello istesso dicemo delle Donne vedove, overo non maritade, le

quali avrano Fratello overo Figliuolo d'età legitima con quelle abitante, e non facente, facino che esse siano obbligate a tutte le facion reali, et personali, le quali, le quali se non avrano Fratello, over Figliuolo, come è detto di sopra esse allora solam.te siano obbligate alla facion reali, e non personali. Remanendo tamen l'oltrescritto Statuto sub rubrica delli Forestieri, che venirano ad abitar in Dignano, che siano per un anno assenti dalle facion, et in sua vertù.

[16 b]

Che quelli se partirano siano obligati far far le sue Proclame

Cap. XXXIII

Ancora statuimo, che ciascun vicino, et abitante del Castello di Dignano, il qual vorà andar ad abitar via sia obligato, et debba far far le sue Proclame, cioè se alcuna Persona vol qualche cosa da lui debba comparir inanzi il Reggim.to in termine di giorni otto da esser contadi dapoi il giorno tal Proclama fatto, acciò abbia a ricever il suo per via di Giusticia, et debba star tal vicino, che se vorà partire in el Castello fino compito il termine della proclamaz.n a responder de rason, et sattisfar a cadaun suo creditor, et questo sotto pena di L. 6 de' piccoli d'esser applicada al Commun.

Del Fig.o in potestà del Pad.e constituito

Cap. XXXIV

S'alcun Figliuolo constituito in potestà

[17 a]

del Padre, et Madre, il qual non avrà i suoi proprj beni non li sia lecito metter alcun prezzo con alcuna persona nè et far alcuna sicurtà, la qual se farà sia nulla, e senza prezzo sia scossa.

Che siano eletti due Avvocati di Commun

Cap. XXXV

Per comodità de' litiganti provedendo, statuimo che per Commun debbino esser eletti due Avvocati di Dignano, li quali siano obbligati

far le advocarie di tutti a buona fede, et senza fraude da quelli che prima sarano stati richiesti, et a niun dir di non, sotto pena de L. 3 de' piccoli per cad.no contrafaciente, et per cadauna volta, avendo per sua mercede della advocaz.n il pagam.to consueto; cioè soldi cinque per cadauna comparicion, li quali avocati siano eletti per il Mag.r Pod.tà, et suoi giudici di sei mesi in sei mesi, durando il suo officio mesi sei all'usanza de' giudici pred.ti.

[17 b]

Che alcun prete non possi esser Avvocato

Cap. XXXVI

Statuimo che alcun Prete non possi esser Avvocato, nè far advocarie d'alcuno davanti il Reggim.to, nè possi tor procura d'alcuno, ecceto che le cause proprie ben li possi parlar, in pena di soldi 10 per ciascheduno ogni volta che contrafarà, et niente di meno non sii udita la sua advocaz.n, la qual pena si debba pagar per quello che torà tal advocato, niente di meno ben possi advocar per il Padre, Madre, Fratello, e Sorella.

Di non comprar Beni delle Chiese

Cap. XXXVII

Niuno ardisca comprar, overo col titolo di permutacion tor alcuna cosa de' beni di Chiese senza licenza del Regim.to sotto pena di perder il precio, over la robba, il qual, overo la qual avrà dato il q.l (?) venghi nel Commun, et la robba la qual era della

[18 a]

Chiesa sia restituita.

Delle Ragion che s'ha da mostrar per li Gastaldi delle Chiese

Cap. XXXVIII

Cadaun Gastaldo, Canever, Camerlengo, overo Procurator, et per ogni altro nome se sia che scaderà l'intrade, et che farà le spese di qualunque fraie, et Chiese del Castello, e Territorio di Dignan ogni

anno siano tenuti davanti il Regim.to, et altri suoi Fratti render, et mostrar rason di tutta l'intrada, et spese d'esse fraternità, et Chiese, et fatte le rason pred.te fino ad otto giorni tutto quello che de' più avranno ricevuto che speso di beni di quelle debbano dar, et consegnar al successor suo; cioè in tal offiicio deputando sotto pena di L. 3 de' piccoli per cadaun contrafaciente, et per cadauna volta, da esser applicata al Commun, et niente di meno per altri giorni otto tutte le soprascritte

[18 b]

cose sotto la d.ta pena debbino adempir la qual cosa se non farano, allora il Regim.to li astrenza a far le cose pred.te.

Delle robbe robate vendute, se siano d'esser ricuperate sì, o veram.te no

Cap. XXXIX

Ordinemo, s'accadesse che alcuna cosa robada fusse venduta, overo cambiada publicam.te per alcuno ad alcuna Persona, et sopra la Piazza del Commun di Dignano, il Comprator di tal cosa, quella non sia obbligato a venderla a colui, al qual la sarà stata robada, eccetto se primam.te avrà ricevuto da quello il prezzo, che l'avesse comprata, salvo che s'avrà comprato anemali di qualunq. sorte, et maniera che siano, et fra otto giorni dapoi fatto il Contratto della Compreda alcuno comparirà, e dimanderà d.ti anemali, e provarà quelli esser suoi. Allora tal Comprator quelli liberam.te debba render a tal

[19 a]

persona senza alcun prezzo per quelli da esser ricevuto, et se passati li otto giorni detti anemali talm.te comprati avrà tegnudo, et dapoi alcuno comprarà, et provarà questi esser suoi, allora sia obbligato il comprator ricevuto il prezzo che li avrà comprati con refacion delle spese render d.ti anemali a tal persona, e non altrim.te, et se in altri luoghi, over altram.te avrà comprato alc.na robba robada, fatta la leg.ma probacion per alcuno che tal cosa ch'era, o ch'è stata sua il Comprator tal cosa così comprata a quella persona liberam.te, et senza prezzo alcuno render debba, et sia astretto, et ancora dicemo, che s'alcuno comprarà

alcuna robba che non fusse stata robata per manco della mettà del giusto prezzo tal compreda non tenghi, ma ad ogni richiesta del venditor, overo d'altro che intervenisse in quella giuridicam.te per suo interesse, tal compreda sia nullada, et revocada.

[19 b]

Del far rason alli Forestieri

Cap. XL

E' ordinato che nelle cose civil tal rason in Dignano sia fatta per il Regim.to al Forestier contra qualunq. di Dignano, overo abitator, la qual nel loco, overo Terra in la qual tal Forestier abita. Al Cittadino, et abitante di Dignano si solita far rason, overo si fa contra li abitatori di quel luoco.

Del prezzo delle carni cotte

Cap. XXXXI

Ordinemo che da quì innanzi volendosi vender carne cotte in Dignano debbino quelle vendersi alli prezj infrascritti, et non più; cioè la spalla della pecora, overo capra soldi tre, la spalla del castrato soldi quattro, la scaletta tra il petto, e la schena soldo uno, la schena veramente tre soldi, et li quarti de drio de detti anemali cotti talm.te siano venduti

[20 a]

che non passino il prezzo di soldi dieci per cadaun quarto di drio, et se alcuno contrafacesse caschi alla pena di L. 5 de' piccoli d'esser divisa tra il Commun, et l'accusator, et li venditori d'esse carni non debbino cavar via le vignolade d'anemali pecorini, castradi, et caprini, che per loro sarano venduti sotto la d.ta pena.

Che le carni d'Agnelli non siano vendute più d'un soldo la libra

Cap. XXXXII

Volemo che passado il mezo mese di marzo li Becheri di Dignano, overo altri, che venderano carni d'agnelli in Dignano, overo nel suo Destreto non possino, nè debbino per modo alcuno vender esse carni

Dignano: Chiesa della Madonna del Carmine.

Dignano: Chiesa di S. Giacomo delle Trisiere nella quale, secondo un'antica tradizione, sarebbe stato dettato lo Statuto.

I disegni delle tavole I, II, III e IV sono opera di Riccardo Paliaga di Rovigno.

a maggior prezzo d'un soldo la libra, sotto pena di perder le carni così vendute per maggior prezzo, e di pagar soldi 20 per cad.no contrafaciente, et per cad.na volta d'esser divisa tra il Commun, et l'accusator, overo inventor.

[20 b]

Che li Debitori del Commun di Dignano non possino comprar Dazj d'esso Commun

Cap. XXXXIII

Statuimo che da quì inanzi alcun debitor del Commun di Dig.no da L. X de' piccoli in suso non possa, nè debba comprar alcun Dacio spettante, al Commun pred.to di Dig.no sotto pena di L. 50 de' piccoli, qual vadi al soprad.to Comun per mettà, et alli Sig.ri Rettori di Dignano l'altra mettà, et più oltra che esso Dacio sia rincantado, et finalm.te venduto a danno, et interesse di tal primo comprator contrafaciente ([1]) sotto la med.ma pena li conduttori de d.ti Dacj alcun Prete, nè dargli alcuna administraz.n d'essi Dacj, et finalm.te non aver con essi Preti alcun comercio, compagnia, overo intelligenza, et acciò li Preti attendino alle loro Chiese, et divini officj, et che non s'abbino ad impazzar in cose de' secolari aggiungemo,

(1) *spazio vuoto*

[21 a]

et dichiaremo, che niun Prete possa, nè debba comprar de' d.ti Dacj, et se sarà a questa comprada contrafatto sia nulla, et di nuovo sia ricantato, et venduto. Talche al tutto alli Laici, et non alli Preti detti Dacj siano deliberati con li modi, streture et condicion soprascritte.

Delli Famigli che scamparano

Cap. XXXXIV

Statuimo che cad.n Famiglio, overo mercenario, che si partirà dal P.ron, over scamperà avanti il termine senza licenza del P.ron stia giorni otto in priggione, et al P.ron sottisfazza, et restituisca integralm.te tutto quello che da lui avrà avuto, et portato via, et se con il P.ron per lecita causa non potrà star riccorra al Regim.to, et allora il Regim.to cognosciuta la causa li debbia proveder di rason.

[21 b]

Del peso del pan che si vende

Cap. XXXXV

Per ben, et utilità delle povere persone, et di tutto il Popolo di Dignano si mette ordine, che il pan da vender in Dignano sia fatto al peso secondo la valita, et prezzo che correrà la biava, statuimo, et li mettemo che tal pan sia fatto, come quì di sotto cioè.

S'el Formento valerà soldi venticinque il mozo il pane sia di peso onze 36 al soldo.

S'il valerà soldi trenta il mozo, il pane sia di onze 33 al soldo.

S'il valerà soldi quaranta il mozo, il pane sia di peso d'onze 27 al soldo.

S'il valerà soldi quarantacinq. il mozo il pane sia di peso d'onze 24 il soldo.

S'il valerà soldi cinquanta il mozo, il pan sia di peso d'onze 21 al soldo.

S'il valerà soldi cinquantacinq. il mozo, il pan sia di peso d'onze 19 il soldo.

S'il valerà soldi sessanta il mozo, il pane sia di peso d'onze 18 al soldo.

[22 a]

et d.to pan da vender non sia fatto di manco peso che di sopra è stà specificato, et dichiarito sotto pena di L. 3 de' piccoli d'esser tolta a cad.no che contrafarà d'esser divisa tra il Commun, et l'accusator per mettà, et perder il pane, il qual fusse di manco peso.

Dell'Ordine di pagar li Dacj dell'Ill.mo Dominio

Cap. XXXXVI

Si dichiarisce qualm.te gli Dacj del Commun di Ven.a si paghino in Dignano per mar, come quì di sotto cioè.

Per cad.na Bestia che si trazerà fuora di Dig.no et del suo Distretto . . . . L. 4

Per cad.n cao minuto che si trazera ut s. a . . . . . L. 1
Per cad.n cavallo . . . . L. —
Per cad.n Baglio d'oglio condotto per terra . . . . L. 8
Per cad.n Baglio condotto fora per mar . . . . . . L. 16
Per cad.n mozo di form.to portato in altri luoghi che a Ven.a L. 2
Per cad.n mozo di segala portato ut s. a . . . . . . L. 1

[22 b]

Per cad.n mier di lana, seo, et galla . . . . L. 1
Per cad.n mier di cenere . . . . L. 2
Per cad.n cavallo che si menarà per erbadego . . . . L. 8
Per cad.n anemal Proin maz.r d'un anno menato in erbadego L. 6
Per cad.n anemal menuto condotto ut s. a . . . . . . L. 4

Nota che delli anemali cavallini, et boini più piccoli d'un anno menati ut s. a quelli li menarà niente sia obbligato pagar.

Item per cad.n stariol d'oglio fatto in Torchio . . . . L. 4
Per cad.na mesa sop.a la q.l s'è lavorato oglio in la Fabrica L. —
Per cad.n Baglio d'oglio menato alle parti del Friul per mar L. 13.4
Per la valuta del Baglio d'oglio il qual si chiama quartesimo
per cad.na lira de' danari per 6 . . . . . . L. 6
Per cad.n mozo d'orzo portato in altri luochi che a Venezia L. —

[23 a]

INCOMINCIA IL SECONDO LIBRO DEL STATUTO DEL COMMUN DI DIG.NO

Del modo di citar alcuno in giudicio

Cap. p.mo

Statuimo, et ordinemo, che ciaschedun vicino, et abitator di Dignano, il qual sarà stato citato personalm.te per il Comandad.r di Commun per parte del Regim.to, che debba comparir davanti al Regim.to al banco di rason solito a risponder in rason alla tal persona, et non comparirà per il p.mo termine sia sentenziado dal citado a richiesta dell'Attor fino alla summa di L. 5 de' piccoli, et se il citato non comparirà nel 2. termine sia sentenziado da L. 5 in suso fin alla summa di L. 12 de' piccoli a richiesta dell'Attor, et se il terzo il citato, come sopra non comparirà sia sentenciado da L. [1] de' piccoli in suso sino ad ogni summa in sua contumacia, vista la peticion dell'Attor, esso veram.te giurando esser

[1] La cifra non è scritta.

[23 b]

vero creditor di quelle cose che il dimandarà. Dichiarando che sel farà lite di lire dieci in suso debbia andar per libello in Scrittura, se le parte, overo una d'esse richiederà, et che, secondo il solito, tre giorni alla settimana ordinariam.te sia tenuto rason; cioè il lunedì, e il mercordì la mattina, et il sabbato doppo desinar, le qual sententie siano fatte absencia delli citati com'è detto di sopra; eccetto che se tal citato avrà tolto, over per un altro per suo nome avrà fatto tor termine de Avocato di giorni otto, il qual termine per il Regim.to a quello lo ricercarà li sia dato, et se q.ta tal persona che s'avesse da citar personalm.te non si potesse aver, sia citato alla casa della sua abitaz.n a comparir al modo, come di sopra, et se il citato comparirà in termine, et l'Attor non comparirà, allora per il Regim.to sia astretto esso Attor a pagar la zornada a tal reo citato, et comparire ogni volta ch'esso reo dimandarà esso pagam.to.

[24 a]

Che niuno marito possi responder in rason senza leg.ma Procura della moglie quando si tratta del suo interesse

Cap. II

Che niun marito possi da quì inanti per alcun modo obbligarsi a responder in rason de qualche lite di cosa immobile, overo possession per sua moglie, con la qual sarà maridado a Frà, e Suor senza leg.ma Procura della moglie, quando se tratta dell'interesse della moglie, la qual cosa se non avrà fatto non sia aldido in rason.

Delli Testimonj da esser tolti, et esaminati

Cap. III

Ogni volta che nascerà qualche lite de' cose immobili tra qualche persona, cad.n testimonio, il qual sarà stà d'alcun prodotto a testimoniar sopra qualche cosa immobile,

[24 b]

avvanti ch'el Testimonio debbia andar con l'una, et l'altra parte a veder la cosa over possession, sopra la qual, overo della qual avrà a testimoniar, et quella vista, et guardata d'ogni banda, di poi venghi, et rendi testimonianza della verità, et secondo li detti d'essi Testimonj quelli che più idonei saranno, et più utile avrano detto per quelli sia giudicando, li quali ancora Testimonj siano esaminati etiam sopra l'interrogatorj della parte adversaria tanto sopra le question delle cose mobili, quanto delle immobili.

Delli Testimonj per rigor d. S.r Pod.tà da esser astretti

Cap. IV

Li Testimonj, li quali veram.te sopra alcuna lite saranno sta nominati, et si per alcun modo se averano tirati in testimoniar siano astretti per rigor del Sig.r Pod.tà fino tanto che per quelli si cognoscerà la verità.

[25 a]

De admetter la probaz.n del probante

Cap. V

Quando per la natura delle cose la rason, over fatto del probante niuna sia diretta probation sia ordinado in tutte le cause civil non al negante, ma al probante debbia la probation prevaler.

De ricorer al Possesso

Cap. VI

E' veram.te manifesto che sempre, secondo la regola de rason è da ricorer al possesso, è questo veram.te s'alcuno di dentro, overo fora del Castello di Dignano venendo a morte avrà lasciati li suoi Beni ad un Forestier, et il suo Commissario, over quelli che essi Beni avrà indebitam.te alienati sia obbligato esso di beni suoi sotisfacendo re- sponder non solam.te alli creditori, alli quali fossero stati obligati li beni del Defonto, ma etiam a quelli, che giustam.te

[25 b]

adimanderano, secondo la quantità delli Beni del morto, delle quali se averà intromesso.

Di quelli che morirano senza Testam.to, et che averan lasciati Figliuoli

Cap. VII

Volemo che s'alcuna persona così uomo, come Donna morirà senza Testam.to li Fig.li, e Fig.le leg.me, e naturali, et altri Discen- denti del Deffonto, li quali non sarano sta emancipadi, over altre per- sone descendenti di tal deffonto volessero aver parte in essi Beni siano obbligati metter a monte tutti li beni che li fussero stati dati nel tempo dell'emancipaz.n, overo al tempo che furono dotati in compagnia con li Beni di tal morto, et allora tutti d.ti Beni di compagnia siano spartiti tra essi eredi; intendendosi de' Beni solam.te li quali tal

[26 a]

Deffonto aveva al tempo dell'emancipaz.n overo maritaz.n pred.ta. Delli Beni solam.te acquistato per esso Deffonto dapoi tal emancipaz.n, overo maritaz.n fatta tal persona emancipata, overo maritata niente abbia eccetto che se continuam.te il fosse stato con quel Deffonto fino ch'il viveva, et che essi Beni avesse aiutati ad acquistar, in tal caso abbia la parte d'essi Beni, et se tal emancipato, over dotato vorà aver parte in li Beni del Deffonto pred.to, s'il sarà stato nel Castello di Dignan, overo nella Città di Venetia, overo da Ven.a in quà dimandi la parte in termine di due mesi, da esser contadi dalla morte del Deffonto, et se il sarà di là di Ven.a dimandi, et compra (?) fra spacio di mesi quattro d'esser contadi, ut supra, altrimente non abbia alcuna parte in d.ti Beni, nè quella possi adimandar, nè aver, et ogni un s'intendi esser emancipado, al qual gli sarà stata data la Dote dal Padre, overo dalla Madre nel tempo

[26 b]

che il se mariderà, over che sarà stato maridato.

Di quelli che morirano senza Testam.to, e senza descendenti

Cap. VIII

S'alcuno così Uomo, come Donna mancarà senza Testam.to non lasciati Figliuoli, over altre persone legitime descendenti da lui tutti li suoi Beni vegnino alli Fratelli e Sorelle così da parte de Padre, come da parte di madre conionti, ma se tal Deffonto avesse Fratelli da parte de Padre solam.te, over sorelle, tutti li Beni li quali fussero stati di quel Deffonto da parte di Padre venghino ad essi Fratelli, et Sorelle solam.te che saranno da Parte di Padre, et per il contrario se averà Fratelli, overo Sorelle da parte di Madre solam.te, tutti li beni, li quali tal deffonto avrà avuti per parte di madre devegnano alli Fratelli

[27 a]

et sorelle da parte di madre, che solam.te sarano, li altri veram.te Beni per lui acquistadi se ghe ne sarano de compagnia siano divisi tra gli

Fratelli, et Sorelle d'esso Deffonto tanto per parte del Padre, quanto per parte di madre che sarano. Questo sempre riservado, et inteso, che se tal Deffonto avesse doppo di se Padre, over Madre, ivi allora tali successori, overo eredi siano obbligati de' detti beni successi a tal Padre, et Madre, et a cad.no di loro viventi proveder, et sovegnir del viver, et vestir a loro necessario, altram.te s'il sarà richiesto per essi Padre, overo Madre, overo cad.no di loro al Regim.to, il Rettor allora sia obbligato, et debba astrenzer li d.ti successori a far le pred.te cose considerata la condiz,n delle parti, et la qualità della succession, et se tal Deffonto non avesse Fratelli, nè Sorelle per parte di Padre vegnino al Padre, et per il contrario se non avesse Fratelli, nè sorelle per parte di Madre, et che avesse la madre viva, tutti li Beni, li quali avesse avuti da parte della Madre

[27 b]

venghino alla Madre, et se non avesse Fratti, nè Sorelle per parte di Padre, nè Madre, et averà Padre, et Madre, tutti li suoi Beni vengano nel Padre, et Madre, et se solam.te esso Deffonto avesse Padre, et non Madre, tutti li Beni di quel Deffonto, i quali averà per parte di Padre, overo altram.te che per parte di Padre li avesse acquistati, vengano al Padre; li Beni li quali veram.te avesse avuti per parte di Madre, allora vegnano alli più propinqui di quello per parte solam.te di Madre, overo al più propinquo, se solo fosse più propinquo, et per il contrario, se tal Deffonto avesse la madre viva, et non il Padre, tutti li suoi Beni, li quali averà avuti per parte di Madre, over altram.te che per madre acquistati, vengano alla madre; li Beni, li quali veram.te avesse avuti per parte del Padre vengano al più propinquo over propinqua di quel Deffonto per parte di Padre, ma se tal Deffonto non avesse Padre nè madre, et avesse Fratelli solam.te, overo

[28 a]

sorelle da parte di Padre, et non per parte di Madre, et non del Padre, et della Madre, allora li Fratelli, overo Sorelle da parte di Padre solam.te succedano a quel Deffonto nelli Beni, li quali averà avuto per parte di Madre, et per il contrario se tal deffonto, mancante di Padre, et di Madre, avesse Fratelli, overo sorelle solam.te per parte

di Madre, allora li suoi Fratelli, et Sorelle da parte di madre succedano a quello nelli Beni solam.te, li quali averà avuti per parte di Madre, et nelli beni etiam altram.te acquistati, che per parte di Padre venghino al più propinquo, overo più propinqua di quel Deffonto per parte di Padre, et se tal Deffonto non avesse Fratelli, nè sorelle, allora li suoi Beni siano divisi in due parti, delle quali una parte vegni al più propinquo di quelli per parte di Madre.

[28 b]

Di Beni lasciati in tempo da non esser galdesti

Cap. IX

Se sarà stato lasciato ad alcuna persona alcun legato a usufruttuar, overo a galder in vita sua, overo a certo altro tempo non li sia lecito tal cosa così lasciata vender ad alcuno, dar, overo donar, over per qualunque modo alienar, la qual cosa se averà fatto, cioè donato, dato, over alienato quella ad alcuno, over obbligato, allora ipso iure non abbia esso legato, et tal cosa lasciata incontinente devenga in quella persona, la qual disse aver quella cosa per succession, et se nel Testam.to si contien la cosa integra, e in colmo, overo in cavedal dovesse serar, e dipoi parte della robba averà alienato, overo avrà consegnato, quella parte perda solam.te talm.te consumada, overo alienata, la qual in quell'istante pervegna al successor, ut supra senza alcuna exception, et dilacion di tempo.

[29 a]

Di quelli che morissero senza Testam.to, et senza eredi

Cap. X

S'alcun Forestier vicino, et habitante di Dignano, overo Forastier viandante morisse nel Castel di Dignano, overo nel suo Distreto; overo s'un Cittadino di Dignano morisse fora del destretto senza eredi leg.mi et senza Testam.to volemo ch'il Commun di Dignano succeda nelli Beni d'esso Deffonto, et d.ti Beni siano conservati per il Commun per fino a anni cinq. compiti; talchè s'alcuno leg.mo erede apparerà fra d.to termine detti Beni li siano dati, et consegnati dal

Commun, il qual termine passato nessuna persona sopra essi Beni sia aldida, ma quelli Beni la mettà sia del Commun, et l'altra mettà sia destribuita per il Rettor, et Giudici, che a quel tempo sarano per l'anema di tal deffonto.

[29 b]

Della prescriz.n delle cose immobili

Cap. XI

Statuimo che s'alcuno possederà a suo proprio nome alcuna possession per tre anni continui tra li p.nti, cinque tra li absenti pacificam.te, e quietam.te senza controversia, overo molestia d'alcuno, che avesse titolo di compreda, donazion, permutaz.n, over altro titolo per p.nte instrum.to legitimam.te fatto s'intendi aver prescritto, et passati li tre anni, et li cinque anni non possi da alcun esser molestado per alcun modo, overo ingannato, et se sarà molestato non sia aldido il molestante; salvo veram.te se d.ta possession fusse sta venduda, et non fusse sta stridada per rason di parentà, over confin, come quì di sotto si dirà nel Statuto delle recuperaz.n d'esser fatte per rason di parentà, et confin, le quali si possino dalli propinqui delli venditori, et vicini delle possession esser recuperadi ogni tempo nel termine dato dapoi che saran fatte le stride

[30 a]

non ostante la d.ta prescriz.n, perchè saria in fraude di propinqui, et vicini, salvo che se d.ta possession sarà stata espressam.te obbligata ad alcuna dasion.

Del detto

Cap. XII

Se veram.te alcuno per suo proprio nome possiederà alcuna possession senza alcun titolo d'instrumento, ma solam.te abbia il solo, et semplice possesso per anni dieci continui tra li p.nti, et quindeci tra li absenti, possedendo esso, overo altri per suo nome pacificam.te, et quietamente senza controversia, overo molestia d'alcuno s'intende esso prescritto, et passati li dieci anni detti tra li p.nti, et quindici tra li

absenti sia vero possessor, et P.ron di d.ta robba, et da niuno possi esser molestato, overo inquietato, et se alcuno quello inquieterà, overo molestarà non sia aldido dalla rason, salvo che s'el se ritrovasse che detta possession fusse stata venduta per p.nto

[30 b]

instrum.to di vendicion, et non proclamato in fraude de propinqui, et confinanti, come nel p.mo superior capitolo si contien, et salvo se la fusse obbligata espressam.te ad alcuna dasion non sia pregiudicado al P.ron della Dasion, et acquistarsi la rason del Dominio in essa possession; le possession veram.te di pupilli nè con titolo, nè senza titolo le possino prescriver, et in quelle nessuna prescriz.n possi per qualunq. modo comenzar avanti il tempo del finir della Tutella, overo avanti che d.to pupillo averà compiti anni cinque.

Delle prescriz.n delle cose mobili

Cap. XIII

S'alcuno averà alcuna cosa mobile appresso di si vegnuda a si per vendicion, overo altra rationabile, et iusta causa da esser affermado per suo sagram.to quella cosa non sia tolta da lui per occasion d'alcun debito, overo obligaz.n, salvo che se per sorte quella cosa fusse furtiva, over ad alcun altro special

[31 a]

mention di d.a cosa, overo s'il se retrovasse esser per la Fameglia d'alcuno senza volontà del P.ron in un altro trasferita; over se quella cosa fusse stata persa, nelli quali casi sia cognosciuto per il Regim.to.

Di quelli che saranno obbligati in solidum

Cap. XIV

Statuimo che s'alcuno così Uomo, come Donna si sarano obbligati in solidum in alcuna obbligaz.n di debito, over di qualunque altra cosa, della qual non sarà alcun instrum.to di conservaz.n d'indennità, et il creditor, over il Patron di d.ta obbligaz.n si volesse tignir più ad un,

che all'altro di quelli obbligati, quello over quelli, li quali saranno astretti a pagar tal obbligaz.n oltra le parti che li tocasse per occasion dell'instrum.to, che dicesse in solidum abbia regresso sopra li altri obbligati nell'instrum.to, overo instrum.ti del cavedal, et pena, danni, et spese in tanto quanto della pred.ta obbligaz.n a cadaun obbligato tocherà pagar per rata, et se l'instrum.to di

[31 b]

conservaz.ne d'essa obbligaz.n dal creditor prima, et principalm.te si debba consister quello, il quale averà fatto l'instrum.to di conservaz.n, overo li Beni d'esso; et se quel tale, il qual averà fatto non avesse dove potesse pagar la d.ta obbligaz.n, et danni, quello, over quelli, li quali primi averà pagato la d.ta obbligaz.n abbino regresso sopra li latri obbligati a rata com'è detto di sopra, et subito ch'alcun obbligato sarà impedito dalla rason d'alcuna obbligaz.n et quel tale avrà l'instrum.to di conservaz.n d'essa obbligaz.n sia astretto per il Sig.r Pod.tà quello che avrà promesso conservar responder a quello, il qual sarà stato obbligato per quello, per quelli termini, et etiam al pagam.to da esser fatto; sia stretto finalm.te quello il quale sarà astretto quello sarà per lui obbligato non aldido alcuna provocaz.n di quello, il qual averà promesso conservar dicendo ut supra queste, overo simili parole; ancora niun danno per mi è patido.

[32 a]

Che li creditori prim.te astringhino li principali pagadori, avanti che ricorino alli piezi

Cap. XV

E' ordinato che da quì inanzi cadaun creditor il qual avrà avuto alcun instrum.to di debito, overo obbligaz.n, overo alcun scritto di man sopra alcun suo debito, dovrà aver per qualunque rason over causa, et d'essa quantità di danari avrà avuti piezi a lui obbligati con d.to suo deb.to in solidum nell'instrum.to, over nello scritto di man propria, et principalm.te esso creditor debba far citar il rason, et convencer il suo principal debitor davanti il Sig.r Pod.tà a fargli il suo pagamento di danari contenuti in tal instrum.to, over scrito, et se dal

detto suo principal debitor per qualche legitima causa non potrà conseguir detta sua satisfacion, allora il pred.to creditor possi agitar, et riccorrer contro li piezi suoi a si in solidum

[32 b]

obbligati giusta il tenor del suo instrum.to overo scritto di man, servata la debita forma de' Giudicj.

Di quelli che averano venduti tutti i suoi beni

Cap. XVI

S'alcuno così Uomo, come Donna averà venduti tutti li suoi Beni, talchè non abbia da satisfar li suoi creditori fatto sia per il Rettor di Dignano comandam.to al Debitor d'accordarsi con li suoi creditori; et sel non s'accorderà passato termine a lui dato d'accordarse sia lecito al suo creditor, overo creditori riccorrer alli Beni di quel deb.r venduti, overo alienati per esso debitor dappoi il contratto dell'instrum.to di debito del prefato creditor a tanto che tal vendicion, overo alienacion di rason non si potea far in pregiudicio d'anciani creditori, comenzando veram.te tal creditor, over creditori dimandar il pagam.to del suo debito sopra li Beni

[33 a]

d'esso debitor ultimam.te venduti, et così per ordine sia seguito sopra li Beni d'esso vend.r talm.te venduti fino alla sattisfaz.n del suo debito, salvo tamen le rason di tutte le persone de oltrescritti Capitoli sotto la Rubrica delle prescriz.n.

De Testam.ti che sarano fatti

Cap. XVII

Non essendo cosa più comoda alli Uomini, che loro stessi il suo voler particolarm.te distinquendo de' suoi Beni di man propria disponer nell'ultima volontà laudabilm.te, et vistam.te ordinemo, che se da quì inanzi in Dignano, overo nel suo Destretto il Cancelier del Sig.r Pod.tà, overo alcun Nodaro sarà sta chiamato a tor il priego d'alcun Testam.to

et quello per il Testator, overo per la Testatrice gli sarà sta dato alcuna cedula per Testam.to serada, overo non serada, bolada overo non bolada, la qual quel Testator, overo quella Testatrice dica voler esser il suo Testam.to ultimo, debbia il d.to canc.re

[33 b]

overo Nodaro p.nti cinque Testimonj idonei avanti ch'el tioga il priego interrogar il Testator, overo la Testatrice, se la d.ta cedola sia scritta di man propria d'esso Testator, et Testatrice, o veram.te no, et se gli sarà risposto per il d.to Testator, overo Testatrice di sì allora il d.to Cancellier overo Nodaro tioga il priego d'esso Testamento et scriva sopra essa cedula, overo Testam.to il nome di quel Testator, overo Testatrice, il millesimo, et giorno della presentaz.n di tal Testam.to, presente esso Testator, overo Testatrice, et almeno cinque Testimonj da quello, overo da quella pregadi, et li nomi delli Testimonj predetti, et vaglia esso Testam.to dappoi la morte d'esso Testator, overo Testatrice, se la sua ultima ordinanz.n sarà, la qual sempre è da essere tenuta, et osservata, et se alcun Testator, overo alcuna Testatrice averà detto d.ta cedula esser di sua man scritta, et dappoi si ritrovasse non esser vero, che la d.ta cedula che niun modo s'abbi, nè si possi aver per Testam.to, nè abbia alcuna vertù, come se

[34 a]

fatta, overo rogata non fusse, et se doppo la morte d'alcuno se ritroverà appresso di se aver alcuna cedola di man propria scritta di tal Deffonto in modo di suo ultimo Testam.to, et alcuno vorà essa cedula per modo di breviario far autenticar, sia obbligato d.ta cedula in man del Sig.r Pod.tà presentar, et almeno per tre idonei Testimonj legitimam.te provar essa cedula di man propria di d.to tal morto esser stata scritta, per il qual dimandasse esserli fatto tal Breviario, et debbia tre Domeniche l'una drio l'altra nel luogo solito della Piazza del Commun di Dignano publicam.te far intender qualm.te tal vol far far tal breviario in confermar il Testam.to di tal Deffonto, et esso provar per tali Testimonj, faccia espressa mencion de nomi de tutti li pred.ti, et

però s'alcun vol opponer, overo contradir sopra di ciò, comparischi in termine di giorni trenta davanti il Sig.r Pod.tà, et fatta diligente esaminaz.n delle cose p.messe, et uditi

[34 b]

et esaminati li Testimonj, et qualunque altro a tal cosa opponenti, se comparirano alcuni contraditorj, et per il Mag.co Pod.tà sarà stato conosciuto di rason esso breviario d'esser stato provado, et che sia, overo debbia tal breviario in autentica forma farlo levar, et abbia forza di Testam.to et ultima volontà del d.to tal Deffonto, come s'il fosse stato fatto in vita del Testator al modo, et ordine soprad.to, salvo s'il se ritrovasse doppo la morte di tal Deffonto alcun suo pub.o autentico Testamento in vita sua iuridicam.te fatto dappoi la descriz.n di d.ta cedula, il qual debbia esser anciano a tali breviarj; questo dichiarito che tali breviarj si debbino far mesi due al più dalla morte d'esso Testator s'il mancasse nel Castello di Dignano, overo nel suo destretto, ma s'il fusse morto fuori del Castello di Dignano overo destretto in termine di quattro mesi, dapoi veram.te li termini soprad.ti essi Breviarj non venghino nienti. Aggiungendo

[35 a]

ancora, che s'alcuno così Uomo, come Donna nel Castello, overo Territ.o di Dignano nel tempo della morte, overo in altro caso di necessità vorà far il suo Testam.to, et non potrà aver Nodaro, et il numero de' Testimonj, che tal possi ordinar a bocca d.ta sua ultima volontà almeno davanti due Testimonj, la qual veram.te ordinaz.n così fatta, come di sopra in termine di mesi quattro doppo la morte del Testator, provade le cose d'esser provade al modo come di sopra in forma di breviario se debbia rilevar, et auttenticar, la qual così rilevada abbia forza di Testam.to, et altram.te fatta sia di niun valore; et se alcuna altra persona sì Uomo, come Donna sia di che condiz.n esser si voglia, la qual averà voluto far Testam.to salvo che come di sopra è ordinato debbia esso suo ultimo Testam.to per il canc.r del sig.r Pod.tà, overo altro idoneo Nodaro niuno altro allora presente in scrittura far per ordine notar tutto quello, che sarà la volontà d'esso Testator, over Testatrice

[35 b]

et il Cancellier, overo Nodaro, il qual averà scritto tal Testam.to, avanti chel tioga il priego d'esso sia obbligato, et debbia sotto vincolo di sacram.to legger d.to Testamento ad esso Testator, overo Testatrice soli, et s'il dirà quello star bene debbia detto Canc.r over Nodaro interrogar diligentem.te esso Testator, overo Testatrice, se vuol alcuno, over alcuni esser presenti al priego del d.to suo Testam.to, allora il Canc.r, overo Nodaro sia obbligato quelli chiamar, et essi chiamati, et p.nti altri cinque idonei Testimonj, presente, et audiente esso Testator, overo Testatrice, et non alcuna altra persona leger, et vulgarizarlo, e a intelligenza di tutti gli astanti debbia pubblicar d.to Testam.to sud.o come il sarà, et tor il prego d'esso Testam.to, come è il solito de' Nodari, il qual veram.te Testam.to vaglia, et in tutto s'abbia per fermo, et se quello sarà ultimo Testam.to di tal Testator, over Testatrice, et in caso che alcun Testam.to fusse stato

[36 a]

pregato, et messo in publica forma contra quello ch'è detto di sopra sia di niun valor, nè abbia per Testam.to, et non possino il Canc.r, overo Nodaro, et li Testimonj con gli altri astanti al far d'alcun Testam.to quello dir, overo manifestar, seu mostrar ad alcuna persona avanti la morte di tal Testator, overo Testatrice sotto vincolo di sacram.to, et sia lecito a tutti li Testatori sì Uomini, come Donne mudar qualunque loro Testam.to, correger, aggiunger, et minuir, overo altram.te da novo disponer, et ordinar una volta, et più, come a quelli parerà, e piacerà fu all'ultimo della vita sua, com'è giusto, conveniente, et onesto. Item che s'alcuno di Dignano così Uomo, come Donna da quì inanzi fuori del Castello di Dignano, overo in altri luochi in Istria, Venezia, nelle parti del Friul, overo in tutta la marea (!) Trevisana averà fatto il suo ultimo Testam.to, et sarà morto, quel Testam.to fra tre mesi doppo la morte d'esso Testator

[36 b]

davanti il Sig.r Pod.tà di Dignan debbia esser presentado, altram.te non debbia valer et s'alcuno averà fatto Testam.to de là de detti con-

1492 Ind. X^ma

In Nomine Xti Amen

Incomincia il primo Libro de' Statuti del
Comun di Dignano

Proemio

Nel tempo della felice età primiera per un certo
natural instinto li homini si astenivano
dalli vizij, et imitavano le virtù. Li poi per
certa malignantia del gener humano alla gior-
nata furono mutate le condiz.ni de' tempi, cioè
la virtù in malicia, e li costumi voltadi in
vizij; per la qual cosa al giudicio de' maggiori
ha parso oltra il Comun e cadaun popolo
ordinar la propria raxon // Li premij
de Buoni, e le repressioni le malicie de' Cattivi
et acciò più perfettam.te alli domestici bisogni
fusse provisto, queste cose veram.te considerando
il Clariss.mo M. Bernardin Minio de mandato
dell'Ill.mo, e Felicis.mo Ducal Dominio de Ven.a
del Castel di Dignano dignis.mo Pod.tà, e vedendo
che questo felicis.mo loco di Dignan era gover-
nato d'alcune impertinenti, et corrotte leggi,
talchè veram.te le poteva dir esso loco al tutto
mancar de leggi, et vigilando alle cose comode
del loco, et de habitanti di quello alla cura

Il proemio dello statuto di Dignano (carta - 1 a -).

fini quel Testam.to se debbia presentar al Rettor di Dignano in t.ne di mesi sei altram.te non vaglia, et il Sig.r Pod.à doppo che li sarà stato presentado il Testam.to sii obbligato esaminar, et dichiarar, se quel Testam.to è valido, o veram.te no.

De' legati fatti nelli Testam.ti alli Figliuoli per il Padre, et per la Madre, non dicendo per contento, et per Benediz.n

Cap. XVIII

E' ordinato che s'il Padre, overo Madre d'alcuno averà fatto Testam.to, et in esso Testam.to averà lasciato al Figliuolo, overo alla Figliuola alcuna cosa avanti il restante dell'eredità non dicendo per Benediz.n, et contento, et in esso Testam.to non averà

[37 a]

instituito d.to Fig.o, overo Fig.a erede, che quel tal legato ad esso Fig.o, overo Fig.a fatto s'abbia per legato solam.te, et esser debba erede con gli altri eredi instituiti in d.to Testam.to, et ch'el Nodaro quando ch'el scriverà il Testam.to sia obbligato per sacram.to al Testator far memoria delle pred.te cose.

Della dispensaz.n da esser fatta per li Commessarj de' legati fatti per li Testatori

Cap. XIX

Intendendo per ben, et utile dell'anema salubrem.te proveder ordinemo che cadauno tanto cittadin, quanto Forestier sia tenuto et obbligato per qualunque modo, nome, causa, rason, over forma li Beni d'alcun Deffonto dar, distribuir, et dispensar per l'anema d'esso Deffonto in termine d'un anno dopo la morte del Testator, overo codicilante, salvo che s'il Deffonto avrà ordinato qualche cosa nel suo Testam.to, overo averà messo

[37 b]

qualche condiz.n sopra gli suoi beni, che allora la condicion contenuta nel Testam.to d'esso Deffonto pienam.te sia osservata, se veram.te al-

cuno non avesse distribuito, over dispensato per l'anema di tal Deffonto li suoi beni fra un anno doppo la morte del pred.to Testator, overo codicillante, com'è detto allora vengano li d.ti Beni alla Sacrestia di S. Biasio, et al Ospedal di Dignano per mettà per l'anema de quello, del qual sarano stati li Beni, et acciò che li Sagrestani di d.ta Chiesa in questo abbino più fervente cura, statuimo, che li d.ti sacrestani da quì inanzi aver debbino soldi due de' piccoli per lira della valuta di quello, che recuperarano alla d.ta Sacrestia, et Ospedal al modo pred.to, et perchè in queste cose sono commesse molte fraude in detrim.to, et preggiudicio dell'anime sue con giusta provision disponemo, che da quì inanzi tutte quelle persone, le quali per qualunque modo sono obbligate far simili dispensaz.ni, quando

[38 a]

averanno quelle fatte siano obbligati andar subito al Mag.co Pod.tà con quello che averanno ricevuto, et duto di Beni di tal Deffonto, il qual Sig.r. Pod.à allora debbia interrogar et esaminar tutti li pred.ti sotto vincolo di sacramento s'hanno commesse alcune fraudi in tal dispensaz.n sotto alcun velame, et decerner, et cognoscer se l'intenz.n del Testator overo codicillante con integrità sarà stata mandata ad esecuz.n per modo ch'in quelli non sia fatto alcun inganno, usurpaz.n overo cavillacion, et fatta diligente esaminaz.n sopra ciò faccia il Sig.r Pod.à, se li parerà a tal Commissario, overo fonnitor far la sua confession di tal dispensaz.n per lui fatta, et se altram.te facesse non abbia alcuna fermezza; et se in qualche tempo si ritrovasse esser stata alcuna fraude per qualunque modo del Commissario nella dispensaz.n, overo nella destribuz.n de' beni d'alcuno Deffonto per alc.na persona contra l'intenzion del p.nte ordine et Statuto, debbino al tutto li pred.ti beni venir alla Sacrestia, et Ospedal pred.ti

[38 b]

per mettà, com'è detto, et tali che ingannarano caschino in pena di L. X de' piccoli, la qual vada al Commun, et all'Accusator, non obstante che in tal dispensacion fraudolentem.te, et deceptoriam.te fatte fosse sta interposta l'auttorità d'alcun Podestà, la qual in questo caso se abbia, come se la non fosse sta' interposta.

De' Tutori delli Pupilli

Cap. XX

Statuimo che cad.no Padre abbia la Tutela de' suoi Figliuoli, et de' suoi beni morta la madre, salvo che da essa un altro consanguineo, o estraneo Tuttor a essi nelli Beni del Testam.to averà constituito. Item dicemo che la med.ma sia Tutrice de' suoi Figliuoli morto il Padre s'esso Padre a quelli et altro Tuttor non averà statuito, questa Tutela abbia fino che la

[39 a]

viverà castam.te vedovando, et se dal vicio dell'incontinenza la fosse accusada, overo della lapidaz.n de' Beni sia cognosciuto davanti il Sig.r Pod.tà, et se mai accadesse, che quello non facesse ben ad un'altra più idonea sia dato; quello veram.te il qual morto Padre, et Madre rimanerà senza Tuttore li sia dado un Tutor dal Sig.r Pod.tà, et tutta la sua Tutoria al più propinquo, et idoneo sia dada.

Ancora s'alcun Uomo, overo Donna ch'avesse Figl.i over Figl.e che non fossero in età, et che morissero senza Testam.to che il Sig.r Pod.tà di Dignano sia obbligato proveder de idoneo Tuttor, come di sopra, a d.ti pupilli, et pupille, come li parerà esser conveniente, et che cad.no Tuttor, overo Tutrice sì Uomo come Donna sia obbligato li Beni de Fig.i overo de Fig.e overo altri tenir in colmo, li quali Beni averà avuti in

[39 b]

tenuta, et cad.n Tuttor, overo Tuttrice sia obbligato in t.ne di mesi tre tutti li loro Beni d'essi Pupilli far notar, facendo ordinar un inventario di tutti d.ti Beni, facendo metter quello nelli atti della Cancellaria di Dignan a futura memoria; et se il Tuttor sarà stato negligente in far far detto inventario caschi nella pena di L. 5 de' p.li la qual vadi al Commun di Dignan, et non di meno sia obbligato far l'inventario come è predetto sotto la d.ta pena nelli altri trenta susseguenti giorni ogni volta che l'averà contrafatto, il qual inventario debbia far far in presenza di doi dei più propinqui de' Pupilli, cioè del Padre, et della

Madre, et che se non saranno propinqui sia fatto con auttorità del Sig.r Pod.tà, et s'alcun avesse Beni d'alcun Pupillo in suo poter sia obbligato quelli mostrar, et

[40 a]

dessegnar al Tuttor, overo Tuttoria fra spacio di giorni quindici dappoi che il sarà stato dal, overo dalli Tuttori richiesto sotto la pena pred.ta, et s'alcun Tuttor, eccetto che il Padre sarà accusato d'incostanza, overo della lapidaz.n di Beni ad un altro suo propinquo più idoneo li suoi Beni, et Tutella sia data, secondo che al Sig.r Pod.tà parerà meglio esser espediente, et se il Pupillo, overo Pupilla dappoi che sarà venuto in età leg.me se vorrà partir dal Tuttor con li suoi Beni sia obbligato esso Tuttor al d.to Pupillo li Beni immobili d'esso Pupillo in quel tempo, mese, overo settimana, nel qual il Tuttor averà tolta la Tutella di tali Pupilli consegnargli li suoi Beni; ancora se la Madre, morto il Padre, et essendo Tuttrice de' suoi Fig.i se averà maritata avanti il tempo dell'età delli d.ti Pupilli

[40 b]

in altro tempo che il pred.to mese, et settimana che s'attrovasse esser stato l'inventario delli Beni delli d.ti pupilli sia obbligata la d.ta Tutrice pagar integralm.te, et sattisfar al Tuttor che venirà drio sì Uomo, come Donna d'essi Pupilli tutte le spese opportune, et necessarie a lavorar le vigne, et possessioni delli d.ti Pupilli, et le spese del viver, et vestir d'essi Pupilli fino al tempo ch'il se trovasse esser stato fatto l'inventario d'essi Pupilli, et li d.ti Tuttori, che venirano drio siano obbligati li Beni, de' d.ti Pupilli dessegnar in quel mese, et settimana che sarà stato fatto il d.to inventario per la p.ma Tuttrice; essi Pupilli in età legitima pervenuti li Beni veram.te mobili il Tutor sia obbligato dar al Pupillo compita l'età in ogni tempo, che da quello el sarà richiesto, et la Tutella dell'Uomo

[41 a]

sia compiti quindici anni, et la Tutella della Donna sia compiti quattordici anni, et che niun così maschio come femina possi obligar li suoi

Beni mobili, et immobili, venderli, over alienarli per alc.n modo avanti che non averano compito l'età di dieciotto senza la parola, et presenti due de' suoi più propinqui costituidi dal Pod.tà, et che siano nominati in esso instrum.to d'obbligaz.n, vendiz.n, overo alienaz.n, et se mancasse propinqui, ch'allora con auttorità del Sig.r Pod.tà se possino far le cose pred.te et se altram.te fosse stato del tutto il comprator, il qual averà comprato, overo ricevuto l'obbligaz.n perdi. et tal vendiz.n, alienaz.n, overo obligaz.n manchino della sua fermità, et l'Uomo compito quindeci anni possi contragier matrimonio di conseglio de' suoi più propinqui, et esser al Fratel, e Sorella di suoi Beni

[41 b]

et la Donna similem.te passati quattordici anni possi contragier matrimonio di consiglio de' suoi più propinque, et esser a Frà, e Suor di suoi Beni. Item che li Beni immobili de' Pupilli per modo alcuno non possino esser venduti, alienati, overo obbligati per causa d'alimentar essi Pupilli salvo che con auttorità del Sig.r Pod.tà et presenti due de' suoi più propinqui costituiti dal Sig.r Pod.tà. Ancora sia aggiunto che quando il maschio averà passata l'età d'anni quindici, la femina veram.te d'anni quattordici, tanto l'Uomo quanto la Donna congiunti in matrimonio, se bene non avessero l'età d'anni 18 possano, et vogliano obbligarsi contragier, et tutti li suoi Beni mobili, et immobili vender et obbligar, et per qualunque modo alienar, come ogni altro Uomo di mag.r età d'anni 18, overo 20 far, et esercitar potesse.

[42 a]

Item che cad.n Tuttor overo Testamentario, quanto dativo così Uomo, come Donna, quando ch'il vorrà far l'inventario de' Beni de' Pupilli debbia ricercar dal Regim.to di Dignano essergli dati tre Uomini da bene, et idonei, li quali debbano per suo giuram.to, et buona fede stimar tutti li Beni mobili de' d.ti Pupilli ogni cosa da sapersi, qual abilm.te si potrà estimar, et tal stima li debbia scrivere et notar nell'inventario de' d.ti Pupilli, et tal Tuttor appresso il qual li d.ti Beni rimanerano debbia tener d.ti Beni in colmo, et in quel stato che saranno stati stimati, et al tempo che li Pupilli pervenirano all'età leg.ma sia obbligato il Tuttor quelli restituir alli d.ti Pupilli, et in quella bontà,

et stato nel qual saranno stati stimati, alle qual tutte cose soprad.te tutti li Beni del Tuttor, quando torrà la Tuttella ipso facto siano, et rimanghino obbligati, etiam quando

[42 b]

alcun inventario non fusse fatto secondo ch'è obbligato far per la continencia del p.nte capitolo, finalmente considerata la qualità, et condiz.n delli Beni, et possession del Castello, et Territ.o di Dignano, le qual sono molto più laboriose, ch'utile, et quella volemo governar, et mantener in conto, come si deve per la forma di questo capitolo è bisogno di gran diligenza con niuna, over minima utilità, et però acciò finalm.te li Tuttori, et governatori de' Pupilli, et di Beni suoi idonei, sicuri, et sufficienti aver si possino, aggiungemo, et dichiaremo che li Tuttori, e Governatori de' Pupilli, et de' Beni suoi così Uomini, come Donne oltre la consignaz.n del capitale de' Beni mobili per loro alli Pupilli d'esser fatta com'è detto, et oltre li alimenti del viver, et vestir ad essi pupilli condecentem.te da esser dada per tutto il tempo, che

[43 a]

staranno in Tutella non siano tenuti, nè obbligati dar, overo render ad essi Pupilli, nè abenti causa da quelli alcuna rason di usufrutti de d.ti Beni pervenuti alle man de' d.ti Tuttori, et Governatori, et da quelli colti, et ricevuti nel tempo della Tuttoria, overo Governaz.n ma tutti essi frutti se ne avvanzeranno siano, et esser debbiano liberi d'essi Tuttori, et Governatori, senza che da quelli gli sia dimandato cosa alcuna, over rason dell'amministraz.n d'essi frutti ad alcun, overo alcuni render sia tenuto, et obbligato. Dichiarando, et che il Cancellier, il qual farà l'inventario aver debbia per sue mercedi di scriver ..... 20 sino alla summa, et valor di L. 100 de' p.li in tal inventario descritti, et dal valor di L. 100 in uso fino ad ogni summa il Cancellier aver debbia per sue mercedi soldi 40 de' p.li, et non più.

[43 b]

(bianca)

[44 a]

De quelli avranno alcuna cosa da spartir

Cap. XXI

Tutti quelli che avessero alcuna cosa comune da partir, et quella partir volessero a instantia delle parti, overo d'una d'esse richiedenti sia fatto dal Regim.to un Comandam.to che fra giorni quindici abbino da far d.ta Division, et se un di loro, over più contumace, overo contumaci disprezarà, overo recusarà dal Rettor a due, over tre dissegnate persone con Sacram.to se farà bisogno fedelm.te d.te cose per sorte siano partite, et s'alcuna parte sarà stata contumace, quello che sarà stato obbediente eleza la parte senza sorte. Item che cad.na division la se farà da quì innanzi per alcuna persona di qualche possession dentro, overo fuora del Castello di Dignano davanti Testimonj vaglia, et tenga.

[44 b]

Che a quello non avrà la via la ghe sia data

Cap. XXII

Volemo, che s'alcuna persona la via dimandante non avrà d'andar alla sua Terra overo sua possession a quello che non ha la via, con manco discomodo di quello, il qual dà la via il Rettor è tenuto fargliela dar, dato tamen il giusto precio a quello che darà la via, secondo che per li amici con deputatia questo per il N.ro Rettor sarà stato terminato; ma che tamen sia dessegnata, et data la via per quella parte, overo luogo, che manco danno a quello darà la via possa inferir; sia veram.te la via larga, e longa secondo che competentem.te per quelli deputati sarà stata dessegnata.

[45 a]

Di quelli averanno una parte minima in aliena possession

Cap. XXIII

Se alcuno veram.te averà alcuna minima particella in casa, vigna, over altra possession d'alcuno nel Castello di Dignano, overo nel suo Territ.o, la qual veram.te particella, quasi che sia inutile in mezo, overo

attorno li capi, overo bande d'essa possession, et questo manifestam.te consta al Regim.to, allora il Regim.to sia obbligato a richiesta di quello, che averà l'altre parti di quella possession, mandar li stimadori di Commun a stimar la d.ta particella, la qual stima fatta d.ta particella sia data a quello, ch'averà le parti di quella possession, pagando tutto quello, che la sarà stata stimata; questo intendendosi se la d.ta particella n.(on) averà strada per altra via, che per quella possession, et se la d.ta particella avesse andido nella via commun overo consorzal, allora il P.ron della particella n.(on) volendo q.to Statuto n.(on) li debbia pregiudicar.

[45 b]

Di quelli che averano via per la Possession d'altri

Cap. XXIV

Quando alcun di rason averà alcuna via et rason d'andar, et ritornar per alc.a possession d'un altro, la qual veram.te appar esser dannosa, et incomoda a quella per la Terra del qual s'andarà, et si vorà a quello dar in un altro loco tanto buona via, over maior che sia quella, la qual ha per la sua Possession, sia obbligato quel Sig.r tale, che averà la via per tal possession lasciar essa via al P.ron di tal possession, et debba andar per l'altra via a si data, overo desegnata, et se non vorà far questo allora se questo sarà manifestato al Regim.to il d.to astringa a far questa cosa.

[46 a]

Del debito quì fatto da esser pagato

Cap. XXV

Ciaschedun, il qual nel Castello di Dignano averà fatto mercanzia overo debito quì è obbligato pagar il debito remossa ogni prescriz.n del Foro.

Di quelli che contrazerano mercato di qualunque mercanzia mobile

Cap. XXVI

E' stato ordinato che cad.na persona così Uomo, come Donna, Cittadin, overo Forastier abitante di Dignano, il qual avesse contratto

alcun mercato di qualunque mercanzia de cosa mobile per qualunque modo, et forma, che quel mercato sia, et esser debbia rato, et ferme (?) incontinente fatto il mercato da esser fatto se per esso mercato il comprator

[46 b]

al venditor della pred.ta cosa mobile avrà data capara in parte del pagam.to pred.to.

Delle Ferie da esser osservade

Cap. XXVII

Statuimo delle Ferie da esser osservade che quindeci giorni avanti, et quindeci doppo la Festa della Natività di N.ro Sig.r Gesù Cristo, giorni otto avanti, et giorni otto dapoi la Festa della Ressurez.n d'esso N.ro Sig.r, et tutto il mese di Giug.o se abbino per le Ferie; tamen in ogni tempo cad.no possi dimandar il premio delle sue fatiche, et il pagam.to di mangiar, et bere non ostante le Ferie soprad.te.

Che non siano admessi Testimonj sopra li Morti

Cap. XXVIII

A schivar la falsità de' Test.j li quali ogni giorno sono prodotti contro li Morti ordinemo che niuna obbligaz.n pecuniaria

[47 a]

over d'ogni altra cosa, over fatto, che passarà la summa, numero, quantità, valor, over stimaz.n de' soldi quaranta de' piccoli si possi provar per Test.j contro li morti, eccetto che per pnt.e instrum.to, over altra scritta pub.a alla qual de rason se li debba far dar fede, salvo che nelle cause del Commun di Dignano, et nelli mercati di vetuaglie fatti, et che se farano di pagar incontinente il precio, il qual averà promesso, nelli quali siano admessi Test.j, et la loro probaz.n vaglia, alcun statuto in contrario non obstante.

Che quello soccomberà in Causa soccombi nelle spese

Cap. XXIX

Se sarà stata agitata qualche controversia, overo lite tra le parti davanti il Regim.to statuimo, che le spese leg.me, le quali per la parte vittoriosa giuridicam.te

[47 b]

sarano state fatte in essa lite, siano tansate per il Regim.to, davanti del qual la lite agitata sarà stata, et debbino esser pagate per la parte che perderà alla parte vincitrice fra giorni quindeci doppo fatta la Sentenza. Intendendosi come quelle spese esser leg.me, le quali si farano in advocati, procuratori, Nodari, Scritture, et Comandaori, et questa tal Tansa sia fatta per il Regim.to, ut supra attenta la qualità, et importantia della cosa, et la condiz.n della cosa, et la condiz.n delle Persone.

Che il caminar d'una Persona non debbia preggiudicar a quello possede

Cap. XXX

Dicemo, che s'alcuno andarà publicam.te per la Terra, overo possession dell'altro, la qual sia in baredo (?), et non lavorada tal publico caminar non pregiudichi

[48 a]

al Patron della Terra, salvo che se quel tal ch'andasse per de là avesse pub.o instrum.to over provasse per Testimonj, che de là li fosse de rason la via, et che de là podesse andar de rason, nel qual caso allora a tal cosa possi far preggiudicio, alcun altro Statuto non ostante.

De compromessi da esser fatti tra li Parenti

Cap. XXXI

Conciosia cosa che spesse volte occorre, che nel Castello di Dignano nascono differentie alcuna volta piccole, et alcuna volta grande tra il Padre, et Figliuolo, et Figlia, e Madre fio, over fia, et per il con-

trario tra Fratello con Fratello, Fratello con Sorella tra Germani, Barbani, Nepoti, et altri Nevodi fin al 3° grado, le qual liti sono abominevoli, per la qual, overo per le qual lite, et differenze spesse volte è impedito il Regim.to impedirsi a diversi modi, et volemo mover queste abominevoli lite, et acciò

[48 b]

che davanti niun nostro Rettor abbino a litigar, la qual cosa è molto vergognosa, statuimo, et ordinemo, che s'alcuna di q.te cause fosse mossa per alcun delli pred.ti come di s.a il Pod.à di Dignano possi, et debba senza alcuna condicion, dico contradicion delle parti, overo di cad.na d'esse con stretto modo, et con pene gravi astrenzer li pred.ti che saranno in differenza a doversi comprometter in due Uomini da ben per loro parte un per Uomo da esser eletti con libertà, et auttorità in pie tutte le loro lite, et differenzie sentenziar, terminar, et diffenir tanto de rason quanto de fatto, et tanto de fatto quanto de rason; mettendo pena, over spese a quello, over quelli che non contentassero, et assentissero alla Deffiniz.n, et terminaz.n della lite loro la qual pena, overo pene subitam.te debbano esser scosse per li Rettori, et suoi officiali senza alcuna contradiz.n. Niente di meno di quello che sarà stà, et terminato per li d.ti Giudici, ut s.a sia fermo, et rato, non potendo alcuna parte, la qual

[49 a]

si tenesse esser aggravata aver alcun reccorso al Pod.tà di Dignano, nè di alcun altro officio della città di Venezia, nè et ad arbitrio d'alcun Uomo sotto la pena, et danno contenuta nel compromesso, et se li pred.ti due eletti non fussero d'accordo in sententiar, dichiarir, et divider li Beni de pred.ti, allora il prefatto Sig.r Pod.tà il qual per tempo sarà al Regim.to di Dignan debbia a quelli dar, et aggiunger un Uomo da ben, il qual non sia sospetto alle parti; dando a quelli sagram.to di sententiar, terminar, decider, e dichiarir, come a quelli parerà esser giusto, condecente, et onesto secondo Dio, et la sua buona coscienza, et tutto q.to, che per la mag.r parte delli soprad.ti tre sarà stato terminato sia, et esser debbia valido senza alc.a contradiz.n sotto la med.ma pena di sopra dichiarita; della q.ta pena la mettà sia del Commun, e

l'altra mettà della parte osservante, n.(on) potendo q.ta parte, la qual se tenirà esser gravata aver alcun recorso ad alcun officio de' pred.ti sotto la pena,

[49 b]

et contenuto danno nel compromesso, dichiarando che le parti debbano dir al Pod.à quelli che hanno per sospetti, il qt. Pod.tà non possi elleger per arbitro alcun delli d.ti sospetti a si dati per le soprad.te parti, avendo li d.ti Giudici arbitri termine di mesi due immediate dal dì del celebrar del compromesso in essi da esser numerati de definir, et espedio (?) le liti, et controversie pred.te.

[50 a]

INCOMINCIA IL TERZO LIBRO DE' STATUTI DEL COMMUN DI DIGNANO

Delle alienaz.n delle cose stabili, et delle recuperaz.n di quelle

Cap. p.mo

S'occorrerà per al alcuno si vendesse qualche cosa stabile, possession, over alcuna rason di cosa stabile posta nel Castello di Dignano, overo nel suo destretto ad alcuna persona volemo, et ordinemo, che quella persona, alla qual sarà stata fatta la vendiz.n soprade.ta sia obbligata, et debbia in termine di giorni trenta uno dapoi fatto il contratto, et quel apparer debbia per publico instrum.to con licenza del Regim.to tal vendicion per il pub.o Comandaor di Commun di Dignano nel loco solito, alta voce particolarm.te, et distintam.te debbiasi stridar tre Domeniche una drio l'altra dappoi che sarà detta la messa grande, et avanti disinar, et il Comandaor publicata tal vendicion

[50 b]

per parte del Regim.to alta voce in esso loco, et continuam.te dica che s'alcuno sopra tal vendicion vol, overo intende presentar per titolo di propinquità, et parentela, overo come collateral, et essa cosa venduta vorà recuperar, over per qualunque altra rason a tal vendicion opponer, overo dir sopra quello aver rason, debbia tal persona presentarsi, et comparir davanti il Regim.to over il suo officio della canc.ria sel vorà presentar a tal contratto fra giorni 31 allora dapoi la p.ma strida [1] che venirano con il precio, con il qual essa cosa sarà stata venduta, et con le spese per occasion di tal contratto fatte, et dispese, overo offerirsi dar esso precio iusta la forma dell'istrum.to del contratto sopra di ciò celebrato, over altram.te con le rason sue, et essi danari depositar appresso l'officio della cancellaria, et sia obbligato chi d'essa robba vorà recuperar recuperarla per sè, et non per nome d'altra persona, et se in d.to 3.ne di g.ni 31

[1] Spazio vuoto.

[51 a]

niuno comparirà com'è detto di sopra, allora niuna rason sia aldida al Regim.to over sia tolta da quì inanti sopra tal cosa venduta ut su.a, ma tal vendicion vaglia tra li contraenti, et abbia fermezza, salvo tamen le cose contenute in due capitoli del secondo libro del Statuto sotto le rubriche della prescriz.n delle cose immobili, nelli quali veram.te capitoli al tutto abbino loco, et ancora siano stridate, et proclamate al modo come di sopra le donacion di cose stabili poste nel Castello, et Territ.o di Dignano, le quali da quì inanzi se farano non a fin che quelle siano recuperate, perchè volemo che non si possino recuperar, ma solam.te siano stridate a fin che s'alcuna persona a tal donacion per qualunque modo e rason fra il termine delle proclame pred.te opponer, over contradir, dicendo aver qualche rason sopra d.ta cosa donata, questa possi far, usando delle sue rason, le qual veram.te donacioni apparer debbino per pub.o instrum.to; li altri veram.te contratti, overo alienacion

[51 b]

per qualunque titolo fatti non siano stridati altram.te, eccetto che a volontà delle parti contraenti, over d'una d'esse, come sin quì è stato osservato; ordinando ancora, et dichiarando circa le recuperaz.n da esser fatte ch'il primo più propinquo del venditor possi recuperar, et vendicar la cosa stabile, overo la rason delle cose stabili venduda, over venduti, ut supra, et s'il più propinquo non volesse recuperar, allora, l'altro più propinquo posse recuperar, et se alcuno prossimo non volesse recuperar, allora possa recuperar quel ch'è più confin, servato sempre l'ordine nel p.nte Capitolo specificato, et dichiarito.

D'una robba obbligata ad un altro non sia venduta

Cap. 2

Niuno da quì inanzi abbia ardir dar, donar, vender, obligar, impegnar, overo per qualunque modo alienar al Commun, overo a partico-

[52 a]

lari persone con carta, overo senza carta alcuna cosa immobile aliena, over che fosse ad un altro in prima data, donata, venduta, obbligata, over data per pegno sotto pena di L. 3 de' piccoli d'esser applicata al Commun, et di più il d.to alienator, over defraudator sia obbligato immediate dar, et consegnar un altro sufficiente pegno a quello il qual aveva defraudato fino all'integra satisfaz.n del creditor defraudato, il qual Statuto etiam abbia loco nelle cose mobili alienate, come di sopra; dichiarato anco che dalle cose pred.te non sii derogato alli doi capitoli del secondo libro di questo Statuto di prescriz.n delle cose immobili, ma essi capitoli fermi rimanghino.

Delle cose communem.te possesse d'esser partite

Cap. 3

Volemo che s'alcuno averà alcuna cosa concommune che non sii stata partita tanto mobile, quanto immobile, et che n.(on)

[52 b]

vorà che sia in compagnia, allora il Regim.to debbia et sia obligato comandar a quelli ch'avevano la d.ta cosa comune, che tra di loro la dividano, et la partiscano per quelle parti, le quali doverano divider fra il tempo secondo che vorà il Regim.to d'esser statuito, il qual tempo sii di giorni quindici il più, et se non potrano esser d'accordo, allora il Regim.to debbi mandar li stimatori di Commun a divider tal robba a bona fede, et senza fraude tra le parti pred.te, et abbino li d.ti stimatori per loro mercede soldi quattro de' piccoli per cad.na marca del valor, et stima della cosa, over cose così divise, la qual mercede l'innobediente, over contumace sii obligato pagar.

Delli Beni aquistati tra Fratelli communem.te da esser divisi

Cap. 4

Ordinemo, et comandemo, che tutti li Fratelli, et Sorelle tutto quello ch'aquistarano stanti

[53 a]

con il Padre, et in potestà del Padre, overo stanti insieme doppo la morte del Padre mentre non abbino fatto la division delli d.ti beni, cavati li beni a sì lasciati, et per succession, over dote acquistati, tutti convenientem.te divider si debbino con li Fratelli, et Sorelle sin al tempo dell'acquisto nella med.ma potestà costituiti morto il Padre, volendo ch'il Padre in tutte le cose aquistate dalli Figliuoli nel tempo ch'in sua potestà sarano stati, eccetti li beni lasciati, over successi, et dotali, tutto il tempo della vita sua abbi l'usufrutto, et il med.mo volemo nel Avo, et Bisavo in quelli Beni, li quali li Nepoti, et Pronepoti averano acquistati stando sotto la potestà dell'Avo, e Bisavo.

[53 b]

De' Beni delli Debitori da esser intromessi, incantati, et venduti

Cap. 5

Acciò li creditori siano sottisfatti di Beni de' suoi debitori, statuimo, che li creditori primam.te siano obbligati ricercar li suoi debitori se li vorano pagar de plano, over desegnarli tanti Beni per la satisfaz.n del suo debito, et se tal debitor avrà recusato far il pagam.to, over la dessegnaz.n di Beni, allora sia in libertà del creditor di dar la sua sentenza in mano del cavalier del sig.r Pod.tà il qual cavalier per rigor di d.ta sen.za dimandi il pegno d'esso debitor personalm.te se quello potrà ritrovar, et se quello n.(on) potesse ritrovar allora due volte domandi alla cosa che sappi qualcheduno di Casa, over della Famiglia del Debitor, che di d.ta sen.za faccia dessegnaz.n, et se doppo il Debitor personalm.te richiesto, quando se potrà ritrovar, over quando non si potesse ritrovar alcun della Famiglia due volte richiesto n.(on) avrà

[54 a]

voluto dar il pegno, allora avuta la relaz.n del pegno sia condannato quello che n.(on) avrà volesto dessegnar il pegno in soldi quaranta de' piccoli da esser divisi tra il Commun, et il cavalier, che denonciarà, et a richiesta del creditor per forza sia pegnorato di Beni del Debitor, primam.te di mobili, et se no ghe fusse mobili, over che non suplisse,

Nel d.to Statuto sono state tagliate
carte, e nella carta seg.te è

Del mese d'Ag.to la Festa di S. Maria della
Neve, e di S. Dom.co, del Salvator Nro Jesu
Cristo, S. Lorenzo, l'Assunz.e della B. V.
S. Rocco, S. Bortolameo Apostolo.
Del mese di 7bre la festa di S. Ma.
Vergine, S. Mattio Apostolo, et Evangelista,
et di S. Michiel Arcangelo.
Del mese d'Otte la Festa di S. Fran.co
S. Luca Evangelista et S. Simon, et Giuda.
Del mese di Nov. la Festa di tutti
i Santi, et di S. And.a Apostolo
Del mese di Xbre la Festa di S.
Tomaso Apostolo, la Nata di N. S., S. Steffano,
S. Zuane Apostolo, et Evangelista.
Nelle quali feste sopradette, overo alcuna
d'esse niuno ardisca lavorar, overo far altri
essercizij proibiti sotto pena di s. 2 de p.
p. cad.o che contrafarà, et p. cad.a volta,
della qual pena la metà sii dell'accusator

La carta - 89 a - del manoscritto - Libro IV.

allora sian intromessi di beni stabili d'esso debitor alla summa d'esso debito, et spese, di q.ti beni mobili così tolti per il cavalier, et impegnati siano presentati all'officio della cancellaria del Mag.co Pod.tà, dove debbano star giorni otto doppo la presentaz.n avanti che sia proceduto alla vendicione di quelli, et s'in d.to 3.ne di giorni otto il debitor, del qual sono li pegni quelli non avrà scosso, over per via di rason non si averà prevalato, essi beni mobili de mandato del Sig.r Pod.tà publicam.te siano incantadi, et vendudi a quello che più offerirà, et deliberadi li giorni di Domenica, et dopo desinar dando termine al debitor patron d'essi beni

[54 b]

di recuperar quelli in 3.ne di giorni otto immediate, che seguirano doppo che sarano stati venduti, ut sup.a, se quelli volesse recuperar, et del trato di tali beni sia saldato il creditor del suo cavedal, et spese, et s'avanzasse qualche cosa sia consegnato integralm.te al Debitor; se veram.te el sarà stato desegnato qualche cosa stabile, overo intromessa, allora de mandato del Sig.r Pod.à tal cosa publicam.te se debbia incantar per il comandaor di Commun tre Domeniche doppo le messe, et doppo desinar, compite veram.te tutte tre Domeniche d'incanti tal cosa stabile da esser venduta fedelm.te, et diligentem.te se debbia stimar per li stimatori di Commun, et la loro stima essi Stimatori siano obbligati rifferir all'officio della cancellaria, et il cancellier del Sig.r Pod.à debbia quella redrezar scrittura sotto l'intromission di d.ta cosa, et fatta tal stima il Rettor a richiesta di tal creditor la Dom.ca seg.te doppo le messe, et doppo desinar com'è detto di sopra nella Piazza del Commun di

[55 a]

Dignano per il Comandaor de Commun faccia publicam.te proclamar; dicendo tal cosa esser mandato del Sig.r Pod.à di Dignano, che quando tal cosa posta nel loco tale nel Castello, over Destretto di Dignano infra tal confin di tanti stavioli di Terra di seminatura, overo di tanti zapadori mettendogli confini, et è stati per pegno dessegnati, overo intromessi ad instanza del tal, come di beni del tal a tal summa, per tal debito, et sarà stà legitimam.te incantada secondo la forma di rason,

et così solam.te stimata, et sia vendibile, et si debba vender al pub.o incanto al più offerente per il pagam.to del debito da esser fatto, se veram.te fosse alcuna persona, la qual volesse sopra la d.ta robba, over parte d'essa, over rason, sive alcuna cosa dir, produr, mostrar, overo allegar, usar alcuna sua rason, overo contradir, acciocchè la d.ta robba non sii venduta, over che sia data in pagam.to al d.to creditor per il d.to debito, et spese sino a g.ni 30 dapoi il g.no della Dom.ca prossima susseguente continuam.te da esse numerati, debbano

[55 b]

comparir davanti il prefato Rettor, et che passato il d.to termine, et niuno comparente d.ta tal robba sia venduta al più offerente, et tal precio di quella sia pagato al d.to creditor nel d.to suo credito, et spese overo da esso creditor in pagam.to si debbia dar, se veram.te fra il d.to 3.ne alle proclame comparirà alcun creditor, overo che volesse usar qualche sua rason sopra la cosa incantada sia aldido delle sue rason, et per il Rettor sia conosciuto, et deffinito, come per giusticia gli parerà, et se averà trovato il comparente aver miglior rason che quello, al qual essa robba sarà stata dessegnata, overo a sua instantia sarà stata intromessa, allora il Rettor senza alcuna ecception di rason faccia per il debitor reffar tutte le spese ad esso cred.r al qual la robba sarà stata dessegnata per la stimaz.n della d.ta robba, et intromession, et dal d.to 3.ne per avanti non sia aldido, ne sia admesso contradiz.n, overo comparaz.n d'alcuna persona, salvo che se fusse

[56 a]

pupillo, overo Donna che pretendesse fusse sue rason dotali, il qual pupillo possino comparir, et che dapoi ch'essa robba fusse stata incantada, et data al modo, come di sopra, salvo, et se il comparente avrà allegato l'absentia per infermità, over per altra giusta causa, et dette cose averà legittimam.te constato, per le quali prima non avrà potuto comparir; tal comparente sia nel p.mo 3.ne delle d.te proclamaz.n, over dapoi il dato, et la vendicion d'essa robba incantada nelli casi di giusto impedim.to pred.to al tutto avrà comparso, et sarà stato prononciato esso n.(on) favorir la giusticia, allora il d.to Rettor al più offerente la d.ta robba debba deliberar, et del precio di quella far pagar il creditor

del suo credito, et spese, con questo, che a niuno d.ta roba sia data, overo venduta per manco prezzo di quello che sarà stata stimada, veram.te se tal robba non retrovasse comprator alla summa della stima d'essa fatta, allora sia data in pagam.to al creditor per il suo credito, et spese, diffalcandosi

[56 b]

dalla stima della d.ta cosa diese per cento della d.ta stima, mentre non comparisse comprator alla summa della stimaz.n, il qt. (?) d'essa robba offerisse più che esso creditor, dandosi per il Rettor in ogni caso di vendita deliberaz.n, e Dazion in pagam.to soprad.to al Deb.r et patron delle cose stabili così vendute, et date in pagam.to come è detto termine d'un mese prossime che seguirà a poter ricuperar essa robba, se quella vorà recuperar, et che cad.na data, et vendiz.n fatta per il modo pred.to s'intendi esser fatta de rason nè sopra essa cosa così venduta all'incanto da quì inanzi più sia aldida alcuna contradiz.n, overo compariz.n d'alcuna persona, eccetto le persone di sopra notate, et s'alcuno per il modo pred.to comparirà si aldido, et conosciuto per il Rettor di Dignano de rason comparente cadaun g.no feriato, et non feriato, et le vendicion, et dacion in pagam.to così fatte dalle cose immobili, dalli propinqui, et collateranei non possino

[57 a]

esser recuperate, nè li possino retrattarsi, et ottenghino perpetua fermità.

Della Prescriz.n dell'instrum.to di debito per anni dieci

Cap. 6

Se veram.te alcun cittadino, et abitator di Dignano averà alcun instrum.to di debito di danari, over di cosa mobile contra alcun cittadino, over abitator del Castello pred.to di Dignano, et esso instrum.to fino a dieci anni, passato il 3.ne in esso instrum.to contenuto davanti il Regim.to quello in rason non avrà presentato, et quello avrà usato, volemo che compiti dieci anni d.ti quel instrum.to sia di niun valore, et n.(on) abbia alcuna fermezza; questo sempre inteso s'el reo con sacram.to avrà negato il debito, se veram.te il debito averà confessato

in tutto, overo in parte, che di quella parte sia fatta rason al creditor non ostante la prescriz.n di dieci anni;

[57 b]

il qual statuto abbia loco tanto per li Forestieri, quanto contra li Forestieri, et ancora dicemo il simile de' scritti di man di debito, alli quali cora la prescriz.n di X anni siccome è detto di sopra dell'instrum.to; dichiarato tantum che le prescriz.n pred.te non corrono al Pupillo, che non fosse in età, et s'il creditor quell'instrum.to, over scritto in rason averà prodotto, et quelli avrà usato fra il d.to tempo d'anni dieci, questa debbia mostra per pub.a scrittura, altram.te non possi mostrar, nè vaglia il mostrar.

[58 a]

Delle vendicion della Proprietà

Cap. 7

La vendicion della proprietà, overo alienaz.n non sapendo il Pron, al qual per alcun modo responde non valino.

Ch'il Pron della Proprietà possi recuperar la cosa a sì respondente

Cap. 8

Statuimo, et ordinemo, ch'il propinquo, over propinqua del venditor d'alcuna proprietà, la qual per qualche modo respondesse ad alcuno, non presentasse il danaro, overo il precio di tal proprietà venduta, overo non se offerisse dar esso prezzo giusta la forma del contratto sopra ciò celebrato per causa di quella recuperar iuxta l'ordine di sopra dichiarito; allora il Pron, il qual tal

[58 b]

proprietà respondesse possi, et vaglia essa proprietà recuperar, et aver per quel precio istesso che la sarà stata venduta, et questo se farà il spacio delle strida d'essa cosa presentarà il precio, over s'offerirà dar quello iuxta la forma del p.mo Capitolo di q.to terzo libro sotto la rubrica delle cose stabili d'esser alienate, et della recuperaz.n di quelle;

imperochè è cosa più degna, et di rason, ch'il Pron della proprietà, al qual gli sarà resposo possi recuperar, che non fosse del venditor d'essa proprietà, et s'il propinquo, et Patron non presentasse, over s'offerissero, com'è detto di sopra per causa di recuperar, allora il colateran di tal proprietà vaglia et possi recuperar essa proprietà, et averla al modo, et forma contenuti nel soprascritto p.mo Cap.lo, et se fosse più laterani, allora tal proprietà sia data

[59 a]

a quel lateran alla possession del qual tal cosa più tocasse per mesura.

Di quelli vendenti la Possession per la qual si paga

Cap. 9

Item statuimo che cad.na persona, la qual avrà alcuna possession, per la qual paghi alcun affitto, over livello perpetuo, et essa possession averà venduta sia obbligato nell'instrum.to della vendiz.n far mencion dell'affitto, over livello soprad.ti, et a chi, over loro lo devono dar, et li Nodari, li quali farano l'instrum.to delle pred.te cose, siano obbligati quelle per sagram.to alle parti contraenti ridar a memoria.

[59 b]

Delli affitti delle Case

Cap. 10

Volemo che il Patron della casa non abbia fede del fido della sua casa salvo che per un anno stando l'abitator in casa, et doppo che l'abitator sarà fuori di sua casa passato un mese non abbia alcuna fede il Pron, ma l'abitator; et se sarà instrumento d'affitto della casa d'un anno sia pagato avanti ogni debito, et se di più anni averà continuato l'instrum.to d'affitto sia pagato secondo l'ordine d'altri debitori, cioè il p.mo in tempo, et potior in rason, et se l'abitator non vorà tenir la casa per l'anno che venirà sia obligato trenta giorni avanti, che uscirà di casa avisarlo al Patron della Casa, altrim.te l'abitator sia obligato abitar la casa del Patron volendo, et similm.te che il Patron sia obligato avisar l'abitator g.ni trenta avanti ch'il compisca, se gli vorà consentir la Casa per l'anno seg.te

[60 a]

et non sii lecito da quì inanti ad alcuno abitante in Casa d'un altro ad affitto partirsi di tal Casa, nè far mover per alcun modo, ingegno alcun mobile, il qual avrà in d.ta tal casa: salvo che se primam.te non avrà pagato al Pron della Casa il suo affitto, il qual dovrà aver per un anno, over quel ch'il fosse restato d'accordo con il Pron della Casa, et se il contrafacesse, casca in pena di soldi quattro per lira di quello il restasse debitor del fatto pred.to, da esser divisa tra il Commun, et il Pron della Casa. Item s'alcuno volesse vender, overo per sua propria abitaz.n aver alcuna casa, casal, over Terre posto nel Castello di Dignano over quella, o quello vorà alzar, et quella sarà affittata per più d'un anno, volemo che quello, il qual vorà vender, over per sua abitaz.n, over quella, o quello alzar, com'è pred.to sia obligato doi mesi avanti il termine dell'anno compito, nel qual anno volesse vender, over per sua abitaz.n aver

[60 b]

overo alzar, avisi quella casa che volesse far all'abitator, che starà in essa possession, overo quella tenente ad affitto, et d'essa denominaz.n sia fatta pub.a nota in cancellaria, et se l'abitator, over q.to al qual sarà stata affittata essa possession non se potesse trovar allora il Patron della possession aver possa quella possession conquiso quell'anno solam.te per l'abitator al qual il Pron averà denonciate le soprad.te cose voler far, sattisfacendo il Pron della possession fra quindeci g.ni prossimi fatta tal denotacion tutto quello che è obbligato a dar quello, al qual tal possession sarà stata affittata per la rata di quel ch'avesse ricevuto dall'abitator dell'affitto di tal possession, oltre il tempo, nel qual tal possession non satisfacesse delle pred.te cose a quel, al qual tal possession fusse stata affittata in termine soprad.to, allora l'abitator tal possession aver debbia iuxta il patto dell'affitacion pred.ta a lui fatta.

[61 a]

Delle Dasion

Cap. 11

Volemo che s'alcuno possederà alcuna possession, la qual un altro dica essergli obbligata in alcuna Dasion, s'il provarà per rason quella

esser obligata alla dasion dimandata sia descazato il detentor della possession, et condannato pagar la Dasion del tempo passato, secondo che l'averà provato, s'il possessor quella averà tenuto per tutto quel tempo, ma se per manco tempo l'averà tenuta non sia obbligato pagar oltra il tempo della possession detegnuda per lui, non pregiudicando al Pron della Dasion, il qual possi aver regresso contra il p.senti possessori d'essa possession.

[61 b]

Che il condutor della Dasion sia obligato mostrar al suo Patron le possession della Dasion

Cap. 12

Item ch'il conduttor della Dasion sia obbligato mostrar al Pron della Dasion ad ogni richiesta d'esso Patron le possession della Dasion, per le quali paga, et se gli accadesse ch'il recusasse mostrar le mostri de' suoi propri beni a sufficienza della Dasion in arbitrio del Rettor di Dignano.

Del successor d'alcuno d'esser condannato a pagar la Dasion consueta

Cap. 13

S'alcuna persona domandasse ad alcuno la Dasion, dicendo che li maggiori suoi, overo ch'esso sia tenuto a sì

[62 a]
alcuna Dasion, et avrà provato non nominando alcuna possession, sia condannato esso condutor a pagar la Dasion, et a mostrar tante possession le quali bastino alla Dasion addimandata ad ogni requisiz.n del Pron della Dasion, com'è detto di sopra.

Delle parti d'esser astrette mostrar li suoi instrum.ti avanti che sii fatta la mostrancia

Cap. 14

Et avanti ch'alcuna mostrancia pred.ta si faccia siano astrette le parti per sagram.to se sano esser, overo s'hanno instrum.to, over si

possino provar la possession della d.ta Dasion per Test.j degni di fede, allora si stia all'instrum.to, overo alli Test.j, se saranno, et se l'instrum.to, over Test.j non saranno sia servato sopra di ciò l'ord.ne soprad.to nel prossimo superior Cap.lo.

[62 b]

Se saranno più confratelli, che dovrano pagar una Dasion

Cap. 15

Se saranno più confratelli che doverano pagar una Dasion, facciano tra loro un Fratello maggior, il qual più ha delle possession delle Dasion, et al tempo del pagam.to della Dasion cad.no confratello venghi con suo Fratello maggior a pagar la parte sua nel 3.ne statuito.

Se saranno più confratelli creditori

Cap. 16

Et per il contrario se più P.roni saranno ad una med.ma Dasion a loro debita d'esser ricevuta, faccino tra di loro un Fratello maggior, al qual sia pagato et resposo de tutta la Dasion, et s'il Confratello maggior debente pagar solo

[63 a]

sia astretto pagar la Dasion, così esso Fratello maggior dovendo scoder possi solo senza li suoi confratelli, et senza commission dimandar, et ricever la Dasion.

Ch'il confratello maggior non possi tor pena alli Confratelli

Cap. 17

S'il Pron della Dasion n.(on) torà pena al Confratello mag.r similm.te esso Fratello mag.r non possi tor pena alli suoi Confratelli.

S'alcuno Confratello volesse refutar le possession della Dasion

Cap. 18

Et similm.te intendesi, se li Confratelli over alcun di loro vorà vender alcuna possession della Dasion pred.ta possi ciaschedun di loro vender, dovendo avisar il Fratello mag.r se vol comprar la

[63 b]

la possession, et per il contrario, s'il contrario mag.r Fratello volesse veneder debbia avisar alli suoi Fratelli se vogliono la possession, com'è detto.

S'alcuno vorà vender la parte della sua Dasion sia obligato avisar il Pron

Cap. 19

S'alcuno vorrà vender, overo alienar alcuna possession della Dasion sia obbligato avisar il Pron della Dasion, che vol quella vender, overo alienar, com'è detto di sopra, et dappoi ch'averà venduto s'il Pron quella volesse aver possi infra termine d'un mese doppo l'alienaz.n, cioè per soldi dieci manco, se quella cosa venduta sarà di vinti lire de' piccoli in grosso, et per soldi vinti di manco di vinti lire in suso sino

[64 a]

a cinquanta lire de' piccoli, et per soldi quaranta de' piccoli manco da cinquanta lire de' piccoli in suso, se veram.te la d.ta possession sarà stata alienata altro che per danari, che s'il d.to Pron della Dasion vorà quella aver, quella abbia per titolo di Donation, overo altram.te fatte, et che la d.ta possession così venduta, et alienata doppo che sarà pervenuta nel Pron della Dasion non possi esser recuperata per li propinqui del Venditor; sia tamen lecito a cad.n conduttor delle possession della Dasion lassar per ultima volontà, et darla in dote con il cargo della sua Dasion.

[64 b]

Di uno che defraudasse, overo negasse la Dasion

Cap. 20

Se alcuno avrà defraudato, overo negato la Dasion caschi delle sue rason, et divenghino le possession nelli Confratelli, et se non fussero Confratelli devenghino nel Patron della Dasion, et oltra paghi al Commun per pena L. 5 de' piccoli.

Della Dasion da non esser dimandata da cinque anni in sù

Cap. 21

Che niuna Dasion si possi dimandar da cinque anni in sù, et se la fusse addimandata non sia aldido quello la dimandarà, et questa non s'intendi de' pupilli, et absenti dalla Terra di Dignano per d.to tempo.

[65 a]

A che tempo le Dasioni sono da esser pagate

Cap. 22

Tutti quelli che sono obbligati pagar Dasion debbino quelle pagar al tempo di S. Martino del mese di Novembre, et quelle portar alla casa del Pron della Dasion sotto pena della mettà della quantità di d.ta Dasion, la qual pena insieme con il cavedal il Rettor di Dignano faccia pagar li Debitori ad ogni richiesta del Pron della Dasion, facendo impegnar essi debitori, et essi pegni de fatto farli vender fino all'integra sattisfaz.n d'esso debito li g.ni feriadi, et non feriadi, remossa ogni escception, cavillaz.n, et dilaz.n questo dichiarando, che se li Debitori della Dasion non averanno pagato nel 3.ne pred.to le Dasion, che per loro saranno debite, li P.roni delle Dasion debbino esser vigilanti, et solleciti a dimandar, et scoder le sue Dasion nel 3.ne soprascritto, la qual cosa

[65 b]

se non averanno non possano domandar, nè aver mag.r preccio delle cose che a loro saranno debite per tal sue Dasion, quanto ch'esse cose valevano a d.to tempo della Festa di S. Martino ogni anno.

Della Refutation della Dasion

Cap. 23

Volemo che s'alcuno averà voluto refutar alcuna possession obbligata a Dasion debbia quello refudar avanti mezo il mese di Febraro, et paghi la Dasion nella seg.te Festa di S. Martino se la sarà Terra, se veram.te sarà casa, overo vigna, orto, olivari, overo prado paghi la Dasion subito fatta detta refutaz.n del mese di Febraro, ut supra.

[66 a]

Della richiesta del conduttor d'esser fatta al Patron della Dasion

Cap. 24

Ogni volta che uno refudarà ad un altro qualche dasion, et si offerirà far mostranzia ogni volta ch'il Pron vorà fra quindici giorni prossimi, che venirano sia obbligato il Patron della Dasion fra d.to tempo ricercar il d.to refutator, che faccia a lui mostrancia delle possession della Dasion, ordinando certo g.no tra di loro, et se la mostranzia non sarà stata fatta fra li d.ti quindeci g.ni per defetto, overo negligenza refutatoria non vaglia la refutaz.n, ma se la d.ta mostrancia fra li d.ti quindeci giorni n.(on) sarà fatta per negligenza, overo defetto del Patron della Dasion non ricercante la mostraz.n, volemo che d.to refutator fra 3.ne d'altri giorni quindeci debbia andar dal N.ro Rettor di Dignano

[66 b]

et ricercar quello che fu presente, overo ch'il mandi il suo Noncio alla d.ta mostrancia, la qual cosa se non avrà fatto la refutacion sia nulla, il qual Rettor sia obbligato recercar il d.to Pron della Dasion che sii presente, over non sia, niente di meno il Rettor di Dignano sia obbligato andar, overo mandar il suo Noncio alla d.ta mostrancia alle spese del d.to Patron della Dasion, et faccia servir le possession della d.ta mostrancia, et che il Rettor faccia pagar il suo Noncio delle sue mercedi, come li parerà esser giusto, et sia fermo, salvo tamen che se in alcun tempo fusse ritrovato l'instrum.to della d.ta possession di tal Dasion primam.te fatto, che stia l'instrum.to delle possession in quello contenute.

[67 a]

Della mostrancia d'esser fatta, ut supra

Cap. 25

Et se saranno state Terre refutate siano tanto, quanto satisfacciano alla Dasion, cioè al manco di tre moza di seminatura per cad.n mozo di Dasion tanto di form.to q.to d'orzo, se n.(on) fusse instrum.to delle d.te possession, overo Testimonj degni di fede, se stia all'instrum.ti come i contien, overo al detto di Testimonj degni di fede.

Che la possession refutata sia meliorata non pegiorata

Cap. 26

Ogni possession refutata sii più presto megiorata, et se la sarà pegiorata non vala la refutation.

[67 b]

Di quello che s'avrà intromesso nella possession doppo che sarà stata refutata

Cap. 27

Se veram.te la refutation, et dapoi ch'averà tolti li frutti d'esse possession refutate s'avrà intromesso in quelle, overo alcuna d'esse sia obbligato dal refutator pagar la d.ta Dasion consueta, come se non avesse refutata per converso del Patron dapoi la refutation fatta l'averà intromesso in alcuna possession delle d.te possession per sì, o per altra persona la refutation niente di manco sia ferma.

Delle socede [1] delle Bestie Boine

Cap. 28

Volemo che cad.no il qual avesse tolto, overo che da quì inanzi torà buoi, overo vacche in soceda in Dignano, et nel suo destretto sia obbligato, et debbia

[1] Contratto d'istituzione di un'impresa agricola fondata sulla collaborazione economica tra chi possiede il bestiame e chi lo deve allevare.

[68 a]

esse Bestie per spaccio d'anni cinque tenir, et esse bestie con li suoi frutti di giorno, et di notte, per buon, et cattivo tempo continuam.te guardar, overo far guardar, et con li boi, se sarà soceda di boi arar, et seminar sufficientem.te ogni anno da Uomini da bene, et senza fraude, et la mettà di tutte le biave, et legumi del detto lavorier integralm.te consegnar, et dar al Prōn de' Boi, sia obligato che di monte commun il sozal debbia tor tre moza di form.to, et un di segala, et un mozo d'orzo avanti partemse la segalla, et orzo sarà nella soceda ogni volta che piacerà al Patron sia obbligato il sozal pred.to consegnar il conto del form.to, et l'usufrutto tanto de Boi, q.to delle vacche.

[68 b]

Del medemo

Cap. 29

Et se in capo di d.to 3.ne d'anni cinq. il sozal presente il Patron richiesto, over suo noncio, s'il sarà soceda de boi sia obbligato divider Boi, et vacche date con li d.ti Boi in soceda, et li frutti di quelli in due parti, una delle quali il Pron leza qual vorà, l'altra veram.te parte sia sozal, se veram.te sarano vacche solam.te senza Boi nella soceda, d.to sozal sia obbligato quelle partir in tre parti, delle quali il Pron ne debbia elezer due parti, quali vorà, et la terza parte rimanghi al sozal.

Se veram.te il Pron, et sozal nel tempo dell'affittanza di d.te Bestie, over doppo che saranno d'accordo insieme, che il Pron possa tor d.ta soceda, et il sozal refudar, quando vorano, abbia il sozal la parte per la rata del tempo.

Veram.te se per colpa, inganno, fraude,

[69 a]

over negligenza del sozal d.te Bestie, overo alcuna d'esse perdute, overo fossero offese, che allora il sozal debbia refar del suo proprio.

Se veram.te per divin giudicio, over caso fortuito non commesso fraude del sozal, over suo pastor morissero, overo fussero offese l'un l'altro se refacino.

Ancora s'il sozal in d.ta sozeda commettesse alcuna fraude, come saria dir a lavorar, et darlo a lavorar, et altra opera di quello che aspetta alla soceda senza commission del Patron, immediate perda la sua parte della soceda, et refazza al Patron ogni danno.

Ancora ch'il Patron sia obbligato, et debbia dar la mettà di tutta la semenza al sozal.

Et che in cad.na sozeda de Boi si debbino dar due vacche pregne, o veram.te con due vitelli, et vadino alla mettà, et senza Boi la soceda di vacche vada al terzo, et che il sozal sia obbligato ricercar il Patron ch'il sii presente, q.do ch'il vorà

[69 b]

tagliar, et tagliar le biave della soceda sotto pena di perder la sua parte.

Delle socede delle Pecore

Cap. 30

Ordinemo che la soceda d'animali pegorini debbia durar per anni cinque, et vadino al terzo, salvo che se per li contraenti sarà stato renonciato, et che il sozal sii obbligato esser, et li suoi frutti fedelm.te custodir, et far custodir, et salvar di giorno, e di notte, per buon tempo, et per cattivo, et consegnar, overo dar al Pron d'esse Bestie la mettà di formaggi, lane, et tutto l'usufrutto di quelle, et durando la soceda ad ogni requisiz.n del Patron sia obbligato il sozal far rason, et consegnar, et in capo del 3.ne di cinq. anni debbia il sozal spartir le Bestie della soceda in tre parti, delle quali il Pron n'eleza due a suo beneplacito, et la terza parte sii del sozal.

[70 a]

Se veram.te durando la soceda alcuna, over alcune di d.te Bestie si perdessero per inganno, over colpa del sozal, over del suo Pastor sia obbligato satisfar del suo proprio, se veram.te per divin giudicio morissero tutto il danno sia del Pron, avendo il sozal parte delle pelli, et carne, et se de commun accordio le ammazzassero ancor che abbia il sozal la parte a lui spettante, et se il Pron vorà sii messi li danari di d.te Bestie vendute in altre bestie a comodo della soceda.

Se veram.te il sozal averà venduto alcuna delle d.te bestie della soceda di qualunque sorte di Bestie siano durando la soceda, over quelle per cad.n altro modo averà alienato senza licenza del Pron, et suo consentim.to ch'il sozal sia punito in arbitrio del N.ro Rettor, et reffaccia il danno al Pron, il qual avesse patito, et perda la sua parte della soceda, et niente di meno il Pron possa quelle dimandar a quelli, li quali averanno quelle davanti

[70 b]

il N.ro Rettor, et se l'averà provato quella, over quelle esser stata della soceda soprad.ta che le d.te Bestie così alienate siano restituite a esso Pron con li usufrutti senza alcun precio d'esser dato per il Pron che averà le bestie anted.te, et quando il sozal dovrà tosar le pecore nell'uno, et l'altro tempo sia obbligato convitar il Patron sotto pena di perder la mettà della sua parte.

Del Detto

Cap. 31

Ancora s'alcuna, over alcune Bestie morissero di qualche, o per dir meglio di qualunque soceda, ch'il sozal sii obbligato portar a casa del Pron tutta la bestia intiera senza interiori, scortegata, talm.te che la testa non sii scortegata, et che la se tenghi insieme con la pelle, ita che il segno della Bestia

[71 a]

sia conosciuto manifestam.te, altram.te non vaglia, nè s'intenda esser delle bestie della soceda.

De' danni dati con gli anemali

Cap. 32

Statuimo, et ordinemo, che per la salute, et conservaz.n delle possession, et de tutti i beni delli N.ri di Dignano, che tutti si guardino farsi danni con la persona, et con li anemali nelle possession, et cose d'altri sotto la pena, et pene infrascritte.

Della pena di quelli dividerano il pegno

Cap. 33

Primo, che s'alcuno sarà ritrovato per alcun Pron, over Giurato, over saltaro in alc.na possession facendo danno con la persona over con suoi anemali, et il Pron pred.to

[71 b]

over Giurato, sive salter [1] avrà dimandato il pegno di quello, et li averà dimandato il pegno paghi al Commun di Dignano L. 3 de' piccoli, et se l'averà dato pegno, et il Patron n.(on) averà voluto accusar le bestie ritrovate, le sia restituito il pegno per soldi quattro de' piccoli in contrada, et non più, et s'il sarà stato accusato se stia all'accusa, et li sia restituito il pegno che il pegno sia di qualunque valor si voglia, et sia data fede a colui il qual averà dimandato il pegno, over sarà giurato, salter, overo Pron, il qual Pron ancora possi accusar, al qual Pron sia dato fede con suo sagram.to, et senza segno, et senza pegno.

Item che niuno abbi ardim.to impegnar alcuno che facesse danno in fondi d'altri sotto pena di soldi venti de' piccoli.

[1] Guardiaboschi.

[72 a]

Di quelli che faranno danno con la persona in orti, et vigne

Cap. 34

Item s'alcuna persona sarà ritrovata in orto, vigne over giardin facendo danno, tolendo de' frutti, et erbe d'essa possession, se tal persona ritrovata sarà d'anni 14 in suso paghi de g.no L. 3, et di notte L. 5 de' piccoli, et stia un giorno in berlina con esso frutto al collo, et s'il sarà d'anni 14 in zoso li Padri, e Madri debbino pagar la d.ta pena per li suoi Figliuoli, et appresso li siano date dodici scurizate per uso castigo, et ad esempio d'altri, della q.t pena pecuniaria la mettà sia dell'accusator, et l'altra mettà del Commun di Dignano, et se l'accusator fusse salter tutta la pena vadi al Commun di Dignano et tali danificatori siano etiam obbligati satisfar li danni alli Proni.

[72 b]

Item s'alcuna Bestia grossa, come saria dir cavalli, Boi, asini, et porchi, et d'altra sorte d'anemali grossi fussero ritrovati far danno in alcuna vigna, et orto, il Pron di tal bestia paghi soldi otto per cad.na testa d'esse bestie, ut supra ritrovate, et reffazza il danno a quel del danno, la mettà della qual pena sia del Commun di Dignano, et l'altra mettà sia dell'accusator, over di quello l'attroverà, et se l'accusator sarà salter tutta la pena vada al Commun di Dignano, et tal pagam.to di soldi 8 per testa di cad.n anemal si paga ut s.a sino al numero di cinq. anemali, et da lì in suso s'intenda lauco, per il qual lauco si paghi soldi quaranta de' piccoli d'esser pagati, come di sopra s'è detto, et se saranno trovati tali anemali grossi in biave, pradi, erba custodita, e lupini paghi al Pron soldi 4 per cad.na testa fino al numero di dieci, et da lì in suso

[73 a]

s'intende lauco, per il qual lauco si paghi soldi 40 de' piccoli d'esser divisi tra l'accusator, e il Commun, com'è detto, di sopra, et sia pagato il danno al Pron.

Di quelli che faranno danno con Bestie

Cap. 35

Se veram.te saranno ritrovate Bestie minute far danno nelle biave d'alcuno il Pron d'esse paghi soldi 2 per testa per cad.no fino al numero di 20, et dal numero di vinti in suso s'intenda lauco, per il qual lauco si paghino soldi 40 de' piccoli d'esser divisi tra l'accusator, et il Commun di Dignano, et sia refatto il danno a quello averà avuto il danno, et se l'Accusator sarà salter tutta la pena pecuniaria vadi al Commun di Dignano, et se saranno ritrovate far danno in orti, vigna, lupini, over erba custodita fin al numero di 20

[73 b]

paghi al Pron soldi uno per testa, et dal numero di vinti s'intenda lauco per il qual lauco si paghi per cad.n danno soldi 10 de' piccoli, et sia refato il danno.

Item se d.tte Bestie minute sarano ritrovate sotto olivari dal mezo mese d'ottobre fino alla festa della natività del N.ro Sig.r Gesù X.to paghi la pena soprascritta, cioè soldi uno per testa, et soldi 10 per lauco d'esser partiti come di sopra, et sii pagato il danno.

Item s'alcuno volontariam.te romparaà porta, masiera, overo serraglia d'orti, vigne, et non intrerà paghi al Commun di Dignano soldi 20 de' piccoli, et se il metesse anemali di giorno, overo di notte in d.ta possession paghi soldi 40 per pena, et refazzi il danno.

Item alcun can sarà ritrovato senza lincin [1] longo almanco un pie al collo, che facesse danno in alcuna vigna paghi il Pron d'esso cane al Commun di Dignano soldi 5 de' piccoli, et paghi il danno, et s'averà linzin in ordinario com'è detto

[1] Laccio.

[74 a]

paghi solam.te il danno.

Item s'alcuno averà strada ad alcuna possession d'un altro, et intrarà sia obbligato serar il porter di quella possession, per la qual va secondo l'intrarà tal che per questo n.(on) ricevesse danno, sotto pena di pagar soldi dieci al Commun di Dignano per cad.na volta.

Niuno per alcun tempo vadi a coglier olive nelle possession d'altri fino alla Festività della circoncision di N.ro Sig.re per alcun modo, nè anche di poi la Festa pred.ta senza voler del Pron sotto la pena anted.ta et perder l'olive colette, et avendo anco licenza dal Pron della possession non abbia ardim.to andar sopra gli olivi, nè da quelli sbatter l'olive sotto pena di soldi 20 de' piccoli, qual vadi al Commun di Dignano, et pagar il danno, ma tali sunino l'olive per terra solam.te se le vorano sunar.

Item ch'il Patron, over zurado averà trovato alcuna Bestia nel suo danno che li sia lecito quelle menar in corte di Commun s'il vorà, et s'alcuno cavarà d.ti anemali

[74 b]

della corte pred.ta non pagata la pena, over quelli avrà cazzato fuora, o via, over daddo paghi al Commun di Dignano [1]) 20 de' pic.li, niente di meno il Pron di d.ta Bestia paghi la pena della Bestia, et il danno il qual gli averà fatto. S'alcune bestie grosse sarano trovate imbeverar sopra li lachi del Territ.o di Dignano di special persone nelli tempi devedadi a imbeverar sopra quelli, il Pron di quelle paghi soldi otto per cad.na testa fino al numero di cinque, veram.te in suso s'intendi lauco, per il qual lauco si paghi soldi 40 de' pic.li, et se veram.te saranno anemali menuti paghino soldi due per testa fino al numero di 20, et da li in suso s'intenda lauco, per il qual lauco paghino (?) 4 de' pic.li le qual pene cad.no al Commun di Dignano, et all'accusator, overo a quello le quali trovasse per metà a usanza delle simili.

S'alcune Bestie grosse saranno retrovate pascolar nel Prà de Cerci deputato per il Fien del N.ro Rettor comenzando dal p.mo del mese di marzo, fin a tanto

---

[1]) *spazio vuoto*

[75 a]

ch'el fien d'esso prado ogni anno sarà segato et portato via, il Pron d'esse Bestie paghi soldi 8 per testa fino al numero di dieci, et da lì in suso s'intenda lauco, per il qual si paghino L. 4 de' pic.li, se veram.te sarano anemali minuti paghino soldi 2 per testa fino al numero di dieci, et di là in suso s'intendi lauco, per il qual lauco si paghino soldi 40 de' piccoli, le qual pene siano spartite tra il Commun di Dignano, et l'accusator, secondo il consueto, et ancora li Patroni de anemali siano obbligati reffar il danno.

Item che niuno vadi alla cazza con cani in alcuna vigna lavorata, comenzando dalla Festa di S.a Maria del mese di Marzo fino alla Festa di S. Michiel al mese di 7.bre sotto pena di L. 3 de' pic.li di zorno, et L. 5 di notte per cad.na notte d'esser partita come di sopra, et pagar il danno.

[75 b]

Di quelli che vorano accusar

Cap. 36

Item tutti coloro, che corano accusar alcuna persona, overo alcuna Bestia ritrovate in danno li debbia accusar in 3.ne di giorni tre, altrm.te non vaglia l'accusa nè sia tolta.

De pomi, et frutti, che cascherano in un Terren d'un altro

Cap. 37

Statuimo che cadauno possi li frutti, et pomi che pendessero sopra il suo Terreno di rami dell'albero d'un altro sunarli; ma non possa andar sopra esso arbore, et niuno possi andar sopra il terreno d'altri nè d'altro, ne de terra per causa di sunar pomi, overo frutti per qualunque modo delli rami de' suoi arbori pendenti sopra il Terren d'altro sotto pena di soldi 20 de' p.li d'esser divisa, come di s.a, eccetto che l'olive le quali se debbino sunar per li P.ni solam.te.

[76 a]

De quelli che tagliassero arbori fruttiferi, et non fruttiferi

Cap. 38

Niuno di Dig.no, debbia ricever rason, et az.n d'alcun Forestier, il qual non sia di Dig.no contra alcuna persona, la qual sia di Dig.no et esso riceverà non vaglia la cession, nè a quello sia fatta d'esso debito salvo che s'alcun cittadin comprasse alcuna possession per deffensio, et guarentaz.n di quella solam.te possa tor et acquistar le rason, et az.n di qualunque forestier, il qual non avrà abitato in Dignan overo suo Distretto, e non averà fatto, over pagato le facion del Commun di Dignano nel tempo della cession, over acquisto, et rason cessa, et che niuno di Dignano possi ceder rason, et az.n ad alcun Forastier contro alcuno di Dignano, et quello che contraffarà paghi per pena la mettà della quantità della cession per esso fatta, la qual sii partita, come di s.a, et più oltre essa cession non obtenga.

[76 b]

Delle Terre da n.(on) esser alienate

Cap. 39

Volemo che s'alcuno ch'averà Terre, Prado, over Bosco, ad affitto, over a parte, over a Dasion, l'averà alienato in tutto, overo in parte per alcun modo senza licenza del locator, over di quello dal qual la tenisse paghi per pena L. 5 de' piccoli d'esser divisi, come di sopra, et l'alienaz.n pred.ta non vaglia, nè tenghi questo a preggiudicio del Patron di tal possession, dato ancora che per più man avrà passato, over all'incanto sarà stata fatta.

Delle Bestie da non esser alienate senza licenza del P.n

Cap. XXXVIII

S'alcuno avrà venduti, over alienati boi, overo altre Bestie, de' quali uno abbia il Dominio in tutto, overo in parte senza licenza del

[77 a]

Patron, al qual appartenirà la vendicion, over alienaz.n non vaglia, nè tenga p.nto in pregiud.o del Pron, over di quello dal qual tenisse d.te Bestie, et paghi tal venditor, overo alienator L. 5 de' piccoli, della qual pena la mettà sia di quello dal qual tenirà li anemali pred.ti, et niente di meno le Bestie siano restituite al Pron, overo possessor immediate senza strepito, et figura di giudicio.

Di quello, al qual si deve alcuna cosa per rason d'affitto, over dasion siino preferiti alli altri cred.ri

Cap. XXXIX

Ch'a quello, al qual si deve alcuna cosa per rason d'affitto delle parte, over Dasion delle Terre, Boschi, over simili cose siino preferiti alli altri creditori in tutti, et cad.ni beni, et frutti, li quali nascono, et si cavano di d.ta Terra lavorata ad affitto, overo alla parte, quando la Terra si lavora, et allora questi altri creditori si debbiano preferir, et dapoi satisfar alli altri cred.ri secondo che parerano esser p.mi in rason.

[77 b]

(bianca)

[78 a]

INCOMINCIA IL QUARTO LIBRO DEL STATUTO DI DIGNANO DICO DEL COMMUN DELLA SUD.TA TERRA

Di quelli bestemiarano Dio, over li Santi

Cap. p.mo

Ordinemo che s'alcuna persona da quì indietro bestemiara, overo vituperarà l'Onnipotente Iddio, et la sua gloriosa Vergine Maria paghi L. 10 de' piccoli, et se il bestemiarà l'Evangelista Prottetor N.ro S. Marco L. 5 de' pic.li, et s'il bestemiarà, overo vituperarà alcun altro santo, over santa di Dio paghi L. 3 de' p.li per cad.n contraffaciente, et per cad.na volta le qual pene siano applicate al Commun di Ven.a, et all'Accusator, per il qual s'averà la verità per mettà, et se non avesse onde pagar debbia star per un giorno in berlina, et cad.no possi accusar, et l'accusator sii tenuto secreto.

[78 b]

De' Nodari che farano instrum.ti falsi

Cap. II

S'alcun Nodaro fraudolentem.te avrà scritto un falso instrum.to, et altram.te l'avesse viciado, gli sii tagliato la man destra, et l'instrum.to falso sii di niun valor, et tal Nod.o sii sempre infame, et alle sue scritture mai più sia data alcuna fede.

Di quelli che facessero far un instrum.to falso

Cap. 3

Cad.na persona che fraudolentem.te farà far un instrum.to falso perda la man destra et sempre sia infame, et tal instrum.to sia di niun valor.

[79 a]

Di quelli che producessero davanti la rason un'instrum.to falso

Cap. 4

S'alcuno fraudolentem.te produrà avanti la rason qualche instrum.to falso paghi al Commun pred.to L. 25 de' piccoli, et s'il non possi pagar sia frustado intorno il Castello di Dignano, et tal instrum.to sia di niun valore.

De' Testimonj falsi, et de producenti quelli

Cap. 5

S'alcuno in goidicio [1] civil giurerà falso gli sii tagliata la lingua, et sempre rimanghi infame, et cad.no tentando fraudolentem.te in civil produr falsi Testimonj, et ne avrà prodotto uno, over più paghi al Commun L. 25 de' piccoli, et se non li potrà pagar sia punito nella persona a descriz.n del

[1] Giudizio.

[79 b]

N.ro Rettor, et cad.no che in qualche causa criminal fraudolentem.te producesse qualche Testimonio sia tenuto alla pena di quel che giurarà Testimonio falso, ut supra, et tal producente sia sempre accettato infame.

Delle parole ingiuriose

Cap. 6

S'alcuno dirà ad un altro villania, cioè ladro, assassin, depredator, pergiuro, infame, traditor, infedele, mentirse per la gola, et simili altre cose con anumo d'ingiuriar, overo ad alcuna Donna dir Puttana, ladra, imbriaca, overo altra vilania, se quello dirà le villanie non potrà provar le villanie per esso ditte, ut supra esser vere, sia obbligato, et debbia smentirse per la gola di quelle cose le quali avrà dette davanti il Reggim.to, et popolo di Dignano, et appresso paghi al Commun L. 5 de' piccoli.

[80 a]

De una Femina di cattiva fama, che ingiuriasse una Femina di buona fama

Cap. 7

Se qualche Femina di cattiva fama dirà villania ad alcuna Femina di buona fama, et u. s(upra) potrà provar giuridicam.te davanti al Reggim.to, et popolo, come nel pross.mo preced.te Capitolo si debbia smentirse per la gola, et più oltre pagar al Commun L. 5 de' piccoli, et se la n.(on) potrà pagar stia in prigione giorni otto.

Di quelli che conviterano alcuno alla prova

Cap. 8

S'alcuno avrà invitato un'altro alla prova, overo l'averà invitato con animo scorociato paghi al Commun L. 2 de' piccoli, et s'averà rissa, romor, over alcun eccesso sia punito più oltre ad arbitrio del

[80 b]

Sig.r Pod.tà, attenta la qualità dell'eccesso et la condiz.n delle persone.

De insulto con arme, et senza arme fatto

Cap. IX

Cad.no ch'averà fatto impeto, over insulto senz'arme contra alcuno con apparenza di voler quello ferir nel Castello di Dig.n paghi al Commun L. 2 de' piccoli, et s'il sarà con arme paghi al Commun L. 4 de' p.li et s'il sarà fuora del Castello con arme paghi al Commun L. 5 de' p.li, et se davanti il Reggim.to, overo di notte le pene siano dopiate.

[81 a]

Dell'insulto fatto nella propria casa dell'altro

Cap. 10

Imperochè nella propria casa securam.te diè cad.n, statuimo che qualunque persona, che farà insulto contro alcuno abitator nel Castello

di Dignano con arme in casa della propria abitaz.n, over nella propria mandria nel Castello, overo nel suo destretto paghi al Commun L. 50 de' piccoli, et se sarà senz'arme paghi al Commun L. 25 de' p.li, et se il sarà de notte le pred.te pene siano dopiate; et se quello, il qual sarà stato assaltato com'è detto di sopra, diffendendosi in esso impeto avrà batuto, ferito, over ammazzato quello che l'avesse assaltato non sii sottoposto a niuna pena ma meritam.te se dica averlo fatto alcuno statuto, overo leze in contrario non obstante.

[81 b]

De botta fatta con sangue, et senza sangue

Cap. 11

Ordinemo che s'alcuno con animo irato, over per odio averà batuto alcuno con pugno, overo con piè, con schiaffo, over con sasso, o legno, over con altra cosa senza effusion di sangue, overo l'averà pigliato per il capelli, over l'averà spento in terra paghi al Commun L. 3 de' p.li, et se sarà sangue paghi al Commun L. 6 de' p.li, et più ad arbitrio del Rettor, considerata la qualità del fatto, et la condiz.n delle persone, et che il delinquente debba anci pagar le spese del medico, et mediciar, le quali si faranno per occasion di tal ferite.

[82 a]

Delle pene, le quali si dopiano

Cap. 12

Item volemo, et ordinemo, che in cad.n caso criminalm.te, dove si usa la pena pecuniaria s'alcuno di notte dalla sera fino la mattina averà fatto dette cose, over anco davanti il Reggim.to sia punito di doppia pena senza alcuna remission.

De omicidii

Cap. 13

Statuimo, et ordinemo che s'alcuna persona così Uomo, come Donna avrà ammazzato alcuna persona nel Castello di Dignano overo nel suo Destretto, sia tagliato al Delinquente la testa, talchè sia separata

dal fusto, et muora, et tal omicida non si potesse pigliar, et personalm.te punir, allora sia condannato, et messo in bando, et se per alcun tempo venisse nelle forze del Regim.to di Dignano gli sia tagliata la testa, come di sopra.

[82 b]

Di quelli che farano fugir li retegnudi del Regim.to

Cap. 14

A niuno da quì innanzi sia lecito intrommettersi a diffender, overo tor violentem.te alcuna persona, la qual per li Noncj del Regim.to se volesse pigliar, la qual piada fusse menada al Regim.to, overo al loco a sì commesso sotto pena di L. 10 de' piccoli, et se mediante tal causa quella tal persona, la qual volemo retegnir presa, e fusse menada fugisse, et non si potesse aver quella tal persona, per colpa, et opera del qual sarà scampato, sia punito ad arbitrio del Sig.r Pod.tà respetto della qualità della cosa et la condiz.n delle persone, et s'alcun deb.o tanto comun, quanto privato, quella persona che si voleva retegnir, overo era retegnuda quella persona per colpa del qual, over dolo sarà scampata, quel tal deb.o sia obligato pagar.

[83 a]

Del medemo

Cap. XV

Qualche persona, la qual publicam.te, over secretam.te presumerà tor, et defender violentem.te, overo averà celato tolto, overo ascoso alcuna persona dalle forze del Pod.tà, overo Rettor, o Reggim.to di Dignan, qual in sua potestà presa avesse paghi al Commun L. 25 de' piccoli, et più oltre sia castigato nella persona ad arbitrio del N.ro Rettor attenta la qualità della cosa, et la condiz.n delle Persone.

Di quelli che faranno fugir li carcerati

Cap. 16

S'alcuno in palese, overo in secreto, di giorno overo di notte per qualche modo averà cavato, overo tolto, overo averà fatto uscir, overo scampato di prigion di alc.na

[83 b]

persona incarcerata, o che fusse in ceppi, over messa in berlina per il Reggim.to, overo che li dasse aiuto, o favor in fugir, over per qualche modo fusse causa del suo scampo paghi al Commun L. 25 de' p.li et di più sia punito ad arbitrio del Reggim.to.

Di quelli che vergognarano vergine, over Donzelle

Cap. XVII

S'alcuno per forza carnalm.te avrà cognosciuto overo violato alcuna Donna vergine, over Donzella esse non volendo, et non contentando gli sia tagliata la testa, talm.te ch'il mora, et tal Donna per recompensaz.n della sua vergogna abbi de' beni di tal violator L. 100 de' p.li, et di là in suso ad arbitrio del Regim.to, avuto rispetto alla condiz.n delle persone, et se tal violator non si potrà aver, sia posto in bando della testa, et la Donna pred.ta aver debbia al tutto per recompensaz.n della sua

[84 a]

vergogna de' beni di tal violator le soprad.te L. 100, et de li in suso ad arbitrio del Regim.to, com'è detto di sopra.

Di quelli che vergognarano una maritata, o vedova

Cap. 18

S'alcuno per forza carnalm.te avrà cognosciuto over violato una Donna maritata, over vedova contro la sua volontà gli sii tagliata la testa tal che il mora, et s'il non se potrà aver sii punito in bando capital, et s'alcuno vorà violar, et non potrà una Vergine, Donzella, Vedova, over altra maritata paghi al Commun L. 50 de' piccoli, et più oltre il delinquente sii punito ad arbitrio, et descrez.n del Regim.to.

De Raptori delle Donne, et la pena di quelli

Cap. 19

Niuno ardisca fuori del Castello di Dignano

[84 b]

overo suo Destretto tor per forza, et menar con sì alcuna Vergine, Donzella, Vedova, overo maritata, Cittadin, overo abitante del Castello pred.to sotto pena della Testa, il qual se non si potrà aver sia bandito con pena capital.

De quelli che darano tossego, over maleficio a mangiar, over a bever

Cap. XX

Qualunque persona, la qual darà a mangiar overo a bever alcuna cosa faccia mal overo tossego, overo che farà qualche strigaria ad alcuna persona publicam.te overo secretam.te con animo, et intenz.n cattiva, per il qual maleficio tossego, over sortilegio, quella persona morisse, overo facesse altro, per il qual seguisse la morte dell'Uomo, s'il sarà Uomo ch'il sii appicato per la gola, talchè il mora, et se la sarà Donna sii bruggiata, talchè la mora se veram.te per tal maleficio, sortilegio, over tossego fatto, over dato ad alcun a mangiar

[85 a]

overo a bever, alcuna persona perdesse membro overo altram.te s'indebolisse della persona, allora quel tal malfattor sii punito nella persona, nella robba, overo nelli danari in libertà del Sig.r Pod.à, guardata la qualità del fatto, et la condiz.n delle persone.

Di quelli che farano fatture, et sortileggi

Cap. 21

Item volemo che s'alcuna persona farà alcuna strigaria, overo cosa mala, over alcun altra cosa mediante la qual facesse ch'una persona avesse un'altra in odio, over che l'amasse oltre il solito sia bollata in fronte, et in viso d'una bolla di ferro ardente, et perpetuam.te sia bandito del Castello di Dignano, et del suo destretto.

[85 b]

Di quelli che brusarano stanze d'altri

Cap. 22

S'ad alcuna persona nel Castello, overo nel suo Destretto publicam.te, overo ascostam.te venirà bruggiato volontariam.te, et a mal fin con animo di commetter eccesso, case, coverte, abitaz.n, paglie, fieni, biave, arbori over altre cose, a tal malfattor gli sia tagliato la man destra, tal che al tutto gli sia separata dal brazzo, et sia condannato a refar il danno, et il sia castigato di maggior pena ad arbitrio del Regim.to considerate le cose d'esser considerate.

D'anemali che saranno ammazzati

Cap. 23

Se un animal boin, cavalin, asinin venirà ammazzato nel Castello, overo nel Territ.o di Dignano, quello che l'ammazzarà volontariam.te, et con mal animo paghi

[86 a]

al Commun L. 10 de' piccoli per cad.n animal ammazzato, et paghi il danno. De altri veram.te animali ch'amazzarà paghi al Commun L. 3 de' p.li per cad.n animal ammazzato, et paghi il danno come di sopra. Alle quali pene sottogiacia anco quella persona che con mal animo guastasse alcun animal abbenchè non l'ammazzasse.

Di quelli che robarano la roba d'altri

Cap. 24

Se qualunque, o qualcuno robbarà fino alla summa di L. 5 la robba d'altri stia in berlina un giorno, et di L. 5 in suso fin a L. 50 de' piccoli sia frustato sontuosam.te attorno il Castello di Dignano, et da L. 10 fino a L. 25 de' piccoli sia frustado, e bolato in fronte, et nel viso s'una bolla di fuoco ardente, et da L. 25 de' piccoli fino a L. 40 ghe sia cavato l'occhio destro,

[86 b]

et da L. 40 in suso fin a L. 60 de' p.li sia frustado, et ghe sia tagliato la mano destra, et da L. 60 in suso sia appicato per la gola alle forche con un lazzo tal che il mora, et che in tutti li soprasc.ti casi sia sattisfatto il furto de' beni del delinquente s'il se ne troverà averne.

Di quelli che torano la baretta, o capello de capo d'altri ad un altro

Cap. XXV

Ciascheduna persona, che torrà il capello, baretta, cortello over altra cosa di capo over da dosso de qualcun contro la sua volontà paghi al Commun soldi 20 de' p.li, et immediato debbia restituir detta robba a colui de chi la era sotto d.ta pena.

[87 a]

Che non se possa di notte vender vino in osteria

Cap. 26

Niuno ardisca tener l'osteria aperta, over vender vin doppo il son della terza campana sotto pena di L. 5 de' piccoli per cad.no che contrafarà, o contrafacesse, et cad.na volta d'esser applicate al Commun di Dignan la mettà, et l'altra mettà pervenga all'accusator, et cadauno possi accusar.

Di dover aver giuste misure

Cap. 27

Cad.n mercadante, overo persona che vendarà alcuna cosa nel Castello di Dignano, et nel suo destretto sia obbligato, et debbia aver stadiera giusta, balanze, lura, brazzoler, et qualunque altra mesura, over peso, con li quali vendi, compri, e misuri sotto pena di L. 2 de' piccoli per cad.n de' detti pesi, et mesure, le quali si trovassero false, et

[87 b]

non giuste, et ancora sattisfaccia il danno et cad.no possi accusar, et l'accusator abbi la mettà della pena.

Di quelli che darano manco peso, over mesura

Cap. 28

Se uno darà ad alcun altro manco peso, overo mesura di quello si dee paghi al Commun soldi 20 de' piccoli, et la robba mal pesata overo giustiziata sia delli Giustizieri di Commun, che la trovarano et il venditor refazzi il danno a quello non avesse avuto la sua mesura, e peso.

Di quelli che venderano carne mortesine

Cap. 29

Niuno debbia vender alla beccaria, overo in altri luoghi carne mortesine senza licenza del Rettor sotto pena di L. 3

[88 a]

de' p.li, della qual pena la mettà sia dell'accusator e cad.no possi accusar.

Di quelli che venderano due carni insieme pesate

Cap. XXX

A niuno sia lecito vender alla Beccaria, overo in altri luoghi due carni pesate insieme, ma cad.na da per se, et separata sotto pena di soldi 40 de' piccoli la mettà della qual venghi all'accusator, et cad.no possa accusar.

Di non vender una carne per un'altra

Cap. 31

Statuimo che niuno possi vender carne, se non di quello che la sarà, come quello fosse di pecora per molton, over se fosse

[88 b]

molton, overo becci per castrado, et simil cose, sotto pena di L. 2 de' p.li la mettà della qual sia dell'accusator, et cad.no possi accusar.

Che le carni siano vendute stimate, et non altram.te

Cap. 32

Niuno debbia vender carne in beccaria, se primam.te non sarano state stimate per l'officiali sopra questo deputati, et secondo che saranno stimate se debbiano vender, et non più precio sotto pena di soldi 40.

[89 a]

Nel d.to Statuto sono state tagliate carte, e nella carta seg.te è

Del mese d'Ag.to la Festa di S. Maria della Neve, e di S. Dom.co, del Salvator N.ro Gesù Cristo, S. Lorenzo, l'Assunz.n della B. V. S. Roco, S. Bartolamio Apostolo.

Del mese di 7.bre la festa di S. M.a Vergine, S. Mattio Apostolo, et evangelista et di S. Michiel Arcangelo.

Del mese d'O.bre la Festa di S. Franc.co, S. Luca evangelista, et S. Simon, et Giuda.

Del mese di Nov. la Festa di tutti i Santi, et di S. And.a apostolo.

Del mese di X.bre la Festa di S. Tomaso Apostolo, la Na.tà di N. S., S. Steffano, S. Zuanne Apostolo, et evangelista.

Nelle quali feste soprasc.te, overo alcuna d'esse niuno ardisca lavorar, overo far altri esercizj proibiti sotto pena di L. 2 de' p.li per cad.no che contrafarà, et per cad.na volta, della qual pena la mettà sii dell'accusator

[89 b]

se sarà accusator, et cad.no possi accusar et l'accusator sii tenuto secreto.

Di correr all'arma, et al fuogo

Cap. XXXVI

S'alcuno di quì inanti averà aldido chiamar all'arme, over al fuogo in aiuto, nel Castello di Dignano, over nel suo Destretto tanto di giorno, quanto di notte sia obbligato andar subito al luogo ch'il sarà chiamato, sotto pena di L. 5 de' piccoli.

Nel d.to Statuto sono state tagliate
carte, e nella carta seg.te è
Del mese d'Ag.to la Festa di S. Maria della
Neve, e di S. Dom.co, del Salvator N.ro Gesù
Cristo, S. Lorenzo, l'Assunz.e della B. V.
S. Rocco, S. Bartolameo Apostolo.

Ingrandimento delle prime righe della carta - 89 a - del manoscritto (ved. Tav. VI) con la formula dell'interruzione tra il capitolo 32° ed il capitolo 35° del Libro IV: «Nel d.to Statuto sono state tagliate carte, e nella carta seg.te è», che ricorre identica in tutti e quattro i manoscritti conosciuti.

Delle robbe tolte al tempo del fuoco che s'abbino a restituir

Cap. 37

S'alcuna persona ch'anderà ad alcuna casa, la qual si bruggiasse overo stando,

[90 a]

over ritornando avrà tolto qualche cosa di beni del Patron d'essa casa in termine di giorni otto debbia restituir d.ta robba al P.n di quella, o veram.te presentarla al Regim.to, la qual cosa se non averà fatto debbia sattisfar in doppio quella al P.n della robba et pagar L. 5 al Commun, et per sagram.to cad.no sii obbligato manifestar.

Di non correr a rumor

Cap. XXXVIII

Ordinemo che s'accadesse da quì inanti che fosse fatto nel Castello di Dignano, overo nel suo Destretto rissa, rumor, overo custion, niuno abbia ardim.to per tal cosa tor arme di casa, overo uscir di casa armato sotto pena di L. 5 de' piccoli, et s'alcun averà buttato, over tratto arme in tal rumor, over rissa, paghi al Commun L. 10 de' p.li, salvo che se l'avesse fatto di mand.to

[90 b]

del Regim.to, over in aiuto del Castello, overo della propria sua casa, la qual cosa allora possi far senza alcuna puniz.n, et non avendo donde pagar sii punito in prigion in arbitrio del Regim.to.

Che le code de' cavalli non siano spellate

Cap. XXXIX

S'alcuno averà spellata la coda d'alcun cavallo senza voler del P.n paghi al Commun soldi 20 de' p.li e se gli averà tagliata la coda d'alcun cavallo sia punito di doppia pena, e se non potesse pagar stia otto giorni nella prigion del Commun serrado.

[91 a]

Che non si possi vender vino avanti messa la Festa

Cap. XXXX

Ordinemo che niun osto, overo Taverner di Dignano abbi ardim.to tener la sua osteria aperta, nè persone che bevessero in quella nelli g.ni di Festa contenuti nel Statuto avanti che sarà stata detta la Messa Grande sotto pena di soldi 20 de' p.li de' quali la mettà venga nel-l'Accusator, et cad.no possia accusar.

Di quelli si facessero rason da sua posta con alcuna persona

Cap. XXXXI

Niuna persona ardisca farsi rason da sua posta contra alcuno d'alcuna cosa senza licenza del Regim.to sotto pena di L. 10 de' p.li

[91 b]

da esser applicata al Commun, e se non potesse pagar sii punito altram.te in arbitrio del Regim.to.

Che le Botteghe stiano serrate nelli g.ni festivi

Cap. XXXXII

Statuimo, che ciaschedun Bottegher, overo Stazionario [1] non abbia ardim.to nelli giorni di Festa espressi nel Statuto tener le loro Botteghe, overo Stacion aperte, nè vender merci, overo loro lavorieri sotto pena di L. 5 de' p.li et di perder tutto quello che l'avesse venduto d'esse, overo il valor d'esse della qual pena la mettà sia dell'Accusator, se sarà accusator, et cad.no possi accusar.

[1] Bottegaio.

[92 a]

Del gioco delli Dadi

Cap. XXXXIII

Che niuna persona sia di che condiz.n esser si voglia ardisca, overo presumi giocar ad alcun gioco de' Dadi, overo carte per danari

in altri luoghi che sotto la Loza del Commun di Dignano sotto pena di L. 5 de' p.li d'esser divisa come di sopra.

Che non si possi portar arme per Dignano

Cap. XXXXIV

Ordinemo che niun ardisca portar arme per la Terra di Dignano senza licenza del N.ro Rettor sotto pena di L. 3 de' p.li se sarà di g.no, et di notte sii doppiata la pena, et perder l'arme ritrovate così di g.no, come di notte, la qual pena sia partita come di sopra è detto.

[92 b]

Che li Taverneri non debbano dar Vin in Credenza per più di L. 5 de' p.li

Cap. XXXXV

Non sii lecito ad alcun Osto, overo Taverner del Castello, e Territ.o di Dignano dar ad alcun in credenza vino per più summa di L. 5 de' p.li con il scontro, e se l'averà dato da lì in suso non gli sia credesto, et di più tal Osto, overo Tavernier, che contrafacesse paghi al Commun L. 10 de' p.li per pena da esser divisa con l'Accusator, se sarà Accusator.

Che li animali non possano entrar nelli Cemiterj

Cap. XXXXVI

Niuno permetti che entri alcun suo

[93 a]

animal, overo d'altri, se quello avesse in guardia nel Cemiterio della Chiesa di S. Biasio, overo altri Cemiterj delle Chiese di Dignano sotto pena di soldi 20 de' p.li per cad.n contrafaciente, et per cada.na volta, la qual pena sia partita coll'Accusator come è detto di sopra.

Che nelle Chiese non sia commesso alcuna cosa contraria

Cap. XXXXVII

Ordinemo che niuno così Uomo, come Donna debbia, over presuma da quì innanzi per qualunque modo usar le chiese del Territ.o

di Dignan ad alcun servizio temporal, overo beneficio, nè in quella trattar, overo commetter alcuna lascivia, overo disonestà, ma le d.te chiese siano tenute et avute come si deve solam.te adorar

[93 b]

li Divini officj in quelle celebrar, overo far celebrar, et tutte l'altre cose oneste, et laudabili trattar, et far; imperochè a q.to fin, et non ad altro dette chiese sono state costrutte a dedicare, e queste sotto pena di L. 10 de' p.li, et di star g.ni otto nelle prigioni di Dignano per cad.no contrafaciente, et per cad.na volta, et sotto mag.r pena ad arbitrio del Regim.to respetto alla condiz.n delle persone delinquenti, item la qualità de' delitti, qual pena pecuniaria la mettà sia dell'Accusator.

Di quelli che depasturerano anemali

Cap. XXXXVIII

Che niuno ardisca despasturar [1] anemali d'un altra persona di cad.na sorte senza licenza del P.n di tali anemali sotto pena di L. 5 de' p.li la qual vadi al Commun, et

[1] Liberare dalle pastoie.

[94 a]

all'Accusator per mettà per cad.n animali despasturado, et per cad.na volta; et de pagar le pastore; et reffar ogni danno, et interesse, al qual avesse avuto, overo avesse il P.n di d.to animal per d.ta causà.

Che non si possano calvalcar cavalli d'altri

Cap. 49

A niuno sia lecito tor li cavalli d'altri nel Castello, over nel Territ.o di Dignano et quelli cavalcar, overo quelli altram.te doprar, overo esercitar senza licenza del P.ron sotto pena di L. 10 pe' p.li per cad.n contrafaciente, et per cad.na volta, et di refar al P.n ogni suo danno, et interesse il qual avesse, et per qualche modo patido per tal causa, la qual pena pecuniaria come di sopra, e cad.n possa accusar.

[94 b]

Che li anemali non siano venduti, over defraudati

Cap. L

Ordinemo che alcun Fameglio d'alcun Cittadin, overo abitante di Dignano, overo suo Destretto, overo qualunque altra persona così Uomo, come Donna non ardisca, overo pressuma vender, alienar, overo altram.te trafugar, et mangiar di anemali de' suoi Patroni, over altre persone del Castello et Territ.o di Dignano sotto pena di reffar al Patron di tali anemali così alienati, overo trafugati com'è detto a rag.n di cinque anemali per cad.n anemal così alienato, overo defraudato, et più oltre pagar al Commun L. 10 de' piccoli, della qual pena pecuniaria la mettà sia dell'Accusator, se sarà accusator, per il qual s'averà la verità.

[95 a]

De Salteri

Cap. 51

Volemo che ogni anno siano fatti, overo eletti in Dignano iuxta il consueto sette salteri de' cittadini, et abitatori di Dignano, li quali salteri così eletti siino grati al Regim.to di Dignano, li quali siano tenuti, et obbligati tutto il tempo a questo deputato star fuora alle sue Guardie, et non venir nel Castello sotto pena di L. 5 de' piccoli, qual vadi al Commun di Dignano, et all'Accusator per mettà et più oltre essi salteri non possino, nè debbino tor delle uve, nè d'altri frutti delle possession alla cura sua commesse, ma tutte esse possessioni a fede buona, e sotto debito di sacram.to siino tenuti, et debbino diligentem.te custodir, et s'alcun danno in esse possession sotto la lor custodia esistenti sarà stato fatto li salteri pred.ti siino obbligati dar al danator, altram.te siino obbligati reffar alli Patroni di tal possession

[95 b]

tutti li danni, li quali come di sopra in quelle fussero stati fatti ogni exception remota.

A che modo s'intendi il Statuto

Cap. 52

Ordinemo che in cad.n caso di n.ri Statuti, dove alcuna cosa si dice di mascolo pupillo, over per qualunque altro modo quello med.mo s'intenda della Donna, et quello ch'è recitato in singolar numero il med.mo sia in plural, et esser s'intendi, et per converso; dove si dice il Commun s'intenda il Commun di Venezia, salvo che se del Commun di Dignano sarà espressam.te specificato.

[96 a]

Che le Parti da quì inanti prese nel Conseglio siano ferme

Cap. 53

Ancora ordinemo che tutte le provisioni, et parte, le quali da quì inanti sono, et saranno prese per il Conseglio N.ro, overo per la mag.r parte de' consiglieri ferme, et valide sieno per tutto il tempo che saranno state fatte con vertù, et fermezza ottenghino, mentre non siino contro l'onor, et stato dell'Ill.mo Dominio N.ro di Venezia, et contro la forma de Statuti N.ri; volendo ch'il consiglio si debbia far, et valer almanco di due terzi di consiglieri debbino esser in Conseglio, avuto respetto alle tre parti d'esso.

[96 b]

Che dove mancano li Statuti si debba ricorrer alle Leggi di Venezia

Cap. 54

Ordinemo che niun caso, delitto, over mancam.to tanto civile, quanto criminale sopra li quali per li nostri Statuti non sarà stato provisto, over ordinato; volemo che li ordini, et Statuti del Prelibato Dominio N.ro di Venezia debbino valer, et secondo quelli, et quelle Noi regger, et governar.

Che il vecchio Statuto rimanghi nullo

Cap. 55

Finalm.te benchè tacitam.te s'intenda, tamen a levar via ogni dubbio, il qual sopra di ciò nascer potesse espressam.te è

[97 a]

stato dichiarito, et ordinato ch'all'asserto tal qual vecchio Statuto del Commun di Dignan per il p.nte novo statuto al tutto sii derogato. Item che esso Statuto vecchio da quì inanti sii di niun vigor, observanza, over momento, ma in tutte l'occorrenze nel Castello, e Territ.o di Dignano tanto per le cose, negocj, e cause passate, et ch'hanno da venir, il presente novo Statuto dal Regim.to di Dignano sia osservato come in quello, il detto vecchio in alcuna cosa non ostante, overo operando. Intendendosi tamen di quelle robbe le quali siano vendute, et per qualunque modo fussero state alienate, ne anco de Testam.ti, et altre ultime volontà finamò fatte. Imperochè dette vendicioni alienaz.ni Testam.ti, et altre ultime volontà finamò fatte debbino sottogiacer al d.to vecchio Statuto, et nelle cose occorrenti sopra di ciò per quello sia giudicato.

il Fine.

APPENDICE

CARICHE PUBBLICHE

NELLA GESTIONE DEL COMUNE DI DIGNANO COME RISULTANO DALLO STATUTO (1492)

1. RETTORE o PODESTA' (dal 1331): nobile veneto che restava al governo della Terra per sedici mesi. Pagato dalla Comunità (L. 300 nel 1488, come risulta dalla *Commissio* Agostino Barbarigo; il Tamaro aggiunge: «... le rendite certe del Podestà di Dignano erano di lire 1943, mentre le incerte calcolavansi a lire 2350 fino a 3100, un complessivo importo, dunque, di lire 5043»).
2. CONSIGLIO DEI CITTADINI: come ovunque nell'Istria, si convocava al suono della campana, e per esservi iscritti vigevano quasi le stesse norme presenti nelle altre città e Terre della Provincia. Lo Statuto non parla esplicitamente del numero dei membri del Consiglio medesimo (nel *Proemio* 22 sono i «savj» che avrebbero compilato il nuovo Statuto). Le disposizioni relative al Consiglio sono contenute nel Capitolo IX del Libro I.
3. SINDICI DEL POPOLO: due, ed erano pagati dal Comune; rimanevano in carica per un anno. Il Podestà ne sceglieva due, ed i Sindici che erano in carica altri due; poi i quattro passavano al ballottaggio nel Consiglio, e venivano eletti i due che ottenevano più voti (vedi: M. Tamaro, op. cit., p. 575, Statuto di Dignano, Libro I, Cap. III).

4. GIUDICI DI COMUNITA': erano due e venivano eletti dal Consiglio. Pagati dal Comune, rimanevano in carica sei mesi (Statuto di Dignano, Libro I, Cap. II; P. Petronio, op. cit., p. 297).

5. GIUSTIZIERI: due venivano scelti dal Podestà e due dagli stessi Giustizieri in carica: sui quattro si pronunciava poi il Consiglio per eleggerne due. Il loro mandato durava un anno (vedi: Statuto di Dignano, Libro I, Cap. VIII).

6. CANCELLIERE: condotto da Venezia dal Podestà, in carica come lui per 16 mesi. Era pagato dalla comunità (vedi: P. Petronio, op. cit., p. 294).

7. AVVOCATI DI COMUN: erano due, e venivano eletti dal Podestà e dai Giudici per la durata di sei mesi. Pagati con 5 soldi de' piccoli per ogni causa (vedi: Statuto di Dignano, Libro I, Cap. XXXV).

8. PRESIDENTI DEL FONTAGO: in numero di dodici, eletti dal novero dei membri del Consiglio e dal popolo; avevano il compito di amministrare il Fondaco. Eletti per la durata di un anno, venivano pagati dal Comune (vedi: P. Petronio, op. cit., p. 297).

9. FONTICARO: eletto dal Consiglio, pagato dal Comune con il 2% del giro totale dei fondi nel corso del suo mandato. Durava in carica per un anno (prendeva il potere il giorno precedente la festa di S. Pietro) (vedi: Statuto di Dignano, Libro I, Cap. IV; P. Petronio, op. cit., p. 297).

10. CASSIERE DI COMUN: in carica sei mesi, veniva eletto dal Consiglio. Pagato con 20 de' piccoli al mese (vedi: Statuto di Dignano, Libro I, Cap. V).

11. CAMERLENGO: eletto dal Consiglio, e quindi pagato dal Comune. Teneva evidenza delle entrate e delle uscite del Comune; incassava denaro solo alla presenza del Sindaco e del Cancelliere. Più tardi fu anche detto *Massaro* (vedi: P. Petronio, op. cit., p. 297).

12. STIMATORI: erano quattro, e venivano scelti dal Podestà e dagli Stimatori in carica con il procedimento che abbiamo visto applicato per i Giustizieri. Il loro mandato durava un anno; erano pagati con 3 soldi de' piccoli per ogni stima (vedi: Statuto di Dignano, Libro I, Cap. VII; M. Tamaro, op. cit., p. 575).

13. MEDICO FISICO: stipendiato con gli utili del Fontico; «... nel-l'eleggerlo entrano non solo quelli del corpo del Conseglio, ma gl'altri ancora del Popolo...» (P. Petronio, op. cit., p. 297).

14. CHIRURGHI: il numero variava a seconda delle necessità «... e così per bisogno non solo del Paese ma de gl'altri circonvicini luochi che si trovano sprovisti de ministri per le cose della sanità...» (P. Petronio, op. cit., p. 297).

15. SAGRESTAN: eletto dal Consiglio, dal novero dei suoi membri. Il suo mandato era della durata di un anno (vedi al Capitolo VI del Libro I il «Sagrestan della Chiesa di S. Biasio»).

16. SALTERI: guardiani dei campi. Erano sette, e venivano eletti per un anno (vedi: Statuto di Dignano, Libro IV, Cap. LI).

17. CAPITANO DELLE CERNIDE: «... quivi risiede un Capitano di cernide col suo sargente, et ha sotto la sua insegna oltre li soldati di Dignano tutti gl'altri delle cernide di tutta la Polesana, cioè di Valle, Rovigno, Due Castelli et altri con loro Territori, li quali ascendono à mille Fanti, bella e buona gente disciplinata...» (P. Petronio, op. cit., p. 297). «... Dignano fu residenza di uno dei sei comandanti o tribuni della legione provinciale detta delle Cernide... In quanto al valore delle Cernide stesse, quelle di Dignano erano stimate le migliori dell'Istria» (M. Tamaro, op. cit., p. 577).

DOCUMENTI

UNA LETTERA
DI NICCOLÒ TOMMASEO

Poco meno di un secolo fa si stampava a Rovigno un giornaletto di due pagine (quattro facciate) sotto il titolo «Il Maestro del Popolo» - Periodico educativo locale, ed Organo degli «Amici dell'Istruzione» - usciva la prima e la terza domenica di ogni mese.

Il primo numero uscì il 5 aprile 1874, stampato presso la «Tipografia istriana» di A. Coana a Rovigno, presso la quale furono stampati pure i venti numeri successivi; a partire dal n. 22 fu stampato presso la «Tipografia Bello e Pastori» di Trieste, fino al n. 72 del 18 febbraio 1877, con il quale cessarono le pubblicazioni.

Il giornaletto trattava argomenti pedagogici e didattici in funzione, soprattutto, della diffusione dell'istruzione tra il popolo; si comprende quindi come fin dal suo sorgere la redazione, della quale era responsabile Nicolò Prodomo, si ispirasse al Tommaseo, che per l'istruzione popolare si batteva da decenni, ne assumesse il motto, riportato nella testata, «Chi fa per l'educazione, fa per la Redenzione», ed a lui personalmente si rivolgesse.

Il n. 4, stampato il 17 maggio 1874, reca la notizia della morte del grande Maestro con le seguenti commosse parole:

«Giorni sono ricevemmo il seguente annunzio luttuoso:

Niccolò Tommaseo, *circa le ore 10 e mezzo di questa mattina, rese a Dio l'anima grande.*

I figliuoli di lui, Caterina e Girolamo, e gli amici ne danno a V.S. la dolorosa notizia.

Firenze, 1 maggio 1874

Dunque l'illustre Tommaseo, questa gloria d'Italia, non è più! Compresi d'ammirazione per tanta grandezza, e di dolore per l'amara perdita, non ci resterebbe che tacendo sospirare e pregare. Pure parlando al popolo di uno che del popolo fu amico e maestro, non sapremmo meglio dimostrargliene la generosità e la bontà degl'intendimenti, che pubblicando un suo scritto, mandato da lui al nostro indirizzo prima di morire. *Ascoltiamolo riverenti».*

La lettera del Tommaseo, finora ignorata, che qui si ristampa, è probabilmente l'ultima da lui scritta; a quasi un secolo di distanza colpisce la lungimiranza dell'autore e ne fa un documento di inaspettata attualità.

i. m.

«E' più di cinquant'anni ch'io mi partivo dalla casa paterna per andare agli studi in Italia; e la nostra barca, aspettando il tempo buono per la traversata del golfo, gettava l'ancora alla punta di Daila. L'Istria alla Dalmazia è come sorella; e le isole del Quarnero stanno tra l'una e l'altra quasi tenendosi la mano per invitare, e per rendere il passaggio più agevole. Frequentissime approdano in Dalmazia specialmente le barche della città di Rovigno; e le famiglie agiate di Dalmazia mandavano i loro figliuoli al Collegio di Capodistria, che fino al principio di questo secolo era molto stimato. Ma quand'io, insieme col conte Antonio Galbiani, uomo egregio, che mi conduceva, intesi in quella punta i contadini lavorando la terra parlare italiano, io che avevo sin allora sentito la gente di campagna usare altra lingua, bellissima ma diversa, rimasi con maraviglia lieta, come se riconoscessi persone, non mai sin allora viste, della mia propria famiglia. E questo piacere mi rese l'Istria cara, anche prima ch'io ne conoscessi persone degne di stima e che schiettamente m'amarono. Io dunque invitato da chi, popolani dell'Istria, schiettamente ama voi, parlo a voi come al popolo del mio paese, sebben sia sicuro che avete vicino chi può parlarvi assai meglio ch'io non saprei.

E giacchè ho qui accennato d'un'altra lingua, pensando che anco l'Istria tutto dì si compone di genti, come la Dalmazia, parlanti due lingue, io fo a voi la raccomandazione che agli abitanti della Dalmazia facevo da anni; cioè, che i parlanti le due lingue diverse vogliano intendersi insieme da buoni fratelli, e, per intendersi a dovere, comincino dall'amarsi. E quelli che l'un l'altro non si rispettano, non si possono amare con verità. E rispettarsi vuol dire, non mica non conoscere quel che in altri è difetto, ma riconoscere il bene eziandio; e il difetto compatire e emendare quanto si può; al bene rendere onore, perchè bene, non perchè utile o piacevole a noi. Nè può l'uomo rispettare gli altri così, senza rispettare sè stesso, procurando di sempre crescere nel bene, e i propri difetti emendare, anche per non si rendere agli altri molesto. L'uomo del popolo, per povero e debole ch'egli sia, deve sentirsi pur uomo; e come tale aver cura della propria dignità.

Non crediate a chi vi lusinga, nascondendovi le vostre debolezze, ubbriacandovi con promesse a effettuarsi impossibili, o tanto lontane, che più vite d'uomini non bastano a pur vedere che il primo raggio di quelle speranze spunti. Diffidate principalmente di quelli che vi tentano a disprezzare, a provocare, a odiare; perchè sono vostri nemici, anco

che ci sia molto da dire delle persone contro le quali v'aizzano. Badate a voi, alle vostre famiglie, agli uomini che fanno il bene tranquillamente, lo fanno e non lo promettono; con questi vedete di formare una concorde famiglia. Non il disprezzo, non l'odio, non la maldicenza impotente, ma esercitate l'affetto puro e l'ingegno sereno, e l'industria paziente, e la modesta, instancabile carità».

NICCOLÒ TOMMASEO

ANNO I. Rovigno li 17 Maggio 1874. N. 4.

Il Maestro del Popolo

Periodico educativo locale, ed Organo "degli Amici dell' Istruzione."

Esce la prima e la terza domenica d'ogni mese. — Ogni numero costa soldi 7. —
L'abbonamento annuo anticipato fiorini 1,60. il trimestre in proporzione.

Chi fa per l'educazione, fa per la Redenzione.
Niccolò Tommaseo

Il 1 Maggio giungeva fra noi alle ore 9 di sera Sua Eccellenza il Luogotenente **barone de Ceschi**, accolto dal Signor Podestà **Dr. Campitelli**, dal Signor Presidente del Tribunale **Nadamlenzki**, e da altre distinte persone. Il giorno successivo, dopo essere salito al duomo, e ispezionate le case di ricovero, onorò di sua visita le scuole, e coll'informarsi accuratamente dell'andamento delle stesse, dimostrò quanto apprezzi l'opera dell'educazione. Indi si compiacque di visitare il vicino convento dei MM. RR. e di ricevere nell'uffizio municipale le varie corporazioni. Il dopopranzo volle osservare i lavori della stazione, della fabbrica sigari e il mulino a vapore. Alle otto e mezzo del mattino susseguente, accompagnato dalle primarie Autorità, ripartiva alla volta di Valle e Dignano.

NICCOLO' TOMMASEO.

Giorni sono ricevemmo il seguente annunzio luttuoso:

Niccolò Tommaseo, circa le ore 10 e mezzo di questa mattina, rese a Dio l'anima grande.

I figliuoli di lui, Caterina e Girolamo, e gli amici ne danno a V. S. la dolorosa notizia.

Firenze 1 Maggio 1874.

Dunque l'illustre Tommaseo, questa gloria d'Italia, non è più! Compresi d'ammirazione per tanta grandezza e di dolore per l'amara perdita, non ci resterebbe che tacendo sospirare e pregare. Pure parlando al popolo di uno che del popolo fu amico e maestro, non sapremmo meglio dimostrargliene la generosità e la bontà degl'intendimenti, che pubblicando un suo scritto, mandato da lui al nostro indirizzo prima di morire. Ascoltiamolo riverenti:

E più di cinquant'anni ch'io mi partivo dalla casa paterna per andare agli studi in Italia; e la nostra barca, aspettando il tempo buono per la traversata del golfo, gettava l'ancora alla punta di Daila. L'Istria alla Dalmazia è come sorella, e le isole del Quarnero stanno tra l'una e l'altra quasi tendendosi la mano per invitare, e per rendere il passaggio più agevole. Frequentissime approdavano in Dalmazia specialmente le barche della città di Rovigno; e le famiglie agiate di Dalmazia mandavano i loro figliuoli al Collegio di Capodistria, che fino al principio di questo secolo era molto stimato. Ma quand'io, insieme col conte Antonio Galbiani, uomo egregio, che mi conduceva, intesi in quella punta i contadini lavorando la terra parlare italiano, io che avevo sin allora sentito la gente di campagna usare altra lingua, bellissima ma diversa, rimasi con maraviglia lieta, come se riconoscessi persone, non mai sin allora viste, della mia propria famiglia. E questo piacere mi rese l'Istria cara, anche prima ch'io ne conoscessi persone degne di stima e che schiettamente m'amarono. Io dunque invitato da chi, popolani dell'Istria, schiettamente ama voi, parlo a voi come al popolo del mio paese, sebben sia sicuro che avete vicino chi può parlarvi assai meglio ch'io non saprei.

E giacchè ho qui accennato d'un'altra lingua, pensando che anco l'Istria tutta di si compone di genti, come la Dalmazia, parlanti due lingue, io fo a voi la raccomandazione che agli abitanti della Dalmazia facevo da anni; cioè, che i parlanti le due lingue diverse vogliano intendersi insieme da buoni fratelli, e, per intendersi a dovere, comincino dall'amarsi. E quelli che l'un l'altro non si rispettano, non si possono amare con verità. E rispettarsi vuol dire, non mica non conoscere quel che in altri è difetto, ma riconoscere il bene eziandio; e il difetto compatire e emendare quanto si può; al bene rendere onore, perchè bene, non perchè utile o piacevole a noi. Nè può l'uomo rispettare gli altri così, senza rispettare sè stesso, procurando di sempre crescere nel bene, e i propri difetti emendare, anche per non si rendere agli altri molesto. L'uomo del popolo, per povero e debole ch'egli sia, deve sentirsi pur uomo; e come tale aver cura della propria dignità.

Non credete a chi vi lusinga, nascondendovi le vostre debolezze, ubbriacandovi con promesse a effettuarsi impossibili, o tanto lontane, che più vite d'uomini non bastano a pur vedere che il primo raggio di quelle speranze spunti. Diffidate principalmente di quelli che vi tentano a disprezzare, a provocare, a odiare; perchè sono vostri nemici, anco che ci sia molto da dire delle persone contro le quali v'aizzano. Badate a voi, alle vostre famiglie, agli uomini che fanno il bene tranquillamente, lo fanno e non lo promettono; con questi vedete di formare una concorde famiglia. Non il disprezzo, non l'odio, non la maldicenza impotente, ma esercitate l'affetto puro e l'ingegno sereno, e l'industria paziente, e la modesta, instancabile carità.

N. TOMMASEO.

Giuseppina Lenardig - Lorenzutti in sul fior degli anni, dopo breve e crudo morbo, cessava di vivere nel mattino del 9 corrente.

Nata nella gentile e simpatica Gorizia da genitori che la seppero educare all'amore della virtù e della religione, ella viveva felice nella più dolce corrispondenza di stima

Riproduzione del n. 4 de «Il Maestro del Popolo» - Rovigno li 17 maggio 1874 - con la lettera del Tommaseo (proprietà del Museo Civico di Rovigno).

VOCI DEL PASSATO

DOMENICO CERNECCA

PIETRO STANCOVICH

Pietro Stancovich è una figura tanto importante nella storia culturale dell'Istria, quanto poco conosciuta o mal nota, sia nella regione che fuori di essa. Non sarà perciò forse inutile tracciarne a grandi tratti la figura.

Nacque a Barbana, piccolo castello murato, feudo dei Loredan, il 24 febbraio 1771 da Antonio e Notburga Martincich, oriunda di Gallignana. Il padre, che grazie alla posizione economica raggiunta si era socialmente avvicinato allo strato dei signori e degli amministratori, decise di dare ai figli maschi un'istruzione adeguata, e affidò perciò il piccolo Pietro Matteo al curato del paese perchè imparasse i primi rudimenti dell'una e dell'altra lingua, cioè l'italiano e l'«illirico», vale a dire il croato-serbo. In seguito, poichè il giovinetto dimostrava particolari attitudini allo studio, lo avviò a Rovigno, dove si insegnava la grammatica, la retorica e la poetica, e che a quel tempo era la più popolosa cittadina dell'Istria e rivaleggiava con Pirano, Capodistria e Trieste anche nel campo della cultura. Pietro Stancovich passò quindi alla facoltà di teologia di Padova, ove seguì pure i corsi di scienze matematiche e naturali tenuti dallo zaratino Simone Stratico, al quale rimase poi sempre legato da stretti vincoli di stima e di amicizia.

Ritornato in patria e ricevuti gli ordini sacri, nel 1797 fu nominato canonico della chiesa collegiata di S. Niccolò e amministratore parrocchiale. Sembrava perciò che il giovane sacerdote fosse destinato a una rapida e brillante carriera ecclesiastica, dalla quale però non si lasciò attrarre, ritenendosi «pago del semplice canonicato» che gli lasciava libertà di dedicarsi alla cura del cospicuo patrimonio personale e, soprattutto, agli studi prediletti, i quali dovevano dargli «il dolce

titolo di aver bene meritato della patria», l'Istria, a cui ardentemente aspirava.

A differenza di quella di altri illustri istriani, che vissero in centri culturali importanti lontano dall'Istria, la vita dello Stancovich è per quasi sessant'anni chiusa nella cerchia del piccolo borgo natìo, povera di avvenimenti esteriori e tutta dedita allo studio. Unico motivo che egli ritenesse valido per lasciare i suoi libri e la provincia erano i viaggi di cura e di studio che intraprendeva ogni anno e che duravano circa due mesi. Una sola volta si allontanò per un periodo più lungo, e ciò accadde quando, nel corso della quinta coalizione, dovette riparare per più di un anno nel Regno Italico per sottrarsi a torbidi e disordini suscitati a favore della restaurazione dagli inglesi e dagli austriaci, i quali avevano scatenato bande di saccheggiatori che scorazzavano per la provincia imponendo taglie ed eseguendo vendette «non solo contro i francesi e contro i cosiddetti giacobini, ma eziandio — come nota M. Tamaro nelle *Città e Castella dell'Istria* — contro la classe più civile della popolazione, quella che teneva per i francesi, o che era apertamente contraria agli austriaci». Lo Stancovich seppe però sfruttare anche questo increscioso frangente impiegando il tempo del forzato esilio nel consultar biblioteche, raccogliere libri, discutere e chiarire i problemi scientifici che lo avevano tenuto occupato nel suo «filosofico ricettacolo» di Barbana.

Gioverà qui annotare in merito che già nei primi viaggi lo Stancovich aveva cominciato a stringere fecondi contatti di studio e di amicizia con le personalità più in vista del mondo della scienza e della cultura, e che tra i suoi amici e corrispondenti sono da annoverare non solo istriani, come per esempio il Carli, il Bocchina, il Biasoletto, ma anche altri studiosi, italiani, tedeschi, francesi. Egli fu infatti in relazione con l'archeologo Carlo Fea di Roma, col prof. Antonio Nibby, coll'illustre paleologo cardinale Angelo Mai, col noto lessicografo e orientalista Giuseppe Furlanetto di Padova, col Tommaseo, col poeta Malte-Brun, col prof. Leopoldo Trautmann dell'Università di Vienna. Mancano documenti diretti, ma dalla corrispondenza risulta che si interessò degli studiosi croati, e in particolare del Gaj e del Vraz.

Spesso lo Stancovich si incontrava con i menzionati studiosi in luoghi di cura, nelle accademie e nei congressi che si tennero dal 1839 in poi regolarmente ogni anno in varie città d'Italia. L'ultimo convegno fu quello di Venezia del 1847, al quale si recò, non più come relatore,

ma come ascoltatore, in quanto l'assidua fatica l'aveva ormai reso cieco, senza tuttavia piegarlo o allontanarlo dal fronte della scienza, esempio di abnegazione e spirito di sacrificio degno delle più alte tradizioni.

Corollario del suo amore per le lettere e le scienze era la passione del libro, la quale lo accompagnò fino alle soglie della morte, se ancora nel 1850 faceva scrivere a un amico pregandolo di mandargli alcune opere. Si fece così una biblioteca di oltre quattromila volumi che, insieme con la ricca collezione di medaglie, petrefatti, piante e animali conservati, legò alla città di Rovigno perchè — come ricorda l'Angelini nelle sue *Cronache* — «fosse dal comune formata e mantenuta una pubblica Biblioteca a generale benefizio», sembrandogli la sua Barbana inadatta allo scopo, perchè troppo isolata. Questo lascito costituisce ancor oggi, assieme a quello di Antonio Ive, il nucleo più interessante della civica biblioteca che porta il nome del donatore.

Essendosi fatto notare già da studente nel campo delle lettere e delle scienze, lo Stancovich divenne ben presto membro di varie accademie e istituti scientifici, in patria e all'estero. Fu membro dell'Accademia di Archeologia di Roma e di quella di Gardes e di Nîmes, e già nel 1795, appena rientrato da Padova, era stato affiliato alla più antica e vivace accademia istriana, quella dei Risorti di Capodistria, nella quale era stato accolto leggendo il sonetto l'*Innesto* in cui, scienziato in veste di letterato, esalta l'industria umana che sa piegare ai suoi bisogni la natura. La sua fama si diffuse specialmente quando su insistenza dell'amico Andrea Mustoxidi, storico delle Isole Jonie, nel 1817 suo ospite a Barbana, raccolse le poesie giovanili fatte circolare fra gli studiosi secondo la moda del tempo, alle quali diede il modesto titolo di *Versi,* presentandoli col motto altrettanto modesto:

Anche roco garrir d'augel palustre
Talora allegra il contadino industre.

Il «canzoniere», nel quale raccolse, come dice nella dedica al Mustoxidi, alcune «leggerezze dei suoi primi anni», contiene versi di chiara intonazione pastorale e versi scritti per celebrare o condannare avvenimenti politici. Questi ultimi, che per lo più assumono la forma del sonetto, hanno scarso o nessun valore poetico. Più dolce diventa invece il verso quando il Nostro si abbandona al vagheggiamento del mondo pastorale e della villa. Rare volte queste fantasie prendono la forma del sonetto; più spesso assumono la delicatezza melodiosa dell'anacreontica o del madrigale. I componimenti encomiastici o di con-

danna però hanno una loro particolare importanza, in quanto documentano l'itinerario ideale e politico compiuto dal Nostro in un momento cruciale della storia d'Europa. Essi ci dicono infatti che quando la rivoluzione francese aveva cominciato a minacciare «L'altare e i troni» — come dice lui stesso in una poesia — lo Stancovich le si era schierato contro; ma poi la rivoluzione aveva fatto il suo corso, molte idee si erano chiarite o modificate ed egli non aveva avuto difficoltà a ridimensionare il proprio atteggiamento. Nè del resto, superata la prima reazione dovuta all'educazione ricevuta, la cosa doveva riuscirgli difficile, in quanto nella nuova realtà poteva cogliere i richiami a una filosofia che conosceva e condivideva. Nè certo allo Stancovich, borghese e proprietario di terre, poteva sfuggire che la rivoluzione non metteva in causa, anzi, le posizioni della borghesia agraria. Perciò, quando la Francia nel 1805 rioccupò stabilmente l'Istria, non solo non le fu contrario, ma l'accolse con simpatia, tanto è vero che suo fratello Martino accettò cariche amministrative e lui stesso non disdegnò di acquistare dalla «mairia» alcuni terreni che aggiunse al suo patrimonio, e che al ritorno dell'Austria gli furono contestati.

La chiave di questa evoluzione politica si trova nella nota 12 del sonetto *Alla tomba del Petrarca,* nella quale avverte che «si allude all'emigrazione di un anno dalla patria, sofferta dall'autore nel 1809-1810 a cagione dei torbidi popolari» che, come abbiamo notato, avevano messo in pericolo la vita dei filofrancesi e costretto lo Stancovich a riparare nel Regno Italico per salvarsi:

Or, che la vita di cure parca
A vicende terribili involai,[12]
Io teco son, e son con alma scarca
D'ogni vano desir, com'io bramai.

Quando l'Austria ritornò in Istria, egli dovette riconciliarsi con la realtà, ma non nascose mai la sua simpatia per l'efficacia dell'amministrazione francese.

Il «canzoniere», d'intonazione arcadica e classicista, termina con due componimenti dialettali, uno *Per laurea de un spezier da Padova,* in istriano italiano, e uno in istriano croato *Za pyr, ossia per nozze, cantabile sull'aria Lippa Mare papar pleve.* Chiude il volumetto una simbolica novella «storica chinese» dal titolo *Neofaste in Astirì* che non è altro che l'anagramma di «Stefaneo in Istria» ed è dedicata all'omonimo commissario imperiale per l'Istria, la Dalmazia e l'Albania,

barone Francesco Maria Carnea Stefaneo di Topigliano che dovrebbe rendere felice la regione affidatagli dal buon re Fo-Hi, cioè da Francesco II.

Letterato di varia e vasta cultura classica, lo Stancovich rimase ancorato al classicismo e ai modi desueti dell'arcadia; avvertì, ma non accettò i fermenti del romanticismo che per lui, abituato al rigore scientifico, era sinonimo di confusione e di fola, tanto che nelle numerose polemiche nelle quali fu coinvolto finì sempre col tacciare di «romantici» gli avversari. Nelle sue polemiche lo Stancovich si scontrò anche col Kandler per l'Arco Riccardo di Trieste, che egli considerava un elemento dell'acquedotto romano. Ma la polemica più lunga e violenta fu quella sostenuta con un gruppo di eruditi e studiosi «illirici», a capo dei quali stava Francesco Maria Appendini, a causa della patria di S. Girolamo, che lo Stancovich voleva istriano, credendo che Sdregna d'Istria corrispondesse all'antica Stridone, patria del santo dalmata. L'eco di questa disputa, che col tempo si complicò ed estese ad altri argomenti, si coglie nei *Dialoghi critici,* pubblicati a Venezia nel 1833, nei quali il Nostro si dimostra polemista di forza non comune e tratta con rara competenza questioni di storia, di scienza, di filologia italiana e di lingua croato-serba, che non va confusa con l'antica lingua illirica, la quale, egli osserva agli avversari, non ha nulla a che vedere con la lingua slava, essendo stata sommersa dalla lingua latina, come questa a sua volta fu soppiantata dalle parlate degli slavi del sud.

Lo Stancovich fu considerato esclusivamente come storico, anche se la sua attività di biografo, pur importante, abbraccia un periodo ben delimitato della sua vita, dal 1818 al 1828. Egli in realtà si considerò sempre e fu soprattutto archeologo e scienziato, direttamente e interamente inserito in quel «secolo inventivo, in cui la macchina con rapidi passi e sorprendenti» correva «ad utili novità», come ebbe a dire presentando il suo *Spolpoliva* ai dotti di Torino raccolti a congresso.

L'interesse scientifico non lo abbandonò mai, neanche mentre attendeva alla *Biografia.* Infatti, se il primo libro dato alle stampe nel 1818 è la raccolta dei *Versi,* già nel 1820 il Nostro inventa e offre all'Istria una seminatrice meccanica che lascia cadere il grano a righe nel solco dietro l'aratro, anticipando di un secolo la moderna coltivazione del frumento in questa regione. Pochi anni più tardi, cioè nel 1825, egli affronta un altro importante problema scientifico e pratico, scrivendo il *Nuovo metodo di fare e conservare il vino,* nel quale, con la compe-

tenza dell'enologo, e rendendosi interprete di teorie che stavano maturando, suggerisce la maniera migliore per pigiare le uve, svinare e imbottare il vino, raccomandando soprattutto di evitare il contatto dell'aria che con i suoi germi trasforma e degrada il prodotto. A tale scopo inventa anche sifoni e strumenti speciali che permettono di controllare il livello del vino nella botte senza bisogno di togliere il tappo, evitando così di farvi entrare l'aria. Intanto continua i suoi studi di archeologia, si occupa di arte, di lessicografia, inventa macchine per estrarre la seta dai bozzoli e l'olio dai vinaccioli dell'uva, costruisce seghe automatiche, raccoglie campioni di minerali, imbalsama uccelli e pesci, raccoglie piante e cerca di rendere potabile l'acqua degli stagni che la sua gente è costretta a bere in mancanza d'acqua corrente e che è causa di tante malattie fra i contadini.

Non tutti questi progetti e idee giunsero a maturazione o a risultati pratici, e agli elementi più retrivi era perciò facile considerarlo un «grande atlante di idee stravolte», appunto perchè stava all'avanguardia del progresso; ma alcune contribuirono a risolvere problemi importanti per l'economia dell'Istria ed ebbero anche risonanza internazionale. Tale è, per esempio, il caso dei suoi studi sull'olivo e sulla tecnica per l'estrazione dell'olio. Così nel 1840 presenta al congresso di Torino il suo *Spolpoliva* che separa la polpa dal nocciolo, e l'anno dopo, a Firenze, dimostra il funzionamento del suo *Torchioliva* che insieme con il primo risolve il problema della spremitura delle olive, suscitando perfino l'interesse del governo francese, il quale entra in trattative con lui per l'acquisto delle macchine per il tramite del suo console di Trieste. L'anno seguente raccoglie ancora le sue esperienze su un nuovo metodo di coltivare il grano, in un opuscolo dal titolo *Il formento seminato senza aratura, zappatura, vangatura, erpicatura e senza letame animale,* nel quale sostiene che il suolo compie unicamente la funzione di sostegno della pianta e che l'alimento è fornito dall'acqua, dall'aria, dalla luce e dal calore. La teoria sembrò naturalmente azzardata, benchè avesse dietro di sè altri studiosi e oggi la scienza agraria più avanzata tenda a ridurre il ruolo dell'aratro, sostituendolo con l'impiego di sostanze chimiche. Lo Stancovich sapeva che i peggiori nemici del popolo non erano stati nel passato nè la guerra nè la pestilenza, bensì la carestia e la fame, e ciò bastava a spingerlo a cercare una soluzione alla produzione del pane, come aveva già pensato all'olio e al vino, prodotti fondamentali del suo paese.

Parallelamente alle scienze naturali e alla tecnica, lo Stancovich si occupò specialmente di archeologia, e archeologo era il titolo a cui ambiva di più. Già nel 1822 il Nostro si afferma con il saggio *Dell'Anfiteatro di Pola, dei gradi marmorei del medesimo, nuovi scavi e scoperte e di alcune epigrafi e figuline inedite dell'Istria,* nel quale affronta l'argomento con rigoroso metodo scientifico, raggiungendo risultati importanti nel descrivere e indicare la funzione dell'Arena. Il saggio è dedicato all'amico Giuseppe Furlanetto e si apre con un motto del Carli che denota la fiducia del Nostro più nei dati concreti che nelle parole: «Tanto è vero che talvolta più c'insegna una pietra che un libro di storia».

Frutto della sua erudizione furono anche i saggi *Trieste non fu villaggio carnico, ma luogo dell'Istria, fortezza e colonia dei cittadini romani* e *Delle tre Emone, antiche città e colonie romane,* il primo pubblicato nel 1830 e il secondo nel 1835.

Parecchie sono le opere e i contributi dati a pubblicazioni e riviste, ma ne ricorderemo ancora soltanto due e cioè *Degli altari e delle reliquie,* libro nel quale disserta sui delicati problemi della consacrazione e sconsacrazione degli altari e se le reliquie abbiano forza consacrante, e un libricino di piccola mole e di valore puramente pratico, ma intimamente legato alla sua missione di sacerdote e di educatore, il *Kratak nauk karstyanski,* pubblicato a Trieste nel 1828, cioè l'anno stesso in cui comparivano i primi due volumi della *Biografia.* Il libretto è un catechismo di poche pagine che gli serviva per le lezioni di religione ai bambini del villaggio e si usava forse anche in altre parrocchie. Come si vede, benchè preso dai suoi studi, lo Stancovich trovava pure il tempo di occuparsi della scuola, e ciò in un'epoca in cui non solo le autorità, ma il popolo stesso considerava l'istruzione un lusso superfluo e addirittura dannoso. E' da notare inoltre che è un grande merito del Nostro se già nel 1821 Barbana aveva il suo maestro e, nell'anno 1837-38, ben 37 bambini del borgo e dei dintorni frequentavano la scuola di Giovanni Malabotich. Nè l'interesse dello Stancovich si limitò a Barbana, bensì si estese a tutta l'Istria, come risulta da suoi interventi presso le autorità austriache perchè si aprissero scuole in varie località. Non solo, ma da alcune lettere sappiamo che spingeva ed accompagnava gli allievi più dotati fino all'università, accollandosi spesso le spese relative, come nel caso di Martino Celia, inviato al seminario di Udine e poi a Padova, e di Antonio Gregorinich, che compì gli studi teologici all'università di Zagabria.

Lo Stancovich lasciò notevoli tracce in molte discipline, anche se il tempo e il progresso le rese sempre meno appariscenti. Dove però esercitò un'influenza più duratura fu il campo della civiltà e della cultura dell'Istria, per documentare le quali scrisse la grande *Biografia degli uomini distinti dell'Istria,* che gli costò molte fatiche e molto denaro e che uscì in tre tomi nel 1828-29 coi tipi del Marenigh di Trieste (la seconda edizione uscì a Parenzo nel 1888 con note di A. Gravisi).

Lo Stancovich si era messo a quest'opera per distrarsi dagli studi prediletti e «come per gioco», ma poi si lasciò prendere da una passione che bruciò a lungo, alimentata e sostenuta da un inestinguibile amore alla sua terra. Anche questa impresa è frutto della sua sensibilità e della sua apertura verso i fermenti che circolavano, più o meno avvertiti, fra gli intellettuali della regione. Infatti, come in gioventù si era dimostrato sensibile al clima arcadico e classicista della provincia, così ora si rende conto delle esigenze di una nuova sistemazione del sapere, che si avvertono in varie parti d'Europa e si manifestano nella pubblicazione di biografie e di dizionari storici, illustranti le glorie di singole regioni o città, di intere nazioni o del mondo intero.

Per tacer delle antiche *Vite* di Plutarco o del famoso *Dizionario storico* del Bayle, vi erano già notevoli esempi nella *Biografia degli uomini illustri del regno di Napoli* del Martinetti, in quella dell'Ortolani che aveva scritto sugli uomini illustri della Sicilia, nei lavori intorno alla *Biografia degli italiani illustri nelle lettere, nelle scienze ed arti* del Tipaldo, ai quali partecipavano il Cantù e Bartolomeo Gamba, vicebibliotecario della Marciana e amico del Nostro. Vi era allora grande fervore specialmente intorno alla colossale *Biografia Universale Antica e Moderna,* già iniziata nel 1810 e terminata appena nel 1828, alla compilazione della quale era impegnato un folto gruppo di eruditi francesi, e che si stava traducendo in varie lingue europee e pure in italiano.

I primi impulsi verso questo lavoro li aveva avvertiti già in gioventù, quando aveva esortato Girolamo Gravisi, capo autorevole degli accademici Risorti a «scrivere una biografia istriana», suggerimento che non era stato raccolto dal vecchio marchese per vari motivi. Più tardi, morto il Gravisi, gli sguardi degli istriani si erano rivolti verso di lui, ma egli era orientato verso altri campi, e specialmente verso l'archeologia e le scienze naturali, per cui era restìo a impegnarsi; finchè un po' alla volta vi si trovò ingaggiato, un po' perchè pressato da varie parti,

un po' perchè tormentato dalla dolorosa convinzione che l'Istria fosse stata fino allora considerata «un paese semibarbaro» proprio perchè nessuno aveva saputo mettere in luce l'apporto culturale e scientifico da essa dato al comune progresso delle nazioni, mentre, in realtà, «benchè povera di fortune, mancante di mezzi» aveva prodotto «tanti soggetti distinti in ogni tempo, guidata unicamente dal suo genio», da destare la meraviglia, specialmente se messa a confronto con regioni più fortunate e più ricche.

Per quanto gli istriani si aspettassero da lui una vera storia, lo Stancovich si decise per la biografia anche perchè questa, più che guardare agli avvenimenti politici generali, trascurando i protagonisti, specialmente quelli più umili, concentra la sua attenzione sul personaggio e sulla sua opera, accennando alle grandi linee della storia solo per quel tanto che possono contribuire a inquadrare l'uomo, che è sempre al fondo degli interessi del Nostro. Così si era avviato sulle tracce del Goineo, del Manzuoli, del Petronio, del Giorgini, che in un suo manoscritto aveva illustrato le memorie di Albona.

L'opera venne dallo Stancovich ordinata in tre tomi, nei quali raccolse le biografie degli istriani segnalatisi in ogni campo di attività, distribuendoli in sei capitoli divisi per materie e per epoche: I Epoca romana, II Santi, III Mitrati, IV Letterati, V Militari, VI Distinti per altri titoli, fra i quali comprende professori universitari, artisti e altre personalità di rilievo.

Le biografie sono 478 e formano un complesso grandioso di figure abbracciante un arco di tempo che va dalla sfortunata morte del re Epulo al 1826, anno in cui viene ricordato don Giovanni Masato, canonico di Rovigno «provvisto di una non ordinaria cognizione della musica». Nel corso dell'opera promette anche un quarto volume, nel quale avrebbe voluto raccogliere gli istriani viventi, ma di esso fu trovato solo un abbozzo, pubblicato dal dr. Luigi Barsan col titolo di *Istriani viventi nel 1829.*

La *Biografia,* frutto di un lungo e tenace sforzo di ricerca e di sistemazione di notizie e di dati, finalmente colmava una lacuna sentita come una vergogna e perciò, quando comparve, gli istriani l'accolsero con gratitudine e diedero allo Stancovich il titolo di «Plutarco istriano» e di figlio benemerito della patria, a cui aveva aspirato.

Fu riconoscimento e fama ben meritata da chi aveva affrontato «una fatica improba» solo per amor di patria, anche se poi, spulciando

in questa grande opera si riscontrarono errori ed omissioni, del resto inevitabili in un lavoro da pioniere di questo genere. Critiche gli furono mosse, per esempio, perchè aveva lasciato fuori gli uomini delle isole e perchè aveva rivendicato all'Istria personaggi che non vi appartengono, come Vittore Carpaccio e San Girolamo; giova tuttavia notare che oggi gli studiosi più informati sono nuovamente incerti sulla patria del santo. Il Nostro prese certamente anche qualche abbaglio nell'attribuire cariche a qualcuno dei 478 personaggi elencati. Comunque, se errori commise, altri ne corresse, come quando convalidò l'appartenenza all'Istria di Matteo Vlačić. Del resto lo Stancovich era cosciente del pericolo di errori in cui incorreva, e lasciava libero campo a chi «avrebbe voluto rettificarli».

Per un giudizio complessivo e circostanziato sulla *Biografia* sarebbe necessario un lungo discorso, ma a noi, in questa sede, più che di mende già scoperte o da scoprire, preme vedere l'uomo quale appare nell'opera sua e misurare l'apporto da lui dato al progresso materiale e spirituale della nostra regione.

Anzitutto lo Stancovich è sempre animato da un sentimento di simpatia per il personaggio che illustra, del quale ci dà non soltanto i dati biografici e descrive le azioni e le opere degne di ricordo, ma esprime circostanziati giudizi di valore centrando attribuzioni di lavori e stabilendo lezioni di testi. Tale criterio, valido per tutta l'opera, acquista particolare importanza nel tomo II, dedicato ai letterati, il quale ci offre la prima valida rassegna degli scrittori istriani ed è un lavoro che poteva essere affrontato solo da un uomo di vasta, sistematica e aggiornata cultura letteraria ed erudizione come lo Stancovich, che disponesse di una biblioteca come la sua e avesse la possibilità di compiere viaggi e consultare amici e archivi pubblici e privati. Egli mostra inoltre un animo aperto e sgombro da preferenze o pregiudizi di qualsiasi genere. Per lo Stancovich infatti non ha alcuna importanza che un personaggio appartenga a una piuttosto che a un'altra classe sociale, a una piuttosto che a un'altra nazione; gli importa bensì ciò che ha fatto e quanto ha contribuito al progresso e al buon nome dell'Istria. Per lui sono degni di vivere nella memoria dei posteri tanto il Carli, il Muzio, il Santorio quanto il Vlačić, il Glavinić, il Voltić. Neppure la sua ombrosa sensibilità di moralista è bastevole a suggerirgli artificiose divisioni fra i connazionali, siano essi cattolici o apostati; pare anzi che l'animo suo vibri di una più intima commozione quando

si trova di fronte a ingegni che «tralignarono», come nel caso dei due Vergerio, da lui considerati perduti più per malizia umana che per personale malvagità. Nè perchè nutrito di cultura italiana si disinteressa della cultura e della letteratura «illirica» — che dichiara di conoscere quasi alla perfezione e della quale discute con competenza i problemi — o ignora e sminuisce l'importanza e la forza della componente etnica slava della provincia; anzi, quando ne discorre, non manca di notare con soddisfazione che il popolo del suo circondario usa uno dei dialetti croati più belli: «nel triangolo dall'Arsa al Leme, ed al promontorio di Pola, la lingua slava che si parla dal volgo, si accosta moltissimo alla purezza della medesima», come nota nei suoi *Dialoghi critici*.

Sono idee, queste, e sentimenti che irraggiano da tutta la sua opera e in particolare dalla *Biografia*.

A questo punto pare lecito chiedersi perchè, contrariamente alla tradizione e all'uso di parlare solo di uomini illustri, lo Stancovich si sia accontentato del modesto aggettivo di «distinti» per i suoi istriani. La risposta ce la dà lui stesso quando espone il criterio che lo guida nella divisione del genere umano in quattro classi: popolo, uomini distinti, uomini illustri, uomini celebri. A parte il fatto che gli uomini illustri, e specialmente gli uomini celebri, sono pochi presso ogni nazione, tutti quelli che hanno compiuto una qualsiasi azione degna di rilievo hanno il diritto di essere ricordati ai posteri, diritto che non poggia su privilegi di sangue, ma solo sull'effettivo valore dell'uomo e perciò spetta a «qualunque uomo, foss'egli anche un semplice villanello, nato fosse nel più umile tugurio, ma che al suo tempo si sollevò in qualche forma sul comune degli uomini, ebbe nome distinto; ed in morte lasciò qualche traccia nella memoria de' posteri». Il privilegio non compete per contro a quelli che nulla operarono o che «pur nati nobili, conti, marchesi, principi, null'altro fecero al mondo che macchinalmente supplire ai bisogni della natura, vegetando a modo delle piante...» come dice esplicitamente nell'introduzione dell'opera.

Questo senso della dignità umana è così vivo nel Nostro perchè ha le sue radici nel più profondo rispetto del lavoro, sotto qualsiasi forma si manifesti, da quello altamente intellettuale, a quello umile dei lavori «fabbrili» del popolo che, purtroppo, spesso, «con i suoi sudori procaccia il vitto ai begli spiriti che tripudiano nei bagordi più illeciti», invece di dedicarsi a opere utili e meritorie, come sarebbe

dovere di chi è dotato di beni di fortuna. Questo suo così vivo e quasi esasperato rispetto del lavoro spiega anche l'atto che lo portò a distruggere tutti i suoi manoscritti, come risulta da una lettera a T. Luciani, nella quale dice di aver bruciato tutti i lavori non ancora stampati, non volendo che qualche infingardo si giovasse delle sue fatiche. Tale era l'uomo che scrisse la *Biografia* e altre 23 pubblicazioni tra libri ed opuscoli per complessive 3000 pagine circa.

Di un letterato si usa chiedere come abbia scritto, cioè come abbia maneggiato la lingua del suo tempo. I contemporanei ne lodarono lo stile, ma la sua frase è spesso negletta e disadorna, «come le anticaglie» che tratta, sempre però rispondente alle esigenze di chiarezza dell'argomento. Nè di altro gl'importa, essendo egli preoccupato solo della verità e non tenendo in alcun conto i lenocini formali, che egli considera appannaggio della retorica e della poesia, non della scienza.

La fortuna dello Stancovich presso gli scrittori giuliani fu molto singolare. Infatti, finchè visse e nei primi decenni dopo la morte egli fu considerato il maestro e l'animatore degli istriani, i quali lo esaltarono in articoli pieni di ammirazione. In seguito invece, quando la distanza avrebbe permesso la formulazione di più meditati giudizi, gli studiosi o lo dimenticarono o si limitarono a tramandarsi l'un l'altro un luogo comune, troppo ampio e nello stesso tempo troppo angusto per darci la reale misura di questo poliedrico ingegno; così egli fu ridotto a «un buon italiano», al «Plutarco istriano» e al «compilatore della farraginosa, ma provvidenziale biografia», giudizio che creava intorno alla sua figura una specie di alone romantico, facendone solo un infaticabile raccoglitore di notizie, ma lasciava in ombra lati non meno caratteristici e importanti della sua personalità. Nè più obiettivo atteggiamento fu assunto verso di lui dagli scrittori della giovane borghesia croata, i quali si limitarono a rilevare come avesse «arricchito più la letteratura degli altri che quella del suo popolo».

Pare perciò legittima l'impressione che il canonico di Barbana abbia soggaciuto a giudizi non obbiettivi e poco sereni, dettati più da motivi essoterici e di contingente natura, che dal suo reale valore di studioso. E infatti il suo chiuso regionalismo e la sua imparziale apertura verso tutti i figli dell'Istria mal rispondevano ai fermenti operanti in alcuni strati intellettuali che si ritenevano chiamati ad interpretare secondo moduli astratti e generici i concreti e non semplici problemi e il destino della regione. Ora però che il tempo ha ridimensionato ogni

sorta di problemi, a distanza di oltre 100 anni dalla morte, avvenuta a Barbana il 12 settembre 1852, lo Stancovich, che è un italiano di origine slava, come vi sono croati di nome italiano (e questo processo d'intercambio nazionale e sociale non è fenomeno caratteristico solo dell'Istria) può e deve essere visto in una luce più obiettiva e diversa, la quale ne metta in rilievo i tratti genuini, al di là di ogni considerazione non giustificata storicamente o inadeguata alla sua figura di uomo e di studioso a cavallo di due secoli; di più, la benefica e duratura influenza esercitata sul progresso materiale e spirituale della regione richiede che un segno marmoreo lo ricordi alla sua gente nell'antico castello di Barbana, e forse anche nella Rovigno dei suoi primi studi che egli considerò come sua seconda patria.

Ci sembra perciò felice l'iniziativa del Centro di Ricerche Storiche dell'Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume di procedere alla ristampa dell'ormai introvabile *Biografia degli uomini distinti dell'Istria,* la quale rievoca i migliori istriani, facendoli rivivere sullo sfondo dei villaggi e delle cittadine dell'Istria, da quelle raccolte sulle colline dominanti fertili vallate, a quelle situate in vista o sulle stesse sponde del mare.

La nuova edizione colma non solo una lacuna, già da troppo tempo aperta, ma costituisce un indispensabile strumento di lavoro e di consultazione a quanti vogliano rifarsi alle epoche remote della nostra regione.

BIOGRAFIA

DEGLI

UOMINI DISTINTI

DELL'ISTRIA

DEL CANONICO

PIETRO STANCOVICH

SOCIO DI VARIE ACCADEMIE

Distinguam per tempore, et gentes.
Just. Lipsius. Politic. L.

TOMO PRIMO.

TRIESTE

PRESSO GIO. MARENIGH TIPOGRAFO

1 8 2 8.

PREFAZIONE

DA LEGGERSI.

Richiamare alla luce quegli uomini, che si distinsero al loro tempo, si sollevarono onorevolmente sopra il volgo comune; conservarne i nomi, presentarne le azioni, celebrarne la memoria, egli è stato un costume della più alta antichità, passato dagli ebrei ai greci, da questi ai romani, e quindi costantemente sino ai nostri giorni pervenuto, conservato e gradito.

Diogene Laerzio, Cornelio Nipote, Plutarco, ed il massimo dottore *San Girolamo* fra gli antichi, ce ne porgono l'esempio, e fra moderni tanto moltiplici ne sono le opere presso tutte le nazioni civilizzate, che a farne cenno, cosa inutile diverebbe non solo, ma eziandio complicata e stucchevole.

Per accennarne una sola nomineremo la *Biografia Universale* che si stampa a Parigi, e tradotta si ristampa in Venezia, abbenchè questa grand'opera contenga delle lacune imperdonabili d'uomini veramente celebri, e pienamente cogniti in Francia stessa, quale fu, per accennarne uno solo, *Girolamo Muzio Giustinopolitano.*

Se noi leggiamo con piacere le storie di popoli già spenti, di regioni lontane, e le politiche e civili vicende di regni e d'imperi, di provincie e nazioni remote e vicine, ed in questi avvenimenti quali la storia ne li somministra, trovando noi una sensibile compiacenza per quelle brevi nozioni di alcuni uomini, che ne sono gl'istrumenti e gli attori, quanta maggior compiacenza noi non troveremo, ed insieme utile ammaestramento, leggendo le gesta intere degli uomini stessi, che si resero distinti, e formano parte degli avvenimenti?

Officio parziale della *Biografia,* parte distinta della *Storia,* si è appunto quello di darci relazione dell'indole, del carattere, e delle gesta tutte degl'uomini che si distinsero nella morale, nelle scienze, nelle arti, negl'impieghi, negli onori, nel valore, ed in ogni e qualunque altro ramo dell'umano operare, sia seguendo la virtù, sia inciampando nel vizio e nelle sregolate passioni.

Questa parte della storia, oltre il diletto che ci porge nel presentarci le altrui piacevoli vicende, ci somministra un utile reale nell'esame di chi precorse carriera onorevole, alla cui lettura si accende l'animo nostro ad emularne le virtù, e seguirne l'esempio; come all'incontro sentiamo in noi stessi un naturale abborrimento al vizio, alle passioni e alle debolezze di chi infelicemente lasciossi attrappare, vi perì miseramente, non sapendo scansare il periglio, e salvarsi dal naufragio.

L'interesse e l'utile però ci si presentano maggiori, quando noi leggiamo le gesta e le vicende de' proprii cittadini. Al prospetto delle loro virtù si accende ed allarga in certo modo l'animo nostro, si pasce e s'inebria di un sapore divino di patria, che il cuore dolcemente ne scuote, e l'amore alla virtù ed agli onori in noi si riscalda e s'infiamma, col vivo desiderio di seguirne le traccie; ma si abbassano gli occhj nostri, e restiam col rossore sul volto, all'aspetto di chi vi cadde nel vizio, e nel traviamento; per cui con un dolente sospiro che sorte dal cuore, mentre è compianto l'infelice, se ne detesta la condotta, e si abborre la caduta.

Da più di un decennio aveva cominciato, come per giuoco, a raccogere notizie patrie di biografia, continuai poscia per genio, e terminai col mettermivi di proposito, per cui mi sortì il presente lavoro. Di quanto travaglio mi sia stato, e quanta improba fatica mi abbia costato, può soltanto saperlo chi ne sostenne il peso, nè superarlo poteva che un'intenso amore di patria. Il grave pondo dell'opera potrà osservarlo, chi vorrà esaminare il numero degli autori e delle opere citate, delle quali si darà in fine il catalogo, oltre gli svolti diplomi, gli spigolati privati documenti, e lo scandaglio de' pubblici monumenti, presi per mano, senza contare una moltitudine di libri letti senza profitto.

In tutta quest'opera nulla è detto che con autorità non sia comprovato, citandosi l'autore, il volume, la pagina: nè senza autorità si possono scrivere storie, indicare fatti che ci hanno preceduto, per riportarne credenza. Stenderli senza di ciò, ed a volo di terso e graziosissimo stile, non è che un comporre favole, e costruire romanzi. In tutta quest'opera si fece l'uso possibile di una critica severa insieme e giudiziosa, null'altro avendo per scopo che la verità madre della storia, maestra imparziale, e guida fedele di qualunque storico scrittore.

Nè si creda che io tenga di essere pienamente riuscito. Si fece per me quanto poteva farsi; nè risparmio alcuno di tempo, di fatica, e di spesa si ommise: eppure di molti vi trassi così brevi notizie, che appena superano il nome. Ho segnata almeno la via, sapranno gli altri consolidarla; nè saprei dire se presso i miei concittadini possa ottenere il dolce titolo di *avere bene meritato dalla patria.*

Se alcuni soggetti hanno ristrette notizie, dirò quanto disse *Zoly* nelle sue critiche osservazioni al Dizionario di *Bayle,* che l'uomo il più abile non può tutto sapere, e ch'egli ignora bene spesso assai più libri ed autori, di quelli che ne sono a di lui cognizione. *Le plus habile homme du monde ne peut tout savoir, et il ignore toujours plus de livres et d'auteur qu'il n'en connoit.* E se qualche Aristarco volesse dirmi qualche cosa, presento ad esso quel notissimo motto, che Apollodoro pittore ateniese poneva sopra le sue pitture, come ci raccontano Plinio (*l.* 35 *cap.* 9) e Plutarco:

Μεμήσεταί τις μᾶλλον ἢ μιμήσεται.

che si tradurebbe, *biasimerà taluno più facilmente che imiterà;* il qual sentimento volendo restringere in un verso di libera traduzione, sarei per dire:

Tutti san criticar, pochi san fare.

Nelle lodi de' miei soggetti sono stato parco, e quando lo feci, mi sono sempre servito delle altrui espressioni, giudicando che la lode portata da un estero risplende dipiù che la propria, essendo questa sospetta. Ho segnate le gesta con una scrupolosa cronologia, e le ho scritte con chiara e semplice dicitura, senza studio di eloquenza, o di stile fiorito.

Dividere l'opera per materie, e per tempi, mi parve il metodo migliore, ed appunto per questo motivo ho posto in fronte il detto: *Distinguam per tempora et gentes.* In questa forma, a colpo d'occhio, trovar possiamo qualunque soggetto che interessarci potesse per l'argomento, ed il tempo; cosa che non può verificarsi in un biografico dizionario, a meno che cogniti non ci siano precisamente i nomi, che inchiudono le materie delle quali a noi gioverebbe esserne al giorno.

L'opera quindi in sei capitoli è divisa per materie, ed ogni capitolo per epoche disposto. 1 Epoca romana. 2 Santi. 3 Mitrati. 4 Letterati. 5 Militari. 6 Tutti quelli che non appartengono ai predetti capitoli, vale a dire, professori di Università, dei quali ne abbiamo 27, dignitarj, artisti, ed altri.

TITOLO
DELL'OPERA

Io divido il genere umano in quattro classi: 1. Popolo. 2 Uomini distinti. 3 Uomini illustri. 4 Uomini celebri.

Per popolo e volgo io intendo tutti quegli uomini, i quali benchè nati fossero nobili, baroni, conti, marchesi, principi, null'altro fecero al mondo, che macchinalmente supplire ai bisogni della natura, vegetando a modo delle piante, senza sollevarsi sul comune della propria sfera con qualche azione degna di lode, e passare quindi alla tomba, portando seco il loro nome ignoto fra morti, come fu ignorato fra viventi.

Per uomini distinti io chiamo qualunque uomo, foss'egli anche un semplice villanello, nato fosse nel più umile tugurio, ma che al suo tempo si sollevò in qualche forma sul comune degl'uomini, ebbe un nome distinto, ed in morte lasciò qualche traccia di se stesso nella memoria de' posteri.

Per uomini illustri io ritengo quegl'uomini, il nome de' quali fu nella loro patria distinto non solo, ma passò onorato ed illustre a più lontane regioni, e ne sopravvisse al sepolcro onorata la fama.

Finalmente per uomini celebri io considero tutti quelli, i quali oltre l'essere stati distinti ed illustri, il loro nome celebre visse e viverà perennemente, sino a che vi sarà coltura e civilizzazione, e sino a che saranno fiorenti le scienze e le arti.

Se io avessi limitato il mio lavoro semplicemente agli uomini celebri, non avrei potuto estenderlo più oltre che a una dozzina; e per vero dire poche provincie contar ne possono un numero maggiore. Se contemplato avessi soltanto gl'uomini illustri, avrei potuto allungar la leggenda ad un centinajo; ho estesa però ad un numero maggiore l'opera

coll'includere i distinti, dandovi il titolo più modesto di *Biografia degli uomini distinti dell'Istria.* A taluno ciò potrebbe sembrar forse strano, giudicando che sarebbe stato miglior consiglio limitarsi ad un ristretto numero di grido marcato, di quello che far massa di minutaglia e di volgo: alla quale riflessione io rispondo, che ogni cosa distinta, quantunque non fosse di una grande entità, tuttavia per una patria diviene una gemma; e che quando un pubblico monumento, una storia, un libro a stampa, un diploma, od altro parla onorevolmente di un soggetto, non può questo essere trascurato; ma deve esserne caro il nome alla patria, e degno di essere registrato nelle patrie memorie. Tali sono appunto i distinti commemorati nel mio lavoro, ed ogni patriota troverà soddisfazione in ciascuno di essi, fosse egli anche mosso soltanto da una semplice curiosità naturale. Quello poi, che non amasse al minuto la cosa, prenda i principali soggetti, si fermi su d'essi, e sugl'altri facendo come Dante c'insegna: *guarda, e passa.*

CAPITOLO I

EPOCA ROMANA.

Mi piace dar principio al lavoro dall'epoca Romana, perchè trovai nella medesima dei caratteri marcati, e di un illustre e celebre nome, li quali degnamente, ed a patria gloria dovevano essere rammentati: ed ho voluto innoltre prendere quell'epoca, per far presenti ai miei concittadini dei memorabili quadri di antichità, onde animarli allo studio dell'archeologìa, il quale, oltre all'utilità che ne porta per l'erudizione e per la storia, non è certamente privo di aggradevole soddisfazione e diletto, quantunque sembrar potesse, di primo tratto, arido e strucchevole.

A questa voce archeologìa sento risvegliarmisi nell'animo un tenero sentimento di riconoscenza per la bontà, con cui nel giorno 12 luglio del decorso anno 1827, condotto dal chiarissimo e dotto ab. *Carlo Fea* all'accademia archeologica di Roma, all'aprirsi di quella sessione intesi il mio nome, *trasandato ogni rigor di legge,* proposto per acclamazione, ed acclamato in *membro corrispondente* di quell'illustre Istituto. Colgo quest'occasione per manifestare pubblicamente la mia gratitudine a quel dottissimo consesso di porporati, di prelati, e di celebri archeologi, che formano tutti il primo fiore della sapienza e delle virtù di quell'eterna capitale delle arti belle, dell'antichità, della religione, e del mondo.

In *Epulo,* ultimo re dell'Istria, troveremo un luminoso esempio di valore, di coraggio, di eroica fermezza nell'avere battuti più volte i romani, ottenute le spoglie opime, al dire di *Floro,* e vinto con piena disfatta, e completa vittoria il campo al *Timavo;* vittoria che portò lo spavento a Roma, ordinandosi pubbliche preci a salvezza delle legioni;

ma vedremo avvilito e depresso tanto valore dalla gozzoviglia e dal vino, in cui immerso il re vittorioso, lasciando fuggire il corso della vittoria, fu dal nemico attaccato di notte, battuto, disperso, inseguìto, e di vicenda in vicenda sempre a disperato partito condotto, chiuso in fine cogli ottimati in *Nesazio* capitale del regno, ridotto all'ultimo cimento, scelse morte onorata, trafiggendosi il petto col ferro, anzichè servire a miserando spettacolo di trionfo al superbo console *Claudio,* perdendo così per un vizio il regno e la vita. — Ci sarà questo esempio di scorta salutare per stringere la fortuna pel ciuffo, quand'ella ci arride, armarsi di coraggio e fermezza negli incontri opportuni, e fuggir con orrore la crapula, ed il vino, vizj capitali, che avviliscono l'umana ragione, deturpano ogni nobile azione, e sono all'uomo di eccidio fatale.

Abbiamo nel console *Tito Statilio Sissena Tauro* un celebre concittadino, il quale con un corredo luminoso di ogni genere di virtù, di prudenza e di saggezza, seppe ascendere ai primi onori, ed alle prime dignità dell'Impero, accumulando immense ricchezze, e cattivarsi il favore di *Augusto;* a piacere del quale, col proprio peculio fece costruire, nel luogo ora detto *Monte Citorio,* un anfiteatro, il primo di pietra che in Roma si vidde; e quindi sulle traccie di questo grand'uomo sapremo noi procurarci un fascio brillante di prudenza e di virtù, per appianarci la via ad afferrare la scala ad impieghi cospicui, ad onori, più elevati, ed ottenere straordinarie dovizie.

Così pure ci serviranno di dolce eccitamento i virtuosi esempj e cospicui caratteri, dell'altro console *Petronio Probo,* proconsoli *Cajo Vibio Varo,* e di *Sesto Palpellio.*

Un cittadino singolarmente amoroso e benefico alla patria riconoscente noi troveremo nel senatore *Fabio Severo* triestino, il quale sino dall'adolescenza fu animato dal santo amore di patria, ed in età virile e nel colmo degli onori, prestossi caldamente a sua difesa presso i magistrati in Roma, e l'imperatore *Antonino Pio;* ottenne favori, grazie, ed utili reali a prò della stessa, pei quali la patria grata gli fece erigere nella parte più celebre del Foro, una statua equestre dorata con base, su cui è scolpito glorioso decreto a memoria de' posteri, e sino a noi pervenuto.

Non estenderemo più oltre le nostre osservazioni per non dilungarci di troppo. Si potranno scorrere i gradi degli equiti, della milizia, dell'amministrazione, dei muncipii, della religione, ove scorgonsi e magistrati onorevoli, e pubblici edificj costruiti, e spettacoli dati, ed altri variati argomenti, che non riescono senza interesse: basterà quì soltanto accennare, che l'arte degli *istrioni* ebbe origine dall'Istria, e rimarcare il lepido carattere di *Sergio Polese Istrione Parasito,* e la singolare epigrafe del medesimo.

Oggetto però importante ci porge la letteratura, ove troviamo *Antonino Etico* autore dell'*Itinerario* detto di *Antonino,* opera la quale ci descrive le vie militari dell'Impero Romano, e colla notizia delle medesime ha prestato e presta tutt'ora grande servigio alla storia, alla geografia, ed alla erudizione; per cui classica divenne, come celebre divenne il nome dell'autore.

Fermerà pure la nostra attenzione il letterato *Simplicio* di *Emona,* il quale per la carriera di professore di belle lettere, ossia di *grammatico* in Roma, seppe condursi con modi regolati nella pubblica istruzione, e nell'operare, che acquistossi pubblico credito e nome riputato, da ottenere la prima dignità dell'impero, il vicariato di Roma. Arrivato però all'apice della fortuna spiegò un carattere simulato, truce, ed avido di sangue, che gli divenne funesto, essendogli stata tagliata la testa, per ordine dell'imperatore *Graziano,* a *Sirmio* nella Pannonia. Questa lezione sia sempre presente a chiunque ascender potesse a posti elevati di supremo potere, usando dolcezza ed umanità con tutti, mentre il Cielo veglia sugl'uomini, e d'improvviso ne piomba l'ira sul capo agli iniqui, e lor diviene fatale.

ELENCO

CAPITOLO I.

ISTRIANI DELL'EPOCA ROMANA. LXXIII.

ARTICOLO I.

POLITICA.

RE. 1.

1	576 di Ro.	Epulo ultimo re dell'Istria	Istriano

CONSOLI. 2.

2	728 di R.	Tito Statilio Tauro, console	*id.*
3	371 di Cr.	Petronio Probo console, ...	*id.*

LEGATI e PROCONSOLI. 2.

4	730 di R.	Cajo Vibio Varo, legato e proconsole . . .	*id.*
5	747 di R.	Sesto Palpellio, simile	*id.*

EQUITI, O CAVALIERI. 4.

6	. . . .	Marco Sempronio Successione	Istriano
7	. . . .	Cajo Basilide	di Pola
8	. . . .	Marco Aurelio Menofilo	*id.*
9	. . . .	Luzio Canzio Settiminio	di Parenzo

SENATORI. 1.

10 138 di C. Fabio Severo . . . . di Trieste

PREFETTI e SATTOPREFETTI. 3.

11 50 di C. Pubblio Attilio . . . . Istriano
12 . . . . Lucio Vario Papiriano . . . . di Trieste
13 90 di C. Tito Abudio Vero Postumo . . . . . di Parenzo

ARTICOLO II.

AMMINISTRAZIONE.

PROCURATORI. 2.

14 740 di R. Tito Elio Crisomalo . . . . di Pola
15 . . . . Quinto Cajo Petronio . . . . Istriano

DISPENSATORI. 1.

16 745 di R. Partenopeo . . . . di Cittanova

BENEFICIARII. 1.

17 . . . . Quinto Mario Proculo . . . . Istriano

TABULARII OSSIA RAGIONATI. 5.

18 746 di R. Arogo, liberto di Augusto . . . . di Pola
19 . . . . Eufemio simile . . . . di Capodistria
20 . . . . Gianuario simile . . . . *id.*
21 . . . . Gianuario, coadiutore del ragionato di Augusto . . . . Istriano
22 . . . . Marco Aurelio Crescente, simile . . . . *id.*

ARTICOLO III.

MILIZIA.

TRIBUNI. 7.

23 . . . . Lucio Sergio Lepido . . . . di Pola
24 . . . . Publio Palpelio . . . . di Trieste
25 . . . . Lucio Flaminio . . . . Istriano
26 . . . . Quinto Flaminio . . . . *id.*
27 . . . . Sesto Flaminio . . . . *id.*
28 . . . . Quinto Petronio Modesto . . . . . . di Trieste
29 . . . . Cajo Precellio Augurino . . . . di Parenzo

DECURIONI MILITARI. 1.

30 . . . . Tiberio Azio Illaro . . . . di Trieste

CENTURIONI. I.

31 . . . . Lucio Arnio Basso . . . . di Trieste

ARTICOLO IV.

POLIZIA MUNICIPALE.

DUUMVIRI. 9.

32 . . . . Lucio Sergio . . . . di Pola
33 . . . . Cajo Sergio . . . . *id.*
34 . . . . Lucio Cassio Longino . . . . *id.*
35 . . . . Lucio Calpurnio Pisone . . . . id.
36 . . . . Cajo Cetacio Severiano . . . . . . di Trieste
37 . . . . Marco Surino Marcello . . . . *id.*
38 . . . . Ispanio Lentulo . . . . *id.*
39 . . . . Nipote . . . . *id.*
. . . . . Sesto Brinnario Certo . . . . . . di Capodistria

DECURIONI. 2.

40 . . . . Torbasio . . . . di Pola
41 . . . . Cnejo Pompejo Giustino . . . . di Trieste

TRIUMVIRI. 1.

42 . . . . Ario Imigenio . . . . di Pola

QUADRUMVIRI. 1.

43 . . . . Publio Marzio . . . . Istriano

SEVIRI. 4.

44 . . . . Lucio Carpennio Sabino . . . . di Pola
45 . . . . Quinto Cedio . . . . di Trieste
46 . . . . Publio Valerio . . . . di Cittanova
47 . . . . Lucio Tichio . . . . di Parenzo

ARTICOLO V.

RELIGIONE.

SEVIRI AUGUSTALI. 9.

48 . . . . Sesto Apulejo Apollonio . . . . di Trieste
49 . . . . Cajo Vibio Valente . . . . *id.*

50 . . . . Felice . . . . *id.*
51 . . . . Tito Marcio Secondo . . . . *id.*
52 . . . . Cajo Valerio Trofimo . . . . *id.*
53 . . . , Gneo Flavio . . . . di Parenzo
54 . . . . Quinto Sirzio Callisto . . . . di Pola
55 . . . . Selicio . . . . *id.*
56 . . . . Tito Lustideno Nestore . . . . *id.*

ARGHIGALLI. 1.

57 . . . . Lucio Publicio Sintropo . . . . Istriano

TELCHINI, EDITUI, CIMBALISTRI. 4.

58 . . . . Quinto Publicio, telchino . . . . . . di Trieste
59 . . . . Cajo Publicio, edituo . . . . *id.*
60 . . . . Seconda, cimbalistria . . . . di Trieste
61 . . . . Visia Tertulliana, sacerdotessa . . . . . . *id.*

ARUSPICI, AUGURI, FLAMINI, PONTEFICI, EDILI. 2.

62 . . . . Lucio Virginio Pudente . . . . di Pola
63 . . . . Marco Publicio . . . . Istriano

ARTICOLO VI.

MEDICINA.

ARCHIATRI. 1.

64 . . . . Antonio Azio Calo . . . . di Pola

MEDICI. 1.

65 . . . . Cajo Alfio Isocriso . . . . di Trieste

ARTICOLO VII.

SPETTACOLI.

ISTRIONI. 1.

66 . . . . Sergio Polense, parassito . . . . di Pola

GLADIATORI. 5.

67 . . . . Costanzo, munerario . . . . di Trieste
68 . . . . Decorato, reziario . . . . *id.*
69 . . . . Ceruleo, mirmillione . . . . *id.*
70 . . . . Decorato, secutore . . . . *id.*
71 . . . . Doroteo, desmesolochio . . . . Capodistria

ARTICOLO VIII.

LETTERATURA.

GRAMMATICI O LETTERATI. 2.

72 369 di Cr. Simplicio di Emona . . . . di Cittanova
73 400 di Cr. Antonino Etico . . . . Istriano

CAPITOLO I.

ISTRIANI DELL'EPOCA ROMANA.

ARTICOLO I.

POLITICA.

RE.

(Anno 576 di Roma. d'Istria)

1. EPULO ultimo re dell'Istria *ferocis ingenii rex* viene detto da Livio nel libro 41; ove ci dà minuto racconto della guerra romana cogl'istri, i quali, o perchè avessero in qualche modo provocate le armi romane, mal soffrendo l'erezione della nuova colonia di Aquileja prossima ai loro confini, o come potenti sul mare, e negozianti particolarmente coi *tarentini,* per testimonio di Floro (*l.* 1 *cap.* 18), ad essi ed a quei di Brindisi avessero fatte alcune ingiurie, od insultate alcune romane navi mercantili cariche di grano, come dice Eutropio (*l.* 3), o prestato soccorso agli *etoli* nella guerra contro i romani, al dire di Livio (*l.* 101), e Floro (*l.* 2 *cap.* 10); oppure, più ragionevolmente parlando, perchè l'ambizione del console *M. Claudio* Marcello, dopo scacciati i galli dal castello fabbricato presso Aquileja, desiderava ottenere un trionfo, cominciò a macchinare la guerra contro gl'istriani.

Vogliono però Eutropio (*l.* 3), ed Orosio e Zonara, che nel consolato di *M. Minuccio Rufo, e P. Cornelio Asina,* cioè nell'anno di Roma 533 fosse dai romani promossa la guerra agl'istri; ma Livio ci assicura, che incominciasse soltanto nel 569 di Roma, all'occasione che si fabbricava Aquileja, la quale guardavasi dagl'istriani con occhio di gelosia, per erigersi uno stabilimento fortificato nei confini de' loro stati, ed in luogo disabitato, il quale serviva loro come di barriera contro la

romana potenza, resa già a tutti i popoli formidabile, perciò dice Livio (*l.* 40) *Bellum cum istris ... prohibentibus coloniam Aquilejam deduci.*

M. Claudio Marcello nel 569 di Roma, chiese il permesso al senato di fare la guerra agl'istriani, ma sembra che non gli fosse accordata, e perciò cose di gran momento da esso non si fecero; ma nell'anno 575 il console *L. Manlio,* ad imitazione di *Marcello,* e più ardito di esso, intraprese di proprio arbitrio la guerra, da nessun altro motivo guidato, che dall'ambizione di ottenere il trionfo.

Partito da Aquileja il console *Manlio,* accampò presso il *Timavo,* cinque miglia distante dal mare, ove nel porto, ch'è il confine dell'Istria, il duumviro navale *C. Furio* era passato con dieci navi, e molte barche cariche di provvigioni ed equipaggio; il qual porto divenne in breve un *emporio.* La coorte piacentina si pose *sul terreno dell'Istria* fra il mare e gli alloggiamenti.

Il re EPULO co' suoi istriani si nascose dietro il colle, ed esplorando cautamente le operazioni de' nemici e gli andamenti tutti, tanto di terra che di mare, prese opportuna occasione di attaccarli, e col favore di una nebbia assalì la coorte piacentina, e quella della seconda legione in modo, che battuti e fugati i soldati, portarono lo spavento nel campo, il quale pure attaccato da EPULO lo superò, ponendosi in pieno possesso del medesimo, mentre i romani l'abbandonarono, lasciando le armi, gli alloggiamenti, e le provvigioni, fuggendo spaventati al mare.

Sopraggiunsero con un soccorso *Gneo,* e *Lucio Gavilj* aquilejesi, i quali furono egualmente attaccati e disfatti dagl'istri, e fuggendo si ritirarono in Aquileja, portando la nuova dell'intiera sconfitta, la qual nuova bentosto arrivò a Roma, e vi pose la cittade in tumulto e costernazione, onde il senato fu costretto ordinare nuova raccolta di truppe in quella capitale, e nelle provincie soggette, ordinando innoltre all'altro console *M. Giunio* di portarsi in Aquileja ed in Istria, al sostegno dell'armata.

EPULO cogl'istriani, trovato il campo fornito di abbondanti viveri, si pose a gozzovigliare, trascurando di seguìre il corso della vittoria. Frattanto il console *Manlio,* raccolti i dispersi soldati, li animò a ricuperare il campo perduto, ed attaccati di notte tempo gl'istri, parte immersi nel sonno, e parte ebbri di vino, dopo un feroce combattimento, furono superati e dispersi colla morte di 8000 di essi (se dobbiam credere a Livio), e di 237 de' romani.

Non molto lontano dal campo il re EPULO pose gli alloggiamenti, dopo avere raccolti i suoi, e pervenuto al *Timavo* il console *Marco Giunio,* vedendo che gl'istriani erano in gran numero *magnis copiis,* non

credette opportuno di attaccarli, ma dopo 11 giorni ritornò in Aquileja colle legioni.

Nei comizj dell'anno seguente 576 l'intrapresa di *Manlio* contro gl'istriani fu altamente disapprovata in Roma, mentre i tribuni della plebe protestarono, *che nè il senato, nè il popolo romano avevano decretata questa guerra*, e che *Manlio* giudicarsi dovesse qual reo, e gli fosse levato il comando.

Negli stessi comizj furono creati consoli *C. Claudio Pulcro,* e *T. Sempronio Gracco.* A *Claudio* fu aggiudicata la guerra nell'Istria, ed a *Sempronio* quella di Sardegna, con un contingente di truppe a ciascheduno di 22,400 soldati d'infanteria, 900 di cavalleria, e dieci quinqueremi.

Svernarono in Aquileja i consoli *Giunio* e *Manlio,* ma nel principio della primavera del detto anno 576, ricondussero gli eserciti ai confini dell'Istria, ove ampiamente saccheggiando, portarono agl'istriani il massimo dolore nel vedersi rapite le sostanze, ed indebolita la speranza di poter vincere due eserciti.

EPULO frattanto tumultuariamente radunò un grosso esercito, formato di tutta la gioventù atta alle armi, e si pose coraggiosamente alla difesa, ma vista l'impotenza di vincere, spedì legati a trattare di pace, consegnando gli ostaggi richiesti.

Il console *C. Claudio,* informato a Roma degli andamenti nell'Istria, temendo che da *Manlio* non gli fosse levato l'onore di assoggettare quel regno, precipitosamente partì da Roma, venne in Aquileja e nell'Istria a prendere il comando dell'armata, ommettendo le formalità solite de' sacrifizi, e de' littori; rimproverò ai proconsoli l'esito infelice dei loro tentativi, ordinò loro di partire immediatamente dalla provincia, minacciandoli di catene e di castighi, ma l'esercito ricusò di obbedire a Claudio, perchè non palludato, era senza littori, ed aveva omesso i voluti sacrifizj.

Sopra la stessa nave, schernito da' suoi, ritornò in Aquileja *Claudio,* e rapidamente passò a Roma, ove stette soltanto tre giorni, adempiendo a' suoi doveri, e tosto ritornò in Aquileja, e per mare arrivò sotto Nesazio, ove pochi giorni prima i proconsoli *Giunio e Manlio* avevano strettamente posto l'assedio, essendosi ritirato in quella città il re EPULO cogl'ottimati del regno.

Claudio licenziò il vecchio esercito coi loro duci *Manlio e Giunio,* e colle due legioni, che aveva seco condotte, circondò la città, stringendola vieppiù coll'assedio, tentò di assaltarla, ma con un nuovo alveo, lavoro di più giorni, divertì il fiume che circondava le mura, e sommi-

nistrava l'acqua alla città, perchè era di ostacolo a *Claudio* per le operazioni militari, e per costringere gli assediati alla resa.

Sorpresi gli assediati da questa operazione, giudicata a un miracolo, credendo di non poter più a lungo resistere per la mancanza dell'acqua, presi da disperazione, si rivolsero ad uccidere le mogli ed i figli, gettandoli oltre le mura nel campo de' nemici, e vicendevolmente dandosi la morte. I romani frattanto ascese e superate le mura, entrarono nella città, ed il re EPULO, circondato da tumulto, e da spaventevoli clamori de' suoi che fuggivano, resistette valorosamente sino al punto in cui, vedendo di essere preso e ridotto in schiavitù, prescelse morte onorata, trafiggendosi il petto col ferro.

Colla morte del re EPULO terminò l'Istria di essere un regno, mentre da' romani, distrutte le città principali *Nesazio,* (*a*) *Mutila,* e *Faveria,* dando le altre di ostaggi, fu assoggettata, e si resero padroni della medesima riducendola in provincia romana. Furono da essa dedotte le colonie di Trieste e di Pola, dopo che in Roma si fecero per due giorni pubbliche preci di ringraziamento agli Dei per il felice esito della guerra istriana.

(*a*) In qual situazione dell'Istria fosse posta questa città sin'ora è stato ignorato, ed il celebre Carli confessa di non saperlo; vuole però che ai tempi di Plinio e di Tolomeo ancora esistesse. Per trarne qualche traccia esaminiamo quanto ne dicono gli storici e geografici antichi. Plinio l. 3 cap. 19 dice *Parentium, colonia Pola... mox oppidum Nesatium, et nunc finis Italiae fluvius Arsia;* e nel cap. 21 ...*Caeterum per ora, Oppida a Nesatio, Alvona, Flanona, Tarsatica:* Tolomeo pure l. 3 c. 1 *Parentium, Pola, Nesactium, finis Italiae.*

Da questi passi apparisce che *Nesazio* era situato al mare, non lungi dal fiume *Arsa,* tra Pola ed Albona, e secondo Tolomeo nel fine d'Italia, perciò verso il canale marittimo dell'Arsa; e che, per sentimento di Livio, come abbiamo accennato, fosse circuito dalle acque di un fiume.

Malamente perciò congetturarono il Manzioli (p. 13), ed il Vergerio, che situato fosse presso Capodistria sopra il monte *Sermino,* ed al fiume *Risano,* e male pensarono pure altri scrittori con Mr. Tommasini, ponendolo presso Cittanova ed il fiume *Quieto.* Pietro Coppo lo volle alla punta *Cisana,* ove dice che per due miglia nel mare scopronsi vestigia di grandi edifizj, ma colà non poteva esservi *Nesazio,* mentre alla punta *Cisana* non v'ha fiume di sorte, come non ve n'è alcuno alla punta di *Promontore,* ove l'ab. *Giuseppe Berini* dice di essere stato opportuno luogo per *Nesazio,* giusta il significato del nome greco. Νησάκτιον *cioè isola attaccata al lido. Questa città aveva desunto il suo nome dal sito in cui era stata costruita. A nessun altro luogo dell'Istria, tra il fiume Arsia e la colonia Pola, conveniva meglio il nome di Nesazio, quanto alla punta di Promentore.* Così dic'egli nella nota (o) pag. 58 dell'*Indagine sullo stato del Timavo, e delle sue adjacenze al principio dell'era cristiana. Udine per Mattiuzzi* 1826 in 4.to; libro fattomi pervenire dalla di lui gentilezza.

Avvicinossi alquanto il Claverio ponendolo in Catelnuovo, villaggio soggetto alla comunità di *Barbana,* collocato alla fine del canale marittimo dell'Arsa. Di-

Claudio passò poscia contro i liguri, che pur vinse, e nell'anno di Roma 577 ottenne il trionfo, al quale si attribuisce la medaglia colla testa galeata di Roma da una parte, e dall'altra la Vittoria sopra carro trionfale coll'iscrizione C. PVLCHER. portata da *Uberto Golzio* (*de re numm. Amstelod.* 1708 in fol. T. 1 p. 128 ad an. 576). Questa guerra istriana fu celebre, ed al poeta *Ostio* diede argomento di un poema, rammentato nei frammenti degli scrittori della lingua latina (*pag.* 199), come dice il Carli (*A. A. T.* 1 *p.* . .) e che al dire di Macrobio (*Saturn. l.* 6 *cap.* 3) servì di esemplare a Virgilio.

CONSOLI 2.

(Anno 728 di Ro. Istriano)

2. TITO STATILIO SISSENA TAVRO *console.* Con buoni fondamenti lo prova istriano il presidente co. Carli nel tomo II. pag. 64 delle Antichità Istriane, sulle di cui traccie noi segneremo letteralmente la storia.

» Dic'egli che secondo *Varrone* il nome prese da *Quadrupede* » *maggiore,* fu uno de' più illustri, e più grandi personaggi dell'impero

---

c'egli (*Ital. l.* 1 *cap.* 21 *lex. verb. nes.*) *Nesatium,* Castelnuovo, *oppidum Istriae, quasi extremum, ad Arsiae fluvii ostium, in Liburniae confinio inter Polam 17 et Alvonae* 4 *mill. pass.,* il cui parere fu seguito da fra Leandro, e dallo Schönleben.

Castelnuovo non può essere stato l'antico *Nesazio:* 1 perchè questo villaggio è di recente data, formato da una colonia di slavi del Montenegro, e sorto dall'abbandono di un piccolo castello dei tempi di mezzo, del sistema feudale, di nome *Rachelle,* le di cui mura dirotte esistono tuttora poco distanti, e da cui appunto detta villa di Castel nuovo è chiamata in slavo col nome di *Ràchalg.* 2 perchè situato sopra un colle elevato più di 150 pertiche dal livello del mare. 3 perchè distante dal mare per ben due mila passi. 4 perchè finalmente nessun fiume, o sorgente di acqua vi esiste presso il medesimo, e quantunque posto non lungi dall'imboccatura del marittimo canale dell'Arsa, è distante però dalla foce del fiume *Arsa,* il quale sbocca sotto *Barbana,* per ben otto miglia di cammino: cose tutte che sono in opposizione coll'indicata storica e geografica situazione di *Nesazio.*

Da qualche anno que' villici di Castelnuovo, in un colle coperto di cespugli, presso il mare, zappano il terreno per rinvenire dei pezzi di mattoni, onde servirsene ad uso dei focolai, e de' forni. Di questi me ne feci portare qualche pezzo, e con mia grande sorpresa vidi e riconobbi, essere frammenti di antichi embrici, ossia coppi dei tempi romani, e formai tosto il pensiere, che colà vi fosse stato qualche stabilimento o città romana. Tardai a portarmi sopra luogo, nè vi fui, che nell'ottobre del 1826, in cui vidi sommosso e manomesso lungo tratto di terreno sul pendìo di un colle verso il mare, e colà vi trovai una moltitudine di frammenti di detti embrici, e di altre figuline, con mura di fabbricati, frammenti di mosaico a varii colori, un pezzo di colonna di pietra del diametro di due piedi, la quale

» ai tempi di Augusto. Corse i gradi tutti della milizia, e fu procon-
» sole in Africa, dopo che fu vinto Lepido in Sicilia; nella qual pro-
» vincia più con l'industria che con le armi operando, la ridusse all'ub-
» bidienza di Augusto, e quindi ottenne l'onor del trionfo, allo scrivere
» di *Dione* (*l.* 49), nell'anno di Roma 719. Si trovò Legato di Augusto
» medesimo, al riferire di *Appiano* (*Illyric.*) nella guerra dalmatica, a
» cui, partito Augusto, diede felicemente fine e compimento.

» Fu console, come abbiamo da Tacito (*Annal. l.* 2), dai Fasti
» Consolari, e da una Inscrizione del *Fabretti* (*pag.* 701), unitamente
» ad Augusto nell'anno di Roma 728. Finalmente fra le dignità di lui,
» anche il pontificato devesi annoverare, per testimonianza di *Vellejo*
» *Patercolo* (*Hist. rom. ad ann.* 764). Nè vuolsi ommettere come a
» M. Agrippa fu successore nella nuova prefettura, come si ha da *Dione*
» (*l.* 54), e da *Tacito* (*Ann. l.* 6 *c.* 11).»

Egli era forestiere in Roma, nè avendo casa propria, abitava quella che fu prima di Cicerone, e poscia di Censorino, a detto di *Patercolo,* e dopo M. Agrippa fu consigliere di Augusto.

---

alternativamente è lavorata con un listello ed un rotondo bastone, in luogo di scannellatura, nonchè una quantità di cornici a stucco di una figura e lavoro grossolano, ma pure di particolare osservazione: i quali frammenti tutti da me sono stati raccolti, e sono pure da me conservati. Rilevai da que' villici essere state scavate varie urne figuline, poste già in pezzi, ed una sola conservata di pietra e varie altre pietre lavorate, e gettate per ischerzo nel prossimo mare. Mi duole grandemente di avere così a lungo trascurato di portarmi a quella località, mentre avrei potuto raccogliere più cose, che sono state spezzate e sepolte nel mare, e con queste formare delle scoperte ancor più interessanti.

Da tutto ciò non esitai a giudicare, che quella fosse una parte dell'antica Nesazio, essendo incontrastabile, che colà vi fosse una città dei tempi romani. Questa località si chiama oggidì *Scampìchiev màlin,* ossia il Molino di Scampicchio, famiglia nobile di Albona, del qual molino non esiste cosa alcuna, perchè la sorgente ch'era presso il mare è ora intieramente perduta, e superata dal livello del mare. Sovrasta questo pendìo di colle ad un vago seno di mare, posto ad un miglio dall'ingresso del canale marittimo. In fondo di questo seno, ed a lato delle indicate vestigia, vi ha una grande sorgente di acqua, che fa girare otto macine di un'edificio, di proprietà de' marchesi Manzini di Albona, denominato *Molino Blas;* oltre il qual molino, alle spiaggie del mare, e nel medesimo seno, vi sono pure altre sorgenti di acqua. Questo seno è tutto circuito da colline, e non vi ha altro piano che quello del mare e della Lovreschizza, nel qual mare a tempo tranquillo, e col mezzo dell'olio, si sono osservate rovine di edificj.

Confrontando questa località colle indicate storiche e geografiche condizioni sopra la situazione di *Nesazio,* troveremo che le circostanze tutte combinano perfettamente, e che in questa località era situata l'antica città di *Nesazio;* perchè

» Bella e singolare gloria della provincìa dell'Istria è l'aver dato
» al mondo un personaggio, che nella repubblica di Roma le prime di-
» gnità, e i primi onori con tanto splendore occupò. Nè il mancarci
» autorità di scrittore può porre in dubbio una verità, che con l'infal-
» libile testimonianza delle lapidi si manifesta. Non una, ma tre iscri-
» zioni ritrovansi. La prima, che potrebbe forse al medesimo *Statilio*
» appartenere; la seconda a *Statilia* di lui figliuola nel tempo ch'era
» pontefice; e la terza di un liberto di lui ».

I.

Ritrovata nella villa Bercaz territorio di Montona.

T. STATILIVS . SISSENAE
TAVRI
SIBI . ET . SVIS
V. F.

---

situata al mare, con sorgenti di acque, le quali indicano che il fiume la circuiva, e perchè appunto situata tra Pola ed Albona, e posta al fiume o canale dell'*Arsa* nel confine d'Italia.

Una porzione di questa città la vediamo posta nel colle, come sono appunto le città romane di Pola e Trieste, ed un'altra porzione situata nel piano, e circuita dal fiume, la quale ora è coperta dal mare. Nè di ciò vi ha meraviglia, mentre, per comune consenso de' dotti, annualmente innalzasi il livello del mare, sopra il quale argomento ci ha dato di recente una bella operetta il conte Filiasi. Poteva perciò, nel corso di 2000 anni, essere questa città coperta dal mare, ed essere un nuovo esempio di questo fenomeno della natura, verificabile in più luoghi dell'Istria.

Di questa città al presente nulla ci resta, che le vestigia di quella parte ch'era, posta sul pendìo del colle, che sovrasta al mare, ed a quella parte che dallo stesso è coperta: per la qual cosa conchiuderemo, che al *Molino Blas* era situata l'antica città di *Nesazio*.

Da questa città, ultimo confine d'Italia, col tragitto di un miglio di mare si passava sul terreno Liburno, e quindi alla città di Albona; ed è da rimarcarsi come cosa singolare, che sino al giorno d'oggi in quella località vi ha questo passaggio, e dalla comunità di Albona vi è mantenuta una barca detta il *traghetto* per il tragitto da una sponda all'altra, a comodo de' passeggieri. Questo traghetto è la più breve, la più dritta, e più naturale via di passaggio da Pola ad Albona; e possiam dire che questo traghetto sia una successione continuata dell'antico passaggio di quel breve tratto di mare; e che per questo tragitto passasse la via militare che da Pola si dirigeva ad Albona.

II.

Nella chiesa di S. Francesco in Parenzo.

STATILIA . SISENNE
STATILI . TAVRI . PONT
FILIA . SIBI . ET . STAT

III.

Nella casa de' Vicich in Pinguente.

T. STATILVS
TAVRI . L.
STATLIA . TAVRI
QVARTA . VIVI
FECERE . FIDELI

» La costanza del prenome, del nome e de' cognomi non può dub-
» bio alcuno ammetter giammai, che queste inscrizioni alla famiglia di
» *Tito Statilio Sisena Tauro* pontefice e console non appartengono; e
» appartenendovi, alcuno non vi sarà, che il detto console oriundo dal-
» l'Istria non creda. Se fosse lecito dalle moderne ed ancora esistenti
» nomenclature, degli antichi romani cognomi ragion dedurre, potrebbe
» dirsi, che il villaggio e terreno, che nel territorio di Pola *Sisana* pre-
» sentemente si appella, a questa famiglia appartenesse una volta.

» Comunque sia, che *Statilio* grandissime fortune, e ricchezze ab-
» bia fatte, ci dimostra l'anfiteatro (il primo che di pietra fu edificato
» in Roma) da lui fabbricato a proprie spese per aggradire ad Augusto,
» rammentato da *Svetonio* (*in August.* §. *29*), e da *Dione* (*l.* 51) (*a*).

» Che la di lui famiglia in Roma si trapiantasse, si ricava da *Plinio*
» (*l.* 7 *cap.* 48), ove sotto Claudio, dell'età provetta di *Statilia* fe'
» cenno; il che da *Seneca* (*ep.* 78), è pur confermato. Sotto il mede-
» simo Claudio con *Quinzio Crispino* fu console un *Marco Statilio Tau-*
» *ro,* e l'anno dopo un *Tauro Statilio Corvino,* il che prova anche dira-
» mazione di gente. Forse del primo *Statilio Tauro,* figliuolo fu quello
» *Statilio Tauro* proconsole di Africa perseguitato da Agripinna, e che

(*a*) Questo anfiteatro, di cui oggidì non ne rimane alcuna traccia, era situato nel luogo detto *Monte Citorio.* (Nibby Itinerario di Roma p. 71, per Poggioli 1827).

» da se si diede la morte; e suo nipote, o altro figliuolo forse fu quel-
» l'altro *Statilio Tauro,* che fu console con *Emilio Lepido* nell'anno XI
» di Cristo, e forse la seconda volta nel XVI con *L. Scribonio,* nel terzo
» anno di Tiberio, sotto cui, al dire di Cassiodoro nel Cronico, i mate-
» matici, cioè i fattucchieri o maghi esigliati furono «.

(Anno 371 di Cristo - Istriano)

3. PETRONIO PROBO, altro istriano, che fu console in Roma nell'anno di Cristo CCCLXXI; ed ornato di tutte le altre dignità dell'imperio. Di ciò c'istruisce il presidente co. Carli (*Ant. Ital. t. II p.* 67.), e dice:

» Che la gente *Petronia* oriunda da' *Sabini,* e per tante età agli
» onori della repubblica rimasta in Roma, si fosse trapiantata in Istria,
» le tante lapidi, che di essa abbiamo indubitata fede ci fanno. »

Vale a dire nelle muraglie della chiesa di S. Vito fuori di Pinguente.

C. PETRONIO . L. F.

(*C.T. II p.* 96).

Un'altra esisteva in Trieste e fu trasportata a Venezia in casa Micheli, come assicura l'*Appiani,* il *Grutero,* ed il *P. della Croce,* è fu di un Petronio tribuno di più coorti.

Q. PETRONIVS . C. F. MODESTVS.

(*C. T. II p.* 167.).

Terza, ritrovata a *Cissa* oggi detta *Ponta Barbariga* di un Petronio procuratore delle porpore cissensi.

Q. C. PETRONIO . M. C. PETRONII . F.
VIVIRO . AVG.

(*C. T. III p.* XIV.)

Quarta.

PETRONI . PROBI . V. C. ET . ANICIE
PROBAE . C. F.

(*C. T. III. p.* XLI)

Quinta. Tavola di metallo scritta da ambe le parti riportata dal cav. Orsato (*Monum. Patav. p.* 236) che ha la medesima leggenda.

PETRONI
PROBI . V. C.
ET . ANICIE
PROBE . C. F.

(*C. T. III p.* XLII).

» Dall'altra parte di questa tavola si leggono i nomi dei due fratelli
» consoli Anicii, così ANICIIS . OLYBI . ET . PROBINI . VV . CC.
» Per imperizia dell'artefice si legge *Anicie Probe* per *Aniciae Probae,*
» ed *Olijbi* invece di OLYBRII. Questi furono consoli nell'anno
» CCCXV. Siccome dal matrimonio di *Petronio Probo* con *Anicia* n'è
» venuto, ch'egli assumesse anche il nome di *Anicio,* così da *Eusonio*
» è detto *stirpis novator Aniciae* (*Epist. III*). Da queste memorie
» si conferma il sospetto che il nostro console *Petronio Probo* pro-
» tettore dei veneti e degl'istri, fosse della famiglia *Petronia,* da Roma
» passata in Istria. »

Sesta. In Trieste altra pur lapida abbiamo di un *Lucio Petronio Dida,* scritta così.

ARBIT*rio*
L. PETRONI . DIDAE . PRIMVS.

(*C. T. III p.* XLVII.)

Settima finalmente, la inscrizione della bella lapida ritrovata nell'anno 1742 negli orti Pinci, pubblicata nel *Journal des Savans* nel mese di agosto; poi dal *P. Bouhire* (*in Hagenbuchi epist. p.* 117); e più assai corretta dal *P. Bonada* (*carmina ex antiq. Lapid. pag.* 260), che daremo qui per intero.

NOBILITATIS . CVLMINI
LITTERARVM . ET . ELOQVENTIAE - LVMINI
AVCTORITATIS . EXEMPLO
PROVISIONVM . AC . DISPOSITIONVM , MAGISTRO
HVMANITATIS . AVCTORI
MODERATIONIS . PATRONO
DEVOTIONIS . ANTISTI
PETRONIO
PROBO . V. C. PROCONSVLI . AFRICAE
PRAEFECTO . PRAETORIO
PER . ILLYRICVM . ITALIAM . ET . AFRICAM
CONSVLI . ORDINARIO
OB . INSIGNIA . ERGA . SE . REMEDIORVM . GENERA
VENETI . ADQUE . HISTRI . PECVLIARES . EIVS
PATRONO - PRAESTANTISSIMO.

Nel lato sinistro della lapida vi sta l'epoca della dedicazione.

DEDICATA
VI. IDVS . AVG.
D. D. N. N.
VALENTE . VI. ET
VALENTINIANO . II.
AVGG. CONS.

Da Questa lapida riscontriamo che il nostro *Petronio Probo* fu celebre per essere stato proconsole dell'Africa, prefetto del pretorio per l'Illirico, l'Italia, e l'Africa, non che console ordinario, e dichiarato per loro patrono dai veneti e dagl'istriani, i quali si dicono *di lui peculiari.*

Il Carli aggiunge «Qualunque però fosse la di lui patria certo è, che della gente *Petronia* molte memorie esistono nell'Istria; (e sino ai nostri giorni ancora ritrovansi famiglie Petronie in Capodistria, e Pirano).

» Fu troppo illustre la persona di *Probo* per rinunziare all'onesta « vanità di crederlo di tale famiglia, e per conseguenza nostro concit- « tadino. L'imperatore *Severo* fe' man bassa sopra i principali senatori « di Roma, ed a *Sparziano* dobbiamo la notizia, che particolarmente ai « di lui furori soggetti furono *Cejonio Albino, Erennio Nipote, e Pe-* « *tronio Iuniore.* Non si anderebbe certamente fuor di via, se si di- « cesse, che dalle stragi di *Severo,* non meno che degli altri impera- « dori, stanchi ed oppressi moltissimi de' più ragguardevoli personaggi « di Roma, abbandonando quel pericoloso soggiorno, gli angoli d'Italia « ricercassero, e a godere tranquilla vita nelle città men popolate, e « meno tumultuanti si riducessero. In Egida, o Capodistria, delle due « prime famiglie *Cejonia,* ed *Erennia,* nominate da *Sparziano,* memorie « ci sono.

« Se tante iscrizioni della famiglia *Petronia* ritrovansi, perchè non « potrà dirsi, ch'essa pure con le altre due in Istria si trasportasse? Un « certo indizio di nazionalità traspira anche nel protestarsi i veneti, e « gl'istri *peculiares ejus.* Pomponio nei Digesti (*l.* 15 *t.* 1 *l.* 22. 23) ha « *Aedes peculiares:* e così anche Svetonio usò la voce *peculiare,* per « indicare gli scrigni proprj e privati. Che poi le città e le nazioni un « proprio cittadino, in loro protettore eleggessero, oltre le prove, che « altronde desumer si possono, la bella iscrizione di Trieste c'insegna, « che *Fabio Severo triestino,* il quale ritrovasi al grado senatorio in « Roma innalzato, è dichiarato protettore di Trieste. »

LEGATI E PROCONSOLI. 2.

(Anno 730 di Roma - Istriano)

4. CAIO VIBIO VARO *legato di M. Lepido (per sentimento dell'Orsato Monum. Patav. pag.* 238), che in di lui onore medaglie d'oro coniò, come può vedersi in *Oecone.* La medaglia ha la seguente inscrizione M. LEPIDVS . PONT. MAX. III. R. P. C. COS. ITER. C. VIBIVS. VARVS. (*Imp. Romanor. Numismata p.* 12). Questo medesimo fu anche legato d'Augusto nella guerra pannonica e dalmatica, allo scrivere di *Floro* (*l.* 4 *cap.* 12); e però altra medaglia del medesi-

mo *C. Vibio Varo* con Minerva galeata e tunicata, con asta nella diritta, una Vittorietta nella sinistra, e a piedi uno scudo indicante la guerra dalmatica e pannonica, in onore di Augusto, trovasi nel tomo II. del *Vaillant*.

Questo Vibio è da credersi quel medesimo che incominciò nell'Istria due Tempj in onore della *dea Istria,* e della *Fortuna,* i quali furono terminati da *Quinto Cesio Macrino,* come dalle due belle lapidi portate dal Carli (*T. II. p.* 148) ed esistenti nel museo di Verona, da me più volte esaminate, e sono:

HISTRIAE . FANVM
AB . CAIO . VIBIO . VARO . PATRE . INCHOATVM
Q. CAESIVS . MACRINVS . PERFECIT . ET . DEDICAVIT.

FORTVNAE . FANVM
AB . CAIO . VIBIO . VARO . PATRE . INCHOATVM
Q. CAESIVS . MACRINVS . PERFECIT . ET . DEDICAVIT.

L'erezione di questi Tempj, e questa deificazione dell'Istria serve di prova bastante per credere *C. Vibio Varo,* istriano; e sulla fede di *Fulvio Ursino* potrebbe credersi, essere stato questo nostro *C. Vibio Varo* anche console, quantunque nell'iscrizione dell'*Ursino* si legga *Tito,* e non *Cajo,* sbaglio può essere dell'incisore, o dello trascrittore ponendo T. in luogo di C.

La gente *Vibia* plebea fu romana, e del supremo grado e dignità consolare più volte è stata onorata. Nelle stragi civili, dopo il destino di *Vibio Ponsa,* abbandonò la città, e sotto più tranquillo cielo si rifugiò. Monumenti dovunque si ritrovano della gente *Vibia,* e gl'indicati di *C. Vibio Varo* nell'Istria, lo fan credere con tutta ragione che fosse istriano. (*Carli Ant. Ital. T. II. pag.* 70).

Qual fosse la dignità di *legato,* alla quale ascese il nostro Vibio, c'istruisce *Dionigi* (*lib.* XI.) dicendo: *La dignità di legato fu sopra tutte onoratissima, e sacrosanta, che virtù e potestà imperatoria, e santità, e venerazione sacerdotale in se contiene.*

(Anno 747 di R. - Istriano)

5. SESTO PALPELLIO della tribù Velina, legato di Tiberio, proconsole della Tracia, e da Augusto medesimo fatto comite, o compagno di esso Tiberio.

Quantunque scrittore alcuno non ci abbia tramandate notizie, che Palpellio fosse istriano, nonostante dalle pure ed infallibili sorgenti »dell'antica storia (*dice il Carli Id. p.* 71) cioè dalle inscrizioni esse si »traggono; tanto è vero che talvolta più c'insegna una pietra, che un »libro; e che malamente fabbrica di anticaglie senza pietre si costruisce».

La seguente inscrizione pubblicata dal *Rossi* (*Mem. di Bresc. p.* 307), ritrovata sul tener di Padenghe in bresciana, della quale quattro versi sono anche riportati dal *Grutero* (*pag.* CCCCXLVII), come esistente in Pola dietro l'altare di S. Matteo fuor di porta, ci dà evidenti nozioni del nostro *Palpellio.* Essa vedesi replicata in Pola ed in Brescia, nè vi è meraviglia, poichè esempj d'inscrizioni replicate non mancano: eccola

S. PALPELIO . P. F. VEL.
HISTRO
LEG. TI. CLAUDI . CAESARIS
AVG. PROCOS.
PR. TR. PL. X . VIR. STL. IVDIC
TR. MIL. LEG. XIII . GERMANIAE
COMITI . TI. CAESARIS . AVG.
DATO . SVB . DIVO . AVG. C. PRAE
RIVS . FOELIX . NEAPOLITANVS
MEMOR . BENEFICII.

« Che istriano fosse *Palpellio* la testimonianza della presente la-
« pida lo prova; e se Palpellio istriano fu da Augusto medesimo innal-
« zato al grado di *comite,* e quindi ai sommi di *legato* e di *proconsole,*
« niuna meraviglia ci recherà, che *Statilio Tauro,* ed altri a sommi onori
« innalzati, dalla provincia medesima tratti abbiano i loro natali» (*Carli Ant. Ital. T. II p.* 71. 72. 73).

Il nostro istriano *Palpellio* seguì la sua carriera negli onori e nelle cariche gradatamente, mentre il vediamo *pretore, tribuno della plebe, decemviro litibus judicundis, tribuno militare della legione* XIIII di Germania, oltre di essere stato *comite* e *legato* di Claudio, e *proconsole* di Augusto.

Cajo Prerio Felice Napolitano memore dei beneficj ricevuti dal nostro *Palpellio* gli eresse il presente monumento di riconoscenza; e noi erigiamone un secondo allo stesso *Prerio,* per averci conservate con questa lapida le notizie tutte spettanti ad un illustre nostro concittadino, qual fu *Sesto Palpellio.*

EQUITI O CAVALIERI ROMANI. 4.

(Istriano)

6. MARCO SEMPRONIO *Successione* equite romano abbiamo da una lapida esistente in Parenzo in casa del Polo, e pubblicata dal *Muratori* (*pag.* DCCCLI. 3); nè maravigliarci dobbiamo di ritrovare in provincia monumenti di equiti romani, se agl'istriani e l'onore del consolato e di altre cariche e dignità dell'impero, furono concesse.

(di Pola)

7. CAJO BASILIDE equite romano si rileva da un'inscrizione in Pola riferita anche dal *Grutero* (*pag.* CCCLXXXIV. 4). (Carli Ant. Ital. T. II p. 74).

(di Pola)

8. MARCO AURELIO MENOFILO pure cavaliere, onorato del pubblico cavallo, sacerdote tusculano, edile polense, ci dimostra un'inscrizione dal *Grutero* riferita (*pag.* CCLXIII), dalla quale rileviamo che fu figlio di un Menofilo liberto degli Augusti, de' quali s'ignora il nome, ma da quello assunto dal nostro equite romano può dedursi, che Menofilo il padre ricevuto avesse la libertà dagli imperatori *M. Aurelio.* e *Lucio Vero* (*Carli Ant. Ital. T. II p.* 75. 76).

(di Parenzo)

9. LUCIO CANZIO SETTIMINIO della tribù Lemonia cavaliere, cioè onorato del pubblico cavallo ed innoltre, *flamine,* e *patrono* della colonia *Ulpia* dei parenzani, il quale passò per tutte le magistrature municipali di Parenzo, fu *prefetto* e *patrono* del colleggio de' Fabri, ed al quale i duumviri di Parenzo, con una colletta di denaro, eressero la di lui statua in un luogo stabilito per decreto dei decurioni, con bellissima iscrizione, la quale scritta sopra un gran basamento si vede nella piazza *Marafor* di Parenzo, e da me illustrata nel *Saggio dell'Anfiteatro di Pola pag.* 110 edizione del 1822 in Venezia per Giuseppe Picotti.

SENATORI. I.

(Anno 138 di Cristo - Triestino)

10. FABIO SEVERO triestino fu senatore romano al tempo dell'imperatore Antonino Pio, al quale era carissimo.

A questo illustre cittadino della repubblica tergestina, fu decretata ed eretta nella parte più celeberrima del foro, ossia della piazza, una statua equestre dorata, nella cui base (la quale tuttora si vede in Trieste appoggiata alla facciata della chiesa di S. Pietro) leggesi un'ampla onorevolissima inscrizione, che daremo più abbasso, ridotta a chiaro intendimento delle Sigle, tratta dal Carli (Ant. Ital. T. II. p. 77.).

Da questa inscrizione riscontriamo, che *Fabio Severo* sino dalla prima gioventù, mostrando sempre senno virile, portò immensi benefizj alla sua patria, avendo colla sua eloquenza patrocinate, trattate e vinte molte importantissime cause presso i magistrati di Roma, e presso l'imperatore Antonino Pio, senza dispendio alcuno dell'erario di quella repubblica.

I vantaggi però si accrebbero vieppiù allorchè divenne senatore, avendo esso desiderato questa dignità unicamente, per avere mezzo più opportuno di prestarsi maggiormente a beneficio della sua patria.

Fra le grazie ed i favori ottenuti, celebrasi particolarmente l'avere impetrato che i *carni,* ed i *catali,* assegnati da Augusto alla repubblica tergestina, potessero, per mezzo del censo, essere ammessi per gradi dell'edilità nella curia triestina, e con ciò divenire *cittadini romani:* la quale ammissione portava sommo vantaggio all'erario, ampliava la città con maggior numero di cittadini, ed alleggeriva il peso del decurionato, che in pochi si rendeva pesante.

Gratissimi i triestini a tanti benefizj, dichiarano essere loro dovere, se possibile fosse, portarsi tutti in Roma alla di lui presenza, per rendergli il dovuto ringraziamento; ma che ciò essendo ad essi pesante, e contrario alla verecondia di *Severo,* erigevano quella statua equestre dorata, per eterna memoria, colla inscrizione del decreto; ed incaricavano il padre di esso *Severo* far noti al figlio i grati sensi della loro riconoscenza, gratitudine, ed ossequio.

L'inscrizione è la seguente:

C . . . . . M . . .
. . . . . SPANIVS LENTVLVS ET
. . . S NEPOS IIVIR . IVR . DIC . V. F. (a)

. . . . SEVERVM . CLARISSIMVM VIRVM . MVLTA . IAM . PRIDEM . IN REMP. NOSTRAM . BENEFITIA - CONTVLISSE . UT . QVI . A . SVA . PRIMA STATIM . AETATE . ID . EGERIT . VT IN . ADAVGENDA . PATRIA . SUA . ET DIGNITATE . ET . ELOQVENTIA . CRESCERET . NAM . ITA . MVLTAS . . . . ET . MAGNIFICAS . CAVSAS . PVBLICAS . APVD . OPTIMVM . PRINCIPEM ANTONINVM - AVG. PIVM . ADSERVISSE EGISSE . VICISSE . SINE . VLLO . QVIDEM . AERARII . NOSTRI . IMPENDIO VT . QVAMVIS . ADMODVM . ADOLESCENS . SENILIBVS . TAMEN . ET PROFECTIS . OPERIBVS . AC . FACTIS PATRIAM . SVAM . NOSQVE . INSVPER SIBI . VNIVERSOS . OBSTRINXERIT NVNC . VERO . TAM . GRANDI . BEFITIO . TAM . SALVBRI . INGENIO TAM . PERPETVA . VTILITATE . REMP. N. (b) ADFECISSE . VT . OMNIA . PRAECEDENTIA . FACTA . SVA . QVAMQVAM . IMMENSA . ET . EXIMIA . SINT FACILE . SVPERAVIT . NAM . IN . HOC QVOQUE . MIRABILEM . ESSE . C. V. (c) VIRTUTEM . QVOD . COTIDIE . BENEFICIENDO . ET . IN . PATRIA . SVA TVENDA . IPSE . SE . VINCAT . ET IDCIRCO . QVAMVIS . PRO . MENSVRA BENEFITIORVM . EIVS . IMPARES . IN REFERENDA . GRATIA . SIMVS . INTERIM . TAMEN . PRO . TEMPORE VEL . FACVLTATE . UT . ADIVVET SAEPE . FACTVRVS . REMVNERANDAM . ESSE C. V. (d) BENEVOLENTIAM NON . VT . ILLVM . PRONIOREM . HABEAMVS . ALIVD . ENIM . VIR . ITA NATVS . NON . POTEST . FACERE . SED VT . NOS . IVDICANTIBVS . GRATOS PRAEBEAMVS . ET . DIGNOS . TALI DECORE . TALIQVE . PRAESIDIO . Q. F. P. D. E. R. I. C. (e) PRIMO . CONSENTE . L. CALPVRNIO . CERTO . CVM FABIVS . SEVERVS . VIR . AMPLISSIMVS . ATQVE . CLARISSIMVS . TANTA

(a) IIVIR. IVR. DIC. V. F. *Duumviri juridicundo verba fecere.*

(b) REMP. N. *Rempublicam Nostram.*

(c) C. V. *Clarissimum Virum.*

(d) C. V. *Clarissimi Viri.*

(e) Q. F. P. D. E. R. I. C. *Quod fieri placere de ea re ita censuerunt.*

PIETATE . TANTAQVE . ADFECTIONE REMP. N. AMPLEXVS . SIT . ITAQVE PRO . MINIMIS . MAXIMISQVE . COMMODIS . PIVS . EXCVBIT . ATQ. OMNEM PRAESTANTIAM . ASSERERAT . VT MANIFESTVM . SIT . ID . EVM . AGERE VT . NON MODO . NOBIS . SED . PROXIMIS . QVOQVE . CIVITATIBVS . DECLARATVM . VELIT . ESSE . SE . NON ALIQVAM . PATRIAE . SVAE . NATVM ET . CIVILIA . STVDIA . QVAE . IN EO . QVAMVIS . ADMODVM . . . . . . VERE . IAM . SINT . PERACTA . ATQ. PERFECTA . AC . SENATORIAM . DIGNITATEM . HAC . MAXIME . EX CAVSSA . CONCVPIVISSE . VTI . PATRIAM . SVAM . TVM . ORNATAM TVM . AB . OMNIBVS . INIVRIIS . TVTAM . DEFENSAMQ. . PRAESTAR . ET INTERIM . APVD . IVDICES . A . CAESARE . DATOS . INTERIM . APVD . IPSVM . IMPERATOREM . CAVSISQVE PVBLICIS . PATROCINANDO . QVAS CVM . IVTITIA . DIVINI . PRINCIPIS TVM . SVA . EXIMIA . AC . PRVDENTISSIMA . ORATIONE . SEMPER . NOBIS . CVM . VICTORIA . FIRMIORES REMISIT . EX . PROXIMO . VERO . VT MANIFESTATVR . CAELESTIBVS . LITERISQVE . ANTONINI . AVG . PII . FOELICITER . DESIDERIVM . PVBLICVM APVD . EVM . SIT . PROSECVTVS . IMPETRANDO . UT . CARNI . CATALIQVE ATTRIBVTI . A . DIVO . AVGVSTO PIO . REIPVBLICAE . NOSTRAE . PRO VT . QVI . MERVISSENT . VITA . ATQVE . CENSV . (f) PER . AEDILITATIS GRADVM . IN . CVRIAM . NOSTRAM ADMITTERENTVR . ET . AERARIVM NOSTRVM . DITAVIT . ET . CVRIAM NOSTRAM . COMPLEVIT . ET . VNIVERSAM . REMPVBLICAM . NOSTRAM CVM . GREGARIIS . AMPLIAVIT . ADMITTENDO . AD . HONORVM . COMMVNIONEM . ET . VSVRPATIONEM ROMANAE . CIVITATIS . ET . OPTIMUM . ET . LOCVPLETISSIMVM . QVEMQVE . VT . SCILICET . QVI OLIM . ERANT . TANTVM . IN . REDITV . PECVNIARIO . NVNC . ET . IN ILLO . IPSO . DVPLICI . QVIDEM PER . HONORARIVE . NVMERATIONEM REPERIANTVR . . . . CVM . QVIBVS . MVNERA . DECVRIONATVS . IAM . VT . PARCIS . ONEROSA HONESTE . DE . PLENO . COMPARTIVNTVR . AD . CVIVS . GRATIAM HABENDAM . UT . IN . SAECVLA . PERMANSVRAM . EIVSMODI . BENEFITIO OPORTVERAT . QVIDEM . SI . FIERI POSSET . ET . SI . VERECVNDIA . CLARISSIMI . VIRI . PERMITTERET . VNIVERSOS . OBVIAM . IRE . ET . GRATIAS . EI . IVXTA . OPTIMVM . PRINCIPEM . AGERE . SED . QVONIAM CERTVM . EST . NOBIS . ONEROSVM EI . FVTVRVM . TALE . NOSTRVM OFFITIVM . ILLIVS . CERTE . PROXIME . FIERI . OPPORTVNO . STATVAM AVRATAM . EQVESTREM . PRIMO . QVOQVE . TEMPORE . IN . CELEBERRIMA . FORI . NOSTRI . PARTE . PONI ET . IN . BASI . EIVS . HANC . NOSTRAM . CENSENSIONEM . ATQVE . HOC . DECRETVM . INSCRIBI . VTI AD . POSTEROS . NOSTROS . TAM . VOLVNTAS . AMPLISSIMI . VIRI . QVAM FACTA . PERMANEANT . PETIQVE . A FABIO . VERO . EGREGIO . VIRO . PATRE . SEVERI . UTI . QVANDOQVIDEM ET . COMMENTVM . HOC . IPSIVS . SIT PROVIDENTIA . QVA . REMPVBLICAM N. . INFATIGABILI . CURA . GVBERNAT . ET . IN . HOC . PIVS . PVBLICI BENEFICII . QVOD . TALEM . NOBIS ET . IMPERIO . CIVEM . PROCREAVIT ATQVE . FORMAVIT . CVIVS . OPERA STVDIOQVE . ET . ORNATIORES . ET TVTIORES . IN . DIES . NOS . MAGIS MAGISQVE . SENTIAMVS . VTI . EA PLACVISSE . IN . HANC . REM . ADSENSVM . SVVM . LEGARI . MANDARIQVE . SIBI . VT . GRATIAS . PVBLICE . CLARISSIMO . VIRO . MANDATV NOSTRO . AGAT . ET . GAVDIVM . UNIVERSORVM . SINGVLORVMQVE . AC VOLVNTATEM . VT . MAGISTER . TALIVM . RERVM . IN . NOTITIAM EIVS . PERFERAT . CENSVERVNT .

PREFETTI E SOTTO-PREFETTI. 3.

(Anno 50 di Cristo - Istriano)

11. PUBBLIO ATTILIO *istriano* fu *prefetto* della Pannonia sotto Claudio, allo scrivere di Tacito negli Annali l. XII. § 129. *Claudius scripsit P. Attilio histro, qui Pannoniam praesidebat.* (C. A. T. II p. 85.)

(f) VITA . ATQUE . CENSV. *Costumi e Patrimonio.*

(di Trieste)

12. LUCIO VARIO PAPIRIANO, da bella lapida esistente ora nel campanile della chiesa di S. Giusto in Trieste, che daremo qui a piedi, rilevasi che esso fu *duumviro jure dicundo, duumviro jure dicundo quinquennale, prefetto* dei fabbri, cioè degli artefici di Roma, ed insieme di Trieste, colla qual notizia rileviamo, che un cittadino municipale poteva ed in patria ed in Roma ottenere nel medesimo tempo uffizj e magistrature; e che vi era promiscua participazione, e comunione degli onori fra le città, e la capitale. Fu innoltre il nostro *Papiriano flanime adrianale, pontefice, augure* e *patrono* del collegio degli artefici. (Carli T. II p. 81.)

L. VARIO
PAPIRIA
PAPIRIANO
IIVIR. I. D. IIVIR. I. D. Q. Q.
PRAEF. FABR. ROMAE
ET . TERGESTE
FLAM. HADR. PONT.
AVGVRI
COLLEGIVM . FABRVM
PATRONO . NERENT.

(Anno 90 di Cristo - di Parenzo)

13. TITO ABUDIO VERO POSTUMO *sottoprefetto* della classe ravennate, si rileva dalla bella lapida che si attrova nella piazza di Parenzo, il quale rifabbricò un tempio dedicato a Nettuno, in luogo che fu assegnato con decreto de' decurioni. Di questa inscrizione da me si è parlato (*Saggio dell'Anfit. di Pola pag.* 115) facendo alcune osservazioni sopra l'epoca alla quale può appartenere, e per riscontrarsi la classe ravennate senza il titolo di *pretoria* datole da Trajano, dev'essere poco prima della guerra dacica, cioè deve precedere il fine del primo secolo dell'era volgare.

NEPTVNO . DEISQ. AVG.
T. ABVDIVS . VERVS
POST . SVB . PRAEFECT.
CLASSIS. RAVENN.
TEMPLO . RESTITVTO
MOLIBUS . EXTRVCT.
DOMO . EXCVLTA
IN . AREA . D. D.
CONCESSA . SIBI
DICAVIT.

Di questo tempio si osservano attualmente delle magnifiche vestigia di colonne scannellate in piedi, dietro il palazzo vescovile; come di un altro tempio dedicato al Dio Marte sono visibili le superbe fondamenta, nella stessa città, presso la piazza oggi detta *Marafor,* nome che deriva dall'antico *Martis Forum.*

ARTICOLO II.

AMMINISTRAZIONE.

PROCURATORI. 2.

(Anno 740 di Ro. - di Pola)

14. TITO ELIO CRISOMALO liberto e *procuratore* di Augusto abbiamo dall'inscrizione sopra bella base, che si attrova nella loggia del pubblico palazzo in Pola. Essa è stata da varii riportata, benchè non poco corrosa, e non l'ommise il *co. Carli T. II p.* 86.

(Istriano)

15. QUINTO CAJO PETRONIO *procuratore delle porpore di Cissa dell'Istria, seviro augustale,* e *patrono del collegio dei porporarii* di detta *Cissa,* troviamo in bel marmo scoperto alla *ponta Barbariga* nel 1778, la cui inscrizione dottamente fu illustrata dal marchese *Girolamo Gravisi,* con lettera che si legge inserta nel tomo III delle *Antichità Italiane* del *conte Carli pag.* XIV; ed in precedenza riposta negli atti della società Archeologica d'Inghilterra dal *cav. Strange.*

Q. C. PETRONIO . M. C. PETRONII . F.
VIVIRO . AVG.
PROC. BAPHII. CISSAE . HISTRIAE
ET
COLLEG. PVRPVR. CISSENS
HYSTRIAE . PATRONO
T. CORYLL. CRYSOMALVS. PVRPVRARIVS
AVG. LIBER.

Nell'Istria in *Cissa,* detta ai tempi di *Pietro Coppo punta Cissana,* oggi *punta Barbariga,* vi era una fabbrica di tintura di porpora, ed unica per la *Venezia* e *l'Istria,* provincie ambedue che nel basso impero erano comprese in una sola, e per lo più chiamavansi col nome *d'Istria.* Paolo Diacono disse (*lib. II* 14) *utraeque pro una provincia habentur.*

La *notizia* dell'impero d'Occidente (*cap.* XXXVIII) c'insegna, che in quel estesissimo impero nove soltanto erano le tintorie, ed altrettanti i procuratori, i quali invigilavano alla perfezione della por-

pora, opera assai gelosa, e che serviva privativamente ad uso del solo principe.

Svetonio dice (*in Ner. cap.* 32) essere stato Nerone, che primo degl'imperatori vietò ai privati la tinta della porpora, e Graziano (*l.* I *Cod. quae res.*) inflisse la pena di morte a chi avesse venduto solamente la lana tinta. Finalmente a tal grado di gelosia giunse quest'arte, che al declinar dell'impero, furono soppresse tutte le tintorie, e ne fu ristretto l'esercizio nel solo palazzo imperiale; e gli artefici nè per se stessi, nè per i loro figliuoli potevano abbandonarlo. (*Leg. Musil. C. si quis*).

Che il nostro *Petronio* fosse istriano fondatamente possiamo dedurlo da quanto in precedenza fu detto della gente *Petronia,* specialmente al n. 3.

DISPENSATORI. 1.

(Anno 745 di Roma - di Cittanova)

16. PARTENOPEO servo *dispensatore* di Augusto abbiamo da una lapida ritrovata in Cittanuova, e trasportata a Padova dal vescovo Tommasini, male interpretata dall'Orsato (*Monum. Patav. p.* 233) e spiegata ragionevolmente dal Reinesio (*Class.* IX *p.* 32) nella parola DISPVERNE, cioè *Augusti dispensatori verne,* la qual cosa significa, *cassiere, o agente domestico di Augusto* (*Carli Ant. Ital. T. II p.* 124, 296).

BENEFICIARII. 1.

(Istriano)

17. QUINTO MARIO PROCULO *istriano* della tribù Arniense *beneficiario* del proconsole, ci manifesta la bella iscrizione ritrovata in Roma negli orti di casa *Mattei,* riportata diligentemente dal Maffei (*Museum Veron. p.* 267. 1), e riferita dal *Carli Id. T. II. p.* 63.

TABULARI, OSSIA RAGIONATI. 5.

(Anno 746 di Ro. - di Cittanova)

18. AROGO liberto tabulario di Augusto, ossia ragionato rilevasi da inscrizione ritrovata in Pola, che incomincia AROGO . AVG. LIB. TABVLARVM. portata dall'*Appiani p.* CCCXI, dal *Grutero pag.* 588 *n.* 10 *p.* 589 *n.* 11, e dal Carli id. T. II p. 110, il quale a *pag.* 109 ha un'epigrafe di Pola mancante del nome, ma che indica un altro *tabulario* di Augusto.

(di Capodistria)

19. EUFEMIO liberto *tabulario* di Augusto si ha in lapida ritrovata in Capodistria, che ci dà il Carli *id. p.* 109, nella quale pure vi ha il seguente:

(di Capodistria)

20. GIANUARIO liberto AVG. TABVLARIO A. P. . . T. . . I. . . NO., cioè *tabulario* del patrimonio, ossia cassiere di Augusto.

(Istriano)

21. GIANUARIO, *coadjutore* del ragionato di Augusto riscontrasi in lapida portata dall'Istria a Padova dal *Tommasini,* pubblicata dall'*Orsato* e dal *Carli T. II p.* 254, la quale termina IANVARIVS . AVG. N. ADIVT. TABVL.

(Istriano)

22. MARCO AURELIO CRESCENTE pure ADIVT. TABVL *adjutor tabularii,* coadjutore del ragionato di Augusto abbiamo da altra lapida, egualmente trasportata a Padova in unione della suddetta, ed alla pagina 55 riportata dal Carli.

ARTICOLO III.

MILIZIA.

TRIBUNI. 7.

(di Pola)

23. LUCIO SERGIO LEPIDO figlio di Lucio *edile* e *tribuno militare* della *legione* XXIX è scritto sopra l'arco dorato dei *Sergii* in Pola, detto *Porta Aurea,* fatto erigere al padre da *Salvia* figlia postuma del suddetto tribuno. Il Carli *Ant. Ital. T. I pag.* 196 ci dà conto, e del tribunato militare e dell'epoca di quell'arco, nè meglio saprei fare, che trascrivere quanto egli ne dice per comune istruzione.

« E' noto, che a' soli cittadini romani, e a quelli ancora, che « godevano il *jus* dei latini era conceduto l'onore d'essere ascritti « nelle legioni; e noto ugualmente è, che al grado di *tribuno* niuno « poteva essere eletto, senza un merito particolare, e distinto. Nelle « legioni, allorchè si accrebbero a sei mila soldati, il numero de' tri- « buni arrivò a sei, ed erano eletti con i voti del popolo. In tempo « di guerra, i tribuni si creavano anche dall'ordine senatorio, e si dice- « vano *laticlavii.* Loro uffizio era assegnar le guardie, dar la parola, « giudicare dei delitti de' soldati, invigilare per gli accampamenti, « e disporre tutto ciò, che nella marcia, e negli attacchi era ordinato « dal comandante. L'anello d'oro, e il più ornato vestito distingue- « vano il tribuno; e nella colonna trajana, il vestito de' tribuni, eguale « si vede a quello degl'imperadori. La loro autorità era grande, e il « diritto avevano di eleggere i *centurioni.* Lucio Sergio essendo tri- « buno della legione XXIX c'indica un tempo anteriore alla battaglia

« d'Azzio dell'anno DCCXXIII, e per conseguenza l'edilità di suo
« padre avrà corrisposto ai tempi di Cesare, a' quali anteriore si
« sospettò da noi essere stata Pola dedotta in colonia.

« Che la legione XXIX esistesse prima di detta battaglia, è dimo-
« strato dal numero delle legioni, che in que' tempi tumultuosi for-
« mavano gli eserciti dei contendenti alla gloria di distruggere la
« repubblica, e da *Appiano* s'impara, che Augusto solo (*de bello civil.*
« *lib.* V.) aveva sotto di se quaranta legioni. Ridotto poi nelle di lui
« mani tutto l'imperio, egli riformò gli eserciti, distribuendo fra i sol-
« dati dimessi i terreni della città. Nel marmo ancirano (*pubblicato*
« *da Grutero pag.* CCXXXI) si ricava, che il numero di codesti soldati
« veterani montò a cento venti mila; e da *Svetonio* (*in Aug. cap.* 46)
« si nota, che in Italia furono distribuiti in colonie XXVIII *duo de*
« *triginta.* Quel numero de' soldati indicati dal marmo sopra detto,
« formavano legioni quindici in dieciotto, le quali dedotte dalle qua-
« ranta di prima, devono rimanerne soltanto XXIII, o al più XXV.
« Infatti sole XXV si veggono distribuite nelle provincie, per quanto
« da *Tacito* (*Annal. lib.* IV. *pag.* V.) si può rilevare. Dione però
« assicura (lib. LV. p. 645), che ne rimasero soltanto ventitre, delle
« quali ai tempi suoi, XIX sole se ne contavano. Se però la legione
« XXIX non esisteva più dopo la battaglia d'Azzio, è ben dimostrato,
« che molto prima di tale epoca, l'Istria era ammessa agli onori della
« milizia, e della cittadinanza romana, come di sopra si accennò, e che
« l'arco di cui ora si fa parola, eretto fu nella bella età, in cui fiorirono
« tutte le arti, e particolarmente l'architettura. Infatti, il lavoro di
« esso è in gran parte, per ciò che riguarda le proporzioni, eguale
« a quello di Rimini eretto in onore d'Augusto dopo il settimo suo
« consolato, e nell'assegnazione dell'ottavo, cioè nell'anno DCCXXVII.

L'epigrafe nel mezzo dell'arco è la seguente:

L. SERGIVS . L. FILIVS
LEPIDVS . AED.
TR. MIL. LEG. XXIX.

Sopra l'architrave dell'arco è scritto:

SALVIA . POSTVMA . SERGI . DE . SVA . PECVNIA

e nell'attico:

SALVIA . POSTVMA . SERGI.

Dei fratelli Sergii duumviri daremo l'epigrafi all'articolo 4 ed ai numeri 32 33.

(di Trieste)

24. PUBLIO PALPELIO figlio di *Publio,* e forse fratello del proconsole *Sesto,* fu primieramente *primo-pilo* nella legione XX e poscia *tribuno militare* della legione VII, come sta scritto a grandi lettere in marmo lungo quasi otto piedi, posto nel muro presso il battisterio in Trieste. *Carli Ant. Ital. T. II. p.* 73, *e T. III. p.* XLVIII.

P. PALPELLIVS . P. F. MAEC. CLOD.
QVIRINALIS . P. P. LEG. XX. TRIB. MILIT. LEG. VII.
PRAEF. II. CLASSIS . DEDIT.

(Istriano)

25. LUCIO FLAMINIO figlio di Lucio, istriano, tribuno militare, rilevasi da lapida ritrovata in Aquileja, pubblicata dal co. *Girolamo Asquini,* ed ora esistente in Udine in casa del sig. *Tullio,* la quale ci fa conoscere tre *Flaminj tribuni,* istriani, e fratelli, perchè tutti tre figli di *Lucio.*

Carli id. T. III. p. LX.

L. FLAMINIVS . L. F.
HISTER . AVG. TR. MIL.
TITIA . P. F. VXSOR
BABVLLIA . T. F. MATER
Q. FLAMINIVS . L. F.
HISTER . TR. MIL.
SEX . FLAMINIVS . L. F.
HISTER . TR. MIL.

(Istriano)

26. QUINTO FLAMINIO istriano figlio di *Lucio* tribuno militare, come dalla suddetta epigrafe.

(Istriano)

27. SESTO FLAMINIO istriano figlio di *Lucio,* è il terzo fratello della suddetta lapida, il quale fu pure tribuno militare.

(di Trieste)

28. QUINTO PETRONIO MODESTO, come da lapida rinvenuta in Trieste, e nel 1509 trasportata a Venezia in casa Micheli, riferita dall'Appiani (*pag.* 352), dal Grutero (*p.* 193), da Fra Ireneo (*p.* 245), e dal Carli (*Id. T. II. p.* 167) rileviamo che fu due volte *primo-pilo* della legione XII fulminatrice, e della legione I adjutrice; poscia *tribuno militare* della *coorte quinta vittrice; tribuno* della *duodecima coorte urbana; tribuno* della *quinta coorte pretoria* degl'imperatori *Nerva,* e *Trajano; flamine* del *Divo Claudio.*

Q. PETRONIVS . C. F. PVB. MODESTVS . P. P. BIS.
LEG. XII. FVLM. ET . LEG. I. ADIVTRIC. TRIB. MIL. CON. V. VIC.
TR. COH. XII . VRB. TR. COH. V . PR. DIVI . NERVAE . ET . IMP. CAES.
NERVAE . TRAIANI . AVG. GERM. PROVIN. HISPANIAE . CITER . AVSTRIAE
ET . GALLAECIARVM . FLAMEN . DIVI . CLAV. DEDIT . IDEMQVE . DEDICAVIT.

(di Parenzo)

29. CAIO PRECELLIO AUGURINO figlio di *Cajo* della tribù *Papia,* il quale nominasi innoltre *Vettio, Festo, Crispiniano, Vibio, Vero Cassiano,* chiarissimo giovine, fu *triumviro capitale; tribuno* della legione settima Gemina; *patrono* della splendidissima colonia degli *aquilejesi,* dei *parenzani,* di quelli di *Oderzo,* e degli *emoniesi,* al quale benchè giovine di età, la nobiltà e la plebe *parentana* con una collezione di denaro hanno eretto una statua, nel luogo che fu assegnato per decreto dei *decurioni* ossia senatori di Parenzo. Tutto ciò leggesi nel-l'epigrafe da me illustrata nel *Saggio sopra l'Anfiteatro di Pola pag.* 118. ed esistente tuttora in Parenzo.

DECURIONI MILITARI. 1.

(di Trieste)

30. TIBERIO ATTIO ILLARO *decurione emerito* dell'*ala prima Flavia fedele* troviamo in lapida di Trieste portata da fra Ireneo p. 124, e dal Carli T. II. p. 97.

CENTURIONI. 1.

(di Trieste)

31. LUCIO ARNIO BASSO della tribù Publicia soldato della legione XV Apollinare, poscia della coorte I. pretoria, e della coorte II. dei cittadini romani; quindi *centurione,* ossia capitano alla testa di centodieci uomini nella legione XIII *Gemina; centurione* nella legione II *Augusta,* e finalmente *centurione* nella legione VI *Vittrice.* Tutto questo rilevasi dalla inscrizione in marmo di Trieste riferita da *Fra Ireneo pag.* 113, e dal Carli T. II p. 134, colla quale oltre il riscontrare tutti li gradi di milizia per i quali passò il nostro *Arnio,* rileviamo aver egli eretto a *Mercurio,* od ara o tempietto, perlochè merita che si riproduca.

MERCVRIO . AVG. SACI . . . . .
L. ARNIVS . L. F. BASSVS
MIL. LEG. XV . APOL.
MIL. COH. I . PRAE.
COH. II. C. R. 7. LEG. XIIII . GEM.
7. LEG. II . AVG. 7. LEG. VI . VIC.
T. TI. LOCVS . DATVS . D. D.

ARTICOLO IV.

POLIZIA MUNICIPALE.

DUUMVIRI. 9.

(di Pola)

32. LUCIO SERGIO *edile,* e *duumviro* di Pola si legge nell'arco de' Sergii detto *Porta Aurea* in quella città

L. SERGIVS . C. FILIVS
AED . IIVIR

(di Pola)

33. CAIO SERGIO figlio di *Caio* come il precedente si legge pure sopra lo stesso arco, il quale fu *edile* e *duumviro quinquennale* ed ambidue fratelli, ai quali ed al padre la sorella *Salvia* eresse quel sepolcrale monumento. E' già noto che il duumvirato era la suprema magistratura nelle colonie, e nei municipii, e corrispondeva al consolato di Roma.

C. SERGIVS . C. F.
AED. IIVIR. QVINQ.

(di Pola)

34. LUCIO CASSIO LONGINO, e

35. LUCIO CALPURNIO PISONE duumviri si trova scolpito sopra l'arco di Ercole in Pola situato nelle mura a levante della città:

L. CASSIVS . C. F. LONGIN.
L. CLALPVRNIVS . L. F. PISO
II . VIR.

Di quest'arco ne diedi il disegno in tavola in rame, e ne parlai nel *Saggio sopra l'Anfiteatro di Pola pag.* 88, *Venezia per G. Picotti* 1822.

(di Trieste)

36. CAIO CETACIO SEVERIANO *edile* e *duumviro* di Trieste abbiamo in lapida riferita dal *Grutero,* dal *Muratori* e dal *Carli* T. II pag. 92, 308.

CAIO . CETATIO . PVPILIANO
SEVARIANO
AEDILI . H . VIRO . IVRA . DICENTI
TERGESTE
CAIVS . GETATIVS . PVPILIANVS
PATER . DICAVIT.

(di Trieste)

37. MARCO SURINO MARCELLO *triumviro, edile, prefetto giusdicente, duumviro, pontefice, prefetto quinquenale* degli artefici, ci presenta bella inscrizione di Trieste. *Carli T. II. p.* 308.

M. SVRINVS . M. F. MARCELLVS
III. AED. PRAEF. I. D. II. VIR.
PONTIF. PRAEF. FABR. QVINQ.
D. D. M. SVRINVS . M. F.
MARCELLVS . FILIVS.

(di Trieste)

38. ISPANIO LENTULO, e

39. NIPOTE furono ambidue *duumviri* di Trieste, come dalla lapida indicata al n. 10 precedentemente del senatore *Fabio Severo. Duumviro* fu pure di Trieste *Lucio Vario Papiriano,* di cui si parlò al n. 12.

Si potrebbe qui aggiungere, come creduto DVUMVIRO SESTO BRINNARIO CERTO, il quale per voto fabbricò un portico di 100 passi di larghezza in Capodistria ad un tempio a deità ignota, delle cui colonne, quattro al presente sostengono l'organo della cattedrale, ed alcune si attrovano nel campanile di *Monfalcone.* Di ciò ne parlano il Zeno nelle lettere, il Carli nella lettera al *Grimani,* e nella Raccolta opuscoli scientifici del 1772. L'epigrafe seguente esiste nel vescovato di Capodistria.

SEX . BRINNARIVS
CERTVS
VOTO . COMPOS . PECVN.
SVA . PORTIC . FECIT . LON. P. C.

DECURIONI. 2.

(di Pola)

40. TORBASIO *decurione* di Pola, si ha una lapida di quella città rinvenuta e registrata dal Carli *Ant. Ital. T. III. p.* XXXIV. Il decurionato nelle città di provincia corrispondeva al senato di Roma.

(di Trieste)

41. CNEIO POMPEIO GIUSTINO *decurione* di Trieste c'insegna essere stato la inscrizione p. XLIV. del tomo terzo delle Ant. It. del Carli, la quale fu ritrovata in Trieste.

TRIUMVIRI. 1.

(di Pola)

42. ARIO IMIGENIO *triumviro,* che dobbiam credere *capitale* ci fa conoscere una lapida di Pola, situata nella muraglia del monastero di S. Benedetto di quella città, registrata dal Carli *Ant. It. T. III. p.* L.

QUADRUMVIRI. 1.

(Istriano)

43. PUBLIO MARCIO istriano apparisce *quadrumviro* di Spoleti, come da lapida colà ritrovata, che si attrova in Grutero p. CXCIV. n. 6, e nel Carli T. II. p. 86 dell'opera citata.

SEVIRI. 4.

(di Pola)

44. LVCIO CARPENNIO SABINO *seviro* di Pola ritrovasi in monumento scoperto in *Arezzo,* la di cui tribù fu la *Pomptina.* Carli *id. T. II. p.* 62.

(di Trieste)

45. QUINTO CEDIO *seviro* di Trieste impariamo da lapida, su cui quasi tutti gli antiquarii discordarono, mentre vi fu chi la vuole in Padova, chi in Friuli, e chi nell'Istria, questione che per nulla c'interessa. Basta riscontrare ch'egli fu *seviro* di Trieste SEXVIR TERGESTE. Di questa varietà di opinioni ne parla a lungo il Carli T. II. p. 58, 59.

(di Cittanova)

46. PUBLIO VALERIO *seviro* in monumento ritrovato in Cittanuova, forse l'antico Ningo, dice il Carli T. II. p. 62.

47. LUCIO TICHIO *seviro* ci dà un monumento di Parenzo, che si trova in Muratori pag. DCCLV. n. 2, ed in Carli T. II. p. 121.

ARTICOLO V.

RELIGIONE.

SEVIRI AUGUSTALI. 9.

(di Trieste)

48. SESTO APULEJO APOLLONIO *seviro augustale* di Trieste, e di Pola, VI . VIR . AVG. TERG. ET . POL. si riscontra da inscrizione trasportata in Venezia da Trieste, che si ha in *Grutero* p. CCCLX. n. 1, ed in Carli id. T. II. p. 98. Il *Sevirato augustale* è distinto dal *Sevirato* semplice superiormente indicato, mentre questo

era un magistrato civile, le di cui attribuzioni noi ignoriamo. L'*augustale* era destinato al culto degl'imperatori, ch'erano coll'apoteosi dichiarati *divi,* vale a dire deificati, e come sacerdoti al tempio di quella pretesa divinità. Il collegio de' sacerdoti *augustali* fu istituito da Tiberio in onore di Augusto, secondo Tacito (*Annal. l. LIV.* § 1.). In più classi dividevansi, cioè *seviri, flamini, sodati, seniori,* e *iuniori.* I principali si chiamavano *seviri,* perchè in numero di sei, il capo de' quali intitolavasi *magister, primus, major.* Carli T. II. p. 119.

(di Trieste)

49. CAIO VIBIO VALENTE *seviro augustale,* e

(di Trieste)

50. FELICE liberto, pure *seviro augustale* rilevasi in gran sarcofago con ornati, indicanti il terzo o quarto secolo di Cristo, nella chiesa di S. Gianbattista, ossia del battisterio di Trieste, che ci dà il Carli T. III. p. XLVII., e T. II. p. 126.

C. VIBIVS . VALENS
VI . VIR . AVG. T. F. I.
EX . HS. XX . FELIX . LIB.
VI . VIR. AVG.

(di Trieste)

51. TITO MARCIO SECONDO *seviro augustale* presenta un marmo nella cattedrale di S. Giusto alla cappella di S. Carlo in Trieste. Carli T. II p. 126.

(di Trieste)

52. CAIO VALERIO TROFIMO *seviro augustale* abbiamo in un'ara votiva dal medesimo a DIANA, disposta per testamento, la quale fu trovata in Trieste, che qui trascriveremo levata dal Carli T. III. p. XLVIII.

DIANAE
C. VALERIVS . TROPHYMVS
VI . VIR . AVG. TESTAMENTO . FIERI
IVSSIT.

(di Parenzo)

53. GNEO FLAVIO EROS *seviro,* e *maestro augustale* VI . VIR . MAGISTER . AVGVSTALIS ci offre pure una lapida di Parenzo pubblicata dal Carli T. II. p. 121.

(di Pola)

54. QUINTO SIRZIO CALLISTO *seviro augustale* in gran sarcofago esistente in Pola nell'orto del canonico *Vin,* lesse e ne porta l'epigrafe intiera il Carli T. 2 p. 122.

(di Pola)

55. SELICIO *seviro augustale di Pola* è scritto in marmo mancante, ritrovato presso alla porta *aurea* dal Carli, che si legge nelle di lui *Antichità* T. II. p. 122, per indicare la città in cui era sacerdote. La daremo imperfetta qual'è:

POLAE
SELICIO
R . AVG. POLAE
ORVM . H. M. N. S.

(di Pola)

56. TITO LUSTIDIENO NESTORE *augustale di Pola,* senza la parola *seviro,* rilevasi in lapida di quella città, dal Grutero con qualche diversità pubblicata p. CCCCXXXII. n. 8, e corretta dal Carli T. II. p. 123, colla quale esso Lustidieno erige il sepolcro a *Giulia* di lui moglie.

IVLIAE . CHRYSANTIDI
ANNORVM . XXXI . MENSES . III . D. XXIX.
T. LVSTIDIENVS . NESTOR . AVGVSTAL . POL.
CONIVGI . INCOMPARABILI
CVM . QVA . VIXIT . ANN. XVIII.
SINE . MACVLA . ET . QVERELA
B. M.

ARCHIGALLI. 1.

(di Capodistria)

57. LUCIO PUBLICIO SINTROPO *archigallo* leggesi sopra un grande piedestallo di pietra nazionale esistente in Capodistria, accanto alla Loggia pubblica in piazza, che per essere le memorie degli *archigalli* rare sui marmi, e perciò di grandissimo merito, qui trascriveremo; tratta dal Carli T. II. p. 113.

L. PVBLICIVS
SYNTROPVS
ARCHIGALLVS
V. F. SIBI . ET
. . . .
H. M. H. N. S.

Il culto di Cibele precede di anni 300 la guerra di Troja, e prima dell'era nostra 1506 anni. Abbiamo dalla favola, che *Ati* divenuto furioso, per l'infedeltà usata a *Cibele* con la ninfa *Sangaride* sul monte *Dindimo* si fece meno. Da lui trasse il rito stranissimo, che tutti i sacerdoti sacri a *Cibele* si facevano *eunuchi,* e chiamavansi *galli.* Il preside di cotesti sacerdoti dicevasi *archigallo.*

TELCHINI, EDITUI. CIMBALISTRI. 4.

(di Trieste)

58. QUINTO PUBLICIO, *sacerdote telchino.*

59. CAIO PUBLICIO ERMETE, *edituo.*

60. SECONDA, *cimbalistria.* In bell'ara esagona, dedicata alla *gran madre degli Dei,* ritrovata in Trieste da Mr. *Picardi,* e spedita in dono al co. di *Villana Perlas* rileviamo tre de' ministri addetti al culto di *Cibele,* cioè un *telchino* o *tibicine,* un *edituo* o custode del tempio, ed una *cimbalistria* o suonatrice di cembalo. Molti e varii officii di ministri eranvi addetti a questo culto oltre i suddetti, come sarebbero *flauttisti, capelluti, cureti, coribanti* etc., oltre le donne che con sistri, cembali, timpani, crotali, ed altri stromenti suonando, come dice il Carli, *quella furibonda armonìa componevasi, che effetto produceva* così inumano. Daremo quest'epigrafe trascritta dal Carli T. II. p. 114.

M. D. M.
Q. PVBLICIVS
CHARITO
SACERDOS . T.
C. PVBLICIVS
HERMES . AEDITVVS
ET . SECVNDA
CYMBALISTRIA

Quest'iscrizione vi à da una parte dell'ara, dall'altra un *cembalo,* e dalla terza il *simpulo.* Da questi monumenti apparisce che lo stranissimo culto di Cibele era introdotto nell'Istria con tempio, e ministri.

(di Trieste)

61. VISIA TERTULINA *sacerdotessa* di *Cibele* abbiamo innoltre in lapida nella chiesa maggiore di Trieste, nella cappella di S. Nicolò, colla quale si conferma il culto di *Cibele* in detta città.

M. D. M.
IN . MEMORI . VISIE . L. F. TERTVLINAE
SACERD. DIVARVM . MATRIS . SVAE
SEX . APPVLEIVS . MARCELLVS.

AUSPICI, AUGURI, FLAMINI, PONTEFICI,
EDILI.

(di Pola)

62. LUCIO VERGINIO PUDENTE *aruspice,* sacerdozio che prendeva gli augurj dall'esame delle vittime, e degl'intestini degli ani-

mali. Che questo culto ridicolo introdotto fosse nell'Istria, riscontriamo da lapida esistente in Pola nell'orto delle monache di S. Teodoro, la quale tratta dal Carli è la seguente: T. II. p. 118.

L. VERGINIVS
PVDENS
HARISPEX . ET
IVLIA . Q. F: LVCVLIA
FECERVNT.

(Istriano)

63. MARCO PUBBLICIO ISTRIANO *augure* di Aquileja ci fa conoscere il Carli T. II. p. 114. L'*augure* prendeva le predizioni, dal volo degli augelli, e dal pasto de' polli. Che questo culto fosse pure nell'Istria possiamo assicurarci, poichè *L. Vario Papiriano* del n. 12, oltre l'essere stato *flamine adrianale, e pontefice,* fu pure *augure. Augure* fu pure *Lucio Flaminio Istriano* del n. 24. *Flamine* poi di *Claudio* il tribuno militare *Quinto Petronio Modesto* di cui parlammo al n. 27.

Di edili ci hanno conservato i nomi varii marmi istriani, cioè di *M. Aurelio Menofilo* edile di Pola indicato al n. 8; così n. 22. *L. Sergio Lepido* figlio di Lucio; *L. Sergio* figlio di Cajo al n. 31; e *L.* Sergio pur figlio di Cajo al n. 32. Edili tutti tre di Pola, come si legge sopra la porta *aurea* di quella città. *C. Cetaacio Sevariano,* e *M. Surino* ambidue edili di Trieste si appalesano, come fu indicato ai n. 35, 36. L'edilità nei primi tempi aveva cura delle fabbriche, e degli edifizj pubblici. Crebbero poscia di numero in Roma, e di dignità. Nel senato, dopo i consoli ed i pretori, avevano fra tutti la precedenza, e godevano del diritto delle imagini. Cicerone (*in Verrem.* 5. 14) ci dà una piena notizia del loro uffizio, cioè di *celebrare con grandissime cerimonie i sacri giuochi a Cerere, a Libero, a Libera; con la celebrità d'altri giuochi render propizia la madre Flora al popolo, ed alla plebe romana; far con dignità e religione celebrare ancora i giuochi detti romani, a Giove, a Giunone, a Minerva; e aver infine la cura de' tempj, e della città tutta.* Continua il Carli T. II. p. 93 ad istruirci maggiormente nel modo che segue. « Immense erano le spese, che in tali giuochi faceano, « e basti per tutti il sapersi, che *Marco Scauro* nel solo teatro, che « a tal effetto costrusse, la terza parte ornato di spere, e di vetri, in « cui tre mila statue si numerarono, spese, al dire di Plinio (*lib.* 36 « *c.* 15; *l.* 17. *c.* 1), circa a due millioni di scudi. Nelle città provin- « ciali minore dispendio senza dubbio vi sarà stato; ma quivi pure « l'*edile* il medesimo uffizio e dignità aveva, che in Roma. »

ARTICOLO VI.

MEDICINA.

ARCHIATRI. 1.

(di Pola)

64. ANTONIO AZIO CALO *archiatro* in cippo sepolcrale di Pola ritroviamo, pubblicato da varii, e registrato dal Carli T. II. p. 128, del quale, per essere medico di un principe, il di cui nome ignoriamo, trascriveremo l'epigrafe.

D. M.
A. ACTIVS . CALVS
ARCHIATER
S. ET . IVLIAE . PRIMAE
CONIVGI . INCOMPARABILI
V. S. P.

MEDICI. 1.

(di Trieste)

65. CAIO ALFIO ISOCRISO *medico* in altro sepolcrale cippo di Trieste ci si appara con iscrizione pubblicata dal *Reinesio* (class. XI. n. 1), male spiegata la finale da fra Ireneo, portata dal Carli T. II. p. 128, la quale è chiusa con un buon augurio a chi legge, per cui sembra che questo medico fosse un uomo dabbene.

C. ALFIVS . L. L. ISOCRYSVS . MEDICVS
L. ALFIVS . ISOCRYSI . FIL. EVDEMVS
SIBI . ET . PATRI . ET
ALFIAE . L. L. ATTICAE . VXORI
SIBI . ET . SVIS
BONVS . HOMO . ET . TV.

ARTICOLO VII.

SPETTACOLI.

ISTRIONI. 1.

(di Pola)

66. SERGIO POLENSE *parassito istrione.* L'arte degl'*istrioni* era propriamente quella del ballo, e della pantomimica. *Cicerone* e *Livio* c'insegnano che *histrio* significa *ludio,* cioè *saltatore:* questo nome d'*istrione* comprese poscia anche gli attori delle commedie e delle tra-

gedie, di modo che *istrioni* chiamavansi i *ballerini,* i *pantomimi,* i *comici,* ed i *tragici.*

Questa professione era presso gli antichi in somma estimazione, ed a loro erano profusi gli onori, e talvolta oltre alla *corona* che ottenevano, si erigevano ad essi perfino delle *statue.* Appartennero essi ad un collegio sacro, e probabilmente al culto di *Apolline,* e dicevansi puranco *parasiti,* come vediamo nel marmo di *Preneste,* pubblicato dal *Ficoroni, de larvis scen. p.* 42, in cui *Accilio Settentrione* è onorato da quella repubblica di *corona* e di *statua.*

ACILIO . SEPTENTRIONI . PANTOMIMO
SVI . TEMPORIS . PRIMO ... IN . VRBE . CORONATO
. . . . . PARASITO . APOLLINIS . ec.

Ma ciò che c'interessa si è, che quest'arte ebbe origine dall'Istria, ed *istrioni* appunto furono detti, perchè vennero la prima volta dall'Istria. *Festo* infatti dice (*In Auct. ling. lat. p.* 295). *Histriones sic dicti quod primum ex Histria venerint;* ed *Isidoro* (*Orig. lib.* XVIII *cap.* 48) ciò pure conferma. In prova maggiore riscontriamo in una inscrizione portata dal *P. Bonada* (*Carmina Vol. II. p.* 395), che quest'arte non *istrionica,* ma positivamente *istriaca* si chiama.

HIC . SVM . PESTEIVS . VITAE
MODO . FINE . PERACTO
CONDITVS . HISTRIACAE . NOBILIS
ARTIS . HONOS
TER. SENOS . ANNOS
ASCLEPIODORVS . AD . AEQVAM
MATREM . ABEO . TERRAM
QVA . PRIVS . ORTVS . ERAM.

Prova tutto ciò, che dall'Istria quest'arte deriva, e che possiamo dirla *arte istriana,* benchè moderni scrittori, come *Alberico Gentili,* e *Demstero* la vogliono di origine *etrusca.* Il Carli ne parla con qualche estesa nelle *Ant. Ital. T. I. p.* 86 *e seg.,* T. II. p. . . , e porta a pag. 322 la singolare epigrafe del nostro SERGIO POLENSE PARASITO ISTRIONE, la quale fu pubblicata per la prima volta nel 1510, come ritrovata in *Salona,* in *lapide mirae magnitudinis,* riprodotta da molti, e da molti sostenuta, e da altri contesa per la sua ingenuità, in modo che buone ragioni vi stanno per ambidue i partiti. Veggasi sopra tutti *Gianbattista Feretti, Museum lapidar. pag.* 281, 282 *e seg.*

Il nostro *Sergio Istrione* bisogna credere, che in vita sua fosse un uomo assai lepido e scherzevole, mentre volle scherzare anche in morte coll'epigrafe del suo sepolcro, la quale per la sua singolarità trascriviamo alla curiosità de' lettori.

VIATORES . CIVES . OPTVMI . VEL . ADVENAE
SIVE . BINI . SIVE . SINGVLI . INCEDITIS
SIVE . TVRMATIM . QVOD . MAGIS . ERIT . GRATIAE
SISTITE . OBFIRMATE . GRESSVM . NEC . MIRAMINI
SI . MORAMINI . ALIQVANTISPER . DICACVLVS . EQVIDEM . FVI . SVCCINCTVS
SERMO . DARI . VOBIS . NON . POTEST
ET . IVVAT . VOBISCVM . ESSE . AC . AB . ORE . MEO
PENDVLOS . DETINERE . VT . IVVIT . SEMPER
SAXVM . HOC . VOS . VOCAT . QVID . INQVAM . VT
VIVVS . ASSVEVI . PRVDDENS . IMPRVDENS
MORTVVS . ITEM . VOS . FALLO . NAM . NON
VOS . VOCAT . QVOD . VOCAT . ORE . VERVM
IS . QVOIVS . CINIS . HIC . LATET . OLIM
QVOM . POTVI . NVNC . VOS . VOCARI
VOLVIT . VALVITQVE . HAEC . OLIM . SVA . VOLVNTAS . VOLENTES . VOS . LEGERE
HOC . SCRIPTVM . VAH . QVOD . LOQVOR
IMMO . SCVLPTVM . QVAM . AEGRE . VERITAS
ADHVC . SE . MECVM . CONCILIAT . NAM
NEQUE . HIC . ATRAMENTVM . VEL . PAPYRVS
AVT . MEMBRANA . VLLA . ADHVC
SED . MALLEOLO . VEL . CELTE . LITERATVS
SILEX . SILENS . ADHVC . QVIS . HIC . LATET
LATE . QVOD . EGO . EFFERRI . ET . EFFARI . GESTIO
SERGIVS . POLENSINS . PARASITVS . HISTRO . VESTER . FESTIVISSIMVS
HEIC . CVBO . HOC . VNVM . QVIDEM . TANDEM . SPONTE . DICTVM . VERVM . EST
SI . QVIS . DVBITAT . HANCINE . OLFACIAT
HVMVM . OLET . TEMETVM . ET . FLOREM
VINI . VETERIS . QVO . SATVR . SATIS
IVVENIS . HAVSI . AT . SI . VEXI . VITAM
TAM . VOBIS . GRATAM . QVAM . NOTAM . VRBI . ET . ORBI . NON . MINVS . MVNVS
HOC . A . VOBIS . IMPETREM . OPORTET
ADESTE . MIHI . ET . FAVETE . EDICTOQVE . HVIC . VOS . SVBSCRIBITE
ET . OBSIGNATE . SI . QVIS . SIBI . VESICAM . ONVSTAM . SENSERIT
DOMVM . SVAM . ONVS . HOC . REPORTET
IN . CIOACAM . SI . VERO . FESTINVS . FVERIT
CITERIOR . VEL . ULTERIOR . HOC . LOCO . PRO . RELIGIONE . SE . EVACVET
QVI . NON . PARVERIT . HAEC . MVLCTA . ILLI . ESTO
TESTE . ALTERO . VT . CAREAT
CANES . QVOQVE . CAESI . FVSTIBVS
ET . SAXIS . EDICTVM . HOC . SENTIANT
ADFVISTIS . FAVISTIS . ET . OBSIGNASTIS
TENEO . QVO . MODO . RISVM . VOBIS . DARE . SITIO
HVI . SENTIO . DICTVM . VOLVI . ESSE
SED . QVID . HOC . EST . QVOD . TAM . FAMILIARITER
ISTVC . PROCEDIT . VERITAS . PROFECTO
CONTAGIONE . MEI . SISTIT . IPSA . QVOQVE
ET . MIHI . IPSI . SVPPARASITATVR
QVAE . VLTRO . POTVM . INVOCATA . ADVENIT
NVNC . SI . VRBANI . PERHIRERI . VVLTIS
ET . VERITATI . SVPPARASITANTI
ET . AREENTI . MEO . CINERI . CANTHARO
PIACVLVM . VINARIVM . FESTINATE
POST . VALETE . ABITE . IN . REM . VESTRAM
VIATORES . OPTVMI . HIS . NVGIS . AMBAGIBVS
CONDONATE . POSTVMIS.

GLADIATORI. 5.

(di Trieste)

67. CONSTANZO *munerario.*
68. DECORATO *reziario.*
69. CERULEO, forse *mirmillione.*
70. DECORATO, *secutore.*

Institutiones Filosophicae
Praelectae
in Gymnasio Utinense
a Prophessore

scriptae propria manu ab alumno
auditore = Petro Stancovich = e Castro
Barbanae Histriae
cum Tabulis ab ipso delineatae
anno Domini 1792.

Tomus I.
Continens Ethicam

Manoscritto ed autoritratto dello Stancovich a ventun anni (Museo Civico di Rovigno).

Da lapida ritrovata in Trieste, e trasportata in Venezia in casa di *Francesco Micheli,* come si ha da *Grutero pag.* CCCXXX. ci sono noti questi tre personaggi istriani, che appartengono all'uffizio de' gladiatori; cioè *Costanzo,* il quale era *munerario,* professione a cui apparteneva mantenere *gladiatori* per i spettacoli, ed apparisce che il nostro Costanzo particolarmente manteneva de' *reziarj,* e *secutori.* L'inscrizione è la seguente tratta dal *Carli T. II. p.* 242.

CONSTANTIVS . MVNERARIVS
GLADIATORIBVS . SVIS
PROPTER . FAVOREM . MV
NERIS . MVNVS . SEPVL
CHRVM . DEDIT . DE
CORATO . RETIARIO
QVI . PEREMIT. CAERV
LEVM . ET . PEREMPTVS
DECIDIT . AMBOS . EX
TINXIT . RVDIS . VTROSQ
PROTEGIT . ROGVS . DE
CORATVS . SECVTOR . PVGNAR. VIIII
VALERAE . VXORI . DO
LORE . PRIVVM
RELIQVIT.

DECORATO *Reziario,* il di cui impegno nel combattimento si era d'involgere il nemico nella rete, con cui combatteva, e superarlo. *Decorato* pertanto pugnò con CERULEO, il quale dobbiam credere *Mirmillione,* e così chiamavasi perchè portava sull'elmo la figura di un pesce, e perchè contro i *Reziarii* combattevano i *Mirmillioni.* Frattanto nel combattimento restarono ambidue morti, perchè, probabilmente, a senso della lapida, in quell'incontro ambidue combattevano per la sesta volta, onde ottenere la *rude,* colla quale, se nella settima pugna rimanevano vincitori, erano esenti di più combattere, ed ottenevano il premio di essere mantenuti a vita, col segnale della *rude,* ch'era una spada di legno col nome del vincitore.

Nella stessa lapida abbiamo pure un altro gladiatore, cioè DECORATO *secutore,* il di cui offizio era pure di combattere contro i *reziarj,* i quali oltre la rete con cui tiravano a se il nemico per ucciderlo, avevano pure un tridente, con cui fallito il colpo della *rete,* cercavano di atterrarlo con quello. Si osserva che *Decorato* pugnò vittoriosamente otto volte, ciò che significa, che dopo avere anche compita la carriera delle sette pugne, amò di esporsi felicemente l'ottava fiata.

Questa lapida la vediamo eretta da *Costanzo Munerario* ai due suoi gladiatori Decorato *reziario,* e *Ceruleo;* nè il *Decorato secutore* vi entra per nulla coll'oggetto di *Costanzo,* mentre *Decorato secutore* forma un cippo sepolcrale per sua moglie *Valeria;* quando questa pietra è un monumento sepolcrale in precedenza eretto da *Costanzo* munerario ai di lui gladiatori *Decorato,* e *Ceruleo;* ambidue estinti in una medesima pugna. Dobbiamo pertanto giudicare che questo marmo sepolcrale fu fatto erigere da Costanzo, e che posteriormente il gladiatore *Decorato secutore* fece uso del marmo stesso per formare la memoria funebre a sua moglie *Valeria;* circostanza non infrequente da riscontrarsi nelle lapidi dagli amatori dell'antichità veneranda.

Con questa lapida ci assicuriamo che in Trieste vi fossero spettacoli di gladiatori, ed in conseguenza vi fosse anfiteatro.

(di Capodistria)

71. DOROTEO DESMESOLOCHIO abbiamo in bellissimo monumento posto nel muro della casa *Elia,* in Capodistria, nel quale, alto due piedi circa, in alto rilevo vi ha un *gladiatore* armato di *scudo.* del genere delle *parme,* e di *clava,* rappresentato elegantemente in atto di combattere, e che disegnato ed inciso da *Francesco Monaco,* ci diede il *Carli Ant. Ital. T. II. p.* 143. Sotto di esso vi ha in greco l'inscrizione seguente.

ΔΕΣΜΕΧΟΛΞΧΤΕ
ΔΩΡΟΘΕΕ
ΧΡΗΣΤΕ . ΧΑΙΡΕ

Congettura il Carli che *Decorato* avesse acquistato il titolo di *desmesolochio* dalla sua arte e valore nelle pugne, e potrebbe interpretarsi, come *vincitore nelle insidie delle reti.*

ARTICOLO VIII.

LETTERATURA.

GRAMMATICI E LETTERATI. 2.

(Anno 369 di Cris. - di Cittanova)

72. SIMPLICIO illustre *grammatico* nativo di *Emona,* di cui *Ammiano Marcellino* nel *lib. XXVIII cap. I,* ed. di Leyden 1693. 4.° a lungo ne parla; e tanto da esso, che dalle annotazioni rileviamo, che dopo avere per alcun tempo esercitata la professione di *grammatico,* nome col quale tanto nell'impero orientale, che nell'occidentale, i professori tutti sì greci che latini si distinguevano, e che al nostro moderno

parlare, noi diressimo *letterati,* divenne consigliere ed amico del *vicario Massimino,* ed in fine *vicario* di Roma egli stesso in successione ad *Ursicino.*

Del di lui carattere nella prefettura di Roma, dice *Marcellino,* che si dimostrò *nec erectus, nec tumidus, sed obbliquo aspectu terribilis: qui compositis ad modestiam verbis acerba meditabatur in multos.* Usò del terrore e del sangue tirannicamente, per cui gli fu troncata la testa nell'Illirico per ordine dell'imperatore Graziano nell'anno 369.

Ch'egli fosse di *Emona* dell'Istria, oggidì Cittanuova, buoni fondamenti abbiamo per crederlo coll'appoggio di un grande letterato, qual'è il *Tiraboschi,* il quale nella Letteratura Ital. T. II l. IV cap. III. p. 417 fa cenno di esso come di un letterato italiano. L'Istria è compresa nell'Italia, ed in Istria incontrastabilmente vi fu una città detta *Emona,* il cui nome si è conservato nel vescovato di Cittanuova, che si chiama *emonese.* Dell'*Emona istriana* dissi non poco nel *Saggio sopra l'Anfiteatro di Pola pag.* 124 dimostrando, ch'essa era differente dall'*Emona pannonica,* oggi *Lubiana,* e dall'*Emona* del *Norico.* Di queste due *Emone* chiaramente parlano Plinio (*lib.* 3 *cap.* 24 *e* 25), ed Erodiano (*Histor. lib. VIII.* § 1. 2. 3.), e per quanto sforzo facessero i friulani, e specialmente il *Liruti,* per far credere *Gemona* l'*Emona* di Erodiano, e città italiana, conviene confessarlo, ch'essi non sostennero che un palmare vaneggiamento, su cui disse bene il Palladio, *nec per somnium quidem suspicandum venit.*

Se vi fu una città italiana, che si chiamasse *Emona,* nessun'altra poteva essere, che l'odierna Cittanuova nell'Istria, o qualche luogo contermine, per le ragioni nella detta opera già da me addotte, e per quelle ancora, che io esposi in una *dissertacioncella,* poco fa diretta al mio amico *ab. Furlaneto* in Padova, essendo stato da esso richiesto, e perciò esservi state tre *Emone,* cioè la *norica,* la *pannone,* e *l'istriana.*

I fondamenti coi quali si prova l'*Emona istriana* sono parzialmente basati sopra il costante nome di *emonesi,* che per secoli ricevettero i vescovi di Cittanuova; sopra i ruderi e le anticaglie in que' contorni, e parzialmente a *Villanova* rinvenuti, come pure sopra la bella lapida del COLONIS INCOLIS PEREGRINIS LAVANDIS GRATIS D. D. P. P. P., ritrovata in quelle vicinanze, la quale ci dà chiaro segno di una colonia, che indica un bagno per i COLONI, per gli *abitanti,* e per i *forestieri.*

Questa colonia poi evidentemente è indicata nella base marmorea scoperta in Parenzo, nella quale si legge, che *Cajo Precellio* fu *patrono* delle *colonie* degli AQUILEJESI, PARENZANI, OPITERGINI, ed EMONESI. Questa *colonia hemonensicum* perciò ci dà il nome della colonia, che manca nella suddetta lapida del *pubblico bagno.*

Che questa *colonia hemonensium* indichi l'*Emona istriana,* ossia Cittanuova, e non già l'*Emona* del *Norico,* o della *Pannonia,* le seguenti ragioni ci persuaderanno. 1 Perchè questo marmo fu trovato in Parenzo città poco lontana da Cittanuova. 2 Perchè in quell'epigrafe indicati sono popoli vicini, e perciò congiunti fra loro, ed associati al patronato di *Precellio;* cosa non propria a popoli disgiunti e lontani, come quelli del Norico, e della Pannonia. 3 Perchè, come osserva il dottissimo *Borghesi,* le città nominate nella lapida sono di popoli marittimi, perciò la *colonia hemonensium* convenientemente intender si deve l'*Emona* dell'*Istria,* città marittima, e non l'*Emona* del *Norico,* o della *Pannonia,* i di cui popoli sono lontani dagli altri indicati nel marmo, non marittimi, ma di provincie di terra ferma oltra l'alpi riposte. 4 Questi popoli della lapida, oltre l'essere tutti marittimi, sono pure posti di fronte l'uno all'altro in poca distanza, avendo di mezzo un breve tratto di mare, cioè il golfo di Trieste, situati essendo dal lato destro gli *opitergini,* e gli *aquilejesi,* e dal sinistro i *parenzani,* e gli *emonesi.* 5 Questi stessi popoli sono innoltre di una stessa e medesima provincia civile, quale fu la *Venezia* e l'*Istria,* che nei marmi sempre si trovano unite, e delle quali sono cogniti i *correttori,* che si chiamavano *Venetiae, et Istriae,* e perciò *conprovinciali;* circostanze tutte non convenienti alle provincie del *Norico,* e della *Pannonia.* 6 Finalmente, se giova il dirlo, questi popoli erano pure di una medesima provincia ecclesiastica, mentre il vescovo di Aquileja nei primi secoli della Chiesa, ed anzi sino al secolo sesto, era il solo vescovo di gran parte della Venezia, e di tutta l'Istria; seguendo le provincie ecclesiastiche nei primi tempi l'estensione delle provincie civili.

Conchiudiamo perciò, che vi era una terza *Emona* nell'*Istria,* e questa *Emona istriana* essere l'unica *Emona italiana,* perchè l'Istria è una *provincia d'Italia.* Coll'appoggio pertanto del chiarissimo *Tiraboschi,* a buon diritto noi diremo istriano emonese l'indicato *Simplicio emonese,* avendolo il citato autore giudicato *italiano.*

(Anno 400 di Cristo - Istriano)

73. ANTONINO ETICO *istriano,* autore dell'Itinerario, attribuito all'imperatore Antonino, e di una Cosmografia, il quale visse intorno gli anni 337, 390, 340.

Nel secolo decimosesto in varie biblioteche si scoprirono degl'itinerarj dell'impero romano, i quali, portando il nome di Antonino, furono attribuiti all'imp. Antonino il filosofo; ma varj dotti critici ne dubitarono, tanto per la latinità, quanto per i nomi delle città, i quali sono di un'epoca più recente.

Ugone Flaviniacente (*Chron. ad ann. Christ.* 97) vuole che almeno di uno di questi itinerarj autore ne sia *Antonino Etico istro,* il quale deve aver vissuto intorno l'anno 440, mentre pone Aquileja, ed altre città, che furono distrutte da Attila, nel 450. *Giosia Simlevo* pensa pure che di *Etico Istro* sia l'itinerario di Antonino, del quale accenna una cosmografia, e che si chiamasse *Antonino,* e vivesse al tempo dell'imp. Teodosio (*Simler. praefat. ad itin. aethici*). Giovanni Gerardo *Vossio* (*lib.* 3 *de Hist. latin.*) l'attribuisce all'anno 337. Il *Bartio* (*l.* 15 *advers.* 8 12), ed il *Cluverio* (*Germ. l.* 2 *cap.* 5 *fin.*) lo vogliono del tempo dell'Augusto Valentiniano, perchè consta che l'autore fu cristiano, parlando esso di S. Pietro, di Mosè, e dei figli d'Israele; e nell'itinerario della Pannonia nelle Gallie descrive *Treveri,* dove Valentiniano risiedeva, e nomina la città di Costantinopoli, la quale al tempo dei Cesari Antonini non aveva peranco ricevuto questo nome, e perciò quest'itinerario non essere un'opera del filosofo Antonino, nè di Caracalla, nè di alcun'altro Cesare fra i molti, che assunsero il nome di Antonino; ma esser debba di *Antonino Etico Istro,* del tempo di Valentiniano o Teodosio, cioè verso l'anno 390. Per certo, dice il *Bartio,* che fu egli più antico d'Isidoro di Siviglia, il quale fiorì nel 630, mentre *Isidoro* (*lib.* 14 *orig. cap.* 5, *e lib.* 19. *c.* 10) fa menzione di *Antonino Istro.*

Vogliono pertanto cotesti critici, che tutti gl'itinerarj appartener non possono al nostro *Antonino,* mentre sono varianti, ma essere verosimile che di altra mano posteriormente fossero state fatte delle aggiunte, delle variazioni, e mutilazioni de' nomi, perchè inutile sarebbe stata la descrizione delle vie romane con questi itinerarj, quando i romani cessato avevano le loro spedizioni; e perciò antico essere l'autore di questo lavoro, il quale poscia sia stato riformato, ritoccato, variato, ed aumentato da mano più recente.

TOMO I.

Nota: *La pubblicazione integrale dei capitoli successivi continuerà nei prossimi numeri degli «Atti».*

FOLCLORE

EGIDIO MILINOVICH

I NOSTRI NONNI IN MASCHERA

I Fiumani sono sempre stati amanti delle arti, soprattutto della musica e del ballo. Immaginiamoci, dunque, come i nostri nonni festeggiavano il Carnevale. Oltre al «morbin», possedevano un alto grado di fantasia e uno scanzonato senso pratico, perciò le feste erano sempre organizzate a dovere, non soltanto nel cuore della città, ma anche nei rioni periferici.

Al principio del nostro secolo, Fiume contava circa 40 mila abitanti, ma c'erano tante associazioni, club e circoli che nemmeno oggidì ce ne sono tanti.

Nel gelido gennaio del 1901, precisamente il giorno 6, alle otto di sera, al Teatro Comunale avvenne la riapertura con «La serata delle canzonette popolari fiumane», concorso indetto dal Circolo letterario fiumano. Il pubblico giudicava le sei canzonette prescelte: «L'amor», «El mio fior», «Dime Rita», «Son una colombetta», «Son tabachina» e ancora una che ci sfugge. La banda apriva la festa popolare. Si iniziava così il primo carnevale di questo secolo.

Il Teatro Comunale annunciava per quella stagione sei balli mascherati a cominciare dal 20 gennaio. Tre settimane dopo c'era la Veglia Nobile (Ballo dei fiori). L'ultima domenica di Carnevale, il pomeriggio, si tenne il «Grande Festival dei Bambini», mentre martedì «L'ultimo di Carnevale», la festa si protrasse fino alle cinque del mattino, con la sala e il teatro gremitissimi fino all'ultima ora.

Tanto per dare un'idea di quanto costava un palco a mezzanino alla «Veglia Nobile», citerò una cifra da far sbalordire, pensando alle 100-120 corone al mese che guadagnava la maggioranza degli operai e degli addetti ai vari uffici cittadini, la somma era di 60 corone, oltre

l'entrata. Ma di «Veglie Nobili», se ne facevano una o due ed erano per i signori e per le autorità. Del resto il popolo trovava il modo di partecipare a tutte le altre serate, magari, come dice la vecchia canzone:

«Se non ti ga fliche
mi poco me importa,
impegneremo l'abito
mio.
Menime in sala cocolo
mio
menime in sala che vojo
balar».

E ballavano tutti e dappertutto, vecchi e giovani. «La vecia co la scusa de la mula, la fa la bula, la va balar».

Si tenevano le «cavalchine mascherate» anche al Restaurant Continental a Sušak. Il 20 gennaio davano già la terza rappresentazione. Qui i matti in maschera ne combinavano di tutti i colori. Ambiente popolarissimo, accesso a tutti, pur tuttavia, il divertimento non veniva molestato da disordini.

Al Casino, il 10 gennaio, si tenne il «Ballo degli Aristocratici». Ci andavano: il Podestà di Fiume, il Governatore della città, i loro vice, i magnati dell'industria, del commercio, con le rispettive dame. Di sabato i Veglioni, di domenica le Cavalchine. Al Casino le serate venivano chiamate «riunioni». Suonava una banda militare da parata. Anche i «broscvari» avevano il loro bravo Circolo a Cosala.

A Mlacca, al nuovo Restaurant «Nazionale», le danze cominciavano già alle cinque del pomeriggio.

Per la prima grande Cavalchina mascherata del 20 gennaio, al Comunale, furono venduti oltre mille biglietti al suono di una numerosa orchestra cittadina. Parecchi locali rimanevano aperti tutta la notte. Naturalmente gli equipaggi delle navi all'ancora nel nostro porto, prendevano parte alle serate con grande gioia. Era facile procurarsi costumi da maschera a nolo... Nelle famiglie, invece, tutti cucivano, tagliavano, accorciavano, tingevano, stiravano, tutto in gran fretta; e poi giù «nero de fondo de tecia, carta rossa, cioche de cavei...» e le più strambe acconciature possibili.

Infine martedì, 19 febbraio, «L'ultimo ballo carnevalesco con la grande Cavalchina popolare» (compresa in abbonamento, scriveva, perchè era un'eccezione).

Non pareva il primo carnevale del XX, ma la vigilia della fine del mondo. Tutto impazziva, nessuno aveva possibilità di rinchiudersi in se stesso, neanche per un minuto.

Nel pomeriggio di quel giorno furono lanciate molte tonnellate di confetti e tanti chilometri di coriandoli, lungo il Corso e nelle vie adiacenti, da coprire la pavimentazione, compresi i marciapiedi.

Sessanta anni fà che Cavalchine!
El Monte de Pietà fazeva el pien,
ma in balo andava fabri e tabachine
alegri, spensieradi... Mai che ben!

Mi go pagado dodizi per diezi
e go impegnà l'orolojo dal strozin:
Vestido a nolo e carigo de bezi,
felize, mascarado de Arlechin!

A un Tizio non ghe ocore la bauta:
la «napa» che... cicogna ghe ga dà
più un ocio «garbo» e con la voze acuta,
due orecie a vela... el chizo xe intonà!

El nonzolo se veste de torero,
el gùa fà el finto... coridor,
se capita un pirata el fa el... gerente,
el mazelaio zerto fa el... dotor!

Quaresima che porta musi longhi
e voja mata de brusar pajon...
Se paga interessi e pentimenti:
el orzo mai non era cussì bon!

Era impossibile che lo slancio dell'ultima cavalchina potesse venir meno con l'arrivo del mercoledì delle Ceneri, cioè la Quaresima. Tranne il Teatro Comunale, tutte le altre sale pubbliche tolsero in un battibaleno gli aggeggi carnevaleschi e prepararono le aringhe e il baccalà. Alcuni gestori distribuirono a profusione gratuitamente dette pietanze mettendo però in evidenza la bontà dei vini che, si capisce, bisognava pagar salati. Così il Restaurant Mayer di Tersatto, e altrettanto fece il signor Primorig, all'Hotel Sušak, che mesceva un eccellente «domače».

Anche a Mlacca, in via Serpentina, al «Restaurant Nazionale», non si scherzava con la tradizione: «le arenghe e el bacalà vegniva compagnadi da un grandioso concerto istrumentale... e .... doppi de vin».

Non meno ossequiosi alle tradizioni, i timonieri della «batana» fiumana del primo anno del corrente secolo, consumarono al Casino la «aringata» con compassata e quasi doverosa arrendevolezza, per ammattire poi daccapo danzando fino alle due.

Il pazzesco ritmo non poteva non provocare conseguenze di varia entità sulla resistenza fisica di quei Fiumani gaudenti, specialmente in quella, già messa a dura prova, del ceto operaio. Al «redde rationem» della quaresima si componevano canti disperati:

«Chi ze la colpa del mio mal?...

Le notolade del Carneval...».

Gli ultraresistenti, incolumi, li consolavano: «vita godi e vita patissi...».

Il popolino, tornato al... verde, rispondeva a colui che gli chiedeva da fumare: «ciò, coss'te pus'ciava le scarsele...».

Il bilancio del primo carnevale del nostro secolo fu quanto mai incoraggiante per gli organizzatori, per gli esercenti, appaltatori, noleggiatori e venditori di confetture, coriandoli, serpentine, ecc.

Nonostante il detto: «in Carneval ogni scherzo val...», l'urbanità e la correttezza dei gaudenti non vennero mai meno e i danni materiali involontari furono relativamente insignificanti.

*
* *

Ricchissima e invitante la «distinta delle feste da ballo e altri trattenimenti per il Carnevale 1902».

11 gennaio: Festa da ballo al Lloyd fiumano;

12 gennaio: Primo Veglione mascherato al Comunale;

15 gennaio: «Kolo» presso la «Narodna Čitaonica»;

18 gennaio: Trattenimento danzante alla Filarmonica - Drammatica;

22 gennaio: «Kolo» alla «Narodna Čitaonica»;

25 gennaio: Grande festa da ballo della Società degli Agenti al Commercio (Teatro Comunale);

26 gennaio: Terzo Veglione al Comunale;

1 febbraio: Festa da ballo del «Veloce Club fiumano» all'Hotel «Deák»;

2 febbraio: Veglione Nobile (Festa dei Fiori) al Comunale;

5 febbraio: Festa da ballo degli studenti del r. ginnasio superiore di Stato (presso la Soc. Filar. - Dram.);

6 febbraio: Grande festa di ballo «parè» presso il Casino Patriottico;

9 febbraio: «Festival dei Bambini» al Teatro Comunale alle 3 pom.

11 febbraio: Quinto e ultimo veglione mascherato al Comunale.

Al Casino Patriottico, inoltre, tutte le domeniche di Carnevale si terranno riunioni familiari di danze.

Da quanto si vede nel programma, non ci sono le Cavalchine al Comunale. Ne approfitteranno maggiormente quelli del «Continental» di Sušak e gli altri gerenti privati, perchè i cittadini troverebbero comunque dove andare a divertirsi.

In quell'anno all'Ufficio Annonario pervennero oltre settanta domande per ottenere il permesso di vendita di confetture!

Il desiderio di divertirsi pervade ogni persona di tutte le classi sociali, di qualsiasi condizione.

Ad Abbazia, alla festa da ballo organizzata dal Club «Adria» parteciparono contesse, baronesse e altri nobili: un contrammiraglio, ufficiali dell' I. E. R. squadra navale, il consigliere ministeriale, conte Wickenburg, capitani distrettuali, baroni, baronetti. Una caterva di bottoni d'oro, insomma, da formare, assieme alle profumatissime dame un'ottantina di coppie.

La cronaca registrò anche il «Ballo dei cocchieri e carradori» della Ditta Padoani, alla «Sala Diana».

All'Hotel «Stephanie» di Abbazia, la festa danzante dell'ultimo di Carnevale veniva denominata «grande festa dei matti...».

Tutti lamentavano la mancanza di un Corso di carri e di carrozze, ma fu impossibile costituire un Comitato organizzatore. Singole famiglie, ognuna per proprio conto, allestirono alquante carrozze, veramente degne di considerazione:

1. Paglia e fiori sotto un grande ombrello cinese;
2. Camelie e garofani;
3. Candido cotone sfilacciato su tutto: cavalli, finimenti, ruote, come neve;
4. Orchidee artificiali;
5. Clowns e Pierrot, allegra giovanile guerra di getti di confetture coriandoli e serpentine.

Poi, dopo la sfilata, una guerra tremendamente divertente.

Mentre infuriava il Carnevale anche nelle sale più modeste dei dintorni, dal nostro porto partivano, allora, molti piroscafi carichi di cavalli ungheresi per il Sud Africa, dove era in corso la guerra tra Inglesi e Boeri. Gli equipaggi e il personale addetto ai cavalli non erano mai al completo. Parecchi Fiumani ubriachi, qualcuno ancora mascherato, si risvegliava in alto mare a bordo di qualche piroscafo inglese. Non restava altro che continuare il viaggio come parte dell'equipaggio. Uno di questi si risvegliò a bordo del piroscafo «Chicago». Ritornò a casa dopo sei anni! Aveva ancora con sè la «bauta». Ma la mamma non lo riconobbe quando ritornò a bordo di una nave da guerra, la «Zenta» della I. E. R. Marina Austro-Ungarica. La mamma lo guardò a lungo, finchè il povero giovane, quasi piangendo le disse: «Cossa devo calar le braghe per mostrarte la voja de vin...». Soltanto allora la mamma se lo strinse al cuore.

Il comandante dello stesso piroscafo «Chicago» ha «restituito» alla R. Capitaneria di Porto di Fiume «13 viaggiatori clandestini» che egli aveva trasportato da Fiume a Port Elisabeth e viceversa, fornendo loro da mangiare in cambio di piccoli servizi prestati durante il viaggio. Ma i tredici malcapitati cercavano dal detto comandante la paga, essendo stati regolarmente ingaggiati. «I ne ga zurmà...». Le autorità portuali intrapresero serie misure contro il Comandante inglese. Mah!

Anche questi sono scherzi di Carnevale. I tredici, ormai al sicuro, cercarono di rimediare, ma gli andò male...

L'ardore carnevalesco crebbe negli anni che seguirono. Si moltiplicarono i circoli, i clubs, le società aziendali e tutti si aiutavano a vicenda, ingegnosamente, con minima spesa, lavorando volontariamente e quelli che non potevano essere utili con il lavoro si facevano in quattro a procurare denaro e materiale. Gli addobbi, a seconda delle sedi e delle possibilità, divennero sempre più belli, più ricchi e più fastosi. E così, di pari passo, miglioravano le maschere e il comportamento dei mascherati. Però l'orgoglio dei Fiumani non veniva appagato da tutto ciò. Essi volevano qualcosa che riscuotesse l'ammirazione delle città più grandi, più progredite. Non bastavano loro i meravigliosi scenari sul palcoscenico del massimo teatro fiumano, i complessi allegorici, notti veneziane ecc., da far rimanere incantati quanti poterono ammirarli, no, ciò non bastava: i Fiumani volevano il Corso dei carri e delle carrozze come nei centri più ricchi delle città più sviluppate. Abbiamo i Cantieri — di-

cevano —, il Silurificio, il Porto (molto importante in quei tempi), i Servizi pubblici municipalizzati ecc., come mai non si può formare un Comitato promotore e poi... e poi...

Così nel 1909 e nel 1910. La fiamma cresceva, ma la sola passione non partoriva il corso desiderato. Appena il 17 gennaio del 1911 si formò un Comitato pro Carnevale. Ma di ciò parleremo dopo aver dato una breve occhiata alle cronache dei Carnevali 1909 e 1910.

Nel 1909 troviamo bell'e formati parecchi nuovi circoli:

Circolo accademico fiumano; Circolo Viola; Circolo Stella; Circolo agenti al dettaglio; Circolo Arpa (aveva una sezione mandolinistica); Circolo Euterpe.

La Società degli Artieri arricchiva il coro già esistente con elementi femminili.

Giovedì 14 gennaio, al Teatro Comunale, premiazione delle nuove canzonette fiumane. Giudica il pubblico e una giuria.

I premio: la canzonetta «Chi semo noi»; II premio: «Bacoli»; III premio: «Ciaro e scuro»; IV premio: «La margherita» e «La xe cussì».

Sabato 16 gennaio 1909. Veglia di beneficienza pro Sicilia e Calabria.

Ecco uno scorcio dell'appello lanciato ai cittadini fiumani dal Comitato formatosi all'uopo: «... a riparo della squallida corona di rovine palpitanti, che il mostruoso flagello ha lasciato in triste retaggio alla civiltà riparatrice».

I Fiumani non rimasero sordi all'appello, concorsero in cento guise: «i Fiumani non ga messo mai un toco de pan in boca senza offrirghe prima a chi che ghe sta vizin e che ga bisogno...». In realtà nessuno fece a meno di dare quanto poteva per i sinistrati del terribile terremoto di Sicilia e di Calabria. Anzi, Fiume si distinse fra moltissime altre città, nella nobilissima gara di aiuti agli sventurati fratelli italiani.

Anche al ballo degli agenti al dettaglio, che si tenne all'Hotel «Deák», sfolgorante di luci, si raccolse «l'obolo della carità, nelle palme gentili delle damine dagli occhioni invocanti soccorso...» («Ti me capissi, an? cavre de veci...»).

Interessante il fatto al Circolo letterario dove al XVII Congresso Sociale fu varata la nuova direzione: Presidente: dott. I. Garofolo; Direttori: dott. Baccich Icilio, Cappellari Giovanni, Conighi Carlo

junior, prof. Dalmartello Arturo, prof. Gigante Silvano, Harasin Gemma, Host Vincenzo, dott. Lenaz Lionello.

Tutte persone molto note a tutti quei Fiumani che abbiano varcato almeno la cinquantina.

***

Continuiamo dunque ad occuparci del Carnevale 1909. Non posso rubare tanto spazio per pubblicare il lungo elenco dei trattenimenti annunciati per quella stagione di Carnevale.

A proposito dirò che hanno ragione tanti nostri vecchi nostalgici brontoloni di lamentarsi della mancanza, al giorno d'oggi, di certi divertimenti familiari genuini, come quelli di sessanta anni fa. Tenterò, tuttavia di presentare, in succinto, il ricco programma stagionale.

Al Teatro Comunale: 12 serate e un pomeriggio dedicato ai bambini. All'Hotel «Deák»: 7 serate ufficiali, senza le altre riunioni e concerti. Poi Hotel Sušak, trattoria a Tersatto, trattoria a Mlacca.

Al Teatro Fenice un grande concerto di beneficenza. Senza contare i trattenimenti del Circolo cristiano sociale, Società fra operai scalpellini, Club alpino fiumano, Società lavoranti pittori, Circoli di lettura di Plasse, la «Giovine Fiume», la Società di Concerti e qualche altra ancora. Soltanto gli ammalati non andavano a divertirsi.

— Musica in Piazza Dante, fra i pezzi in programma v'è da notare: la Sinfonia dell'opera «Gli scherzi di Boissì» di Zajc.

— 25 gennaio: ancora scosse di terremoto a Messina.

— L'ultimo giorno di Carnevale fu una giornata bellissima. Il Corso era letteralmente invaso dal mezzogiorno a notte avanzata e brulicante di maschere di ogni genere, per la maggior parte grottesche. Note di allegria chiassosa dappertutto. Impazzamento carnevalesco generale.

***

Un terribile infortunio capitò a un lavoratore del porto, il quale aveva indossato un'intera pelle d'orso, testa compresa per recarsi così mascherato nei locali popolari a divertirsi.

Come fu come non fu, la pelliccia prese fuoco e il disgraziato non riuscì a togliersela di dosso. Quando fu soccorso era già bell'e arrostito. Il viso, le mani e altre parti del suo corpo martoriato, restarono scarnificate. Restò mascherato da scheletro per tutto il tempo della sua non tanto breve vita.

Carnevale fiumano del 1901: le canzonette popolari premiate.

Del 1910 parleremo poco perchè risulterebbe la pellicola del 1909 in seconda visione, se si eccettua il crescente desiderio dei cittadini e i passi da loro compiuti per avere l'agognato Corso di carri allegorici e carrozze di fiori e quello che a tutto ciò compete.

Si critica e si lamenta il «fiasco del Corso».

Dieci o dodici carrozze, modestamente arredate, otto delle quali venute da fuori Fiume per tentare di salvare il... Corso. Un corso ch'era scandaloso: «quadro di baldoria in sessantaquattresimo. Una vergogna».

Alla mezzanotte la tradizionale campana annunziò ai gaudenti la agonia del carnevale, i cui ultimi guizzi si spensero coi quattro salti di prammatica alla Cavalchina nel nostro massimo tempio dell'arte, votato a tempo perso, a Tersicore pandemia.

I lettori noteranno quanto d'amaro c'è in quest'ultimo periodo, letteralmente ricopiato dalla cronaca di quei giorni:

«Mascherotti in mare; "baute" e costumi da poco abbandonati in ogni dove, pietosi resti... conservati sotto l'alcool...».

All'indomani molti visi sarebbero parsi altrettante «baute». Un agente del buon costume, chiamato «el caziator de le farfaline» acchiappava ogni tanto qualche mascherina senza meta e la portava al... fresco (già jazada). Una volta però al «Continental» a Sušak, male gliene incolse, perchè la «Farfallona» si trasformò in tigre e con un morso secco gli staccò un pezzo d'orecchio. Per l'anagrafe la «tigre» portava una pelliccia di... Bodolia.

Qualcuno si ricorda di aver preso da bambino tante pedate sul sedere per aver tentato di raccogliere da terra le confetture sparse e accumulate sotto i marciapiedi, per poi rivenderle.

Incredibile: nell'ambulatorio cittadino si presentarono alcuni mascherati per farsi estrarre dagli orecchi i grani di confettura che vi erano penetrati...

Il 5 gennaio 1911, anno di grazia per il Carnevale fiumano, venne affisso un manifesto:

TUTTI AL TEATRO FENICE

Tutti voi, che avete a cuore le dure sorti in cui oggi versa il Paese causa il continuo e crescente rincaro dei viveri, accorrete numerosi al

COMIZIO DI PROTESTA

indetto per Domenica 8 gennaio alle ore 11 ant.
Vi parleranno i seguenti oratori:

1. Onorevole avv. Dr. Michele Maylender
   Deputato al Parlamento
2. Onorevole Prof. Riccardo Zanella
   Rappresentante Municipale
3. Onorevole Paolo Sandor
   Deputato al Parlamento

Concorrete tutti quanti a rendere con la Vostra presenza più energica ed efficace la protesta.

IL COMITATO

*
* *

I Fiumani, con tutte le carte in regola, con i propositi fierissimi, maturati da più di un decennio, di organizzare un Carnevale, e, soprattutto, un Corso di carri e carrozze di proporzioni addirittura internazionali, per dare alla città di Fiume, la perla del Quarnero, il lustro e il decoro che le spettava, accorsero tutti al Comizio, «... cresse el pan, i fasoi, le patate... xe un azardo cercarse quartier...», e protestarono in massa, con la consueta solidarietà, ma tornarono ben presto a infornare quello ch'era già lievitato, affinchè il Carnevale riuscisse alfine una cosa... seria. Tanto, in tutti i casi, la vita stava diventando ineluttabilmente... «sempre più garba...».

Ma come? Si parla di miseria dopo quasi quarant'anni che nella città scendono due ferrovie. Dopo trent'anni delle Società marittime Ungaro - Croata libera e quattro anni da quella della Soc. di Navig. «Indeficienter». Ma se la città rifiorisce, si allarga, si allunga, si costruisce, si ammoderna... Dicevano i cittadini. E nuove organizzazioni e società e cinema nascevano. «Pensaremo in Quaresima».

Ecco che il 17 gennaio si forma il Comitato pro Carnevale. «... Furono concretati i piani relativi a vari premi da darsi ai carri e alle carrozze le meglio addobbate, nonchè gonfaloni ed altri doni alle maschere originali, musiche, brigate ecc.».

«A far parte del Comitato pro ultimo giorno di Carnevale concorsero le principali personalità del ceto politico, amministrativo e commerciale della città».

Ma lo sapevano già i concorrenti che avevano le staffe pronte e i crogioli pieni, e i forgiatori, gli scultori, i pittori e decoratori, fioristi, falegnami, carradori e persino i «cuceri»; tutti erano già al lavoro o in fase di preparazione, con gli schizzi pronti, definitivamente approvati. Il fervore aveva contagiato tutti. Anche gli organizzatori che mai avevano ammainato la bandiera, quelli del Teatro Comunale, degli Hotels, dei Circoli ufficialmente quotati, parevano maggiormente infervorati nel lavoro, nella ricerca del meglio.

Nessuno aveva tempo di pensare al carovita. I tintori, i sarti, i calzolai, le modiste ed altri artigiani erano straccarichi di lavoro.

Il veglione mascherato, che strabiliò tutti, organizzato dalla Società degli Amici dell'Infanzia al Comunale, fu denominato «Il regno della musica».

Festa indescrivibile. Il «Non plus ultra» dell'eleganza in sala. Anche fuori regnava un'insolita gaiezza.

Alle ore 9 il teatro era zeppo. Quando si alzò il sipario si udì un «oh!» di meraviglia, emesso da quasi tutti i presenti. Il «regno incantato» era un'allegoria indovinatissima di grandioso effetto.

«Da un lato Bach, seduto all'organo e Beethoven sul cui capo una musa deponeva una corona d'alloro; Haydn circondato di fanciulli graziosissimi; più sotto il sacerdote Satastro dal "flauto magico" accanto alla "regina della notte", tutta avvolta nei veli fluttuanti trapunti di stelle. Mozart e Schubert, Chopin, Listz, Wagner, Verdi e insomma tutti i celebri compositori del firmamento musicale facevano parte della impareggiabile, geniale allegoria».

La festa fu un tripudio, e il divertimento, non meno della gioia dello scopo raggiunto dalla Società organizzatrice, andarono oltre al limite previsto.

Fu, per tutti i presenti, una serata indimenticabile.

*
* *

Passeremo a descrivere l'ultimo giorno di Carnevale dell'anno 1911, il più ricordato da tutti i Fiumani. Così diceva la cronaca il primo marzo, mercoledì delle Ceneri, sul famoso Corso dei carri e delle carrozze del giorno precedente:

«Da molti anni non ricordiamo che il nostro Carnevale segnasse, come segnò ieri, una fine così animata, così rumorosa, così chiassosa e

così... artisticamente grandiosa come quella di ieri. Anche il tempo, magnifico per serenità e tepore, volle concorrere al successo, che senza di lui, sarebbe mancato, se non del tutto, in grandissima parte.

Inutile descrivere la gazzarra stradale, già nota, poichè la massa che affluisce sulle vie per divertirsi è press'a poco sempre la stessa, e gridi, e suoni, e salti, e stranezze sono ingredienti anche dei carnevali mediocri; ma va rilevato l'insieme addirittura imponente e curato con criteri d'arte, che i punti centrali della città offrivano ieri durante il corso di carrozze.

Già alle tre pomeridiane e anche prima si ingannava il tempo in attesa della comparsa delle prime carrozze, con battaglie di coriandoli e serpentine. Le tribune disposte dal Comitato in vicinanza della Torre, erano tutte occupate. In Piazza Dante s'era disposta la banda militare e di là a non molto, col carro della banda cittadina, comparivano le prime carrozze e i primi carri attirando la folla curiosa intorno ad essi per ammirarli.

Erano infatti degni di ammirazione. Primo a comparire fu il piroscafo "Fiume" che sprigionava dalle grandi ciminiere l'immancabile fumo. Il carro piroscafo misurava diciotto metri di lunghezza.

Veniva quindi la splendida allegoria dantesca, ideata dai soci della "Giovine Fiume" e riuscita una vera opera d'arte nel concetto e nell'esecuzione: Minosse fa la sua parte di giudice; un "drago" protegge con la formidabile zampa l'emblema sociale. Al sommo, campeggiano nell'aria Dante (Giovanni Host), Virgilio (Giovanni Benussi) e Beatrice (Anna Stefancich). Il carro è preceduto da araldi a cavallo, in costumi dell'epoca, che annunziano il passaggio del corteo con segnali di tromba. Dietro procede una banda che suona l'inno della "Lega". L'insieme è una magnificenza e tutti ne sono entusiasti.

Vediamo un carro del Club "Trionfo": un'opera d'arte anche questo: due leoni appoggiati a una biga romana su cui c'è una Vittoria alata, in alto campeggia l'Aquila fiumana. E' un superbo gruppo di gesso, che strappò ad ogni istante grida d'ammirazione. Ma ecco avanzarsi una gigantesca torpediniera della "Colonia argentina". Non vi manca nulla, nemmeno i cannoni che sparano allegramente salve di... coriandoli. L'insieme di proporzioni è generalmente elogiato. E vediamo ancora: un padiglione in edera con alcune signorine del Molino fiumano a cilindri. Poi un grande padiglione trasformato in "buffet" con tavoli e sedie. E' della ditta G. Gilliam. Ecco ora un motivo popolare: una

massa di ghiacci, un orso bianco, alcuni esquimesi che scoprono la... candela "Leda". Questo è della ditta Giorgio Schicht di Aussig (qui rappresentata dal sig. Adolfo Graf).

Quindi un carro artisticamente addobbato: è della distilleria "Adriatica", Società Anonima Industriale, con sede al Puntofranco.

E fra un carro e l'altro sfila una bella accolta di carrozze infiorate. Notiamo: famiglia Ugo Hoffmann, in fiori lillà e crisantemi; conte Wichenburg, magnifica carrozza in mimose; Basilisco Dardi, dirigente magistrale, in lillà e acacie; on. F. G. Corossacz, girasoli; famiglia Meinier, fiori misti; in una carrozza ci sono delle gentili signorine in costume di contadine Stiriane; vediamo poi le carrozze della famiglia Hojos, con decorazioni di neve; famiglia E. Bilz, mimose; Andrea Ossoinack, lillà; dott. Fésüs, piante esotiche; dott. Vio junior, dalie bianche; famiglia Russo, decorazioni magnifiche in piante d'aranci; una carrozza con alcuni mori, elegantissima, ed altre che ci sfuggono. Notiamo infine due automobili, addobbate artisticamente, una del conte Hojos ed una del sig. Giov. Matcovich.

Complessivamente hanno partecipato al Corso 14 carri carnevaleschi, 3 automobili e 63 carrozze. (Quanti cavai...!).

Il solerte Comitato il cui compito dell'assegnamento dei premi non era sì facile scelse a giudizio del popolo, con giusto criterio, assegnando i premi come segue:

Primo premio: cor. 500 - "Allegoria Dantesca";

Secondo premio: cor. 300 - "Club Trionfo" (leoni e l'aquila);

Terzo premio: cor. 200 - "Istituto dei poveri".

Furono inoltre assegnati premi d'onore (di cor. 100 ciascuno) al piroscafo "Fiume", al carro-reclame della Prima distilleria del Litorale, a quello che rappresentava un motivo popolare (Candele Leda) e a un quarto carro. Per le vetture infiorate fu aggiudicato il primo premio a quella del sig. A. Ossoinack, che però era fuori concorso. I premi furono quindi così assegnati:

1. fam. Moretti (gonfalone bianco);
2. addobbo con fiori di campo (gonfalone rosso);
3. decorazione con crisantemi (gonfalone verde).

Verso le cinque anche la banda dei ragazzi del Ricovero eseguì in Piazza Dante alcuni pezzi, molto applauditi, sotto la direzione del maestro Margotti».

L'ammirazione per le vie durante la serata e la notte si mantenne vivissima e il Carnevale passò trionfalmente a raggiungere i suoi deboli, vergognati predecessori».

*
* *

Febbraio 1911.

Una nota importante con echi ironici:

Le Curie Vescovili non proibiranno l'ammissione nelle chiese alle portatrici della «jupe culotte». Il nuovissimo figurino è stato esaminato dal Vicariato in Roma e i giudici in tonaca e cocolla non hanno riscontrato alcun carattere d'indecenza nel nuovissimo costume femminile. (!)

*
* *

Destino in maschera...

Dame un veta
da quel rochel de filo nero
Repezarò...
la mascareta
El «dominò», amico vero
de la mia gioventù.
Lo meterò
una volta ancora
e poi mai più. Fino che vivo
ricorderò
quel che 'l me ga servido...
I curiosava
«chi mai sarà?» Era un mistero!
E nanche «lui»
che tanto amavo
de imenso amor sinziero,
no 'l ga potù
conosser el mio cor. Per vero...
Me vestirò, lo zercarò
anche se sò
che non vederò mai più
quel omo amado!
Mi go giogado col mio destin
proprio per quel
el me se ga sbefiado!...

Nel 1912 i veglioni mascherati al Comunale furono sette a cominciare dalla domenica 14 gennaio. Da aggiungere a questi sette la «veglia nobile» e la grande festa dei bambini, alla quale ogni anno si ottenevano enormi successi.

Da segnalare la «veglia tradizionale» a pro dell'associazione italiana di beneficenza, indetta per il 2 febbraio al Comunale. I Fiumani, paghi del grande successo ottenuto dal Corso carnevalesco dell'anno precedente, non accennano neppure a ripeterlo.

Intanto tra le novità c'è la nuova linea di navigazione tra Fiume e Patrasso, inaugurata con il piroscafo «Villám» della Società di Navigazione Ungaro-Croata (gli scambi commerciali con la Grecia sono stati sempre proficui).

Il nostro concittadino Guido Prodan riceve un bell'omaggio per aver volato sopra la capitale dell'Ungheria, Budapest. A 400 metri d'altezza girò per un totale di venti minuti!

I Turchi stanno perdendo la guerra contro l'Italia, difettando soprattutto di fucili. Il colera miete molte vittime in Turchia.

Così le brevi di cronaca mentre esce il calendario delle feste da ballo al Comunale, all'Hotel «Deák» e al Casino Patriottico.

Alle molte società esistenti si aggiungono ora: l'Unione operaia fiumana, la Società commerciale Sloga, il Club dei Quindici, la comunità Serbo-ortodossa, la Società dei Sarti, la Società dei Pistori, gli Impiegati subalterni delle R. Ferrovie di Stato, il Magyar Kör.

Anche la Società delle levatrici, nata l'anno precedente, che all'Hotel «Deák» si accaparrarono quasi tutte le serate a disposizione.

E il popolo, il popolino ignaro, convinto che nella stagione carnevalesca fosse proibito pensare a cose serie, diventava facile preda delle mille tentazioni che insidiavano il suo credo, il suo buon costume e la sua integrità civica. E si divertiva, quasi certo che la marachella, qualora venisse scoperta, sarebbe stata giustificata o perdonata; che per l'assenza del lavoro del lunedì, il padrone o il capo avrebbero chiuso un occhio... «Ma se 'l era anche lui..., lo go adociado vestido de Mefistofele..., el era con una bela tipa de Margherita, e i ze andadi zenar al "Abbondanza" vizin del Teatro. Po go visto anche la sua molie in Dominò col "Trovatore" co' la spada vera... I andava al "Continental"...».

«Tasi ti che taserò anca mi...».
«Ti vien con mi stanote, mascarina?».
«Perchè de no, se zà ogni scherzo val!».
«Me go impatà mia moglie!... Oh, carneval!».

Quando non si poteva cenare dove aveva luogo il ballo si andava al «Lloyd», alla «Conca d'oro», al «Vecio Napoleon», «dal Colazio», all'«Arlecchino» e anche dal «Bel Moro» dove non mancavano mai le «tripe e ribe» e il forte vino di Lissa, originale.

In Cittavecchia i locali potevano, dietro richiesta, tenere aperto fino alla mezzanotte, cosicchè i «mascaroti» e certe mascherate... domače, potevano «far la matada e tante ridade...» senza allontanarsi troppo da casa.

I molti Hotels della città erano tutti occupati. I fiorini e le corone rotolavano dalle tasche in fretta, come coriandoli. «Vita godi, vita patissi...».

Si potevano acquistare le «baute» dappertutto. Anche dalla... «quatroviza, dala mussetoviza, dala Maria longa de Piazeta San Micel, che la ga ciapado el primo premio al "balo dei veci" al Comunal, insieme col suo cavalier che era el "Mantovan": i gaveva balado in costume la "furlana". Li ga imparado el maestro Adamo Riccotti». La fotografia ingrandita della coppia stava in una «suasa», sempre su di una parete del suo botteghino, dove si vendeva ogni sorta di minutaglie oltre al «petess co' le erbe»...

Il Casino Patriottico aprì in quell'anno ben otto volte i suoi battenti per i suoi veglioni aristocratici e lussuosi. Ma i veglioni, cui non si doveva mancare, erano quelli indetti dalla Società degli Amici dell'Infanzia e dell'Associazione contro l'accattonaggio, perchè la voce della carità chiamava ogni anno ad un viaggio fantasioso in mezzo alle meraviglie più strane e più attraenti: splendori del regno della musica; misteri affascinanti delle glauche profondità marine; visioni chimeriche... «per tante fliche provien dal più grande Spargna che esiste al mondo: el cor umano».

La festa dell'Iride, dunque, bandiva per i costumi il color nero e il bianco, appunto perchè non fanno parte dell'iride. Unica eccezione: i dominò neri.

L'Associazione contro l'accattonaggio invece presentò una veglia, sempre al Comunale, in cui la sala venne tramutata, per l'occasione, nella storica piazzetta di San Marco a Venezia.

«Nell'atrio sfilavano leggiadre signore e signorine e i giovinotti si disponevano in modo da formare due fitte spalliere di suprema eleganza. Entrando nella sala il colpo d'occhio dello sfondo faceva emettere a tutti un grido di stupita ammirazione! Poi l'occhio rimase abbagliato dall'intensità della luce, dalla vivacità dei colori, dal luccicchio degli ori e di lustri sulle toelette sfarzose, sui smaglianti costumi di maschere dal fascino di tanti begli occhi risplendenti in fronte alle bellezze femminili affacciate ai palchetti.

La musica, naturalmente, era tutta intonata a Venezia e dava un'illusione perfetta, riempiendo l'anima di poesia e di languore... Gondole, mandolinate... cari. E tanti tanti palloncini variopinti...».

Di fuori su mille toni impazzava il carnevale.

Girava per la città un tipo che tatuava la pelle a chi era disposto a pagare. Una forma di mascheramento, anche quella. L'hanno fermato perchè non aveva il permesso...

«Soto la Tore se vendeva fritole e più in drento in Piaza dele Erbe, era la piccola locomotiva che cusinava a vapor le krennwürst e che veniva servide col cren e una feta de pan».

«Al dopopranzo la inclita mularia coreva de qua e de là per el Corso ingrumando tuto quel che podeva servirghe per giogar a casa, tuto i cazava fra la maia e la... pele. Soto la filarmonica sti muli fazeva oduf in quel mar de confeture per ciapar caramelle "Stollwerck", margarina "Ceres" in dadi, bomboni longhi involtizadi cola carta a zufoli, tubetini de pasta per lavar i denti e soldi... soldini e anca fliche, che i butava in grabagna dal pergolo i se divertiva, quei signori, meso mondo».

— Concerti all'Hotel Lloyd. Ottima cucina. Si parla anche d'affari.

— Gran lavoro in porto. Le granaglie ungheresi e la lotta per mantenere inalterati i prezzi: frumento, orzo, segala, avena, orzo da foraggio, orzo da birra e da malto. Il granone a cca. 9 corone al quintale.

— Al «Deák» grande Ballo dei Pompieri per il 25.mo anno di servizio del capo guida Nicolò Simcich, portabandiera e perciò anche presidente della festa.

— Alle feste nobili ogni signora o signorina al suo entrare in platea riceve un'elegante mazzo di fiori.

*
* *

Nel 1913 la parabola dell'organizzazione carnevalesca sta percorrendo l'ultimo suo arco. Evidentemente nessuno, neanche coloro che se ne dolgono, tenta di frenare la caduta.

Non è che i Fiumani non si divertano. Si tuffano nel baccanale a occhi chiusi, come in mare, d'estate. Le teste grandi pesano sui tavoli degli uffici, delle cancellerie, dei comandi. Nessuno arrischia un soldo in nessuna impresa che non dia un sicuro e immediato guadagno. Tutto in sordina... ma orecchiabile.

— «Una notte al Giappone» ballo della Società dei Cuochi e Camerieri.

— Grande ballo della Società degli Spazzacamini di Fiume e di Sušak all'Hotel «Deák».

Il programma delle feste al Comunale è abbastanza invitante. Ma non brilla.

— S'è suicidato il popolare e brillante maestro di ballo alle cavalchine ed ai veglioni, Clemente Celebrini. Peccato, ma ce ne sono ancora altri.

— Austria-Ungheria, Germania, Inghilterra e Stati Uniti fanno gara in costruzioni di navi da guerra.

— Ultima domenica di Carnevale: Musica in piazza Dante, suona la banda civica.

— Concorso di canzonette popolari. Discreto interesse.

— Magro e tradito l'ultimo di Carnevale, senza nemmeno una carrozza. La folla di maschere si sconfetta lungo il Corso e le vie adiacenti. Dalle finestre della posta, la famiglia del direttore e qualche conoscente tempestano a «sessolade» di confetture tutti i gruppi di maschere che capitano a tiro.

L'ultimo guizzo, ancora sfrenato, ancora pazzarello e poi suona la campana. E' una formalità soltanto... Vita godi...

Poi il mercoledì delle Ceneri con il baccalà e le aringhe. Il domače e l'istriano e il rosso di Bersec e la Bakarska Vodica «de Buccari... intendemose».

***

Nel 1914 c'è ancora chi ha voglia di ballare. E perchè no?

«El pan cresse de due soldi al chilo».

17 gennaio 1914. Il varo della dreadnought della T.V. Marina Austro-Ungarica «Santo Stefano» (Szent István): lung. m. 151; larg. m. 72,2; potenza dei motori 25.000 cav.; portata 20.330 tonn.; 950 uomini d'equipaggio. Assistevano al varo moltissimi invitati e una galassia di stellette e onorificenze giunta dal firmamento viennese, nonchè una squadra navale con alla testa le corazzate «Viribus Unitis» e «Tegethoff».

Formidabili cannonate a salve salutarono la superba nave mentre scivolava in mare accompagnata da varie bande musicali e grida di entusiasmo.

Non molto tempo dopo il cantiere Danubius licenziava settecento operai.

— Gli abitanti di Valscurigne e Belvedere si riuniscono in «Trattoria alla roda»... onde conferire sulla linea tramviaria che dovevasi collocare nei suddetti rioni.

— Il prete serbo Samuele Papus telegrafò (31 gennaio 1914) al ministro Popovič, ch'egli era in viaggio di ritorno dall'America con 2000 emigrati (notizia pubblicata sotto il titolo: «La Serbia si arma». Tutti i riservisti della Nuova Serbia chiamati sotto le armi).

— Il ballo mascherato al Circolo di Cosala, 3 febbraio 1914.
Il popolo beve, mangia e si diverte. Cede l'organizzazione.

— Carnevale vittorioso per Antonio Smareglia alla Scala di Milano, dove la prima della sua opera «L'Abisso» ebbe un grande successo.

«Fine dei Carnevai de prima dela prima guera mondial».

Schizzo carnevalesco fiumano:

CARNEVAL AL BALO PUNTARIOL

...Un contrasto de ciaro e de scuro:
là de fora fumava un feral
e de drento una lampa a carburo
dindolava... sul tango fatal.
Quatro gronghi in siarpeta e camisa...
Sei scarpene vestide in percal,
una armonica rauca... ronchisa
dal «zio granzo», paron del local...

ESTRATTO DELLO STATUTO
DEL CENTRO DI RICERCHE STORICHE

UNIONE DEGLI ITALIANI DELL'ISTRIA E DI FIUME
CENTRO DI RICERCHE STORICHE

ROVIGNO

Estratto dello Statuto

(sono omessi gli articoli che riguardano problemi tecnici di rapporti di lavoro interni al Centro)

Ai sensi dell'articolo 91 della Costituzione della R.S.F.J. (Gazzetta Ufficiale, n. 14/63), dell'Emendamento costituzionale XV (Gazzetta Ufficiale, n. 55/68) e dell'articolo 40 della Legge fondamentale sulle Istituzioni (Gazzetta Ufficiale, n. 5/65) il Consiglio del Centro di ricerche storiche dell'U.I.I.F. (nel rimanente testo: Centro) ha emanato in data 5 settembre 1970 il seguente

STATUTO

I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Lo statuto fissa i principi generali, i compiti, le finalità, la funzione, l'attività del Centro, nonchè l'organizzazione interna, il sistema di lavoro, la competenza e la responsabilità degli organi di gestione, i diritti e i doveri del personale in rapporto di lavoro, le fonti di finanziamento, i rapporti di lavoro e tutte le altre questioni inerenti alla sua gestione e attività.

Il Centro è un ente autonomo.

ARTICOLO 2

La denominazione del Centro è la seguente:

UNIONE DEGLI ITALIANI DELL'ISTRIA E DI FIUME
CENTRO DI RICERCHE STORICHE
ROVIGNO

La sede è a Rovigno.

ARTICOLO 3

Fondatore del Centro è l'Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume, che ha emanato la decisione della sua costituzione nella seduta del Comitato, svoltasi a Fiume il 12 novembre 1969.

ARTICOLO 4

Il Centro ha iniziato la sua attività il giorno 12 novembre 1969.

Il Centro è registrato presso il Tribunale circondariale economico di Fiume sotto il num. Us-62/70-4 dell'11 maggio 1970 ed è iscritto sotto il num. d'aff. Us-62/70-4 a pagina 191, n. progr. 1 del IV registro delle istituzioni.

ARTICOLO 5

Il Centro ha le prerogative di persona giuridica.

Il Centro viene rappresentato dal suo direttore.

ARTICOLO 6

Il Centro nella sua attività si serve dei propri timbri ufficiali di forma circolare con il seguente testo nelle lingue italiana, croato-serba e slovena:

Nella prima riga: Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume - Centro di ricerche storiche - Rovigno;

Nella seconda riga: Talijanska Unija za Istru i Rijeku - Centar za historijsko istraživanje - Rovinj;

Nella terza riga: Italijanska Unija za Istro in Reko - Središče za zgodovinska raziskovanja - Rovinj.

ARTICOLO 7

Il Centro presenta al fondatore o all'organo da questo designato la relazione annuale sul lavoro svolto.

ARTICOLO 8

Il Centro svolge la sua attività conformemente ai principi costituzionali, alle leggi, al presente statuto e agli altri atti generali emessi da suoi organi di gestione.

Allo scopo di espletare i compiti rientranti nella propria sfera di attività, il Centro collabora con altre istituzioni scientifiche, nazionali ed estere.

Allo scopo di sviluppare la propria attività scientifica, di conformare il proprio lavoro alle questioni di interesse comune, di coltivare la collaborazione reciproca e di risolvere singole questioni di interesse comune, il Centro può associarsi a comunità di organizzazioni scientifiche.

ARTICOLO 9

L'attività del Centro è pubblica.

Il carattere pubblico del Centro si esprime:

— nelle pubblicazioni scientifiche e specializzate,
— nell'organizzazione di convegni scienfitici su temi oggetto di studio,
— nel lavoro pubblico della sua biblioteca e degli altri mezzi di informazione,
— nella presentazione di relazioni sul proprio lavoro al fondatore e ai suoi organi preposti agli affari della scienza,
— nella pubblicazione di un bollettino concernente la preparazione scientifica e professionale dei suoi collaboratori.

ARTICOLO 10

La Collettività di lavoro del Centro è costituita da quanti vi sono impiegati con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

I rapporti intercorrenti tra i membri della Collettività di lavoro del Centro si fondano sulla proprietà sociale, sullo sviluppo costante del lavoro scientifico-specializzato, sui principi socialistici di ripartizione a seconda del lavoro, sulla gestione dell'istituzione da parte dei suoi membri (della Collettività di lavoro), sulla solidarietà e sulla realizzazione dei diritti e dei doveri.

ARTICOLO 11

L'attività fondamentale del Centro poggia sui lavoratori scientifici e specializzati.

Per lavoratore scientifico del Centro si intende colui che, in ordine alle prescrizioni generali, consegue la qualifica di consulente scientifico, di collaboratore scientifico di grado superiore o di collaboratore scientifico.

Si considerano pure lavoratori scientifici coloro che, ai sensi delle disposizioni del presente Statuto e degli atti generali del Centro, conseguono una di queste qualifiche: consulente specializzato, collaboratore scientifico di grado superiore, collaboratore scientifico, bibliotecario di grado superiore, bibliotecario.

Il Centro dispone di assistenti che si preparano a divenire collaboratori scientifici.

La scelta della professione scientifica si effettua su iniziativa del lavoratore interessato o su proposta avanzata da due lavoratori scientifici, conformemente alla Legge sulla organizzazione dell'attività scientifica.

Condizioni e procedimento per la scelta della qualifica professionale vengono stabiliti da un regolamento a parte.

ARTICOLO 12

Ogni membro della Collettività di lavoro e tutti gli organi di gestione e direttivi del Centro sono in dovere di attenersi alle disposizioni del presente statuto, il quale rappresenta l'atto supremo d'autogoverno del Centro.

ARTICOLO 13

Il direttore rappresenta il Centro e a suo nome stipula i contratti.

In caso di assenza il direttore viene sostituito da un lavoratore del Centro da lui proposto e confermato dalla Collettività di lavoro. Il direttore, se lo ritiene necessario, può trasferire a qualche altro lavoratore del Centro, conformemente alla natura dei problemi e alla qualifica del lavoratore incaricato di rappresentare il Centro, il diritto di rappresentarlo e di firmare gli atti mediante procura scritta.

II

CONTENUTO E COMPITI DELL'ATTIVITÀ DEL CENTRO

ARTICOLO 14

Sono contenuto dell'attività e compiti del Centro:

a) il lavoro di ricerca e di elaborazione della storia regionale nei rami più disparati, dalle origini ai giorni nostri, con particolare riferimento agli avvenimenti e alle vicissitudini legati alla gente dell'Istria e di Fiume di lingua d'uso italiana;

b) la raccolta e l'evidenza dei documenti, dati, fotografie originali, fotocopie, filmini, opere, riviste, giornali, articoli, pubblicazioni varie sulla storia regionale e del gruppo etnico italiano in particolare;

c) la raccolta di memorie, manoscritti, saggi, articoli, opere e di lavori ed altro materiale storico compilati dai vari collaboratori del Centro;

d) la pubblicazione di detto materiale (permanente e saltuaria) sulla base dei programmi di attività del Centro e delle sue sezioni, in collaborazione pure con enti stranieri;

e) la partecipazione attiva dei membri del Centro, in seno alle varie istituzioni, enti, commissioni storiche regionali, con scritti, recensioni, polemiche e azioni varie, in modo da influire a far sì che la trattazione, storiografica dell'Istria in generale e quella del gruppo etnico italiano in particolare, ufficiale o meno, assuma un indirizzo veramente scientifico e interpreti con maggior obbiettività e discernimento gli avvenimenti storici, respingendo ogni sorta di speculazioni politiche e nazionalistiche;

f) l'azione rivolta a raccogliere attorno al Centro un numero quanto maggiore di collaboratori seri e capaci da tutti i circoli ed istituzioni del gruppo etnico italiano (insegnanti, giornalisti, combattenti, antifascisti, cultori di storia e del folklore, attivisti, ecc.), includendo anche specialisti jugoslavi e stranieri che si occupano della storia dell'Istria e di Fiume;

g) la collaborazione con gli altri Centri e istituzioni similari (archivi, musei, biblioteche, istituti, centri, ecc.) della regione, del resto della Jugoslavia e della vicina Italia allo scopo di coordinare l'attività e di concordare azioni comuni;

h) organizzazione di simposi, seminari e incontri vari su temi storici, onde contribuire, con la presentazione di relazioni, saggi e con dibattiti, a porre in giusta luce determinati avvenimenti e periodi storici che interessano direttamente il gruppo etnico italiano e la partecipazione attiva ai vari convegni e simposi di carattere storico organizzati dagli altri enti dell'Istria e di Fiume o da altri Centri jugoslavi e italiani, che investono particolare interesse per il gruppo etnico italiano;

i) la cura del perfezionamento professionale dei quadri e dei collaboratori del Centro mediante viaggi d'istruzione, borse di studio e contributi speciali resi possibili e forniti dal fondatore e da altri enti nazionali ed esteri, allo scopo di introdurre nel Centro metodi moderni di ricerca scientifica;

l) lo stimolo con azioni concrete, dello studio e dell'amore per la storia, nonchè il promuovimento dell'attività di ricerca, in questo campo specifico, in tutte le istituzioni del gruppo etnico italiano, nelle scuole e fra i connazionali, nell'intento di favorire sistematicamente la formazione di personale storico specializzato.

ARTICOLO 15

Per lo svolgimento delle sue attività fondamentali il Centro dispone di un proprio archivio di documentazione storica con materiale originale (manoscritti, fotografie, fotocopie, microfilm, ecc.), nonchè di una biblioteca; questo fondo di documentazione viene completato con la raccolta diretta del materiale (donazioni varie, ecc.).

ARTICOLO 16

Il Centro può prestare il suo materiale ai vari collaboratori esterni, a scopo di consultazione e di ricerca, previo permesso speciale del direttore del Centro.

ARTICOLO 17

I rapporti tra il Centro e il Museo civico di Rovigno vengono fissati dai rispettivi statuti, da un apposito regolamento interno e da un accordo che verrà stipulato successivamente sulla base di questi principi:

a) attiva collaborazione reciproca in fatto di raccolta e custodia del materiale sulla storia regionale con particolare riguardo alla popolazione con lingua d'uso italiana;

b) uso comune della sede, stabilendo in linea di massima nei rispettivi bilanci le spese comuni d'amministrazione e di manutenzione e quelle specifiche per ognuna delle due istituzioni anche in fatto di personale impiegato;

c) uso comune dei mezzi fondamentali delle attrezzature tecniche, dell'inventario, fissando però una netta divisione dei rispettivi beni e proprietà.

ARTICOLO 18

I rapporti tra il Centro e l'Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume, vengono fissati dai rispettivi statuti.

III

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEL CENTRO

ARTICOLO 19

Nel Centro viene organizzata ed effettuata attività scientifica e specializzata, vengono inoltre espletati affari generali per l'istituzione nel suo complesso.

I risultati del lavoro scientifico-specializzato sono accessibili al pubblico.

Attività scientifica

ARTICOLO 20

L'attività scientifica del Centro viene effettuata dai lavoratori scientifici del Centro e dai collaboratori esterni, ingaggiati dal Centro, inteso nella sua interezza.

ARTICOLO 21

Il Centro svolge la sua attività secondo le finalità e i compiti fissati per mezzo delle seguenti sezioni:

1) sezione per la storia regionale in genere,
2) sezione etnografica e folkloristica,
3) sezione per la storia del movimento operaio,
4) sezione per la storia della lotta popolare di liberazione.

Attività editoriale

ARTICOLO 22

Nell'ambito della sua attività il Centro ha le proprie pubblicazioni fisse e saltuarie.

Le pubblicazioni fisse sono: i «Quaderni storici del Centro» mentre quelle saltuarie vengono pubblicate in base alle necessità, all'importanza, al programma annuale e alle possibilità finanziarie.

ARTICOLO 23

Delle pubblicazioni si occupa un apposito comitato redazionale composto da tre a cinque membri nominati dal Consiglio del Centro e scelti dal novero dei membri della Collettività di lavoro e dei collaboratori esterni.

Redattore responsabile di tutte le pubblicazioni è il direttore del Centro.

ARTICOLO 24

Per tutte le opere da pubblicare o meno, in base al programma d'attività o fuori di questo, il Centro stipula dei contratti con gli autori, attenendosi alle disposizioni di legge che regolano i diritti d'autore.

ARTICOLO 25

Tra le pubblicazioni del Centro figurano quelle fatte in collaborazione con l'Università popolare di Trieste. Un apposito comitato redazionale paritetico, composto da tre membri nominati dal Centro e da altri tre membri nominati dalla Università popolare di Trieste, è incaricato di redigere dette pubblicazioni e di stabilire gli argomenti da trattare, valendosi anche della collaborazione di esperti dell'Italia e della Jugoslavia.

Attività specializzata

ARTICOLO 26

Gli affari e i compiti propri dell'attività specializzata vengono organizzati e svolti per le esigenze dall'attività scientifica del Centro inteso nel suo complesso.

Il Centro può, compatibilmente con le possibilità dell'attività scientifica, svolgere singoli affari ad essa legati, anche su ordinazione. Nell'ambito dell'attività specializzata si acquistano, custodiscono e si elaborano materiale e letteratura storici, creando cronologie, bibliografie, cataloghi e altri mezzi di informazione e documentazione, nonchè opere attinenti al contenuto di lavoro del Centro.

Affari generali

ARTICOLO 27

Gli affari generali vengono svolti nell'ambito dell'attività generale del Centro inteso nel suo complesso.

Il gruppo lavorativo, cui spetta l'attività generale, svolge: affari giuridico-organizzativi, personali, finanziario-commerciali, amministrativi, di cancelleria e tecnici.

Il Centro tiene tutti i libri d'affari prescritti, nonchè l'evidenza della situazione e dei mutamenti di tutti i mezzi, conformemente alle prescrizioni vigenti e ai suoi atti generali.

Il Regolamento concernente l'organizzazione e le modalità, secondo cui tenere la contabilità, contempla: l'organizzazione e le modalità della condotta della contabilità, le modalità con cui i membri della Collettività di lavoro verranno messi a conoscenza dei risultati della gestione, i libri d'affari in datazione, la fissazione delle scadenze e il sistema d'inventario, la determinazione del conto finanziario analitico, le modalità della liquidazione dei documenti di pagamento e della loro registrazione, la responsabilità delle singole persone e le scadenze previste per la conservazione dei documenti e dei libri d'affari.

Disposizioni comuni

ARTICOLO 28

L'attività scientifica, specializzata e generale del Centro costituiscono la sua struttura organizzativa unitaria, mutabile unicamente mediante modifiche aggiunte alle corrispondenti disposizioni del presente statuto, nel modo da esso previsto.

ARTICOLO 29

Il Centro elabora un programma di lavoro a lunga scadenza.

Il programma di lavoro comprende le questioni di fondo, il cui studio ed elaborazione vengono fissati più particolareggiatamente dal piano di lavoro.

All'atto della stilizzazione del programma di lavoro, si tiene conto delle possibilità personali e finanziarie del Centro e si armonizza il lavoro scientifico con quello specializzato.

ARTICOLO 30

Il piano di lavoro del Centro si elabora in conformità con il programma, già approvato, e si stabiliscono i fini, i tempi di elaborazione, il volume, le condizioni di lavoro, le fonti finanziarie di base, i mezzi aggiuntivi per ogni lavoratore, rispettivamente per l'attività del Centro.

Dall'art. 31 all'art. 37 *omissis.*

IV

GESTIONE DEL CENTRO

Collettività di lavoro

ARTICOLO 38

La collettività di lavoro del Centro è formata dai lavoratori del Centro, che realizzano le proprie competenze mensilmente o trimestralmente a prescindere dal loro ammontare e possiedono un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

ARTICOLO 39

Il Centro viene gestito direttamente dalla Collettività di lavoro e indirettamente dagli organi di gestione.

Gestione diretta

ARTICOLO 40

I lavoratori del Centro gestiscono direttamente l'istituzione: su iniziativa individuale mediante l'Assemblea della Collettività di lavoro, l'Assemblea dei lavoratori scientifici e specializzati e mediante referendum.

ARTICOLO 41

Nell'ambito delle sue competenze la Collettività di lavoro del Centro:

1) emana i regolamenti inerenti alla ripartizione del reddito del Centro, ai fondi del Centro, ai redditi individuali dei lavoratori del Centro, ai rapporti personali interni, alla difesa popolare, alla difesa antincendio, al segreto professionale ed altri atti generali necessari al lavoro organizzativo del Centro;

2) indice le elezioni, elegge e revoca il Presidente della Collettività di lavoro, compila le liste elettorali;

3) fissa i redditi individuali dei lavoratori che occupano i posti direttivi e l'aggiunta funzionale per quel lavoratore che è a capo di un gruppo di lavoro o di altre forme di lavoro associato;

4) delibera sull'utilizzazione dei mezzi sociali che gestisce, conformemente alle leggi e allo Statuto del Centro;

5) fissa l'ammontare degli emolumenti per l'attività svolta dai lavoratori del Centro;

6) effettua anche altri affari stabiliti dalla legge, da questo Statuto e da altri atti generali del Centro;

7) decide sulla sistemazione dei vari posti di lavoro da assegnarsi a quei lavoratori che appartengono all'attività generale;

8) dibatte e delibera in ordine alle petizioni e ai ricorsi dei membri della Collettività di lavoro che si riferiscono a questioni di lavoro e che derivano dal lavoro stesso;

9) decide di aumentare l'orario di lavoro nei casi previsti dagli articoli 93, 94 e 95 del presente Statuto per un periodo superiore ai sette giorni;

10) approva l'assenza pagata o non pagata da sette a trenta giorni;

11) si preoccupa affinchè siano attuate le decisioni e le conclusioni del Consiglio del Centro e svolge altri affari di sua competenza;

12) segue e studia le leggi e le altre prescrizioni, nonchè i documenti più importanti degli organi delle organizzazioni sociali e politiche e dei corpi rappresentativi che si riferiscono a questioni che vengono regolate dallo Statuto;

13) segue l'applicazione e l'attuazione dello Statuto del Centro, nel rispetto della legge in ogni caso.

ARTICOLO 42

La Collettività di lavoro del Centro elegge il suo presidente che ne dirige il lavoro. L'elezione del presidente viene effettuata a termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento inerente all'elezione e alla revoca del presidente della Collettività di lavoro.

ARTICOLO 43

Il mandato del presidente della Collettività di lavoro dura quattro anni.

ARTICOLO 44

L'elezione del presidente della Collettività di lavoro viene effettuata di regola dopo l'approvazione del consuntivo del Centro.

L'elezione del presidente della Collettività di lavoro viene da questa indetta con propria decisione.

La decisione inerente all'indizione delle elezioni stabilisce anche il giorno in cui esse si effettueranno.

Le elezioni devono essere indette 30 giorni prima dello scadere del mandato del presidente della Collettività di lavoro in carica.

ARTICOLO 45

Il presidente della Collettività di lavoro può essere revocato dal corpo elettorale che lo ha eletto a condizioni e secondo il procedimento fissati dalla legge, dal presente Statuto, nonchè dal Regolamento inerente all'elezione e alla revoca del presidente della Collettività di lavoro.

La proposta per la revoca del presidente della Collettività di lavoro può essere avanzata:

a) per inattività del presidente della Collettività di lavoro;

b) per grave infrazione dei doveri di lavoro;

c) e in altri casi, in cui si considera che il presidente della Collettività di lavoro opera in contrasto con gli interessi del Centro e della comunità sociale.

Il Regolamento inerente all'elezione e alla revoca del presidente della Collettività di lavoro preciserà in modo più particolareggiato questa materia.

ARTICOLO 46

L'elezione del presidente della Collettività di lavoro viene effettuata nella seduta della Collettività stessa.

Essa viene convocata e diretta dal suo presidente in carica fino al momento in cui si stabilisce quale sia il suo membro più anziano.

Il membro più anziano della Collettività di lavoro dirige i lavori della seduta fino all'elezione del nuovo presidente della medesima.

La Collettività di lavoro può eleggere anche il sostituto presidente che sostituirà il presidente durante la sua assenza o impedimento.

ARTICOLO 47

Le sedute della Collettività di lavoro vengono convocate e dirette dal presidente.

Il presidente della Collettività di lavoro convoca le sedute di propria iniziativa, su richiesta dei 2/3 dei membri della Collettività di lavoro o di quella del Consiglio o del direttore del Centro.

Le sedute della Collettività di lavoro si tengono quando è necessario, ma almeno due volte l'anno.

ARTICOLO 48

Fino alla prima elezione del presidente della Collettività di lavoro la seduta viene convocata dalla Collettività di lavoro.

La prima seduta viene diretta dal membro più anziano della Collettività di lavoro fino all'elezione del presidente.

ARTICOLO 49

Il lavoratore del Centro ha il diritto di esprimere la propria opinione e di avanzare proposte sull'organizzazione del lavoro del Centro e sull'autogestione, di porre domande e di esigere delle spiegazioni in rapporto al lavoro e alla gestione finanziaria del Centro.

L'organo di gestione competente è tenuto entro 30 giorni a dare le necessarie spiegazioni e risposte o di emanare una decisione, eccetto per i casi in cui la decisione è legata alla soluzione della domanda posta, in ordine ad ogni proposta, opinione, domanda o richiesta.

Riunione plenaria della Collettività di lavoro

ARTICOLO 50

La riunione plenaria dei membri della Collettività di lavoro (più avanti: riunione plenaria) viene tenuta a seconda delle necessità, viene convocata dal presidente della Collettività di lavoro del Centro, il quale propone pure l'O.d.G., rispettivamente dal presidente del Consiglio del Centro di propria iniziativa o su richiesta della Collettività di lavoro del Centro, dal Consiglio o su richiesta di un terzo dei membri della Collettività di lavoro, e viene presieduta dal membro della Collettività di lavoro da essa eletto.

ARTICOLO 51

La riunione plenaria elegge i candidati e stabilisce la lista di candidatura per le elezioni del presidente della Collettività di lavoro, esamina gli schemi dello Statuto e degli altri atti generali del Centro, il programma annuale e quello a lunga scadenza, il piano di lavoro, il piano finanziario e il consuntivo, la relazione del lavoro svolto dal Centro.

I materiali da prendersi in considerazione nel corso dei lavori della riunione plenaria vengono preparati da un lavoratore del Centro su indicazione del presidente della Collettività di lavoro.

Referendum

ARTICOLO 52

Si ricorre al referendum, nel caso in cui si voglia decidere direttamente su questioni di importanza eccezionale per la Collettività di lavoro del Centro.

I lavoratori del Centro rispondono per iscritto alla questione posta dal referendum con un «sì» o un «no».

Le votazioni sono segrete e si effettuano con schedina elettorale.

Possono votare tutti i lavoratori del Centro che godono del diritto elettorale in ordine all'elezione dei membri degli organi di gestione.

ARTICOLO 53

La Collettività di lavoro del Centro, su richiesta della riunione plenaria o di almeno 1/3 dei suoi membri è tenuta ad organizzare una discussione inerente

al problema, che sarà oggetto del referendum, almeno 15 giorni prima del termine previsto per il referendum stesso.

ARTICOLO 54

La decisione del referendum, per cui ha votato la maggioranza dei membri della Collettività di lavoro, è valida ed è obbligatoria per gli organi di gestione del Centro, a partire dal giorno successivo al referendum stesso, a meno che la decisione non stabilisca diversamente.

ARTICOLO 55

La questione, sulla quale i membri della Collettività di lavoro hanno espresso mediante referendum, parere negativo, non può essere riproposta, prima di sei mesi, a partire dalla data del referendum.

ARTICOLO 56

Il referendum viene attuato dal presidente della Collettività di lavoro.

ARTICOLO 57

Ogni lavoratore del Centro, che ritenga irregolare l'attuazione del referendum o ne contesti i risultati, può, entro tre giorni dal giorno in cui questi sono stati resi pubblici, proporre alla Collettività di lavoro di appurare le eventuali irregolarità.

La Collettività di lavoro esamina gli estremi della denuncia e se rinviene delle irregolarità che hanno influito sull'esito delle votazioni, o che i risultati non sono veritieri, emana la decisione di indire nuovamente il referendum.

Nel caso in cui venga indetto un nuovo referendum, la Collettività di lavoro del Centro nominerà un suo membro a dirigere il procedimento relativo al posto del suo presidente.

Gestione indiretta

ARTICOLO 58

Organo collegiale di gestione del Centro è: il Consiglio del Centro.

L'elezione, la revoca, le modalità di lavoro, i diritti e i doveri di questo organo di gestione sono definiti dallo Statuto del Centro e dai regolamenti.

Il Consiglio lavora unicamente in seduta e decide se è presente la maggioranza dei membri.

Le decisioni del Consiglio sono valide, se per esse ha votato la maggioranza dei suoi membri.

La votazione dei membri del Consiglio avviene pubblicamente mediante dichiarazione positiva o negativa in ordine alla proposta di decisione su cui si vota, eccetto nei casi in cui i membri del Consiglio abbiano stabilito di procedere a votazioni segrete.

ARTICOLO 59

Le sedute del Consiglio sono pubbliche; possono effettuarsi a porte chiuse, solo nel caso in cui, durante i lavori, si esaminano delle questioni che nello spirito delle prescrizioni generali rappresentino segreto d'ufficio o segreto di stato.

ARTICOLO 60

Sull'andamento della seduta del Consiglio si tiene un verbale che verrà firmato da chi presiede e dal verbalista.

Ogni verbale viene registrato, contrassegnato da un numero di protocollo e custodito nell'archivio del Centro, come documento ufficiale.

ARTICOLO 61

Il Consiglio è composto di nove membri, di cui cinque vengono nominati dall'Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume, uno dall'Assemblea del Comune di Rovigno, due dalle sezioni del Centro, mentre il direttore ne è membro per la sua posizione.

ARTICOLO 62

I membri del Consiglio vengono nominati per quattro anni.

Il presidente del Consiglio viene eletto dallo stesso dal novero dei suoi membri.

Il direttore del Centro non può essere eletto presidente.

La prima seduta del Consiglio viene convocata e diretta fino all'elezione del suo presidente dal presidente della CL del Centro.

I membri del Consiglio possono essere revocati anche prima dello scadere del loro mandato, a discrezione dell'ente che li ha nominati.

ARTICOLO 63

Le sedute del Consiglio vengono convocate e dirette dal suo presidente; vengono convocate di sua iniziativa o su richiesta: della CL, di almeno un membro del Consiglio, del direttore del Centro.

Le sedute del Consiglio si tengono secondo le necessità, ma almeno quattro volte l'anno.

ARTICOLO 64

Nell'ambito delle sue competenze il Consiglio del Centro:

1) emana lo Statuto del Centro e ne effettua le modifiche relative;

2) stende ed emana il programma e il piano di lavoro, e il piano finanziario;

3) emana il consuntivo finanziario del Centro e approva i consuntivi periodici;

4) emana i regolamenti inerenti alla sistematizzazione dei posti di lavoro scientifico e specializzato, all'abilitazione e alla specializzazione del personale, alla assunzione dei principianti, al lavoro della redazione, all'edizione delle pubblica-

zioni del Centro e agli altri atti generali necessari al lavoro organizzativo del Centro;

5) bandisce il concorso per l'assunzione di lavoratori nel Centro;

6) valuta e approva la politica e la collaborazione con enti stranieri;

7) decide (se è il caso) di contrassegnare debitamente ricorrenze particolari, di organizzare convegni internazionali, di cui è promotore il Centro, di nominare i comitati promotori dei convegni scientifici;

8) bandisce il concorso per il posto di direttore e dei lavoratori previsti per i posti direttivi, nomina ed esonera il direttore del Centro, nomina i lavoratori per i singoli posti direttivi, stabilisce il reddito individuale del direttore del Centro;

9) convalida la relazione annuale del lavoro svolto dal Centro;

10) convalida la stipulazione di contratti che prevedono degli obblighi per il Centro;

11) decide, in conformità alle leggi, di modificare o ampliare l'attività, di associarsi ad un'altra organizzazione, di creare con una sezione staccata del Centro un'organizzazione di lavoro indipendente; decide altresì di altre questioni statuarie del Centro, della soppressione o creazione di gruppi di lavoro fissi del Centro;

12) fissa l'organizzazione e l'attuazione delle misure preventive per la difesa popolare, stabilisce le misure da adattarsi per il lavoro, la vita e la resistenza in caso di guerra, forma un'unità di protezione civile e di autodifesa, prepara per la difesa popolare i membri della Collettività di lavoro, emana il piano di guerra per la difesa popolare, il piano di difesa del personale e dei propri mezzi e il piano finanziario per le esigenze della difesa popolare; secondo un procedimento particolare emana atti generali e specifici che regolano le questioni considerate segreto agli effetti della difesa popolare;

13) convalida la stipulazione di contratti in ordine a crediti e a prestiti di investimento e stabilisce il tasso di ammortamento dei mezzi fondamentali, decide in merito all'acquisto e alla vendita di mezzi fondamentali, nonchè del trasferimento e della cancellazione dei mezzi fondamentali e dell'inventario minuto del Centro;

14) esamina e suggerisce la soluzione di importanti questioni al direttore e ai gruppi di lavoro; può altresì abrogare singole loro delibere nel caso in cui siano in contrasto con le prescrizioni vigenti, con lo Statuto o con un atto generale del Centro;

15) convalida l'assenza pagata o non pagata superiore ai 30 giorni;

16) svolge anche altri affari stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dagli altri atti generali del Centro;

17) elabora la proposta di Statuto, le sue modifiche e le sue aggiunte; segue e studia l'emanazione degli altri atti generali basati sulla legge, curando la loro armonizzazione con le prescrizioni statutarie e con altre disposizioni;

18) segue l'applicazione e l'attuazione dello Statuto del Centro, nel rispetto della legge in ogni caso.

Organo esecutivo autonomo della gestione

ARTICOLO 65

Nel Centro organo esecutivo autonomo della gestione è il direttore, che ne dirige l'attività, esegue le decisioni della CL, del Consiglio e rappresenta il Centro.

Il direttore è indipendente nel suo lavoro e ne è personalmente responsabile di fronte alla CL e al Consiglio

Il direttore cura la legalità del lavoro del Centro, il soddisfacimento degli obblighi stabiliti dalla legge e a tale riguardo è responsabile pure di fronte alla Comunità sociale.

ARTICOLO 66

Il direttore del Centro cura la giusta applicazione delle leggi e delle altre prescrizioni, del presente Statuto e degli altri Atti generali.

Il direttore ha il diritto e il dovere di sospendere l'attuazione delle decisioni illegali del Consiglio e della CL fino alla deliberazione dell'organo superiore conformemente all'articolo 100 della Legge fondamentale sulle istituzioni.

ARTICOLO 67

La persona che aspiri al posto di direttore deve soddisfare le seguenti condizioni:

a) essere di nazionalità italiana;

b) essere un lavoratore scientifico distintosi e possedere esperienza nella organizzazione del lavoro scientifico;

c) soddisfare pure le altre condizioni stabilite dalle prescrizioni vigenti;

d) avere almeno 5 anni di servizio trascorsi nell'espletare degli affari della propria qualifica.

ARTICOLO 68

Il direttore del Centro svolge i seguenti affari:

— dirige direttamente il Centro, organizza e indirizza il suo lavoro secondo i compiti assegnati;

— cura: l'elaborazione e l'esecuzione dei piani, dei programmi e degli altri atti generali, la collaborazione scientifica, l'abilitazione professionale, ecc.;

— si occupa delle condizioni di vita e di lavoro dei membri della CL del Centro;

— tutela gli interessi della comunità sociale e dei membri della CL di lavoro;

— esegue le decisioni e le misure della CL del Centro e quelle relative ai preparativi della difesa nazionale in caso di guerra;

— dirige l'attuazione dell'organizzazione e i preparativi della difesa nazionale, l'elaborazione del piano di guerra e il piano della difesa delle persone e dei mezzi del Centro, l'elaborazione del programma del finanziamento e degli altri documenti, impartisce le istruzioni del caso per lo svolgimento degli affari della difesa nazionale;

— stabilisce i recensori incaricati dell'esame e della valutazione dei lavori scientifici e specializzati, che vengono pubblicati in modo autonomo;

— presenta alla CL del Centro la proposta per la determinazione dei redditi individuali dei lavoratori occupati nei posti direttivi e dell'aggiunta di funzione per i lavoratori, che dirigono gruppi di lavoro e altre forme di lavoro associato;

— rilascia tutte le deliberazioni, con le quali si risolve qualche questione inerente alla posizione del lavoratore, indipendentemente dall'organo che l'emana, e le altre deliberazioni emanate dagli organi di gestione;

— approva i viaggi di servizio all'interno e all'estero fino a 10 giorni, non previsti dal piano annuale di lavoro, e fino a 30 giorni, se previsti dal piano di lavoro; approva il permesso non pagato e quello pagato fino a 7 giorni;

— stabilisce il lavoro oltre l'orario pieno nei casi eccezionali contemplati dagli articoli 93, 94 e 95, causa l'urgenza dell'operazione, anche se il lavoro dura 7 giorni;

— assegna al lavoratore lo svolgimento per tempo determinato (30 giorni) pure di compiti diversi da quelli previsti dal posto di lavoro, se lo richiede la situazione;

— concede di finire in due volte le ferie annuali;

— è ufficiale pagatore della gestione materiale-finanziaria del Centro;

— firma i contratti stipulati tra il Centro e altre istituzioni per gli affari derivanti dal programma e dal piano del Centro;

— può decidere autonomamente di assumere obblighi per il Centro fino all'ammontare di 5.000 dinari, ma per un importo totale annuo di 20.000 dinari, se il Centro dispone dei mezzi finanziari e l'affare è per esso utile.

Articoli 69 e 70 *omissis*.

ARTICOLO 71

Il Consiglio e la CL possono formare comitati e commissioni stabili e provvisorie fornite del diritto di proporre e di decidere.

Le competenze del mandato dei comitati e delle commissioni vengono fissati con atti generali.

La durata del mandato dei comitati e delle commissioni stabili coincide con quello del Consiglio rispettivamente dalla CL.

Dall'art. 72 all'art. 76 *omissis*.

V

DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI DEL CENTRO

a) rapporti di lavoro

ARTICOLO 77

I lavoratori entrano liberamente in rapporto di lavoro con il Centro e cessano di prestare servizio di propria volontà, fatta eccezione per i casi previsti dalla legge.

Con il rapporto di lavoro nel Centro il lavoratore diviene membro di pari diritti della CL, si assume i doveri generali e particolari e consegue i diritti in base al proprio lavoro.

La regolamentazione più particolareggiata dei rapporti di lavoro, oltre che dai principi e dalle prescrizioni del presente Statuto, viene fissata dal Regolamento concernente i rapporti di lavoro reciproci.

Articolo 78 *omissis.*

ARTICOLO 79

I posti di lavoro dei dirigenti del Centro, quelli dell'attività scientifica, specializzata e generale, per i quali si richiede la preparazione media, superiore o accademica, vengono coperti mediante concorso.

Gli altri posti di lavoro vengono coperti mediante comunicazione pubblica del posto vacante; di ogni concreto caso decide la CL del Centro. In deroga alle disposizioni dei precedenti comma, nel caso della riorganizzazione del Centro, la CL, su proposta del suo presidente, copre i posti di lavoro con i lavoratori del Centro.

ARTICOLO 80

Ogni quattro anni si effettua la rielezione del direttore e dei lavoratori occupanti posti direttivi; il loro proscioglimento può avvenire anche prima, se non svolgono con profitto gli affari contemplati dal loro posto di lavoro.

Il termine della rielezione dei lavoratori occupati in posti direttivi del Centro comincia a decorrere dal giorno in cui è passata in giudicato la decisione della loro nomina.

Le condizioni del proscioglimento dei lavoratori direttivi saranno fissate con un atto generale del Centro.

Le condizioni del proscioglimento del direttore sono le seguenti:

— se con il proprio lavoro trasgredisce gravemente o più volte le prescrizioni, che si riferiscono all'attività del Centro, allo Statuto o altri atti generali del Centro, oppure rifiuta ingiustificatamente di eseguire le decisioni legali del Consiglio e della CL del Centro, oppure agisce in modo evidente in contrasto con tali decisioni;

— se con il proprio lavoro incosciente e irregolare arreca al Centro o alla comunità sociale danni di una certa entità, oppure se questi a causa del suo lavoro incosciente e irregolare, possono verificarsi;

— se, a causa del mancato o negligente svolgimento delle sue funzioni, il Centro non è stato in grado di eseguire i propri compiti fondamentali oppure la attuazione di tali compiti è stata notevolmente aggravata;

— se si verificano gli altri casi previsti dalla legge.

La proposta del proscioglimento del direttore e degli altri dirigenti può essere presentata dal Consiglio e dalla CL e da 1/3 dei suoi membri.

La decisione di revoca viene emanata dal Consiglio del Centro.

La decisione di revoca è definitiva.

Articolo 81 *omissis*.

ARTICOLO 82

Il concorso viene bandito dal Consiglio del Centro, il quale pure rende pubblica la disponibilità del posto di lavoro.

Il concorso è affidato ad un'apposita commissione composta dal presidente e da due membri, nominati dal Consiglio del Centro.

Il direttore viene nominato, in base a concorso, dal Consiglio, su proposta dell'apposita commissione, e conformemente alle condizioni e al procedimento stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

ARTICOLO 83

Il bando di concorso deve essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della R. S. C., su uno dei principali giornali e sulla Voce del Popolo; l'avviso del posto di lavoro vacante deve essere pubblicato su uno dei principali giornali e sulla Voce del Popolo.

Il bando di concorso contiene: la definizione del posto di lavoro, le condizioni, l'avvertimento che le domande vanno presentate nel termine di 15 giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione del concorso, quindi la comunicazione che i candidati saranno informati per iscritto dei risultati dell'elezione il più tardi entro 45 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande e infine che l'elezione viene effettuata soltanto nelle sedute della commissione secondo una lista di precedenza fissata in base ai criteri elaborati dalla commissione.

La decisione relativa al ricorso presentato dai candidati viene emanata dal Consiglio del Centro nel termine di 30 giorni.

Articolo 84 *omissis*.

b) assegnazione del posto di lavoro

ARTICOLO 85

Quando viene assunto in servizio nel Centro, il lavoratore viene assegnato al posto di lavoro al quale ha concorso.

L'inserimento del lavoratore negli affari del posto di lavoro dura 30 giorni; durante tale periodo il lavoratore prende conoscenza delle condizioni e dei doveri del posto di lavoro, dei suoi collaboratori, dell'organizzazione di lavoro, dell'azione degli organi di gestione del Centro e dei suoi atti generali.

L'inserimento del lavoratore negli affari del posto di lavoro viene curato dal direttore del Centro.

ARTICOLO 86

Il lavoratore del Centro, secondo il lavoro e in base al lavoro, è tenuto:

— ad eseguire i suoi doveri e impegni, nel lavoro e in base al lavoro, derivanti dalle leggi, dal presente Statuto e dagli altri atti generali del Centro;

— a impiegare tutte le sue capacità nel lavoro e a sfruttare razionalmente l'orario di lavoro;

— a curare i beni sociali e a custodire il segreto d'ufficio.

Dall'art. 87 all'art. 89 *omissis.*

c) orario di lavoro

ARTICOLO 90

L'orario pieno di lavoro del Centro ammonta a 42 ore settimanali.

Si considera orario pieno di lavoro pure l'orario ridotto (madri con bambini), nei casi previsti dalle disposizioni della Legge fondamentale regolante i rapporti di lavoro.

ARTICOLO 91

Il Centro ha il periodo di lavoro invernale ed estivo: il periodo invernale dal 1° ottobre al 31 marzo, e quello estivo dal 1° aprile al 30 settembre.

I lavoratori del Centro lavorano 5 giorni la settimana e precisamente: il lunedì 10 ore e gli altri giorni, fatta eccezione per il sabato, 8 ore.

ARTICOLO 92

L'orario di lavoro nel periodo estivo va: il lunedì, dalle 6,30 alle 16,30, e gli altri giorni, fatta eccezione per il sabato, dalle 6,30 alle 14,30, mentre nel periodo invernale dalle 7 alle 15, fatta eccezione per il lunedì, in cui viene prolungato fino alle ore 17.

L'inizio e la fine dell'orario di lavoro contemplati dal precedente comma non si riferiscono ai lavoratori addetti alla pulizia.

Per i lavoratori addetti alla pulizia l'orario di lavoro va dalle 14 alle 22, a patto che nei giorni lavorativi siano occupati il mattino per 2 ore compensative.

Con il contratto speciale vengono impiegati i lavoratori addetti alla sicurezza e viene regolato pure il loro orario di lavoro.

ARTICOLO 93

Il lavoratore è tenuto a lavorare anche oltre l'orario pieno in caso di sciagura, che colpisca o direttamente minacci il Centro, ma solo per il tempo necessario a salvare le vite umane e i mezzi materiali.

Si considerano sciagure ai sensi del precedente comma le calamità naturali e d'altro genere e specialmente gli incendi, le inondazioni, i terremoti, le esplosioni e altre distruzioni.

Dall'art. 94 all'art. 96 *omissis.*

ARTICOLO 97

I diritti e i doveri derivanti dal lavoro oltre l'orario pieno vengono precisati più particolareggiatamente dal Regolamento riguardante i rapporti reciproci di lavoro e quello concernente la ripartizione dei redditi personali.

d) riposo del lavoratore

ARTICOLO 98

Il lavoratore del Centro ha diritto nel corso del lavoro al riposo come segue:

— giornaliero;

— settimanale;

— annuale;

— in occasione di feste statali.

Nel corso del lavoro, se il suo orario pieno è ininterrotto, il lavoratore ha diritto a 30 minuti di riposo.

Il periodo in cui si usufruisce di tale riposo, viene precisato dal Regolamento riguardante i rapporti reciproci di lavoro.

Articoli 99 e 100 *omissis.*

ARTICOLO 101

Il riposo annuale minimo del lavoratore del Centro ammonta a 14 giorni e quello massimo a 30 giorni.

La durata del riposo annuale di ogni lavoratore dipende dalle condizioni di lavoro (difficoltà, influenza del lavoro e dell'ambiente sul lavoratore, grado dello sforzo fisico e psichico, ecc.), dalla sua anzianità di servizio o di altri periodi, che in base alla legge vengono computati nell'anzianità di servizio.

All'atto della determinazione del riposo annuale del lavoratore, si prendono in considerazione anche i risultati del lavoro conseguiti (costante conseguimento di risultati superiori alla media sia per qualità che per quantità, ecc.), come pure altre condizioni sociali speciali, in cui vive (madre con figli che si mantiene da sè, invalido, ammalato, ecc.).

Gli elementi essenziali per la determinazione della durata del riposo annuale del lavoratore del Centro vengono elaborati dal Regolamento riguardante i rapporti reciproci di lavoro.

Articolo 102 *omissis.*

e) assenze del lavoratore

ARTICOLO 103

Il lavoratore ha diritto a sette giorni di assenza pagata in un anno solare nei seguenti casi: matrimonio, parto di un membro della famiglia ristretta, malattia grave o morte di un membro della famiglia ristretta, notevoli difficoltà personali o dei membri della famiglia ristretta, sostenimento degli esami di diploma, di post-diploma e professionali o difesa della tesi di magistero o di dottorato.

Articolo 104 *omissis.*

ARTICOLO 105

Se il Consiglio del Centro invia il lavoratore a completare la propria istruzione o a specializzarsi, al medesimo viene concesso di usufruire del permesso pagato.

La durata dell'assenza in base a quanto sopra viene fissata dal Consiglio del Centro, mentre l'ammontare del reddito personale dalla CL del Centro.

Articolo 106 *omissis*.

f) partecipazione del lavoratore alla ripartizione del reddito personale

ARTICOLO 107

Il lavoratore ha diritto, in base al proprio contributo di lavoro e in dipendenza dai risultati del lavoro del Centro nel suo complesso, di partecipare alla ripartizione dei mezzi del Centro accantonati per i redditi personali.

Nessuno può togliere al lavoratore del Centro il diritto di partecipare alla ripartizione dei mezzi destinati ai redditi personali conformemente al suo contributo di lavoro stabilito secondo i criteri contemplati dal Regolamento concernente la ripartizione dei redditi personali dei lavoratori del Centro e da altri atti generali.

ARTICOLO 108

Il lavoratore ha diritto all'acconto mensile del reddito personale e a quello del reddito calcolato periodicamente o dopo la conclusione del lavoro, in dipendenza dalla specie e dalla complessità dei compiti svolti. L'ammontare del reddito personale viene stabilito al lavoratore dalla CL. Il reddito personale del lavoratore viene definitivamente stabilito all'atto dell'approvazione del conto consuntivo del Centro.

ARTICOLO 109

Il lavoratore del Centro ha diritto al reddito personale minimo, indipendentemente dai risultati del lavoro del Centro, nell'ammontare stabilito dalle prescrizioni vigenti.

Articolo 110 *omissis*.

g) responsabilità del lavoratore

ARTICOLO 111

Il lavoratore del Centro risponde al Consiglio e alla CL della trasgressione del proprio dovere e della propria responsabilità sul lavoro e in base al lavoro (nel resto del testo: trasgressione del proprio dovere di lavoro), commessa per propria colpa.

Articoli 112 e 113 *omissis*.

h) cessazione del lavoro

ARTICOLO 114

La cessazione del lavoro per il lavoratore del Centro avviene:

a) per volontà del lavoratore;

b) in base ad accordo;

c) in seguito a soppressione del posto di lavoro o a riduzione del lavoro;

d) a causa della cessazione dell'attività dell'organizzazione di lavoro;

e) in seguito ad accertamento che le capacità lavorative del lavoratore non soddisfano le esigenze del posto di lavoro;

f) in seguito alla proclamazione del lavoratore completamente e stabilmente inabile al lavoro, del divieto dell'organo competente per l'esecuzione dei compiti del posto di lavoro, al quale il lavoratore è assegnato, oppure in seguito alla condanna al carcere per un periodo superiore ai tre mesi;

g) in seguito ad espulsione dalla Collettività di lavoro.

In deroga al comma uno del presente articolo, e agli elementi fissati nei punti C ed E, il lavoro nel Centro non può cessare, senza l'assenso, per il lavoratore, che ha almeno 30 anni (le donne 25) di anzianità di servizio, fatta eccezione per il caso in cui il lavoratore non si adegui alla decisione di assegnazione ad un altro posto di lavoro corrispondente alle sue capacità professionali nella stessa o in un'altra organizzazione di lavoro.

Dall'art. 115 all'art. 118 *omissis.*

ARTICOLO 119

Il membro della CL del Centro, al quale cessa il lavoro, durante il periodo in cui deve rimanere al suo posto di lavoro, ha diritto di assentarsi per cercare un'occupazione in un'altra organizzazione di lavoro.

L'assenza secondo il precedente comma ammonta a un giorno la settimana o due volte per 4 ore la settimana.

ARTICOLO 120

Durante l'assenza per trovare un'occupazione, il membro della CL ha diritto al reddito personale nell'ammontare corrispondente alla media degli ultimi tre mesi.

Articolo 121 *omissis.*

i) realizzazione dei diritti sul lavoro e in base al lavoro

ARTICOLO 122

Il lavoratore ha diritto di partecipare all'autogestione, cioè, quale membro della CL del Centro, di prender parte alla gestione diretta e indiretta del Centro, di essere eletto a presidente della CL del Centro, e di intervenire all'esame e alla deliberazione con cui si ripartisce il reddito del Centro.

Il lavoratore del Centro ha diritto, quando si decide dei suoi diritti o dei suoi doveri nel Centro, di presenziare alla rispettiva seduta della CL.

La CL del Centro, che intende discutere dei diritti e dei doveri del lavoratore, deve in modo adeguato informarlo di un tanto.

Articoli 123 e 124 *omissis.*

ARTICOLO 125

Il lavoratore del Centro realizza il diritto all'assicurazione sociale, alla tutela sul lavoro, alla tutela giudiziaria, all'assistenza materiale nel periodo in cui provvisoriamente non lavora e gli altri diritti che si possono conseguire in base al lavoro conformemente a leggi speciali, ad altre prescrizioni e agli atti emanati dal Consiglio e dalla CL del Centro.

Articolo 126 *omissis.*

VI

BASE MATERIALE DEL LAVORO E RIPARTIZIONE DEL REDDITO

a) mezzi di lavoro

ARTICOLO 127

Tutti i mezzi del Centro, acquisiti mediante qualsiasi attività o sulla base di qualsiasi legge, sono di proprietà sociale.

L'acquisto, l'uso, l'alienazione e la cancellazione dei mezzi dall'inventario si effettua conformemente alla legge e ad altre prescrizioni, allo Statuto e agli altri atti del Centro.

ARTICOLO 128

Per lo svolgimento della sua attività il Centro acquisisce i mezzi di lavoro da varie organizzazioni ed organi, dalla propria attività editoriale, da altre fonti previste dalle prescrizioni generali, nonchè per mezzo di crediti.

Articolo 129 *omissis.*

ARTICOLO 130

Il piano finanziario del Centro prevede i mezzi per le attività che saranno svolte nel corso dell'anno d'affari, conformemente alle direttrici dei piani sociali.

b) reddito e sua ripartizione

ARTICOLO 131

La ripartizione del reddito del Centro si effettua al livello del Centro stesso.

Il Centro con i mezzi del suo reddito, fa innanzi tutto fronte ai suoi obblighi di legge e a quelli derivanti da contratti conformi alle leggi, dopo di che ripartisce il resto tra i propri fondi e il reddito personale, tenendo conto della produttività del lavoro e del risultato del Centro nel suo insieme, e assicurando i mezzi necessari all'ulteriore sviluppo ed incremento dell'attività.

La ripartizione definitiva del reddito tra i fondi e il reddito personale avviene con il resoconto consuntivo del Centro.

ARTICOLO 132

La ripartizione del reddito nel Centro si effettua secondo i criteri contemplati dal corrispondente Regolamento.

Il Regolamento concernente la formazione e la ripartizione del reddito fissa gli atti che definiscono la formazione, la gestione, l'uso, le fonti dei mezzi dei fondi, ecc.; tutta questa materia può essere anche contemplata dal Regolamento stesso.

La Collettività di lavoro decide con quale atto verrà regolata la materia in questione.

La ripartizione dei mezzi destinati al reddito personale dei lavoratori del Centro viene fissata dal corrispondente Regolamento, che elabora, tra l'altro, la materia relativa alle misure e ai criteri per la valutazione della specie e della qualità del lavoro svolto.

Le misure e i criteri per determinazione del reddito personale del direttore del Centro vengono fissati dalla Collettività di lavoro del Centro.

ARTICOLO 133

I criteri fondamentali, che condizionano la partecipazione dei lavoratori alla ripartizione dei mezzi destinati al reddito personale, sono: tipo e complessità del lavoro svolto, qualità, termini, contributo dato alla realizzazione dei compiti del Centro, esperienza di lavoro.

Articoli 134 e 135 *omissis.*

ARTICOLO 136

Il Centro usufruisce, gestisce e dispone dei seguenti mezzi:

— mezzi fondamentali;
— mezzi di giro;
— mezzi di consumo collettivo;
— mezzi del fondo di riserva;
— mezzi monetari del fondo d'affari;
— mezzi monetari di ammortamento;
— mezzi del fondo per l'attività scientifica e specializzata.

Il Centro fa uso di questi mezzi conformemente alla loro destinazione e nello spirito delle prescrizioni vigenti, dello Statuto e dei suoi atti generali.

ARTICOLO 137

Il Centro ha i seguenti fondi:

— fondo d'affari;
— fondo di riserva;
— fondo di consumo collettivo;
— fondo per l'attività scientifica e specializzata.

Il Centro può creare anche altri fondi conformemente alle prescrizioni vigenti e alle sue necessità.

ARTICOLO 138

Mediante contratto stipulato con altre organizzazioni di lavoro, il Centro può unire i mezzi dei propri fondi a quelli di dette organizzazioni di lavoro onde incrementare e sviluppare la sua attività e creare migliori condizioni per il soddisfacimento di interessi comuni ai lavoratori delle organizzazioni di lavoro che hanno integrato i loro mezzi.

ARTICOLO 139

Il Centro ha una gestione deficitaria, quando non è in grado di soddisfare con i mezzi realizzati del reddito, a resoconto consuntivo avvenuto, la parte corrispondente (e che non si riferisce alla realizzazione fatturata) degli acconti versati per il reddito personale ovvero per il reddito personale minimo, calcolati per il periodo di gestione, durante il quale non sono stati versati gli acconti del reddito personale; i mezzi pagati per il consumo collettivo corrente dei lavoratori, che non ha carattere di consumo d'investimento; gli obblighi contrattuali e quelli derivanti dalla legge.

Il disavanzo viene coperto conformemente alle disposizioni delle prescrizioni di legge vigenti, mentre la questione viene definita particolareggiatamente dal Regolamento sulla formazione e nella ripartizione del reddito.

VII

ACCORDI

ARTICOLO 140

Per soddisfare interessi comuni nell'esecuzione dei compiti scientifici e specializzati, per la preparazione dei quadri, per il completamento del fondo documentario, per la realizzazione e la ripartizione del reddito, il Centro può concludere accordi basati sull'autogestione anche con altre organizzazioni di lavoro o con le comunità politico-sociali.

ARTICOLO 141

Gli accordi, di cui all'articolo precedente, si possono concludere soltanto previa consultazione e approvazione da parte del Consiglio del Centro.

VIII

DIFESA NAZIONALE E PROTEZIONE CIVILE

Dall'art. 142 all'art. 146 *omissis*.

IX

INFORMAZIONE E SEGRETO D'UFFICIO

ARTICOLO 147

Il Centro è tenuto a permettere ai membri della Collettività di lavoro di essere informati sull'attività degli organi di gestione, sulla situazione materiale e finanziaria dell'ente, nonchè sulla realizzazione dei piani di attività.

L'informazione avviene nelle seguenti forme:

— riunione plenaria della Collettività di lavoro;

— albo affissioni;

— riunione del collettivo del Centro, convocata dal suo direttore.

ARTICOLO 148

Nella riunione plenaria dei lavoratori si danno tutte le informazioni concernenti avvenimenti vitali del Centro e di grande rilievo per il Centro.

I lavoratori del Centro devono essere preavvisati in tempo utile circa le questioni che saranno presentate dalla persona incaricata dal Consiglio o dalla Collettività di lavoro.

Alle riunioni del collettivo si prendono in esame i problemi correnti e quelli di competenza del direttore, quando egli consideri necessario conoscere l'opinione del collettivo ritenga opportuno informarlo.

Articolo 149 *omissis.*

ARTICOLO 150

I materiali relativi alle sedute del Consiglio e della Collettività di lavoro sono alla portata di tutti i membri della Collettività di lavoro.

Tutti gli atti generali del Centro, dopo la loro approvazione, devono venir poligrafati e messi a disposizione dei lavoratori del Centro.

ARTICOLO 151

Tutti i lavoratori del Centro sono in dovere di custodire il segreto d'ufficio.

Il dovere di custodire il segreto d'ufficio dura anche con la cessazione del lavoro nel Centro.

La rivelazione del segreto d'ufficio rappresenta una grave infrazione dei doveri di lavoro e comporta l'espulsione dalla Collettività di lavoro.

Articoli 152 e 153 *omissis.*

X

RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI SOCIO - POLITICHE

ARTICOLO 154

Il Centro e i suoi organi collaborano con le collettività e le organizzazioni politico-sociali onde migliorare le condizioni e la qualità del lavoro, armonizzare

i propri piani e programmi di lavoro, incrementare il tenore di vita e la ripartizione del reddito, ecc.

Le organizzazioni politico-sociali, e in particolare l'Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume operano nel Centro nell'ambito dei suoi programmi e del suo Statuto e, in un certo modo in ispecie l'Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume, sono iniziatori ed organizzatori di determinate azioni dal punto di vista politico-sociale.

ARTICOLO 155

Il Consiglio e la Collettività di lavoro prendono in esame le raccomandazioni, osservazioni, proposte e pareri delle organizzazioni politico-sociali, e in particolare quelle dell'Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume, e quindi comunicano a dette organizzazioni politico-sociali, in ispecie all'Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume, le proprie conclusioni.

XI

PROCEDIMENTO PER L'EMANAZIONE DELLO STATUTO E DEGLI ATTI GENERALI E PER LE MODIFICHE E AGGIUNTE AI MEDESIMI

Dall'art. 156 all'art. 162 *omissis*.

XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E CONCLUSIVE

Dall'art. 163 all'art. 168 *omissis*.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL CENTRO

INDICE DELLE ILLUSTRAZIONI

I disegni di Dignano sono opera di Riccardo Paliaga di Rovigno.

INDICE